



Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2022/124 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri** 38

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione, del 19 novembre 2021, recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei ⁽¹⁾** 40
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)** 52

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro	95
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza	131
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC	197
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/130 della Commissione, del 24 gennaio 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bračko maslinovo ulje» (DOP)]	206
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione, del 24 gennaio 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP)	207
★ Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine ⁽¹⁾	208

DECISIONI

★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che autorizza la Francia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	272
★ Decisione (UE) 2022/134 della Banca centrale europea, del 19 gennaio 2022, che stabilisce norme comuni sulla trasmissione da parte della Banca centrale europea di informazioni di vigilanza ad autorità e organi al fine di assolvere i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (BCE/2022/2)	275

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso (GU L 3 del 6.1.2022)	282
---	-----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/123 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2022

relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma degli articoli 9 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), nonché dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
- (2) La pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'interconnessione tra la salute umana, animale e degli ecosistemi e i rischi posti dalla perdita di biodiversità sulla Terra. Come riconosce l'Organizzazione mondiale della sanità, molti degli stessi microbi infettano tanto gli animali che gli esseri umani, per cui gli sforzi che si concentrano unicamente sulla salute umana o sulla salute animale non sono in grado di prevenire o eliminare il problema della trasmissione delle malattie. Le malattie possono essere trasmesse dagli esseri umani agli animali o viceversa e devono pertanto essere affrontate sia negli esseri umani che negli animali, sfruttando le potenziali sinergie nella ricerca e nei trattamenti. Circa il 70 % delle malattie emergenti e quasi tutte le pandemie note, vale a dire influenza, HIV/AIDS e COVID-19, sono zoonosi. Tali malattie sono aumentate a livello mondiale negli ultimi 60 anni. Tra i fattori che hanno contribuito a tale aumento figurano i cambiamenti nell'uso del suolo, la deforestazione, l'urbanizzazione, l'espansione e l'intensificazione dell'agricoltura, il traffico illegale di specie selvatiche e i modelli di consumo. Gli

⁽¹⁾ GU C 286 del 16.7.2021, pag. 109.

⁽²⁾ GU C 300 del 27.7.2021, pag. 87.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 gennaio 2022.

agenti patogeni zoonotici possono essere batterici, virali o parassitari e possono comprendere agenti non convenzionali, che sono in grado di trasmettersi agli esseri umani attraverso il contatto diretto o attraverso gli alimenti, l'acqua o l'ambiente. La pandemia di COVID-19 è un chiaro esempio della necessità di rafforzare l'applicazione dell'approccio «One Health» nell'Unione per conseguire migliori risultati in materia di sanità pubblica, poiché, come indicato nel regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, «la salute umana è connessa alla salute animale e all'ambiente e [...] le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni».

- (3) L'esperienza senza precedenti della pandemia di COVID-19 ha altresì evidenziato le difficoltà dell'Unione e degli Stati membri nel far fronte a tale emergenza di sanità pubblica. A tale proposito, ha dimostrato la necessità di rafforzare il ruolo dell'Unione al fine di accrescere l'efficacia nella gestione della disponibilità di medicinali e della disponibilità di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro e dei loro rispettivi accessori (insieme «dispositivi medici») e nello sviluppo di contromisure mediche per affrontare le minacce poste alla salute pubblica nelle fasi iniziali in modo armonizzato tale da garantire la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti dell'Unione, nazionali e regionali, il settore dei medicinali e dei dispositivi medici e gli altri attori nelle catene di approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, ivi compresi gli operatori sanitari. Mentre l'Unione deve attribuire una priorità più elevata alla salute, la sua capacità di garantire l'erogazione costante di servizi sanitari di elevata qualità e di essere preparata ad affrontare epidemie e altre minacce per la salute è stata fortemente ostacolata dall'assenza di un quadro giuridico chiaramente definito per gestire la risposta alle pandemie e dalle limitazioni in termini di mandati e risorse delle sue agenzie sanitarie, nonché dal limitato grado di preparazione dell'Unione e degli Stati membri nel caso di emergenze di sanità pubblica con ripercussioni sulla maggioranza degli Stati membri.
- (4) Le variegata e complesse cause profonde alla base delle carenze dei medicinali e dei dispositivi medici devono essere mappate, comprese e analizzate ulteriormente assieme ai diversi portatori di interessi, così da poter essere affrontate in modo esaustivo. Una migliore comprensione di tali carenze dovrebbe includere l'identificazione delle vulnerabilità nella catena di approvvigionamento. Nel caso specifico della pandemia di COVID-19, la carenza di trattamenti per la malattia ha avuto cause di vario tipo che vanno dalle difficoltà di produzione nei paesi terzi a difficoltà logistiche o di produzione all'interno dell'Unione, dove la carenza di vaccini era dovuta a capacità produttive insufficienti.
- (5) Le perturbazioni delle catene di approvvigionamento, spesso complesse, per i medicinali e i dispositivi medici, le restrizioni e i divieti nazionali all'esportazione, le chiusure delle frontiere che hanno impedito la libera circolazione di tali prodotti, le incertezze in merito all'offerta e alla domanda di tali prodotti nel contesto della pandemia di COVID-19 e l'assenza di produzione nell'Unione di taluni medicinali o sostanze attive hanno frapposto notevoli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno e alla capacità di fare fronte alle gravi minacce per la salute pubblica in tutta l'Unione, con pesanti conseguenze per i cittadini dell'Unione.
- (6) Affrontare il problema delle carenze di medicinali è da tempo una priorità per gli Stati membri e il Parlamento europeo, come illustrato da numerose relazioni del Parlamento europeo come la risoluzione del Parlamento europeo, del 17 settembre 2020, sulla penuria di medicinali — come affrontare un problema emergente ⁽⁵⁾, e dalle discussioni svoltesi in sede di Consiglio dell'Unione europea. Tuttavia, la questione resta a oggi irrisolta.
- (7) Le carenze di medicinali rappresentano una minaccia crescente per la salute pubblica, con gravi ripercussioni sui sistemi sanitari e sul diritto dei pazienti di accedere a cure mediche appropriate. L'aumento della domanda globale di medicinali, che è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19, ha portato a ulteriori carenze di medicinali, indebolendo i sistemi sanitari negli Stati membri e ponendo rischi significativi per la salute e per l'assistenza dei pazienti, in particolare in termini di progressione della malattia e di peggioramento dei sintomi, di ritardi più lunghi o di interruzioni delle cure o delle terapie, di periodi di ricovero più lunghi, di maggiore esposizione a medicinali falsificati, di errori terapeutici, di effetti negativi derivanti dalla sostituzione di medicinali non disponibili con medicinali alternativi, di disagio psicologico significativo per i pazienti e di incremento dei costi per i sistemi sanitari.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 83.

- (8) La pandemia di COVID-19 ha aggravato il problema delle carenze di alcuni medicinali considerati essenziali per far fronte alla pandemia e ha messo in evidenza la dipendenza esterna dell'Unione in termini di produzione interna di medicinali e di dispositivi medici, la mancanza di coordinamento e i limiti strutturali della capacità dell'Unione e degli Stati membri di rispondere rapidamente ed efficacemente a tali sfide nel corso di emergenze di sanità pubblica. Ha inoltre evidenziato la necessità di sostenere e rafforzare le capacità industriali di produrre tali medicinali e dispositivi medici attraverso politiche adeguate, nonché la necessità di un coinvolgimento più attivo ed esteso delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nella protezione della salute dei cittadini dell'Unione.
- (9) La rapida evoluzione della COVID-19 e la diffusione del virus hanno determinato un forte aumento della domanda di dispositivi medici quali ventilatori, mascherine chirurgiche e kit per test COVID-19, mentre le perturbazioni della produzione o la limitata capacità di aumentarla rapidamente, nonché la complessità e la natura globale della catena di approvvigionamento dei dispositivi medici hanno portato a gravi difficoltà di approvvigionamento e, in determinati momenti, a notevoli carenze di dispositivi medici. Ha inoltre portato gli Stati membri a concorrere tra loro per rispondere alle esigenze legittime dei loro cittadini, contribuendo così ad azioni non coordinate a livello nazionale, per esempio l'accumulo e la costituzione di scorte nazionali. Ciò ha inoltre comportato la fabbricazione accelerata di tali dispositivi medici da parte di nuovi soggetti, con conseguenti ritardi in sede di valutazione della conformità e la diffusione di dispositivi medici venduti a prezzi eccessivi, non conformi, non sicuri e, in alcuni casi, contraffatti. È pertanto opportuno e urgente che siano istituite strutture a lungo termine in seno all'Agenzia europea per i medicinali («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, per garantire maggiore solidità ed efficacia nel monitoraggio delle carenze di dispositivi medici che possono verificarsi durante un'emergenza di sanità pubblica e nel coordinamento della gestione di tali carenze, nonché un dialogo rafforzato e tempestivo con il settore dei dispositivi medici e gli operatori sanitari per prevenire e mitigare tali carenze.
- (10) La pandemia di COVID-19 e la conseguente emergenza di sanità pubblica hanno evidenziato la necessità di adottare un approccio alla gestione delle crisi più coordinato a livello dell'Unione. Per quanto la mancanza di una valutazione d'impatto che accompagni la proposta della Commissione per il presente regolamento fosse dovuta alla natura emergenziale della situazione, è opportuno garantire che siano stanziati risorse sufficienti in termini di personale e finanziamenti, tenendo conto delle specificità del settore sanitario nei diversi Stati membri.
- (11) Le incertezze in merito all'offerta e alla domanda e il rischio di carenze di medicinali e di dispositivi medici nel corso di un'emergenza di sanità pubblica come la pandemia di COVID-19 possono determinare l'adozione di restrizioni all'esportazione tra gli Stati membri e di altre misure di protezione nazionali che possono produrre gravi ripercussioni negative sul funzionamento del mercato interno, aggravando così le conseguenze per la salute pubblica, oltre a portare alla necessità di introdurre meccanismi temporanei di trasparenza e autorizzazione delle esportazioni. Le carenze di medicinali possono comportare inoltre gravi rischi per la salute dei pazienti nell'Unione perché la loro indisponibilità può causare errori terapeutici, una maggiore durata dei ricoveri ospedalieri, reazioni avverse e un maggior rischio di decessi dovuti alla somministrazione di medicinali inadatti utilizzati in sostituzione di medicinali non disponibili. Per quanto riguarda i dispositivi medici, una loro carenza può comportare un'insufficienza di risorse diagnostiche con conseguenze negative per le misure di sanità pubblica, o a un peggioramento della malattia o al mancato trattamento della stessa, e può anche impedire agli operatori sanitari di svolgere adeguatamente i loro compiti o di essere protetti nell'eseguirli, come è stato osservato durante la pandemia di COVID-19, con gravi conseguenze per la loro salute. Tali carenze, come, per esempio, un approvvigionamento insufficiente di kit per test COVID-19, possono anche avere un'incidenza significativa sul controllo della diffusione di un determinato agente patogeno. È importante pertanto disporre di un quadro adeguato a livello dell'Unione per coordinare la risposta dell'Unione alle carenze di medicinali e di dispositivi medici, nonché rafforzare e formalizzare il monitoraggio dei medicinali e dei dispositivi medici critici nella maniera più efficiente e in modo da evitare la creazione di oneri inutili per i portatori di interessi che possano esercitare una pressione sulle risorse e causare ritardi aggiuntivi.
- (12) I medicinali sicuri ed efficaci che curano, prevengono o diagnosticano le malattie all'origine di emergenze di sanità pubblica dovrebbero essere individuati, sviluppati, in particolare attraverso gli sforzi congiunti delle autorità pubbliche, del settore privato e del mondo accademico, e messi a disposizione dei cittadini dell'Unione il prima possibile nel corso di tali emergenze. La pandemia di COVID-19 ha inoltre messo in evidenza la necessità di coordinare le valutazioni e le conclusioni per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche multinazionali, in linea

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure unionali per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

con il lavoro svolto su base volontaria dagli esperti in materia di sperimentazioni cliniche degli Stati membri prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, e la necessità della consulenza a livello dell'Unione sull'uso dei medicinali nei programmi nazionali per l'uso compassionevole o sull'uso di medicinali per indicazioni non coperte dall'autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione, al fine di evitare ritardi nell'attuazione dei risultati della ricerca e nello sviluppo e nella disponibilità di medicinali nuovi o riconvertiti.

- (13) Nel corso della pandemia di COVID-19 è stato necessario trovare soluzioni ad hoc, come accordi di natura condizionale tra la Commissione, l'Agenzia, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i fabbricanti o gli altri attori della catena di approvvigionamento per i medicinali, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, al fine di mettere a disposizione medicinali sicuri ed efficaci per curare la COVID-19 o prevenirne la diffusione, nonché per facilitare e accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione all'immissione in commercio di trattamenti e vaccini.
- (14) Al fine di garantire il migliore funzionamento del mercato interno per medicinali sicuri ed efficaci per il trattamento della COVID-19 o prevenirne la diffusione e contribuire a un livello elevato di protezione della salute umana, è opportuno pertanto ravvicinare e rafforzare le norme sul monitoraggio delle carenze di medicinali e di dispositivi medici e promuovere la ricerca e lo sviluppo di medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare malattie che causano emergenze di sanità pubblica, nell'ottica di integrare in maniera strategica gli sforzi profusi dalla Commissione, ivi comprese l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), istituita con la decisione della Commissione del 16 settembre 2021⁽⁸⁾, e le agenzie dell'Unione a tal fine.
- (15) Al fine di sostenere la valutazione del quadro di preparazione alle crisi e della loro gestione previsto dal presente regolamento per quanto riguarda le carenze di medicinali e di dispositivi medici, la Commissione dovrebbe poter utilizzare i risultati delle prove di stress mirate effettuate dalla Commissione, dall'Agenzia, dagli Stati membri o da altri soggetti pertinenti. Tali prove di stress comportano una simulazione di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave, durante la quale sono effettuate prove sull'insieme o su parti dei processi e delle procedure di cui al presente regolamento.
- (16) Il presente regolamento mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana assicurando il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i medicinali e i dispositivi medici. Il presente regolamento mira inoltre a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali potenzialmente in grado di far fronte alle emergenze di sanità pubblica. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, senza che uno sia secondario rispetto all'altro. Per quanto riguarda l'articolo 114 TFUE, il presente regolamento istituisce un quadro per monitorare e riferire in merito alle carenze di medicinali e di dispositivi medici nel corso di emergenze di sanità pubblica ed eventi gravi. Per quanto riguarda l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), TFUE, il presente regolamento dovrebbe prevedere un quadro rafforzato dell'Unione atto a garantire la qualità e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro per rispondere alla questione delle carenze di medicinali e dispositivi medici durante le emergenze di sanità pubblica e al verificarsi di eventi gravi. Tuttavia, tali carenze sono un problema persistente, che incide da decenni e sempre di più sulla salute e sulla vita dei cittadini dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto rappresentare un primo passo verso il miglioramento della risposta dell'Unione a tale perdurante problema. La Commissione dovrebbe successivamente valutare l'ampliamento di tale quadro per garantire che la questione delle carenze di medicinali e dispositivi medici sia affrontata.
- (18) Al fine di migliorare la preparazione alle crisi e la loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici e di aumentare la resilienza e la solidarietà in tutta l'Unione, è opportuno chiarire le procedure e i rispettivi ruoli e obblighi dei diversi soggetti interessati che intervengono. Il quadro definito dal presente regolamento dovrebbe basarsi sulle soluzioni ad hoc individuate finora in risposta alla pandemia di COVID-19 che si sono dimostrate efficaci e dovrebbe basarsi sulle esperienze, sulle migliori pratiche e sugli esempi di paesi terzi, rimanendo nel contempo abbastanza flessibile per affrontare emergenze di sanità pubblica ed eventi gravi futuri nel modo più efficiente possibile a vantaggio della salute pubblica e dei pazienti.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU C 393 I del 29.9.2021, pag. 3.

- (19) È opportuno istituire un sistema armonizzato di monitoraggio delle carenze di medicinali e di dispositivi medici. Ciò agevolerebbe un accesso adeguato ai medicinali e ai dispositivi medici critici nel corso delle emergenze di sanità pubblica, e al verificarsi di eventi gravi che possono avere serie ripercussioni sulla salute pubblica. Tale sistema dovrebbe essere integrato da strutture migliorate per garantire una gestione adeguata delle emergenze di sanità pubblica e degli eventi gravi e fornire coordinamento e consulenza in merito alla ricerca e allo sviluppo relativi a medicinali potenzialmente in grado di mitigare le emergenze di sanità pubblica o gli eventi gravi. Al fine di agevolare il monitoraggio e la comunicazione di informazioni delle carenze effettive o potenziali di medicinali e di dispositivi medici, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di chiedere e ottenere informazioni e dati dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, dai fabbricanti e dagli Stati membri interessati tramite punti di contatto designati unici, evitando qualsivoglia duplicazione delle informazioni richieste e fornite. Ciò non dovrebbe interferire con l'obbligo spettante ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), di dare comunicazione allo Stato membro interessato in caso di cessazione della commercializzazione del medicinale in tale Stato membro, né con l'obbligo di cui all'articolo 81 di tale direttiva incombente sui titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sui distributori all'ingrosso, di assicurare un approvvigionamento adeguato e costante di tale medicinale alle persone e ai soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti nello Stato membro in questione.
- (20) Al fine di agevolare la prevenzione, il monitoraggio delle carenze di medicinali e la comunicazione di informazioni al riguardo, l'Agenzia dovrebbe istituire una piattaforma informatica denominata Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze («*European shortages monitoring platform — ESMP*») in grado di trattare le informazioni relative all'offerta e alla domanda di medicinali critici durante le emergenze di sanità pubblica o in caso di eventi gravi e, al di fuori di tali circostanze, in modo da consentire la segnalazione di carenze di medicinali suscettibili di comportare il verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o in caso di eventi gravi. Per facilitare lo sviluppo della ESMP, dovrebbero essere sfruttati e utilizzati, ove possibile, i sistemi informatici esistenti. La ESMP dovrebbe consentire alle autorità nazionali competenti di trasmettere e monitorare le informazioni sulle richieste insoddisfatte, comprese le informazioni ricevute dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, dai distributori all'ingrosso e da altre persone o altri soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico, al fine di prevedere carenze di medicinali. La ESMP potrebbe inoltre trattare le informazioni supplementari ricevute dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, dai distributori all'ingrosso e da altre persone o altri soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico, al fine di evitare il verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave. La ESMP, una volta pienamente operativa, dovrebbe fungere da portale unico per consentire ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di fornire le informazioni richieste in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi, al fine di aumentare l'efficienza e la prevedibilità durante le emergenze di sanità pubblica e gli eventi gravi e accelerare il processo decisionale, evitando nel contempo la duplicazione degli sforzi e oneri ingiustificati a carico dei portatori di interessi. Al fine di agevolare il ruolo di coordinamento dell'Agenzia, l'interoperabilità dei dati con le esistenti piattaforme informatiche degli Stati membri per il monitoraggio delle carenze e con altri sistemi, a seconda dei casi, è essenziale per consentire la condivisione delle informazioni pertinenti con la ESMP, che dovrebbe essere gestita dall'Agenzia.
- (21) Qualora non si conosca l'effettiva domanda futura a causa di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave, è importante prevedere in modo pragmatico la domanda di determinati medicinali sulla base delle migliori informazioni disponibili. In tale contesto, le informazioni e i dati sulle scorte disponibili e sulle scorte minime previste dovrebbero essere raccolte dagli Stati membri e dall'Agenzia e prese in considerazione nel determinare, nella misura del possibile, la domanda. Tali informazioni e tali dati sono essenziali per procedere ad adeguamenti corretti nella fabbricazione dei medicinali al fine di evitare o almeno mitigare l'impatto delle carenze di medicinali. Tuttavia, qualora i dati sulle scorte non siano disponibili o non possano essere forniti per motivi di sicurezza nazionale, gli Stati membri dovrebbero fornire all'Agenzia dati stimati sui volumi della domanda.
- (22) Per quanto riguarda i medicinali, in seno all'Agenzia dovrebbe essere istituito un gruppo direttivo esecutivo con il compito di garantire una forte risposta in caso di eventi gravi e di coordinare azioni urgenti all'interno dell'Unione in relazione alla gestione dei problemi connessi all'approvvigionamento di medicinali («gruppo direttivo per le carenze dei medicinali — *Medicine Shortages Steering Group — MSSG*»). L'MSSG dovrebbe stabilire elenchi dei medicinali critici al fine di assicurare il monitoraggio di tali medicinali e dovrebbe essere in grado di fornire consulenza e raccomandazioni sulle necessarie azioni da adottare per salvaguardare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali, come pure salvaguardare l'approvvigionamento dei medicinali e garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

(*) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

- (23) Per agevolare un'adeguata comunicazione tra, da un lato, pazienti e consumatori e, dall'altro, l'MSSG, gli Stati membri potrebbero raccogliere dati relativi all'impatto delle carenze di medicinali su pazienti e consumatori e condividere le informazioni pertinenti con l'MSSG al fine di orientare gli approcci alla gestione di tali carenze.
- (24) Al fine di garantire l'inclusività e la trasparenza del lavoro dell'MSSG, vi dovrebbe essere una partecipazione adeguata dell'MSSG e dei terzi interessati, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i distributori all'ingrosso, qualsivoglia altro attore pertinente della catena di approvvigionamento per i medicinali, e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori.
- (25) L'MSSG dovrebbe beneficiare delle ampie competenze scientifiche dell'Agenzia per quanto riguarda la valutazione dei medicinali e la loro sorveglianza e dovrebbe rafforzare ulteriormente il ruolo guida dell'Agenzia nel coordinamento della risposta alle carenze di medicinali nel corso della pandemia di COVID-19 e nel supporto in merito a dette carenze.
- (26) Affinché medicinali di alta qualità, sicuri ed efficaci, potenzialmente in grado di far fronte alle emergenze di sanità pubblica, possano essere sviluppati e messi a disposizione all'interno dell'Unione il più presto possibile nel corso di emergenze di sanità pubblica, è opportuno istituire in seno all'Agenzia una task force per le emergenze con il compito di fornire consulenza su tali medicinali («task force per le emergenze — *Emergency Task Force* — ETF»). L'ETF dovrebbe prestare gratuitamente consulenza sulle questioni scientifiche connesse allo sviluppo di trattamenti e vaccini e sui protocolli di sperimentazione clinica ai soggetti che intervengono nel loro sviluppo, quali i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i promotori di sperimentazioni cliniche, gli enti sanitari pubblici e il mondo accademico, a prescindere dal loro ruolo nello sviluppo di tali medicinali. Le decisioni relative alle domande di autorizzazione a una sperimentazione clinica dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri, in conformità del regolamento (UE) n. 536/2014.
- (27) Le attività dell'ETF dovrebbero essere distinte da quelle dei comitati scientifici dell'Agenzia e dovrebbero essere svolte fatte salve le valutazioni scientifiche di tali comitati. L'ETF dovrebbe fornire consulenza e raccomandazioni per quanto riguarda l'uso di medicinali nella lotta volta a superare le emergenze di sanità pubblica. Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 726/2004 dovrebbe potere avvalersi di tali raccomandazioni nell'elaborazione di pareri scientifici sull'uso compassionevole o altro impiego precoce di un medicinale prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'MSSG potrebbe anche attingere ai lavori dell'ETF al momento di elaborare gli elenchi dei medicinali critici.
- (28) L'istituzione dell'ETF dovrebbe basarsi sul sostegno fornito dall'Agenzia nel corso della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda la consulenza scientifica sulla progettazione delle sperimentazioni cliniche e sullo sviluppo di prodotti, nonché il riesame continuativo delle evidenze emergenti, vale a dire su base continuativa, per consentire una valutazione più efficiente dei medicinali, compresi i vaccini, nel corso di emergenze di sanità pubblica, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana.
- (29) Al fine di garantire il migliore funzionamento del mercato interno per i medicinali e contribuire a un livello elevato di tutela della salute umana, è opportuno che l'ETF coordini e fornisca consulenza agli sviluppatori impegnati nella ricerca e nello sviluppo di medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare malattie che causano l'emergenza di sanità pubblica.
- (30) L'ETF dovrebbe fornire consulenza sui protocolli di sperimentazione clinica e agli sviluppatori di sperimentazioni cliniche condotte nell'Unione, fornendo orientamenti sugli endpoint pertinenti sotto il profilo clinico e sugli obiettivi dei vaccini e dei trattamenti al fine di facilitare la progettazione delle sperimentazioni cliniche per il raggiungimento dei criteri per interventi efficaci di sanità pubblica.
- (31) L'esperienza in materia di sperimentazioni cliniche maturata nel corso della pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'esistenza di un numero enorme di duplicazioni di indagini sugli stessi interventi, numerose sperimentazioni su scala ridotta, una sottorappresentazione di importanti sottogruppi della popolazione, in base al genere, all'età, all'etnia e alle comorbilità mediche, e una collaborazione carente, con il conseguente rischio di produrre sprechi nella ricerca. Per migliorare l'agenda della ricerca clinica, le autorità internazionali di regolamentazione hanno

sottolineato la necessità di prove solide circa la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali. La principale modalità per ottenere prove affidabili è attraverso studi coordinati, ben progettati, supportati adeguatamente, di ampio respiro, randomizzati e controllati. I risultati delle sperimentazioni cliniche e i dati clinici ottenuti dopo il rilascio della relativa autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbero essere tempestivamente resi pubblici. La pubblicazione del protocollo di sperimentazione al momento dell'avvio della sperimentazione clinica consentirebbe un controllo pubblico.

- (32) Ogniquale necessario, tenendo conto del fatto che i medicinali per uso umano possono avere un impatto sul settore veterinario, è opportuno prevedere uno stretto collegamento con le autorità nazionali competenti per i medicinali veterinari.
- (33) Per quanto i singoli organismi di ricerca possano convenire tra loro, o con un'altra parte, di agire in qualità di promotore al fine di preparare un unico protocollo armonizzato di sperimentazione clinica a livello dell'Unione, l'esperienza maturata nel corso della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le iniziative volte a istituire ampie sperimentazioni multinazionali faticano a concretizzarsi a causa della mancanza di un unico soggetto in grado di assumersi tutte le responsabilità e di svolgere tutte le attività di un promotore all'interno dell'Unione, nonché di interagire con più Stati membri. Per affrontare questo problema, facendo seguito alla comunicazione della Commissione, del 17 febbraio 2021, dal titolo «HERA Incubator: uniti per battere sul tempo la minaccia delle varianti della COVID-19», è stata lanciata VACCELERATE, una nuova rete di sperimentazione sui vaccini a livello dell'Unione e finanziata dall'Unione. L'Agenzia dovrebbe individuare e agevolare tali iniziative fornendo indicazioni sulle possibilità di agire in qualità di promotore o, se del caso, di assegnare le rispettive responsabilità in qualità di copromotori a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 536/2014 e di coordinare lo sviluppo dei protocolli di sperimentazione clinica. Tale approccio rafforzerebbe il contesto della ricerca nell'Unione, promuoverebbe l'armonizzazione ed eviterebbe successivi ritardi nella disponibilità dei risultati della ricerca per i fascicoli di autorizzazione all'immissione in commercio. Un promotore dell'Unione potrebbe beneficiare dei finanziamenti dell'Unione destinati alla ricerca disponibili al momento dell'emergenza di sanità pubblica, nonché delle reti di sperimentazione clinica esistenti per facilitare lo sviluppo, la presentazione e la trasmissione di domande e lo svolgimento della sperimentazione. Ciò può risultare particolarmente utile per le sperimentazioni avviate da organismi di sanità pubblica o di ricerca, dell'Unione o internazionali.
- (34) L'Agenzia pubblica le relazioni pubbliche europee di valutazione (EPAR) per i medicinali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, che fornisce informazioni sulla valutazione di tali medicinali descrivendo i dati esaminati e i motivi per raccomandare che un medicinale sia autorizzato. L'EPAR contiene informazioni dettagliate su tutte le pertinenti attività preliminari alla presentazione conformemente a tale regolamento, tra cui i nomi dei coordinatori e degli esperti coinvolti e, nel caso in cui uno sviluppatore di medicinali abbia richiesto un parere scientifico durante la fase preliminare alla presentazione, una panoramica dei temi scientifici discussi nell'ambito di tale parere.
- (35) Per quanto riguarda i dispositivi medici, è opportuno istituire un gruppo direttivo esecutivo per le carenze di dispositivi medici incaricato di coordinare le azioni urgenti all'interno dell'Unione in relazione alla gestione dei problemi connessi all'offerta e alla domanda di dispositivi medici e di stabilire un elenco dei dispositivi medici critici nel caso di un'emergenza di sanità pubblica («gruppo direttivo per le carenze di dispositivi medici — *Medical Device Shortages Steering Group* — MDSSG»). Per garantire tale coordinamento, l'MDSSG dovrebbe inoltre cooperare, se del caso, con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici («*Medical Devices Coordination Group* — MDCG»), istituito dall'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di designare gli stessi rappresentanti all'interno sia dell'MDSSG sia dell'MDCG.
- (36) Il via alla fase operativa dei lavori dell'MSSG e dell'MDSSG e dell'ETF dovrebbe essere dato dal riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica conformemente alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ e, per quanto riguarda l'MSSG, anche dal riconoscimento di un evento grave. Dovrebbe inoltre essere garantito il monitoraggio continuo dei rischi per la salute pubblica che insorgono in caso di eventi gravi, tra cui problemi di fabbricazione, catastrofi naturali e bioterrorismo, potenzialmente in grado di incidere sulla qualità, sulla sicurezza, sull'efficacia o sull'approvvigionamento di medicinali. Inoltre, tale monitoraggio dovrebbe seguire l'approccio «One Health».

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

- (37) Resta inteso che tutte le raccomandazioni, le consulenze, gli orientamenti e i pareri di cui al presente regolamento sono intrinsecamente non vincolanti. Ciascuno di questi strumenti mirano a consentire alla Commissione, all'Agenzia, all'MSSG, all'MDSSG e all'ETF di far conoscere il loro punto di vista e di proporre una linea d'azione senza imporre alcun obbligo giuridico ai destinatari di tali strumenti.
- (38) È assolutamente necessario disporre di solide misure e norme di trasparenza per quanto riguarda le attività di regolamentazione dell'Agenzia in relazione ai medicinali e dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure dovrebbero includere la pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni pertinenti in merito ai medicinali e ai dispositivi medici approvati e ai dati clinici, ivi compresi i protocolli di sperimentazione clinica. L'Agenzia dovrebbe essere altamente trasparente per quanto riguarda la composizione, le raccomandazioni, i pareri e le decisioni dell'MSSG, dell'MDSSG e dell'ETF. I membri dell'MSSG, dell'MDSSG e dell'ETF non dovrebbero avere interessi finanziari o di altro tipo nei medicinali o nei dispositivi medici in grado di compromettere la loro imparzialità.
- (39) Per stabilire l'elenco delle categorie dei dispositivi medici critici e agevolare il processo di monitoraggio delle carenze, i fabbricanti di tali dispositivi medici o i loro mandatari e, se del caso, i pertinenti organismi notificati dovrebbero fornire le informazioni richieste dall'Agenzia. In situazioni specifiche, in particolare qualora uno Stato membro valuti la necessità di prevedere deroghe temporanee a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 o dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, al fine di mitigare le carenze effettive o potenziali dei dispositivi medici, l'importatore e il distributore dovrebbero altresì svolgere un ruolo nel fornire le informazioni richieste, ove il fabbricante di un paese terzo non abbia designato un mandatario.
- (40) Il presente regolamento dovrebbe conferire all'Agenzia un ruolo di supporto ai gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici designati a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 («gruppi di esperti») con il compito di prestare assistenza scientifica e tecnica indipendente agli Stati membri, alla Commissione, all'MDCG, agli organismi notificati e ai fabbricanti, sostenendo nel contempo la massima trasparenza quale condizione per promuovere la fiducia nel sistema normativo dell'Unione.
- (41) In aggiunta al ruolo loro affidato negli esami della valutazione clinica e nelle valutazioni delle prestazioni di taluni dispositivi medici ad alto rischio a norma rispettivamente dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, oltre che a fornire pareri in risposta a consultazioni da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati, i gruppi di esperti sono tenuti a prestare assistenza scientifica, tecnica e clinica agli Stati membri, alla Commissione e all'MDCG. In particolare, i gruppi di esperti devono contribuire all'elaborazione di orientamenti su una serie di elementi, compresi gli aspetti clinici e delle prestazioni per dispositivi medici specifici, categorie o gruppi di dispositivi medici o per rischi specifici relativi a una categoria o a un gruppo di dispositivi medici, elaborare linee guida sulla valutazione clinica e sulla valutazione delle prestazioni secondo lo stato dell'arte e contribuire all'individuazione delle criticità e dei problemi emergenti in materia di sicurezza e prestazione. In tale contesto, i gruppi di esperti potrebbero svolgere un ruolo importante nella preparazione alle emergenze di sanità pubblica e nella gestione di tali emergenze in relazione ai dispositivi medici, in particolare quelli ad alto rischio, compresi i dispositivi medici potenzialmente in grado di far fronte alle emergenze di sanità pubblica, fatti salvi i compiti e gli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746.
- (42) Tenuto conto della consolidata e comprovata competenza dell'Agenzia nel settore dei medicinali e in considerazione dell'esperienza da essa acquisita nel collaborare con una moltitudine di gruppi di esperti, è opportuno istituire all'interno dell'Agenzia strutture adeguate per monitorare le potenziali carenze di dispositivi medici nel contesto di un'emergenza di sanità pubblica e per stabilire che l'Agenzia fornisca il segretariato per i gruppi di esperti. Ciò assicurerebbe che i gruppi di esperti funzionino in modo sostenibile a lungo termine e consentirebbe evidenti sinergie con i relativi lavori di preparazione alle crisi nel settore dei medicinali. Tali strutture non modificherebbero in alcun modo il sistema normativo o le procedure decisionali nel settore dei dispositivi medici già in vigore nell'Unione, che dovrebbero rimanere chiaramente distinti da quelli per i medicinali. Per garantire una transizione agevole verso l'Agenzia, la Commissione dovrebbe fornire il sostegno ai gruppi di esperti fino al 1° marzo 2022.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

- (43) Al fine di agevolare il lavoro e gli scambi di informazioni a norma del presente regolamento, è opportuno prevedere la creazione e la gestione di infrastrutture informatiche e creare sinergie con altri sistemi informatici esistenti e in fase di sviluppo, compresa la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/745, oltre a un miglioramento della protezione dell'infrastruttura dei dati e della deterrenza da eventuali attacchi informatici. Nell'ambito di Eudamed, il sistema europeo di nomenclatura per i dispositivi medici di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/746 dovrebbe essere utilizzato per facilitare la raccolta di informazioni pertinenti sulla classificazione dei dispositivi medici. Tali lavori potrebbero inoltre essere agevolati, se del caso, dalle tecnologie digitali emergenti, come i modelli computazionali e le simulazioni per le sperimentazioni cliniche, nonché dai dati del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, quali i servizi di geolocalizzazione Galileo e i dati di osservazione della Terra Copernicus.
- (44) Al fine di garantire la completezza delle informazioni e dei dati ottenuti dall'Agenzia e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore dei dispositivi medici, fino a quando Eudamed non sarà pienamente operativa, dovrebbe essere possibile costituire l'elenco dei punti di contatto unici per il monitoraggio delle carenze dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica utilizzando come fonte di informazioni le pertinenti banche dati o le associazioni del settore dei dispositivi medici a livello dell'Unione o nazionale.
- (45) Un accesso rapido ai dati sanitari, compresi i dati del mondo reale, vale a dire i dati sanitari generati al di fuori degli studi clinici, e il loro scambio sono essenziali per garantire la gestione efficace delle emergenze di sanità pubblica e di altri eventi gravi. Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Agenzia di utilizzare e facilitare tale scambio e di partecipare all'istituzione e al funzionamento dell'infrastruttura interoperabile dello spazio europeo di dati sanitari, sfruttando tutte le potenzialità del supercalcolo, dell'intelligenza artificiale e della scienza dei big data per sviluppare modelli di previsione e adottare decisioni migliori e più efficaci in termini di tempestività, senza compromettere i diritti di tutela della vita privata.
- (46) Per facilitare lo scambio affidabile di informazioni sui medicinali in modo solido e coerente, l'identificazione dei medicinali dovrebbe essere basata sulle norme elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione per l'identificazione delle norme per i medicinali per uso umano.
- (47) Il trattamento dei dati sensibili, fondamentale per far fronte a potenziali emergenze di sanità pubblica, richiede un elevato livello di protezione contro gli attacchi informatici. Anche le organizzazioni sanitarie hanno dovuto far fronte, nel pieno della pandemia di COVID-19, a crescenti minacce alla sicurezza informatica. L'Agenzia stessa è stata oggetto di un attacco informatico, che ha portato alla divulgazione su internet di alcuni documenti relativi ai medicinali e ai vaccini contro la COVID-19 appartenenti a terzi e alla diffusione di alcuni di questi documenti su internet. È necessario pertanto che l'Agenzia sia dotata di un elevato livello di controlli e processi di sicurezza contro gli attacchi informatici al fine di garantirne il normale funzionamento in ogni momento e, in particolare, durante le emergenze di sanità pubblica e gli eventi gravi. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe stabilire un piano per prevenire, individuare, mitigare e rispondere agli attacchi informatici, in modo che il suo funzionamento sia sempre sicuro, prevenendo nel contempo qualsiasi accesso illegale alla documentazione in suo possesso.
- (48) Vista la natura sensibile dei dati sanitari, l'Agenzia dovrebbe salvaguardare le sue operazioni di trattamento e garantire che esse avvengano nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati quali i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Se il trattamento di dati personali è necessario ai fini del presente regolamento, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe aver luogo conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 ⁽¹⁴⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽¹⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (49) La credibilità dell'Agenzia e la fiducia dei cittadini nelle sue decisioni si basano su un livello elevato di trasparenza. Pertanto, è opportuno prevedere l'utilizzo di strumenti di comunicazione adeguati per una partecipazione proattiva del pubblico. Inoltre, il rapido rafforzamento delle norme e misure di trasparenza concernenti gli organi di lavoro dell'Agenzia e i dati clinici esaminati per la valutazione e la sorveglianza dei medicinali e dei dispositivi medici è fondamentale per acquisire e mantenere la fiducia dei cittadini. Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro per tali norme e misure di trasparenza rafforzate, sulla base delle norme e misure di trasparenza adottate dall'Agenzia nel corso della pandemia di COVID-19.
- (50) Nel corso delle emergenze di sanità pubblica o di eventi gravi, l'Agenzia dovrebbe collaborare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie («*European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC*»), istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, e con altre agenzie dell'Unione, a seconda dei casi. Tale collaborazione dovrebbe comprendere la condivisione dei dati, compresi i dati sulle previsioni epidemiologiche, la comunicazione periodica a livello esecutivo e l'invito ai rappresentanti dell'ECDC e di altre agenzie dell'Unione a partecipare, a seconda dei casi, alle riunioni dell'ETF, dell'MSSG e dell'MDSSG. Tale collaborazione dovrebbe comprendere inoltre discussioni strategiche con i soggetti pertinenti dell'Unione in grado di contribuire alla ricerca e allo sviluppo di adeguate soluzioni e tecnologie per attenuare gli effetti dell'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave o per prevenire il verificarsi, in futuro, di emergenze di sanità pubblica o eventi gravi analoghi.
- (51) Nei casi di emergenze di sanità pubblica o al verificarsi di eventi gravi, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di consentire periodici scambi di informazioni con gli Stati membri, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli attori pertinenti della catena di approvvigionamento per i medicinali, e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori, per garantire tempestive discussioni sulle potenziali carenze di medicinali nel mercato e sulle limitazioni dell'offerta, in modo da consentire di migliorare il coordinamento e le sinergie per mitigare l'emergenza di sanità pubblica o l'evento grave e rispondervi.
- (52) Dato che la pandemia di COVID-19 non si è conclusa e che la durata e l'evoluzione di emergenze di sanità pubblica come le pandemie sono incerte, è opportuno prevedere un riesame dell'efficacia del funzionamento delle strutture e dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento. Alla luce di detto riesame, tali strutture e tali meccanismi dovrebbero essere adeguati, se del caso.
- (53) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della dimensione transfrontaliera degli eventi gravi e delle emergenze di sanità pubblica, ma a motivo della portata o degli effetti dell'azione possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (54) Al fine di garantire la disponibilità di risorse sufficienti, tra cui personale e competenze adeguati, per l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, le spese dell'Agenzia dovrebbero essere coperte dal contributo dell'Unione alle entrate dell'Agenzia. Tali spese dovrebbero comprendere la remunerazione dei relatori designati per fornire servizi scientifici in relazione all'ETF e, in linea con la prassi abituale, il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e soggiorno connesse alle riunioni dell'MSSG, dell'MDSSG, dell'ETF e dei rispettivi gruppi di lavoro.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

- (55) Il programma «UE per la salute» (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522, o il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, sono alcuni degli strumenti volti a fornire ulteriore sostegno in relazione a carenze di medicinali alle autorità nazionali competenti, anche attraverso l'attuazione di azioni volte a mitigare le carenze di medicinali e a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere un sostegno finanziario all'Unione in particolare ai fini dell'adempimento dei loro obblighi di cui al presente regolamento.
- (56) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 4 marzo 2021.
- (57) Conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, il presente regolamento rispetta pienamente le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica in materia sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, nonché i diritti e i principi fondamentali sanciti dalla Carta, compresa la protezione dei dati di carattere personale.
- (58) Uno degli obiettivi del presente regolamento è garantire un quadro rafforzato per il monitoraggio e la comunicazione di informazioni riguardo alle carenze di medicinali in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi. Come annunciato nella comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l'Europa», la Commissione proporrà di riesaminare la normativa farmaceutica per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e affrontare le carenze di medicinali attraverso misure specifiche. Tale normativa potrebbe includere un maggiore ruolo di coordinamento dell'Agenzia nel monitoraggio e nella gestione delle carenze di medicinali. Qualora, a seguito di tale riesame, si rendesse necessario un rafforzamento delle misure in materia di monitoraggio e comunicazione di informazioni in materia di offerta e domanda di medicinali a livello dell'Unione, l'ESMP dovrebbe essere considerata un sistema adeguato per agevolare l'adozione di eventuali nuove disposizioni relative al monitoraggio e alla segnalazione delle carenze di medicinali. Nell'ambito delle sue relazioni sul presente regolamento, la Commissione dovrebbe considerare la necessità di allargare l'ambito di applicazione del regolamento stesso ai medicinali veterinari e ai dispositivi di protezione individuale, di modificare le definizioni e di introdurre, a livello nazionale o dell'Unione, misure intese a rafforzare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Tale riesame dovrebbe includere la valutazione del mandato e del funzionamento dell'ESMP. Se necessario, si dovrebbero valutare un'estensione del funzionamento dell'ESMP e la necessità di sistemi nazionali di monitoraggio delle carenze. Per prepararsi alle carenze di medicinali in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi e sostenere il monitoraggio di tali carenze, si dovrebbe prendere in considerazione lo sviluppo di capacità che è sostenuto dai meccanismi di finanziamento dell'Unione, per rafforzare la cooperazione tra Stati membri. Ciò potrebbe includere l'esame delle migliori pratiche e il coordinamento delle iniziative di sviluppo di strumenti informatici per monitorare e gestire le carenze di medicinali negli Stati membri e per collegarsi all'ESMP. Onde garantire che l'ESMP sia sfruttata appieno e individuare e prevedere i problemi relativi all'offerta e alla domanda di medicinali, è opportuno, se del caso, che l'ESMP faciliti l'uso delle tecniche dei big data e dell'intelligenza artificiale.
- (59) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Nell'ambito dell'Agenzia europea per i medicinali («Agenzia»), il presente regolamento prevede un quadro e i mezzi per:

- a) preparare, prevenire, coordinare e gestire l'impatto di emergenze di sanità pubblica sui medicinali e sui dispositivi medici e di eventi gravi sui medicinali e sui dispositivi medici a livello dell'Unione;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

- b) monitorare, prevenire le carenze di medicinali e di dispositivi medici e riferire in merito a tali carenze;
- c) istituire una piattaforma informatica interoperabile a livello dell'Unione per monitorare le carenze di medicinali e riferire sulle carenze di medicinali;
- d) fornire consulenza sui medicinali potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica;
- e) fornire sostegno ai gruppi di esperti di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «emergenza di sanità pubblica»: una situazione di emergenza di sanità pubblica riconosciuta dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE;
- b) «evento grave»: un evento che è suscettibile di comportare un grave rischio per la salute pubblica in relazione ai medicinali in più di uno Stato membro, che riguarda una minaccia mortale o comunque grave per la salute, di origine biologica, chimica, ambientale o di altro tipo, o un incidente grave che può avere ripercussioni sull'offerta o sulla domanda di medicinali ovvero sulla qualità, sulla sicurezza o sull'efficacia dei medicinali, il quale può dar luogo a carenze di medicinali in più di uno Stato membro e richiede un coordinamento urgente a livello dell'Unione al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana;
- c) «medicinale»: un medicinale quale definito all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE;
- d) «medicinale veterinario»: un medicinale veterinario quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾;
- e) «dispositivo medico»: un dispositivo medico quale definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/745, o un dispositivo medico diagnostico in vitro quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/746, e include accessori per tali dispositivi ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/746;
- f) «offerta»: il volume totale delle scorte di un dato medicinale o dispositivo medico immesso sul mercato da un titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o da un fabbricante;
- g) «domanda»: la richiesta di un medicinale o dispositivo medico da parte di un operatore sanitario o un paziente in risposta a una necessità clinica; la domanda è adeguatamente soddisfatta quando il medicinale o il dispositivo medico è acquistato in tempo e in quantità sufficiente da consentire la continuità della migliore assistenza dei pazienti;
- h) «carezza»: una situazione in cui l'offerta di un medicinale autorizzato e immesso in commercio in uno Stato membro o di un dispositivo medico con marchio CE non soddisfa la domanda di tale medicinale o dispositivo medico a livello nazionale, a prescindere dalle cause;
- i) «sviluppatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda produrre dati scientifici in merito alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia di un medicinale nell'ambito dello sviluppo di tale medicinale.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

CAPO II

MONITORAGGIO E MITIGAZIONE DELLE CARENZE DI MEDICINALI CRITICI E GESTIONE DI EVENTI GRAVI

Articolo 3

Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali

1. È istituito nell'ambito dell'Agenzia il gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali («gruppo direttivo per le carenze dei medicinali — *Medicine Shortages Steering Group* — MSSG»).

L'MSSG è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e agli articoli da 5 a 8.

L'MSSG tiene le sue riunioni a cadenze regolari e anche ogni qualvolta la situazione lo renda necessario, in presenza o a distanza, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa, oppure quando la questione è stata sottoposta all'MSSG o quando la Commissione ha riconosciuto un evento grave a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

L'Agenzia provvede alle funzioni di segretariato dell'MSSG.

2. I membri dell'MSSG constano di un rappresentante dell'Agenzia, un rappresentante della Commissione e un rappresentante designato per Stato membro.

I membri dell'MSSG alle riunioni dello stesso MSSG possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici.

L'elenco dei membri dell'MSSG dev'essere pubblicato sul portale web dell'Agenzia.

Può partecipare in qualità di osservatore alle riunioni dell'MSSG un rappresentante del gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori («*Patients' and Consumers' Working Party* — PCWP») dell'agenzia e un rappresentante del gruppo di lavoro degli operatori sanitari («*Healthcare Professionals' Working Party* — HCPWP») dell'agenzia.

3. L'MSSG è copresieduto dal rappresentante dell'Agenzia e da uno dei rappresentanti degli Stati membri eletto dai e tra i rappresentanti degli Stati membri nell'MSSG.

Se necessario, i copresidenti dell'MSSG, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più membri dell'MSSG, possono invitare a partecipare alle riunioni, come osservatori o per fornire consulenza in qualità di esperti, rappresentanti delle autorità nazionali competenti per i medicinali veterinari, rappresentanti di altre pertinenti autorità competenti e terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse nel settore dei medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i distributori all'ingrosso, qualsivoglia altro attore pertinente della catena di approvvigionamento per i medicinali e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori.

4. L'MSSG, in coordinamento con le autorità nazionali competenti per i medicinali, facilita un'adeguata comunicazione con i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o i loro rappresentanti, i fabbricanti, gli altri attori pertinenti della catena di approvvigionamento per i medicinali e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori al fine di ricevere pertinenti informazioni sulle carenze effettive o potenziali di medicinali considerati critici nel caso di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave secondo quanto disposto all'articolo 6.

5. L'MSSG stabilisce il proprio regolamento interno, comprese le procedure relative al gruppo di lavoro di cui al paragrafo 6 del presente articolo e le procedure per l'adozione di elenchi dei medicinali critici, le serie di informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

Il regolamento interno di cui al primo comma entra in vigore una volta che l'MSSG ha ottenuto il parere favorevole della Commissione e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

6. L'MSSG è coadiuvato nelle sue funzioni da un gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).

Il gruppo di lavoro di cui al primo comma è costituito da rappresentanti delle autorità nazionali competenti per i medicinali, che sono punti di contatto unici, in relazione alle carenze di medicinali.

7. LMSSG può consultare il comitato per i medicinali veterinari («*Committee for Medicinal Products for Veterinary Use — CVMP*») istituito dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 726/2004, ogniqualvolta ritenga necessario farlo, in particolare per far fronte a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi connessi a zoonosi o malattie che colpiscono solo animali che hanno o possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana o qualora l'uso di sostanze attive per medicinali veterinari possa essere utile per affrontare l'emergenza di sanità pubblica o un evento grave.

Articolo 4

Monitoraggio degli eventi e preparazione alle emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi

1. L'Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, monitora costantemente qualsiasi evento suscettibile di comportare il verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave. In funzione delle necessità, l'Agenzia collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie («*European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC*») e, se del caso, con altre agenzie dell'Unione.

2. Per agevolare il monitoraggio di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti per i medicinali, agendo tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 6, o la piattaforma di cui all'articolo 13 («*Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze — European shortages monitoring platform — ESMP*»), una volta pienamente operativa, riferiscono tempestivamente all'Agenzia in merito a qualsiasi evento suscettibile di comportare il verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave, compresa una carenza effettiva o potenziale di un medicinale in un dato Stato membro. Tale comunicazione si basa sui metodi e sui criteri di informazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Qualora un'autorità nazionale competente informi l'Agenzia della carenza di un medicinale di cui al primo comma, le trasmette tutte le informazioni ricevute dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE, se tali informazioni non sono disponibili nell'ESMP.

Qualora l'Agenzia riceva una comunicazione da parte di un'autorità nazionale competente per i medicinali, l'Agenzia può chiedere informazioni alle autorità nazionali competenti, tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, al fine di valutare l'impatto dell'evento in altri Stati membri.

3. Se ritiene necessario far fronte a un evento grave, effettivo o imminente, l'Agenzia sottopone la questione all'attenzione dell'MSSG.

A seguito del parere positivo dell'MSSG, la Commissione può riconoscere l'evento grave.

La Commissione o almeno uno Stato membro può sottoporre la questione all'MSSG di propria iniziativa.

4. LMSSG informa la Commissione e il direttore esecutivo dell'Agenzia non appena esso ritiene che sia stato fatto fronte all'evento grave in misura sufficiente e consideri che la sua assistenza non è più necessaria.

Sulla base delle informazioni di cui al primo comma o di propria iniziativa, la Commissione o il direttore esecutivo può confermare che è stato fatto fronte all'evento grave e, di conseguenza, l'assistenza dell'MSSG non è più necessaria.

5. Dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica o il riconoscimento di un evento grave a norma del paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 5 a 12 si applicano come segue:

- a) nel caso in cui l'emergenza di sanità pubblica o l'evento grave possa incidere sulla qualità, sulla sicurezza o sull'efficacia dei medicinali, si applica l'articolo 5;
- b) nel caso in cui l'emergenza di sanità pubblica o l'evento grave possa comportare il verificarsi di carenze di medicinali in più di uno Stato membro, si applicano gli articoli da 6 a 12.

*Articolo 5***Valutazione delle informazioni e formulazione di raccomandazioni sulle azioni in merito alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia dei medicinali in relazione a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi**

1. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica o al riconoscimento di un evento grave conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, l'MSSG esamina le informazioni relative all'emergenza di sanità pubblica o all'evento grave e valuta la necessità di un'azione urgente e coordinata per quanto riguarda la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali in questione.
2. L'MSSG fornisce raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri in merito a qualsiasi azione appropriata che ritenga debba essere intrapresa a livello di Unione sui medicinali in questione conformemente alla direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.
3. L'MSSG può consultare il CVMP ogniqualvolta ritenga necessario farlo, in particolare per far fronte a emergenze di sanità pubblica o a eventi gravi connessi a zoonosi o malattie che colpiscono solo animali e che hanno o possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana, o qualora l'uso di sostanze attive per medicinali veterinari possa essere utile nell'affrontare l'emergenza di sanità pubblica o l'evento grave.

*Articolo 6***Elenco dei dispositivi medici critici e informazioni da fornire**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'MSSG stabilisce un elenco dei principali gruppi terapeutici di medicinali che sono necessari per le cure di emergenza, gli interventi chirurgici e le cure intensive quale base per la preparazione degli elenchi dei medicinali critici di cui ai paragrafi 2 e 3 da usare al fine di rispondere a un'emergenza di sanità pubblica o a un evento grave. L'elenco è stabilito entro il 2 agosto 2022 ed è aggiornato annualmente e ogniqualvolta necessario.
2. Immediatamente dopo il riconoscimento di un evento grave a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, l'MSSG consulta il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento. Immediatamente dopo tale consultazione l'MSSG adotta un elenco dei medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'evento grave («elenco dei medicinali critici per l'evento grave»).

L'MSSG aggiorna l'elenco dei medicinali critici per l'evento grave ogniqualvolta necessario fino a quando si è fatto fronte all'evento grave in misura sufficiente ed è confermato che l'assistenza dell'MSSG non è più necessaria, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento.

3. Immediatamente dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, l'MSSG consulta il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento. Immediatamente dopo tale consultazione l'MSSG adotta un elenco di medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'emergenza di sanità pubblica («elenco dei medicinali critici per l'emergenza di sanità pubblica»). L'MSSG aggiorna l'elenco dei medicinali critici per l'emergenza di sanità pubblica ogniqualvolta necessario fino alla cessazione del riconoscimento dell'emergenza di sanità pubblica. L'elenco dei medicinali critici per l'emergenza di sanità pubblica può essere, se del caso, aggiornato conformemente agli esiti del processo di esame di cui all'articolo 18 del presente regolamento. In tal caso, l'MSSG collabora con la task force per le emergenze di cui all'articolo 15 del presente regolamento («*Emergency Task Force* — ETF»).

4. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, l'MSSG adotta e rende accessibile al pubblico la serie di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere c) e d), che devono essere fornite come necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo («elenchi dei medicinali critici») e ne informa il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

5. Dopo l'adozione degli elenchi di medicinali critici a norma dei paragrafi 2 e 3, l'Agenzia pubblica immediatamente tali elenchi e gli eventuali aggiornamenti di tali elenchi sul suo portale web di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 726/2004.

6. L'Agenzia crea nell'ambito del suo portale web una pagina web accessibile al pubblico contenente informazioni sulle carenze effettive di medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici, nei casi in cui l'Agenzia ha valutato la carenza e fornito raccomandazioni agli operatori sanitari e ai pazienti. La pagina web fornisce almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione e denominazione comune del medicinale sugli elenchi dei medicinali critici;
- b) indicazione terapeutica per il medicinale sugli elenchi dei medicinali critici;
- c) motivo della carenza del medicinale sugli elenchi dei medicinali critici;
- d) date di inizio e di fine della carenza del medicinale sugli elenchi dei medicinali critici;
- e) Stati membri interessati dalla carenza del medicinale sugli elenchi dei medicinali critici;
- f) ogni altra informazione rilevante per gli operatori sanitari e i pazienti, comprese le informazioni su eventuali medicinali alternativi disponibili.

La pagina web di cui al primo comma fornisce anche riferimenti ai registri nazionali sulle carenze di medicinali.

Articolo 7

Monitoraggio delle carenze dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici

Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica o al riconoscimento di un evento grave a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, l'MSSG monitora l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici al fine di individuare eventuali carenze effettive o potenziali di tali medicinali. L'MSSG effettua tale monitoraggio utilizzando gli elenchi dei medicinali critici e le informazioni e i dati forniti, a norma degli articoli 10 e 11, e disponibili tramite l'ESMP, una volta che sia pienamente operativo.

Ai fini del monitoraggio di cui al primo comma del presente articolo, l'MSSG collabora, ove opportuno, con il comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE («CSS») e, nel caso di un'emergenza di sanità pubblica, con qualsiasi altro pertinente comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma del diritto dell'Unione e con l'ECDC.

Articolo 8

Comunicazione e raccomandazioni sulle carenze di medicinali

1. Per il periodo in cui è in corso un'emergenza di sanità pubblica o dopo il riconoscimento di un evento grave di cui all'articolo 4, paragrafo 3, fino a quando è confermato che è stato fatto fronte all'evento grave sufficientemente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, l'MSSG comunica periodicamente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7 alla Commissione e ai punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e segnala in particolare eventuali carenze effettive o potenziali dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici o qualsiasi evento suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave.

Le relazioni di cui al primo comma possono altresì essere messe a disposizione di altri attori della catena di approvvigionamento per i medicinali, se opportuno, in conformità della legislazione in materia di concorrenza.

2. Su richiesta della Commissione o di uno o più punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 6, l'MSSG fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a sostegno dei suoi risultati e delle sue conclusioni. A tale riguardo, l'MSSG:

- a) utilizza i dati dell'ESMP, una volta pienamente operativa;
- b) collabora con l'ECDC al fine di ottenere dati epidemiologici, modelli e scenari di sviluppo per contribuire a prevedere il fabbisogno di medicinali; e

- c) collabora con il gruppo direttivo per le carenze dei medicinali di cui all'articolo 21 («Executive Steering Group on Shortages of Medicinal Devices — MDSSG»), qualora i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici siano somministrati unitamente a un dispositivo medico.

I dati aggregati e le previsioni della domanda di cui al primo comma possono inoltre essere messi a disposizione di altri attori della catena di approvvigionamento per i medicinali, ove opportuno, in conformità della legislazione in materia di concorrenza, al fine di migliorare la prevenzione o la mitigazione delle carenze effettive o potenziali di medicinali.

3. Nell'ambito dell'attività di comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'MSSG può formulare raccomandazioni sulle misure che la Commissione, gli Stati membri, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e altri soggetti, compresi i rappresentanti degli operatori sanitari e dei pazienti, potrebbero adottare per prevenire o mitigare carenze effettive o potenziali di medicinali.

Gli Stati membri possono chiedere all'MSSG di formulare raccomandazioni sulle misure di cui al primo comma.

Ai fini del secondo comma, l'MSSG collabora, ove opportuno, con il CSS e, nel caso di un'emergenza di sanità pubblica, con qualsiasi altro pertinente comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma del diritto dell'Unione.

4. L'MSSG può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, formulare raccomandazioni sulle misure che la Commissione, gli Stati membri, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i rappresentanti degli operatori sanitari e altri soggetti potrebbero adottare per garantire la preparazione per far fronte a carenze effettive o potenziali di medicinali causate da emergenze di sanità pubblica o da eventi gravi.

5. Se richiesto della Commissione, l'MSSG può provvedere al coordinamento delle misure, adottate dalle autorità nazionali competenti, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri soggetti, compresi i rappresentanti degli operatori sanitari e dei pazienti, se del caso, per prevenire o mitigare carenze di medicinali effettive o potenziali nel contesto di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave.

Articolo 9

Metodi di lavoro e trasmissione di informazioni sui medicinali

1. In preparazione all'esecuzione dei compiti di cui agli articoli da 4 a 8, l'Agenzia:
 - a) specifica le procedure e i criteri per la compilazione e la revisione degli elenchi dei medicinali critici;
 - b) specifica i metodi, i criteri e l'insieme minimo di dati di base per il monitoraggio, la raccolta dei dati e le attività di comunicazione di cui agli articoli 4, 7 e 8;
 - c) sviluppa sistemi informatici razionalizzati di monitoraggio e comunicazione in coordinamento con le pertinenti autorità nazionali competenti, che agevolano l'interoperabilità con altri sistemi informatici esistenti e con sistemi informatici in fase di sviluppo fino a quando l'ESMP non sarà pienamente operativa, sulla base di campi di dati armonizzati in tutti gli Stati membri;
 - d) definisce il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e garantisce che ogni Stato membro è rappresentato in questo gruppo di lavoro;
 - e) stabilisce e mantiene aggiornato un elenco dei punti di contatto unici dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio per tutti i medicinali autorizzati nell'Unione, avvalendosi della banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004;
 - f) specifica la metodologia per la formulazione di raccomandazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e per il coordinamento delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 5;
 - g) pubblica le informazioni di cui alle lettere a), b) e f) su una pagina web dedicata del suo portale web.

Ai sensi del primo comma, lettera a), gli Stati membri, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli altri attori pertinenti della catena di approvvigionamento per i medicinali e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori possono essere consultati, se necessario.

2. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica o al riconoscimento di un evento grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'Agenzia:

- a) stabilisce un elenco dei punti di contatto unici per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici;
- b) mantiene l'elenco dei punti di contatto unici di cui alla lettera a) per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica o un evento grave;
- c) chiede informazioni pertinenti sui medicinali negli elenchi dei medicinali critici ai punti di contatto unici di cui alla lettera a) e fissa un termine per la trasmissione di tali informazioni, qualora dette informazioni non siano disponibili sull'ESMP;
- d) chiede informazioni sui medicinali negli elenchi dei medicinali critici al punto di contatto unico di cui all'articolo 3, paragrafo 6, sulla base delle serie di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e fissa un termine per la trasmissione di dette informazioni qualora non siano disponibili sull'ESMP.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), includono come minimo:

- a) il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;
- b) il nome del medicinale;
- c) l'indicazione dei siti attivi di fabbricazione per i prodotti finiti e le sostanze attive dei medicinali;
- d) lo Stato membro in cui è valida l'autorizzazione all'immissione in commercio e lo status di immissione in commercio del medicinale in ciascuno Stato membro;
- e) informazioni dettagliate sulla carenza effettiva o potenziale dei medicinali, quali le date effettive o stimate di inizio e di fine e la causa sospetta o nota;
- f) dati sulle vendite e sulle quote di mercato del medicinale;
- g) le scorte disponibili del medicinale;
- h) le previsioni dell'offerta del medicinale, comprese le informazioni sulle potenziali vulnerabilità della catena di approvvigionamento, sui quantitativi già consegnati e sulle consegne previste;
- i) le previsioni della domanda del medicinale;
- j) informazioni dettagliate sui medicinali alternativi disponibili;
- k) piani di prevenzione e mitigazione delle carenze che comprendono, come minimo, l'informazione sulla capacità di produzione e di approvvigionamento e sui siti di produzione autorizzati del medicinale finito e delle sostanze attive, sui potenziali siti di produzione alternativi e sui livelli minimi di scorte del medicinale.

4. Al fine di integrare i piani di prevenzione e mitigazione delle carenze per i medicinali critici di cui al paragrafo 3, lettera k), l'Agenzia e le autorità nazionali competenti per i medicinali possono chiedere informazioni supplementari ai distributori all'ingrosso e ad altri attori pertinenti in merito a eventuali sfide logistiche sostenute nella catena di approvvigionamento all'ingrosso.

Articolo 10

Obblighi dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio

1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali autorizzati nell'Unione trasmettono, entro il 2 settembre 2022, le informazioni ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, sotto forma di iscrizione elettronica nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004. Detti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio forniscono aggiornamenti ove necessario.

2. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 7, l'Agenzia può richiedere ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).

I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di cui al primo comma del presente paragrafo trasmettono le informazioni richieste entro il termine fissato dall'Agenzia, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), utilizzando i metodi e i sistemi di monitoraggio e comunicazione stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente. Detti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio forniscono, se necessario, aggiornamenti.

3. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di cui ai paragrafi 1 e 2 giustificano la mancata trasmissione delle informazioni richieste e gli eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni richieste entro il termine fissato dall'Agenzia.

4. Qualora i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di cui al paragrafo 2 indichino che le informazioni che hanno fornito su richiesta dell'Agenzia o delle autorità nazionali competenti per i medicinali contengono informazioni di natura commerciale a carattere riservato, essi individuano le parti in questione di tali informazioni aventi tale natura e chiariscono perché dette informazioni sono di natura commerciale a carattere riservato.

L'Agenzia valuta ciascuna indicazione di informazioni di natura commerciale a carattere riservato e tutela tali informazioni di natura commerciale a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata.

5. Qualora i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di cui al paragrafo 2 o gli altri attori pertinenti della catena di approvvigionamento per i medicinali dispongano di informazioni oltre a quelle richieste ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, che forniscono prova di un'effettiva o potenziale carenza di medicinali, forniscono immediatamente tali informazioni all'Agenzia.

6. Successivamente alla comunicazione dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7 e facendo seguito a eventuali raccomandazioni su misure preventive o di mitigazione formulate a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di cui al paragrafo 2:

- a) trasmettono all'Agenzia ogni loro eventuale osservazione;
- b) tengono conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e degli orientamenti di cui all'articolo 12, lettera c);
- c) rispettano le misure adottate a livello dell'Unione o degli Stati membri a norma degli articoli 11 e 12;
- d) informano l'MSSG di tutte le misure adottate e riferiscono in merito al monitoraggio e ai risultati di tali misure, fornendo anche informazioni sulla risoluzione della carenza effettiva o potenziale di medicinali.

Articolo 11

Ruolo degli Stati membri nel monitoraggio e nella mitigazione delle carenze di medicinali

1. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 7, a meno che le informazioni in questione siano disponibili sull'ESMP, l'Agenzia può richiedere a uno Stato membro di:

- a) presentare la serie di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, compresi i dati disponibili e stimati sul volume della domanda e sulle previsioni della domanda, tramite il punto di contatto unico di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e servendosi dei metodi e dei sistemi di comunicazione stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente;
- b) segnalare l'esistenza di informazioni di natura commerciale a carattere riservato e precisano i motivi per i quali tali informazioni sono di natura commerciale a carattere riservato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4;
- c) segnalare la mancata comunicazione delle informazioni richieste e gli eventuali ritardi nel fornire tali informazioni entro il termine fissato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3.

Gli Stati membri ottemperano la richiesta dell'Agenzia entro il termine stabilito dalla stessa.

2. Ai fini del paragrafo 1, i distributori all'ingrosso e le altre persone o gli altri soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire al pubblico i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici forniscono a tale Stato membro informazioni e dati pertinenti, anche sui livelli delle scorte di tali medicinali su richiesta di tale Stato membro.

3. Qualora gli Stati membri dispongano di informazioni in aggiunta a quelle da fornire ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sui volumi di vendita e sui volumi delle prescrizioni dei medicinali, che comprovano l'esistenza di una carenza effettiva o potenziale di un medicinale incluso negli elenchi dei medicinali critici, compresi i dati di cui all'articolo 23 bis, terzo comma, della direttiva 2001/83/CE, forniscono immediatamente tali informazioni all'MSSG tramite i loro rispettivi punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento.

4. Successivamente alla comunicazione dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7 e facendo seguito a eventuali raccomandazioni sulle misure preventive o di mitigazione formulate conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri:

- a) tengono conto delle raccomandazioni e degli orientamenti di cui all'articolo 12, lettera c), e coordinano le loro azioni relative a tutte le azioni adottate a livello dell'Unione a norma dell'articolo 12, lettera a);
- b) informano l'MSSG di tutte le misure adottate e riferiscono in merito ai risultati delle azioni di cui alla lettera a), fornendo anche informazioni sulla risoluzione della carenza effettiva o potenziale di medicinali.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), gli Stati membri che adottano una linea d'azione alternativa a livello nazionale, ne comunicano tempestivamente i motivi all'MSSG.

Le raccomandazioni, gli orientamenti e le azioni di cui al primo comma, lettera a), e una relazione di sintesi sugli insegnamenti appresi sono messi a disposizione del pubblico tramite il portale web di cui all'articolo 14.

Articolo 12

Ruolo della Commissione per quanto riguarda il monitoraggio e la mitigazione delle carenze di medicinali

La Commissione tiene conto delle informazioni e delle raccomandazioni dell'MSSG di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, rispettivamente, e:

- a) adotta tutte le misure necessarie, nei limiti delle competenze che le sono conferite, al fine di mitigare le carenze effettive o potenziali dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici;
- b) agevola il coordinamento tra i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e altri soggetti pertinenti per affrontare l'aumento della domanda, se del caso;
- c) valuta la necessità di fornire orientamenti e formulare raccomandazioni da rivolgere agli Stati membri, ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e ad altri soggetti, compresi soggetti pertinenti appartenenti alla catena di approvvigionamento per i medicinali, se del caso;
- d) informa l'MSSG delle misure adottate dalla Commissione e riferisce in merito all'esito di tali misure;
- e) chiede all'MSSG di formulare raccomandazioni o coordinare le misure come stabilito all'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5;
- f) valuta la necessità di contromisure mediche conformemente alla decisione n. 1082/2013/UE e di altra legislazione dell'Unione applicabile;
- g) collabora con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, per mitigare le carenze effettive o potenziali dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici o delle loro sostanze attive, qualora tali medicinali o sostanze attive siano importati nell'Unione e qualora tali carenze effettive o potenziali abbiano implicazioni internazionali e riferisce all'MSSG in merito alle azioni collegate così come ai risultati di tali azioni, se del caso.

Articolo 13

Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze

1. L'Agenzia istituisce, mantiene aggiornata e gestisce una piattaforma informatica denominata Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze («*European shortages monitoring platform — ESMP*») collegata alla banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004.

L'ESMP è utilizzata per agevolare la raccolta di informazioni sulle carenze nell'offerta e nella domanda di medicinali, incluse le informazioni in caso di commercializzazione o cessazione della commercializzazione del medicinale in uno Stato membro.

2. Le informazioni raccolte tramite l'ESMP sono utilizzate per monitorare, prevenire e gestire:

- a) carenze effettive o potenziali di medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi; e
- b) carenze effettive o potenziali di medicinali che sono suscettibili di comportare il verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Ai fini del paragrafo 2, in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi:

- a) i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio utilizzano l'ESMP per comunicare le informazioni relative ai medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici all'Agenzia, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), conformemente agli articoli 9 e 10;
- b) gli Stati membri utilizzano l'ESMP per comunicare le informazioni relative ai medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici all'Agenzia, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), conformemente agli articoli 9 e 11.

Le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), comprendono informazioni in aggiunta a quelle di cui a tale lettera ricevute dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e dai distributori all'ingrosso o da altre persone o altri soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire al pubblico i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici, se del caso.

4. Ai fini del paragrafo 2, e per quanto riguarda garantire la preparazione a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi:

- a) i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio utilizzano l'ESMP per comunicare all'Agenzia:
 - i) le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004 per le autorizzazioni rilasciate a norma di tale regolamento;
 - ii) le informazioni basate sull'insieme di categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che sono relative a carenze effettive o potenziali di medicinali suscettibili di comportare il verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave, se del caso;
- b) gli Stati membri utilizzano l'ESMP per informare l'Agenzia in merito alle carenze di medicinali suscettibili di comportare il verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e).

5. Le comunicazioni di cui al paragrafo 4, lettera b):

- a) comprendono le informazioni di cui all'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE che sono state comunicate alle autorità nazionali competenti per i medicinali per le autorizzazioni rilasciate a norma di tale direttiva;
- b) possono comprendere informazioni supplementari ricevute dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, dai distributori all'ingrosso e da altre persone o soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico.

6. Per garantire l'uso ottimale dell'ESMP, l'Agenzia:

- a) elabora le specifiche tecniche e funzionali dell'ESMP, compreso il meccanismo di scambio dei dati con i sistemi nazionali esistenti e il formato per la trasmissione elettronica, in collaborazione con l'MSSG;
- b) esige che i dati presentati all'ESMP siano conformi alle norme per l'identificazione dei medicinali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e si basino sui domini dei master data nei processi di regolamentazione farmaceutica, vale a dire dati di sostanza, di prodotto, di organizzazione e di riferimento, se del caso;

- c) elabora una terminologia standardizzata di comunicazione destinata a essere utilizzata dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e dagli Stati membri nella comunicazione di informazioni all'ESMP, in collaborazione con l'MSSG;
- d) stabilisce orientamenti pertinenti per la comunicazione di informazioni mediante l'ESMP, in collaborazione con l'MSSG;
- e) garantisce che i dati siano interoperabili tra l'ESMP, i sistemi informatici degli Stati membri e altri sistemi informatici e banche dati pertinenti, senza alcuna duplicazione delle comunicazioni;
- f) garantisce che la Commissione, l'Agenzia, le autorità nazionali competenti e l'MSSG dispongano di adeguati livelli di accesso alle informazioni presenti sull'ESMP;
- g) garantisce che le informazioni di natura commerciale a carattere riservato trasmesse al sistema siano protette contro la divulgazione ingiustificata;
- h) garantisce che l'ESMP sia pienamente operativa entro il 2 febbraio 2025 ed elabora un piano per l'attuazione dell'ESMP.

Articolo 14

Comunicazione riguardante l'MSSG

1. L'Agenzia informa tempestivamente il pubblico e i gruppi di interesse in merito ai lavori dell'MSSG e reagisce alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro dell'MSSG, se del caso, tramite una pagina web dedicata sul suo portale web e altri mezzi appropriati, in collaborazione con le autorità nazionali competenti.
2. I procedimenti dell'MSSG sono trasparenti.

Le sintesi dell'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni dell'MSSG, come anche il suo regolamento interno di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e le raccomandazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, sono documentati e messi a disposizione del pubblico sulla pagina web dedicata del portale web dell'Agenzia.

Qualora il regolamento interno di cui all'articolo 3, paragrafo 5, consenta ai membri dell'MSSG di far registrare pareri divergenti, quest'ultimo mette detti pareri divergenti e i motivi su cui si fondano a disposizione delle autorità nazionali competenti per i medicinali su loro richiesta.

CAPO III

MEDICINALI POTENZIALMENTE IN GRADO DI FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DI SANITÀ PUBBLICA

Articolo 15

Task force per le emergenze

1. È istituita, nell'ambito dell'Agenzia, la task force per le emergenze («*Emergency Task Force* — ETF»).

L'ETF tiene le sue riunioni in presenza o a distanza in preparazione e nel corso delle emergenze di sanità pubblica.

L'Agenzia provvede alle funzioni di segretariato dell'ETF.

2. Nel corso delle emergenze di sanità pubblica, l'ETF svolge i seguenti compiti:
 - a) in collaborazione con i comitati scientifici, i gruppi di lavoro e i gruppi consultivi scientifici dell'Agenzia, fornisce consulenza scientifica e analizza i dati scientifici disponibili sui medicinali potenzialmente in grado di far fronte all'emergenza di sanità pubblica, chiedendo altresì dati agli sviluppatori e avviando con loro discussioni preliminari;

- b) fornisce consulenza sui principali aspetti dei protocolli di sperimentazione clinica e fornisce consulenza agli sviluppatori sulle sperimentazioni cliniche per i medicinali destinati a curare, prevenire o diagnosticare la malattia che causa l'emergenza di sanità pubblica, conformemente all'articolo 16 del presente regolamento, fatti salvi i compiti degli Stati membri per quanto riguarda la valutazione delle domande presentate di autorizzazione a condurre una sperimentazione clinica nell'ambito dei loro territori ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014;
- c) fornisce sostegno scientifico per facilitare le sperimentazioni cliniche per i medicinali destinati a curare, prevenire o diagnosticare la malattia che causa l'emergenza di sanità pubblica;
- d) contribuisce alle attività dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici dell'Agenzia;
- e) in collaborazione con i comitati scientifici, i gruppi di lavoro e i gruppi consultivi scientifici dell'Agenzia, formula raccomandazioni scientifiche per quanto riguarda l'uso di qualsiasi medicinale in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica, conformemente all'articolo 18;
- f) collabora con le autorità nazionali competenti, gli organi e le agenzie dell'Unione, l'Organizzazione mondiale della sanità, i paesi terzi e le organizzazioni scientifiche internazionali riguardo a questioni scientifiche e tecniche relative all'emergenza di sanità pubblica e ai medicinali potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica, in funzione delle necessità.

Il sostegno di cui al primo comma, lettera c), comprende la consulenza ai promotori di sperimentazioni cliniche programmate simili o collegate in merito all'istituzione, in loro vece, di sperimentazioni cliniche congiunte e può comprendere la consulenza sulla conclusione di accordi per fungere da promotore o da copromotore conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, punto 14, e all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 536/2014.

3. I membri dell'ETF sono:

- a) presidenti o vice presidenti, o entrambi, dei comitati scientifici dell'Agenzia e altri rappresentanti di tali comitati;
- b) rappresentanti dei gruppi di lavoro dell'Agenzia, tra cui rappresentanti del PCWP e rappresentanti dell'HCPWP;
- c) membri del personale dell'Agenzia;
- d) rappresentanti del gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE;
- e) rappresentanti del gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche istituito a norma dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 536/2014; e
- f) altri esperti in materia di sperimentazioni cliniche che rappresentano le autorità nazionali competenti per i medicinali.

I membri dell'ETF sono nominati dai soggetti che rappresentano.

Possono essere designati esperti esterni all'ETF su base ad hoc, in funzione delle necessità, segnatamente nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Rappresentanti di altri organismi e agenzie dell'Unione sono invitati su base ad hoc, se necessario, a partecipare ai lavori dell'ETF, in particolare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

L'ETF è presieduta dal rappresentante dell'Agenzia e copresieduta dal presidente o dal vicepresidente del CHMP.

4. La composizione dell'ETF è approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, tenendo conto di competenze specifiche pertinenti per la risposta terapeutica all'emergenza di sanità pubblica.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia o il rappresentante del direttore esecutivo, come pure i rappresentanti della Commissione e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dell'ETF.

La composizione dell'ETF è resa pubblica.

5. I copresidenti dell'ETF possono invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti degli Stati membri, membri dei comitati scientifici e dei gruppi di lavoro dell'Agenzia, nonché terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli sviluppatori, i promotori di sperimentazioni cliniche, i rappresentanti delle reti di sperimentazioni cliniche, i ricercatori e gli esperti indipendenti in materia di sperimentazioni cliniche e i rappresentanti degli operatori sanitari e dei pazienti.

6. L'ETF stabilisce il proprio regolamento interno, comprese le disposizioni in merito all'adozione di raccomandazioni.

Il regolamento interno di cui al primo comma entra in vigore una volta che l'ETF abbia ottenuto il parere favorevole della Commissione e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

7. L'ETF espleta le sue funzioni in quanto organismo consultivo e di supporto distinto dai comitati scientifici dell'Agenzia e fatti salvi i compiti da questi svolti per quanto riguarda l'autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali in questione e le relative azioni di regolamentazione volte a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia di tali medicinali.

Il CHMP e altri comitati scientifici competenti dell'Agenzia tengono conto delle raccomandazioni dell'ETF quando adottano i rispettivi pareri.

L'ETF tiene conto di tutti i pareri scientifici formulati dai comitati di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE.

8. L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica all'ETF per quanto concerne la trasparenza e l'indipendenza dei suoi membri.

9. L'Agenzia pubblica sul suo portale web le informazioni sui medicinali che l'ETF ritiene siano potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica e gli eventuali aggiornamenti. L'Agenzia informa gli Stati membri e, se del caso, il CSS di tale pubblicazione senza indebito ritardo e in ogni caso prima di tale pubblicazione.

Articolo 16

Consulenza sulle sperimentazioni cliniche

1. Nel corso di un'emergenza di sanità pubblica, l'ETF fornisce consulenza sui principali aspetti delle sperimentazioni cliniche e dei protocolli di sperimentazione clinica presentati o di cui è prevista la presentazione in una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica, da parte degli sviluppatori nell'ambito di un processo di consulenza scientifica accelerato, fatta salva la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014.

2. Se uno sviluppatore partecipa a un processo di consulenza scientifica accelerato, l'ETF fornisce il parere di cui al paragrafo 1 gratuitamente entro 20 giorni dopo che lo sviluppatore presenta una serie completa delle informazioni e dei dati richiesti all'Agenzia. Il parere è convalidato dal CHMP.

3. L'ETF stabilisce le procedure e gli orientamenti per la richiesta e la presentazione della serie di informazioni e di dati richiesti, comprese le informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in cui è stata presentata o è prevista la presentazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica.

4. L'ETF coinvolge i rappresentanti degli Stati membri competenti in materia di sperimentazioni cliniche nella preparazione del parere scientifico, in particolare nei casi in cui è stata presentata o è prevista la presentazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica.

5. Nell'accogliere una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica per la quale l'ETF ha fornito un parere scientifico, gli Stati membri tengono in considerazione tale parere. La consulenza scientifica fornita dall'ETF non pregiudica la revisione etica di cui al regolamento (UE) n. 536/2014.

6. Se il destinatario del parere scientifico di cui al paragrafo 5 del presente articolo è uno sviluppatore, quest'ultimo trasmette successivamente all'Agenzia i dati risultanti dalle sperimentazioni cliniche se l'Agenzia presenta una richiesta di tali dati a norma dell'articolo 18.

7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, i pareri scientifici di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono altrimenti trasmessi secondo le procedure di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 17

Informazioni pubbliche in merito alle sperimentazioni cliniche e alle decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio

1. Per la durata di un'emergenza di sanità pubblica, i promotori di sperimentazioni cliniche effettuate nell'Unione, in particolare, mettono le informazioni seguenti a disposizione del pubblico tramite il portale UE e la banca dati UE istituiti rispettivamente dagli articoli 80 e 81 del regolamento (UE) n. 536/2014:

- a) il protocollo della sperimentazione clinica, all'inizio di ciascuna sperimentazione per tutte le sperimentazioni autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 536/2014 che analizzano medicinali potenzialmente in grado di far fronte all'emergenza di sanità pubblica;
- b) la sintesi dei risultati entro i termini fissati dall'Agenzia che sono più brevi rispetto a quelli previsti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 536/2014.

2. Quando un medicinale rilevante per l'emergenza di sanità pubblica ottiene un'autorizzazione all'immissione in commercio, l'Agenzia pubblica, in particolare:

- a) le informazioni sui medicinali con i dettagli delle condizioni di utilizzo al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- b) le relazioni pubbliche europee di valutazione quanto prima e, ove possibile, entro sette giorni dall'autorizzazione all'immissione in commercio;
- c) i dati clinici presentati all'Agenzia a sostegno della domanda, ove possibile, entro due mesi dall'autorizzazione all'immissione in commercio da parte della Commissione;
- d) l'intero piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 1, punto 28 *quater*, della direttiva 2001/83/CE, ed eventuali sue versioni aggiornate.

Ai fini del primo comma, lettera c), l'Agenzia rende anonimi tutti i dati personali e oscura le informazioni di natura commerciale a carattere riservato.

Articolo 18

Esame dei medicinali e raccomandazioni sul loro impiego

1. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, l'ETF procede a un esame dei dati scientifici disponibili sui medicinali potenzialmente in grado di essere utilizzati per far fronte all'emergenza di sanità pubblica. Tale esame è aggiornato, ove necessario, nel corso dell'emergenza di sanità pubblica, anche laddove concordato dall'ETF e dal CHMP sulla preparazione della valutazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Nella preparazione dell'esame di cui al paragrafo 1, l'ETF può chiedere informazioni e dati ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e agli sviluppatori e può avviare con loro discussioni preliminari. L'ETF può anche avvalersi di dati sanitari ottenuti al di fuori degli studi clinici, se disponibili, tenendo conto dell'affidabilità di questi dati.

L'ETF può collaborare con le agenzie per i medicinali di paesi terzi al fine di scambiare ulteriori informazioni e dati.

3. Una volta ricevuta una richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione, l'ETF rivolge raccomandazioni al CHMP affinché formuli un parere conformemente al paragrafo 4 in merito:

- a) all'uso compassionevole dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004; o
- b) all'uso e alla distribuzione di un medicinale non autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

4. Una volta ricevuta una raccomandazione formulata a norma del paragrafo 3, il CHMP adotta il proprio parere sulle condizioni da imporre sull'uso e sulla distribuzione del medicinale interessato e sui pazienti destinatari. Se necessario tale parere è aggiornato.
5. Gli Stati membri tengono conto dei pareri di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2001/83/CE si applica all'utilizzo di tale parere.
6. Nella preparazione delle raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 3, l'ETF può consultare lo Stato membro interessato e chiedere a quest'ultimo di fornire tutte le informazioni o dati che lo Stato membro ha usato per la sua decisione di mettere il medicinale a disposizione per uso compassionevole. Facendo seguito a tale richiesta, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni e i dati richiesti.

Articolo 19

Comunicazione di informazioni in merito all'ETF

L'Agenzia fornisce informazioni tempestivamente al pubblico e ai pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori dell'ETF e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro dell'ETF, a seconda dei casi, tramite una pagina web dedicata sul suo portale web e altri mezzi appropriati, in collaborazione con le autorità nazionali competenti.

Sul suo portale web l'Agenzia pubblica regolarmente l'elenco dei membri dell'ETF, il regolamento interno di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e l'elenco dei medicinali sottoposti a esame, nonché i pareri adottati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4.

Articolo 20

Strumenti e dati informatici

In preparazione e a sostegno delle attività dell'ETF nel corso delle emergenze di sanità pubblica, l'Agenzia:

- a) sviluppa e mantiene in essere strumenti informatici, ivi compresa una piattaforma informatica interoperabile, per la trasmissione di informazioni e dati, compresi i dati sanitari elettronici generati al di fuori degli studi clinici, che agevolano l'interoperabilità con altri strumenti informatici esistenti e con strumenti informatici in fase di sviluppo e che forniscono un sostegno adeguato alle autorità nazionali competenti;
- b) coordina studi di monitoraggio indipendenti sull'utilizzo, sull'efficacia e sulla sicurezza dei medicinali destinati a curare, prevenire o diagnosticare malattie connesse all'emergenza di sanità pubblica, utilizzando i dati pertinenti, compresi, se del caso, i dati detenuti dalle autorità pubbliche;
- c) nell'ambito dei suoi compiti di regolamentazione, si avvale di infrastrutture o strumenti informatici per facilitare il rapido accesso ai dati sanitari elettronici disponibili generati al di fuori degli studi clinici oppure l'analisi di tali dati e per facilitare lo scambio di essi tra gli Stati membri, l'Agenzia e altri organi dell'Unione;
- d) fornisce all'ETF accesso a fonti esterne di dati sanitari elettronici a cui l'Agenzia ha accesso, compresi i dati sanitari generati al di fuori degli studi clinici.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'attività di coordinamento per quanto riguarda i vaccini è svolta congiuntamente con l'ECDC, in particolare attraverso una nuova piattaforma informatica di monitoraggio dei vaccini.

CAPO IV

MONITORAGGIO E MITIGAZIONE DELLE CARENZE DI DISPOSITIVI MEDICI CRITICI E SOSTEGNO AI GRUPPI DI ESPERTI*Articolo 21***Gruppo direttivo esecutivo per le carenze dei dispositivi medici**

1. È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per le carenze dei dispositivi medici («*Medical Device Shortages Steering Group — MDSSG*»).

L'MDSSG è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 22, 23 e 24.

L'MDSSG tiene le sue riunioni a cadenze regolari e anche ogni qualvolta la situazione lo renda necessario, in presenza o a distanza, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa.

L'Agenzia provvede alle funzioni di segretariato dell'MDSSG.

2. I membri dell'MDSSG sono costituiti da un rappresentante dell'Agenzia, un rappresentante della Commissione e un rappresentante designato da ciascuno Stato membro.

I rappresentanti degli Stati membri sono competenti nel settore dei dispositivi medici, a seconda dei casi. Tali rappresentanti possono coincidere, se del caso, con i rappresentanti designati al gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito dall'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745 («*Medical Devices Coordination Group — MDCG*»).

I membri dell'MDSSG possono essere accompagnati alle riunioni dell'MDSSG da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici.

L'elenco dei membri dell'MDSSG è reso pubblico sul portale web dell'Agenzia.

Un rappresentante del PCWP e un rappresentante dell'HCPWP può partecipare in qualità di osservatore alle riunioni dell'MDSSG.

3. L'MDSSG è copresieduto dal rappresentante dell'Agenzia e da uno dei rappresentanti degli Stati membri che è eletto da e tra i rappresentanti degli Stati membri in seno all'MDSSG.

Se necessario, i copresidenti dell'MDSSG possono, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più membri dell'MDSSG, invitare terzi a partecipare alle riunioni, come osservatori e per fornire consulenza in qualità di esperti, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse nel settore dei dispositivi medici, quali i rappresentanti dei fabbricanti e degli organismi notificati o qualsivoglia altro attore pertinente della catena di approvvigionamento per i dispositivi medici e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori.

4. L'MDSSG stabilisce il proprio regolamento interno, comprese le procedure relative al gruppo di lavoro di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le procedure per l'adozione degli elenchi di cui all'articolo 22, serie di informazioni e raccomandazioni di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4.

Il regolamento interno di cui al primo comma entra in vigore una volta che l'MDSSG ha ottenuto un parere favorevole della Commissione e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

5. L'MDSSG è coadiuvato nelle sue funzioni da un gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.

Il gruppo di lavoro di cui al primo comma è costituito dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti responsabili del monitoraggio e della gestione delle carenze dei dispositivi medici che sono i punti di contatto unici in materia di carenze dei dispositivi medici.

Articolo 22

Elenco dei dispositivi medici critici e informazioni da fornire

1. Immediatamente dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, l'MDSSG consulta il gruppo di lavoro di cui all'articolo 21, paragrafo 5. Immediatamente dopo tale consultazione l'MDSSG adotta un elenco delle categorie dei dispositivi medici critici che considera critici nel corso dell'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica»).

Nella misura del possibile, le informazioni pertinenti sui dispositivi medici critici nonché sui relativi fabbricanti sono raccolte da Eudamed, una volta pienamente operativa. Le informazioni sono inoltre raccolte, a seconda dei casi, dagli importatori e dai distributori. Fino a quando Eudamed non sarà pienamente operativa, le informazioni disponibili possono essere raccolte anche da banche dati nazionali o da altre fonti disponibili.

L'MDSSG aggiorna l'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica ogniqualvolta necessario fino alla cessazione del riconoscimento dell'emergenza di sanità pubblica.

2. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, l'MDSSG adotta e rende accessibile al pubblico la serie di informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e c), che è necessaria per monitorare l'offerta e la domanda dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e informa il gruppo di lavoro di cui all'articolo 21, paragrafo 5, di tale serie di informazioni.

3. L'Agenzia pubblica su una pagina web dedicata del suo portale web:

- a) l'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco; e
- b) informazioni in merito alle carenze effettive dei dispositivi medici critici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

Articolo 23

Monitoraggio delle carenze dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica

1. Durante un'emergenza di sanità pubblica, l'MDSSG monitora l'offerta e la domanda dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, al fine di individuare carenze effettive o potenziali di tali dispositivi medici. L'MDSSG effettua tale monitoraggio utilizzando l'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e le informazioni e i dati forniti ai sensi degli articoli 26 e 27.

Ai fini del monitoraggio di cui al primo comma del presente paragrafo, ove opportuno, l'MDSSG collabora, con l'MDCG, con il CSS e con qualsiasi altro pertinente comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito in conformità del diritto dell'Unione.

2. Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'MDSSG può avvalersi dei dati provenienti dai registri e dalle banche dati dei dispositivi, se l'Agenzia dispone di tali dati. A tal fine l'MDSSG può tenere conto dei dati generati a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/746.

Articolo 24

Comunicazione e raccomandazioni sulle carenze di dispositivi medici

1. Per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica, l'MDSSG comunica periodicamente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 23 alla Commissione e ai punti di contatto unici di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), segnalando in particolare eventuali carenze effettive o potenziali dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

2. Su richiesta della Commissione, degli Stati membri o di uno o più punti di contatto unici di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), l'MDSSG fornisce dati aggregati e richiede previsioni della domanda a sostegno dei suoi risultati e delle sue conclusioni.

Ai fini del primo comma, l'MDSSG collabora con l'ECDC al fine di ottenere dati epidemiologici per contribuire a prevedere il fabbisogno di dispositivi medici e con l'MSSG qualora i dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi medici critici per l'emergenza di sanità pubblica siano utilizzati congiuntamente a un medicinale.

L'MDSSG di cui al primo comma può mettere i suoi risultati e le sue conclusioni a disposizione, se opportuno, di altri attori del settore dei dispositivi medici, in conformità della legislazione in materia di concorrenza, al fine di prevenire o mitigare meglio le carenze effettive o potenziali.

3. Nell'ambito dell'attività di comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'MDSSG può formulare raccomandazioni sulle misure che la Commissione, gli Stati membri, i fabbricanti di dispositivi medici, gli organismi notificati e gli altri soggetti potrebbero adottare per prevenire o mitigare carenze effettive o potenziali di dispositivi medici.

Ai fini del primo comma, l'MDSSG collabora, se del caso, con l'MDCG, con il CSS e con qualsiasi altro pertinente comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma del diritto dell'Unione.

4. L'MDSSG può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, formulare raccomandazioni sulle misure che la Commissione, gli Stati membri, i fabbricanti di dispositivi medici, gli organismi notificati e gli altri soggetti potrebbero adottare per garantire la preparazione per far fronte a carenze effettive o potenziali di dispositivi medici causate da emergenze di sanità pubblica.

5. Se richiesto dalla Commissione, l'MDSSG può provvedere al coordinamento delle misure adottate dalle autorità nazionali competenti per i dispositivi medici, dai fabbricanti di dispositivi medici, dagli organismi notificati e da altri soggetti, ove opportuno, per prevenire o mitigare carenze effettive o potenziali di dispositivi medici nel contesto di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave.

Articolo 25

Metodi di lavoro e trasmissione di informazioni sui dispositivi medici

1. In preparazione all'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 22, 23 e 24, l'Agenzia:
 - a) specifica le procedure e i criteri per la compilazione e la revisione degli elenchi dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica;
 - b) sviluppa sistemi informatici razionalizzati di monitoraggio e comunicazione, in coordinamento con le pertinenti autorità nazionali competenti, che agevolano l'interoperabilità con gli strumenti informatici esistenti e con Eudamed, una volta pienamente operativa, e forniscono il sostegno adeguato alle autorità nazionali competenti in materia di monitoraggio e comunicazione;
 - c) definisce il gruppo di lavoro di cui all'articolo 21, paragrafo 5, e garantisce che ogni Stato membro sia rappresentato in tale gruppo di lavoro;
 - d) specifica la metodologia per la formulazione delle raccomandazioni di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, e per il coordinamento delle misure di cui all'articolo 24.

Ai fini del primo comma, lettera a), in funzione della necessità, è possibile consultare l'MDCG, i rappresentanti dei fabbricanti, altri attori pertinenti della catena di approvvigionamento per il settore dei dispositivi medici e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori.

2. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, l'Agenzia:
 - a) stabilisce un elenco dei punti di contatto unici per i fabbricanti di dispositivi medici, o dei loro mandatari, degli importatori e degli organismi notificati, per i dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica;
 - b) mantiene in essere l'elenco dei punti di contatto unici di cui alla lettera a) per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica;

- c) chiede informazioni pertinenti sui dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica ai punti di contatto unici di cui alla lettera a) sulla base della serie di informazioni adottate dall'MDSSG e fissa un termine per la trasmissione di tali informazioni;
- d) chiede informazioni pertinenti sui dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica ai punti di contatto unici di cui all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, sulla base della serie di informazioni adottate dall'MDSSG ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, e fissa un termine per la trasmissione di tali informazioni.

L'Agenzia può utilizzare fonti diverse da quelle di cui al primo comma, comprese le banche dati esistenti e le banche dati in fase di sviluppo, per raccogliere le informazioni richieste a norma del paragrafo 3.

Ai fini del primo comma, lettera a), se del caso, le banche dati nazionali o dell'Unione, tra cui Eudamed, una volta pienamente operativa, o le associazioni del settore dei dispositivi medici possono essere utilizzate per ottenere informazioni.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), includono come minimo:

- a) il nome del fabbricante del dispositivo medico e, se del caso, il nome del suo mandatario;
- b) le informazioni che identificano il dispositivo medico e la destinazione d'uso e, se del caso, le caratteristiche specifiche del dispositivo medico;
- c) se del caso, il nome e il numero dell'organismo notificato e informazioni sul certificato o sui certificati pertinenti;
- d) informazioni dettagliate sulla carenza effettiva o potenziale del dispositivo medico, quali le date effettive o stimate di inizio e di fine e la causa sospetta o nota;
- e) dati sulle vendite e sulle quote di mercato del dispositivo medico;
- f) le scorte disponibili del dispositivo medico;
- g) le previsioni dell'offerta dei dispositivi medici, comprese le informazioni sulle potenziali vulnerabilità della catena di approvvigionamento;
- h) i quantitativi già consegnati e le consegne previste del dispositivo medico;
- i) le previsioni della domanda per il dispositivo medico;
- j) piani di prevenzione e mitigazione delle carenze, che comprendono, come minimo, l'informazione sulla capacità di produzione e di approvvigionamento;
- k) informazioni fornite dai pertinenti organismi notificati in merito alla loro capacità di trattare le domande ed eseguire e completare le valutazioni della conformità in relazione ai dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, in un periodo di tempo appropriato considerata l'emergenza;
- l) informazioni sul numero di domande ricevute dai pertinenti organismi notificati in relazione ai dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e sulle pertinenti procedure di valutazione della conformità;
- m) qualora le valutazioni della conformità siano in corso, lo status della valutazione della conformità da parte dei pertinenti organismi notificati in relazione ai dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica ed eventuali aspetti critici sul risultato finale della valutazione e che devono essere esaminati al fine di completare il processo di valutazione della conformità.

Ai fini del primo comma, lettera k), i pertinenti organismi notificati comunicano la data entro la quale si prevede che la valutazione sia completata. A tale riguardo, gli organismi notificati danno la priorità a valutazioni della conformità dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

*Articolo 26***Obblighi dei fabbricanti di dispositivi medici, dei mandatari, degli importatori, dei distributori e degli organismi notificati**

1. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 23, l'Agenzia può richiedere ai fabbricanti di dispositivi medici o ai loro mandatari, a seconda dei casi, e, se del caso, agli importatori e ai distributori, inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e, ove necessario, ai pertinenti organismi notificati di trasmettere le informazioni richieste entro un termine fissato dall'Agenzia.

I fabbricanti di dispositivi medici o i loro mandatari, a seconda dei casi, e, se del caso, gli importatori e i distributori di cui al primo comma, trasmettono le informazioni richieste tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), utilizzando i sistemi di monitoraggio e comunicazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b). Se necessario, forniscono aggiornamenti.

2. I fabbricanti di dispositivi medici o i loro mandatari, a seconda dei casi, gli organismi notificati e, se del caso, gli importatori o i distributori giustificano l'eventuale mancata trasmissione delle informazioni richieste e gli eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni richieste entro il termine fissato dall'Agenzia.

3. Qualora i fabbricanti di dispositivi medici o i loro mandatari, gli organismi notificati o, se del caso, gli importatori o i distributori indichino che le informazioni che hanno fornito contengono informazioni di natura commerciale a carattere riservato, individuano le parti in questione di tali informazioni che hanno tale natura e spiegano perché dette informazioni sono di natura commerciale a carattere riservato.

L'Agenzia valuta nel merito ciascuna indicazione di informazioni di natura commerciale a carattere riservato e tutela tali informazioni di natura commerciale a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata.

4. Qualora i fabbricanti di dispositivi medici o i loro mandatari, gli organismi notificati o, se del caso, gli importatori o i distributori dispongano di informazioni in aggiunta a quelle richieste ai sensi del paragrafo 1, che comprovino una carenza effettiva o potenziale di dispositivi medici, forniscono immediatamente tali informazioni all'Agenzia.

5. Successivamente alla comunicazione dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 23 e facendo seguito a eventuali raccomandazioni su misure preventive o di mitigazione formulate a norma dell'articolo 24, i fabbricanti di dispositivi medici o i loro mandatari e, se del caso, gli importatori e i distributori di cui al paragrafo 1:

- a) trasmettono all'Agenzia ogni loro eventuale osservazione;
- b) tengono conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, e degli orientamenti di cui all'articolo 28, lettera b);
- c) rispettano le misure adottate a livello dell'Unione o degli Stati membri a norma dell'articolo 27 o 28;
- d) informano l'MDSSG di tutte le misure adottate e riferiscono in merito ai risultati di tali misure, fornendo anche informazioni sulla risoluzione della carenza effettiva o potenziale di dispositivi medici.

6. Se i fabbricanti dei dispositivi medici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti al di fuori dell'Unione, le informazioni richieste a norma del presente articolo sono fornite dai mandatari o, se del caso, dagli importatori o dai distributori.

*Articolo 27***Ruolo degli Stati membri nel monitoraggio e nella mitigazione delle carenze di dispositivi medici**

1. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 23, l'Agenzia può chiedere a uno Stato membro di:

- a) presentare la serie di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, comprese le informazioni disponibili sui fabbisogni in relazione ai dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, e i dati disponibili e stimati su volume della domanda e previsioni di domanda per tali dispositivi medici, tramite il rispettivo punto di contatto unico di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), e servendosi dei metodi e dei sistemi di monitoraggio e comunicazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b);

- b) segnalare l'esistenza di informazioni di natura commerciale a carattere riservato e spiegare perché tali informazioni sono di natura commerciale a carattere riservato a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
- c) segnalare qualsiasi mancata trasmissione delle informazioni richieste e se ci sono ritardi nella trasmissione di tali informazioni entro il termine fissato dall'Agenzia a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

Gli Stati membri ottemperano alla richiesta dell'Agenzia entro il termine fissato dalla stessa.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono informazioni dai fabbricanti di dispositivi medici e dai loro mandatari, dai prestatori di assistenza sanitaria, dagli importatori e dai distributori, a seconda dei casi, e dagli organismi notificati sui dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

3. Se dispongono di informazioni in aggiunta a quelle da fornire ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che comprovano l'esistenza di una carenza effettiva o potenziale di dispositivi medici, gli Stati membri trasmettono immediatamente tali informazioni all'MDSSG tramite i rispettivi punti di contatto unici di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a).

4. Successivamente alla comunicazione dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 23 e facendo seguito a eventuali raccomandazioni sulle misure preventive o di mitigazione formulate conformemente all'articolo 24, gli Stati membri:

- a) valutano la necessità di prevedere deroghe temporanee a livello di Stato membro a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 o dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746, al fine di mitigare le carenze effettive o potenziali dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, garantendo al contempo un livello elevato di sicurezza dei pazienti e dei medicinali;
- b) tengono conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e degli orientamenti di cui all'articolo 28, lettera b), e coordinano le loro azioni relative alle azioni adottate a livello dell'Unione a norma dell'articolo 12, lettera a);
- c) informano l'MDSSG in merito a tutte le misure adottate e riferiscono in merito ai risultati delle azioni di cui alla lettera b), fornendo anche informazioni sulla risoluzione della carenza effettiva o potenziale dei dispositivi medici in questione.

Ai fini del primo comma, lettere b) e c), gli Stati membri che adottano una linea di condotta alternativa a livello nazionale, ne comunicano tempestivamente i motivi all'MDSSG.

Le raccomandazioni, gli orientamenti e le azioni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e una relazione di sintesi sugli insegnamenti appresi sono messi a disposizione del pubblico tramite il portale web di cui all'articolo 29.

Articolo 28

Ruolo della Commissione in materia di monitoraggio e mitigazione delle carenze di dispositivi medici

La Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse e delle raccomandazioni formulate dall'MDSSG e:

- a) adotta tutte le misure necessarie, nei limiti delle competenze conferite alla Commissione, al fine di mitigare carenze effettive o potenziali dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, compresa, se necessario, la concessione di deroghe temporanee a livello dell'Unione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 o dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746, nel rispetto delle condizioni stabilite in detti articoli e adoperandosi per garantire la sicurezza dei pazienti e dei medicinali;
- b) valuta la necessità di fornire orientamenti e raccomandazioni agli Stati membri, ai fabbricanti di dispositivi medici, agli organismi notificati e ad altri soggetti, se del caso;

- c) chiede all'MDSSG di formulare raccomandazioni o coordinare misure di cui all'articolo 24, paragrafi 3, 4 e 5;
- d) valuta la necessità di contromisure mediche conformemente alla decisione n. 1082/2013/UE e ad altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili;
- e) collabora con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, per mitigare le carenze effettive o potenziali dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei medicinali critici per le emergenze di sanità pubblica o dei loro componenti, qualora tali dispositivi o componenti di tali dispositivi siano importati nell'Unione e qualora tali carenze effettive o potenziali abbiano implicazioni internazionali, e riferisce all'MDSSG in merito alle azioni collegate così come ai risultati di tali azioni, se del caso.

Articolo 29

Comunicazione riguardanti l'MDSSG

1. L'Agenzia trasmette tempestivamente informazioni al pubblico e ai pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori dell'MDSSG e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro dell'MDSSG, se del caso tramite una pagina web dedicata sul suo portale web e altri mezzi appropriati, in collaborazione con le autorità nazionali competenti.
2. I procedimenti dell'MDSSG sono trasparenti.

Le sintesi dell'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni dell'MDSSG, come anche il regolamento interno di cui all'articolo 21, paragrafo 4, e le raccomandazioni di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, sono documentati e messi a disposizione del pubblico sulla pagina web dedicata del portale web dell'Agenzia.

Qualora il regolamento interno di cui all'articolo 21, paragrafo 4, consenta ai membri dell'MDSSG di registrare pareri divergenti, detto MDSSG rende disponibili alle autorità nazionali competenti, su loro richiesta, tali pareri divergenti e i motivi su cui si fondano.

Articolo 30

Sostegno ai gruppi di esperti per i dispositivi medici

Dal 1° marzo 2022 l'Agenzia provvede, per conto della Commissione, alle funzioni di segretariato per i gruppi di esperti designati conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 («gruppi di esperti») e fornisce il sostegno necessario per garantire che tali gruppi di esperti possano svolgere efficacemente i compiti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, di tale regolamento.

L'Agenzia:

- a) fornisce supporto tecnico e amministrativo ai gruppi di esperti per la formulazione di pareri scientifici, opinioni e consulenze;
- b) agevola e gestisce le riunioni in presenza e a distanza dei gruppi di esperti;
- c) provvede affinché le attività dei gruppi di esperti si svolgano in modo indipendente conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/745, nonché ai sistemi e alle procedure stabiliti dalla Commissione a norma di tale regolamento per gestire attivamente e prevenire potenziali conflitti di interesse conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento;
- d) mantiene e aggiorna regolarmente una pagina web per i gruppi di esperti e mette a disposizione del pubblico sulla pagina web tutte le informazioni necessarie non ancora accessibili al pubblico in Eudamed su tale pagina web per garantire la trasparenza delle attività dei gruppi di esperti, comprese le giustificazioni degli organismi notificati nel caso in cui tali organismi non abbiano seguito i pareri dei gruppi di esperti forniti a norma dell'articolo 106, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/745;
- e) pubblica i pareri scientifici, le opinioni e le consulenze dei gruppi di esperti, garantendo nel contempo la riservatezza conformemente all'articolo 106, paragrafo 12, secondo comma, e all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/745;

- f) si assicura che gli esperti percepiscano la remunerazione e i rimborsi spese conformemente agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745;
- g) monitora la conformità al regolamento interno comune dei gruppi di esperti e alle linee guida e alle metodologie disponibili pertinenti per il funzionamento dei gruppi di esperti;
- h) presenta alla Commissione e all'MDCG relazioni annuali sulle attività dei gruppi di esperti, comprese le informazioni sul numero di pareri espressi e di opinioni e di consulenze fornite dai gruppi di esperti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Collaborazione tra l'MSSG, l'MDSSG, l'ETF e i gruppi di esperti

1. L'Agenzia provvede affinché l'MSSG e l'MDSSG collaborino in relazione alle misure volte a far fronte a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi.
2. I membri dell'MSSG e dell'MDSSG e i membri dei gruppi di lavoro di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), possono partecipare alle riunioni di altri gruppi direttivi e dei gruppi di lavoro e, se del caso, collaborare alle attività di monitoraggio, di comunicazione e di formulazione di pareri.
3. D'intesa con i rispettivi presidenti o co-presidenti, possono tenersi riunioni congiunte dell'MSSG e dell'MDSSG.
4. L'Agenzia assicura, se del caso, che l'ETF e i gruppi di esperti collaborino in relazione alla preparazione e alla gestione delle emergenze di sanità pubblica.

Articolo 32

Trasparenza e conflitti di interesse

1. L'MSSG e l'MDSSG svolgono le loro attività in modo indipendente, imparziale e trasparente.
2. I membri dell'MSSG e dell'MDSSG e, se del caso, gli osservatori, non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore dei medicinali o dei dispositivi medici tali da compromettere la loro indipendenza o imparzialità.
3. I membri dell'MSSG e dell'MDSSG e, se del caso, gli osservatori rendono una dichiarazione relativa ai propri interessi finanziari e di altro tipo e aggiornano tali dichiarazioni relative agli interessi annualmente e ogniqualvolta necessario.

Le dichiarazioni di cui al primo comma sono a disposizione del pubblico sul portale web dell'Agenzia.

4. I membri dell'MSSG e dell'MDSSG e, se del caso, gli osservatori divulgano qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza che, in buona fede, possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi.
5. Prima di ciascuna riunione i membri dell'MSSG e dell'MDSSG e, se del caso, gli osservatori che partecipano alle riunioni dell'MSSG e dell'MDSSG dichiarano eventuali interessi che potrebbero essere considerati in conflitto con la loro indipendenza o imparzialità con riferimento ai punti all'ordine del giorno.
6. Se l'Agenzia decide che un interesse dichiarato a norma del paragrafo 5 costituisce un conflitto di interessi, il membro o l'osservatore interessato non partecipa alle discussioni o al processo decisionale né riceve informazioni relative al punto all'ordine del giorno.

7. Le dichiarazioni e le decisioni dell'Agenzia di cui, rispettivamente, ai paragrafi 5 e 6, sono iscritte nella sintesi del verbale della riunione.
8. I membri dell'MSSG e dell'MDSSG e, se del caso, gli osservatori sono soggetti all'obbligo del segreto professionale anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
9. I membri dell'ETF aggiornano la dichiarazione annuale dei loro interessi finanziari o di altro tipo di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 ogni volta che si verifica una modifica pertinente della loro dichiarazione.

Articolo 33

Protezione contro gli attacchi informatici

L'Agenzia è dotata di un elevato livello di controlli e processi di sicurezza contro gli attacchi informatici, lo spionaggio informatico e altre violazioni dei dati per garantire la protezione dei dati sanitari e il normale funzionamento dell'Agenzia stessa in ogni momento, in particolare, in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi a livello di Unione.

Ai fini del primo comma, l'Agenzia attivamente identifica e attua le migliori pratiche di sicurezza informatica adottate in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione per prevenire, individuare, mitigare e rispondere agli attacchi informatici.

Articolo 34

Riservatezza

1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾ e la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾, nonché le disposizioni e le pratiche nazionali vigenti negli Stati membri in materia di riservatezza, tutte le parti interessate dall'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, al fine di proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato e i segreti commerciali di persone fisiche o giuridiche, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²¹⁾, compresi i diritti di proprietà intellettuale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le parti che intervengono nell'applicazione del presente regolamento si assicurano che non sia condivisa alcuna informazione commerciale a carattere riservato che potrebbe consentire alle imprese di restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità nazionali competenti e tra queste ultime e la Commissione e l'Agenzia non sono divulgate senza il preventivo accordo dell'autorità da cui tali informazioni provengono.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, dell'Agenzia, degli Stati membri o degli altri soggetti individuati nel presente regolamento in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza né pregiudicano gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni conformemente al diritto penale.
5. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono scambiare informazioni di natura commerciale a carattere riservato con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽²⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

⁽²¹⁾ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

*Articolo 35***Protezione dei dati personali**

1. I trasferimenti di dati personali a norma del presente regolamento sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, di cui rispettivamente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono effettuare determinati trasferimenti di dati personali alle autorità di regolamentazione di paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, laddove tali trasferimenti siano necessari per rilevanti motivi di interesse pubblico quali la tutela della salute pubblica. Tali trasferimenti sono eseguiti conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725.

*Articolo 36***Relazione e riesame**

1. Entro il 31 dicembre 2026 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione esamina:
 - a) il quadro di preparazione alle crisi e la loro gestione per i medicinali e i dispositivi medici, compresi i risultati del ricorso a prove di stress periodiche;
 - b) i casi di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 26 da parte dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e dei fabbricanti di dispositivi medici, dei mandatari, degli importatori, dei distributori e degli organismi notificati;
 - c) il mandato e il funzionamento dell'ESMP.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione presenta tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a seguito del verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave, una relazione sui casi di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento. La Commissione esamina la necessità in particolare:
 - a) di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ai medicinali veterinari e ai dispositivi di protezione individuale per uso medico;
 - b) di modificare l'articolo 2;
 - c) di introdurre misure per rafforzare, a livello dell'Unione o nazionale, il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 10 e 26; e
 - d) di ampliare il mandato dell'ESMP, di agevolare ulteriormente l'interoperabilità di quest'ultima con i sistemi informatici nazionali e dell'Unione, di piattaforme nazionali di monitoraggio delle carenze nonché di soddisfare eventuali requisiti supplementari per far fronte alle carenze strutturali di medicinali che possono essere introdotte nell'ambito di una revisione della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.

*Articolo 37***Finanziamento dell'Unione**

1. L'Unione fornisce il finanziamento delle attività dell'Agenzia a sostegno dei lavori dell'MSSG e dell'MDSSG, dell'ETF, dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), e dei gruppi di esperti, che comportano la sua cooperazione con la Commissione e l'ECDC.

Il contributo finanziario dell'Unione alle attività previste dal presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾.

2. L'Agenzia remunera le attività di valutazione dei relatori in relazione all'ETF a norma del presente regolamento, oltre a rimborsare le spese dei rappresentanti e degli esperti sostenute dagli Stati membri relative alle riunioni dell'MSSG, dell'MDSSG, dell'ETF e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e di cui all'articolo 21, paragrafo 5, conformemente alle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Tale remunerazione è versata alle pertinenti autorità nazionali competenti.

3. Il contributo dell'Unione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004 copre i compiti dell'Agenzia previsti dal presente regolamento e copre l'importo complessivo della remunerazione versata alle autorità nazionali competenti per i medicinali qualora si applichino esenzioni dei diritti a norma del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio ⁽²³⁾.

Articolo 38

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.

Tuttavia, a eccezione dell'articolo 30, il capo IV si applica a decorrere dal 2 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE

⁽²²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2022/124 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2022

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2010/465/UE del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio ⁽²⁾, il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007 («protocollo»), è stato firmato il 24 giugno 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il protocollo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia deve aderire al protocollo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012.
- (3) È opportuno approvare il protocollo.
- (4) Poiché l'articolo 5 della decisione 2010/465/UE, relativo agli obblighi di informazione degli Stati membri, non è più necessario, tale articolo dovrebbe pertanto cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007 («protocollo»), è approvato a nome dell'Unione europea ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Approvazione del 14 dicembre 2021.

⁽²⁾ Decisione 2010/465/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 24 giugno 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3, insieme alla decisione sulla firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio delle note diplomatiche di cui all'articolo 10 del protocollo.

Articolo 3

L'articolo 5 della decisione 2010/465/UE cessa di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/125 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2021

recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per svolgere i compiti ad essa attribuiti dai trattati, in particolare quelli relativi all'ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, la Commissione ha bisogno di informazioni complete, aggiornate e affidabili. Il regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce un quadro comune per i conti economici ambientali europei, che comprende elenchi di caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi, e norme sulla frequenza e sui termini di trasmissione per la compilazione dei conti.
- (2) Gli elenchi delle caratteristiche dei conti ambientali sono essenziali per garantire la comparabilità dei dati statistici tra gli Stati membri. È ora opportuno aggiornare tali elenchi in modo da allinearli agli aggiornamenti delle fonti dei dati per i conti e da garantirne la rilevanza per gli utenti.
- (3) Per monitorare meglio i progressi compiuti verso la realizzazione di un'economia circolare verde, competitiva e resiliente ⁽²⁾ e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile pertinenti per l'UE, sono necessari dati supplementari aggiornati sui collegamenti tra l'ambiente e l'economia.
- (4) Gli elenchi delle caratteristiche dei conti ambientali sono essenziali per garantire la comparabilità dei dati statistici tra gli Stati membri.
- (5) È opportuno aggiornare l'elenco degli inquinanti atmosferici di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 691/2011 per allinearli all'elenco dei gas a effetto serra oggetto di comunicazione nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), rivista dopo il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, nonché alle linee guida per gli inventari delle emissioni nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e alle definizioni della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva sui limiti nazionali di emissione) ⁽³⁾.
- (6) Per una maggiore efficacia delle politiche climatiche, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire una ripartizione delle imposte registrate in relazione al gettito derivante dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) e da altre imposte sul carbonio. Tali imposte dovrebbero pertanto essere inserite nell'elenco delle caratteristiche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 691/2011.

⁽¹⁾ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

- (7) Le informazioni di cui alle tabelle C ed E dell'allegato III del regolamento (UE) n. 691/2011 non sono più necessarie per elaborare aggregati a livello dell'Unione, in quanto Eurostat ha sviluppato un nuovo metodo basato su altri dati prontamente disponibili. È pertanto opportuno sopprimere tali tabelle.
- (8) Per una maggiore efficacia delle politiche ambientali tematiche del Green Deal europeo, i conti di spesa per la protezione dell'ambiente devono distinguere, per tutti i settori, gli scopi ambientali in materia di protezione dell'aria e del clima (Classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) 1), gestione delle acque reflue (CEPA 2), gestione dei rifiuti (CEPA 3), protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie (CEPA 4), abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CEPA 5), protezione della biodiversità e dei paesaggi (CEPA 6), protezione dalle radiazioni, ricerca e sviluppo e altre attività di protezione dell'ambiente (CEPA 7-9). È pertanto opportuno aggiornare l'allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2011 per tener conto di tali modifiche.
- (9) Le informazioni sulla quota di natura commerciale del settore dei beni e dei servizi ambientali non sono sufficienti ai fini delle politiche ambientali. È dunque opportuno aggiornare l'allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011 per imporre agli Stati membri di fornire informazioni sulle dimensioni totali del settore.
- (10) Per facilitare l'interpretazione dei dati da parte degli utenti e consentire agli Stati membri di garantire la qualità nel corso della compilazione dei dati, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni su tutte le componenti della spesa nazionale per la protezione dell'ambiente. Sono comprese le stime e le informazioni sui consumi intermedi di servizi di protezione dell'ambiente. L'esperienza di Eurostat nella convalida dei dati degli Stati membri dimostra che, basandosi sulle relazioni contabili tra altre categorie soggette a un obbligo di comunicazione, Eurostat non è in grado di ricavare i dati sui consumi intermedi di servizi di protezione dell'ambiente, quali i costi dei servizi di smaltimento dei rifiuti o di trattamento delle acque reflue sostenuti dalle imprese, con una qualità sufficiente per tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno aggiornare l'allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2011 affinché gli Stati membri compilino e comunichino i dati relativi a questa voce, adottando tutte le pertinenti misure di garanzia della qualità.
- (11) Per misurare con precisione la spesa nazionale complessiva per la protezione dell'ambiente occorre individuare tutte le spese per i servizi di protezione dell'ambiente sostenute per la produzione di altri servizi di protezione dell'ambiente e che sono pertanto già state incluse nel valore dei prodotti finali in questione. È dunque essenziale che gli Stati membri comunichino tutti i consumi intermedi di servizi di protezione dell'ambiente per la produzione di servizi di protezione dell'ambiente, siano essi realizzati o no da produttori specializzati.
- (12) I termini per la trasmissione dei conti economici ambientali europei dovrebbero essere ridotti per migliorare l'utilità dei conti ai fini dell'elaborazione delle politiche.
- (13) Per ridurre l'onere di comunicazione che grava sugli Stati membri, il livello di dettaglio della classificazione NACE richiesto dovrebbe essere ridotto per i conti del settore dei beni e servizi ambientali e per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente relativi alla categoria NACE «Attività manifatturiere». Si tratta di una misura efficace sotto il profilo dei costi che migliora anche la disponibilità dei dati per gli utenti, riducendo il numero di flag di riservatezza e restrizioni alla divulgazione dei dati. È pertanto opportuno aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 691/2011.
- (14) Per compensare l'onere aggiuntivo imposto da scadenze più brevi per la trasmissione dei conti e dall'aggiornamento degli elenchi di caratteristiche, è opportuno ridurre gli oneri introducendo una soglia dell'1 % per le disaggregazioni per attività economica nel conto delle spese per la protezione dell'ambiente.
- (15) Dovrebbe essere stabilito il primo anno di riferimento per i dati aggiornati.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:

Denominazione	Simbolo	Unità di misura per la trasmissione dei dati
Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa	CO ₂	1 000 t (Gg)
Anidride carbonica da biomassa	CO ₂ da biomassa	1 000 t (Gg)
Protossido di azoto	N ₂ O	t (Mg)
Metano	CH ₄	t (Mg)
Perfluorocarburi	PFC	t (Mg) di CO ₂ equivalente
Idrofluorocarburi	HFC	t (Mg) di CO ₂ equivalente
Esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto	SF ₆ NF ₃	t (Mg) di CO ₂ equivalente
Ossidi di azoto	NO _x	t (Mg) di NO ₂ equivalente
Composti organici volatili non metanici	COVNM	t (Mg)
Monossido di carbonio	CO	t (Mg)
Particolato < 10 µm	PM ₁₀	t (Mg)
Particolato < 2,5 µm	PM _{2,5}	t (Mg)
Ossidi di zolfo	SO _x	t (Mg) di SO ₂ equivalente
Ammoniaca	NH ₃	t (Mg)

Tutti i dati sono trasmessi con un carattere decimale.»;

b) la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre, sono prodotti dati per:

- le emissioni atmosferiche delle famiglie,
- gli elementi di raccordo, vale a dire la trasmissione di elementi che mettono chiaramente in relazione le differenze tra i conti delle emissioni atmosferiche trasmesse a norma del presente regolamento e i dati dichiarati negli inventari ufficiali nazionali delle emissioni atmosferiche.

2. La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emissioni atmosferiche per branca di attività — NACE Rev.2 (A*64)

Emissioni atmosferiche delle famiglie

- Trasporto
- Riscaldamento/condizionamento
- Altro

Elementi di raccordo

Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (attività produttive + famiglie) per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3

Meno residenti nazionali operanti all'estero

- Navi da pesca nazionali operanti all'estero
- Trasporti terrestri
- Trasporti per vie d'acqua
- Trasporti aerei

Più non residenti operanti sul territorio

- + Trasporti terrestri
- + Trasporti per vie d'acqua
- + Trasporti aerei

(+ o -) Altri adeguamenti e discrepanze statistiche

= Totale delle emissioni dell'inquinante X rilevato ai sensi della UNFCCC ⁽¹⁾/CLRTAP ⁽²⁾;

2) nell'allegato II, le sezioni 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sulle imposte ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:

- imposte sull'energia,
- imposte sui trasporti,
- imposte sull'inquinamento,
- imposte sulle risorse.

Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, il gettito fiscale registrato nel sistema europeo dei conti in relazione alla loro partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, altre imposte ambientali che sono state incluse nelle imposte totali sull'energia, sui trasporti, sull'inquinamento o sulle risorse e che gravano sul tenore di carbonio dei combustibili (altre imposte sul carbonio).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

⁽¹⁾ Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

⁽²⁾ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2016.»
- 3) nell'allegato III, le sezioni 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2021.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2021.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2017.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Sono prodotti dati, espressi in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.

Tabella A — Estrazione interna

- MF.1. Biomassa
 - MF.1.1. Colture (escluse le colture foraggere)
 - MF.1.1.1. Cereali
 - MF.1.1.2. Radici, tuberi
 - MF.1.1.3. Colture da zucchero
 - MF.1.1.4. Legumi
 - MF.1.1.5. Frutta a guscio
 - MF.1.1.6. Colture oleose
 - MF.1.1.7. Ortaggi
 - MF.1.1.8. Frutta
 - MF.1.1.9. Fibre
 - MF.1.1.A. Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.
 - MF.1.2. Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli
 - MF.1.2.1. Residui delle colture (utilizzati)
 - MF.1.2.1.1. Paglia
 - MF.1.2.1.2. Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)
 - MF.1.2.2. Colture foraggere e biomassa dei pascoli
 - MF.1.2.2.1. Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

- MF.1.2.2.2. Biomassa dei pascoli
 - MF.1.3. Legno
 - MF.1.3.1. Legname (legname da lavoro)
 - MF.1.3.2. Legna da ardere e altro legname
 - MF.1.4. Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta
 - MF.1.4.1. Pescato non da allevamento
 - MF.1.4.2. Altra fauna e flora acquatica
 - MF.1.4.3. Caccia e raccolta
 - MF.2. Minerali metalliferi (minerali grezzi)
 - MF.2.1. Ferro
 - MF.2.2. Metalli non ferrosi
 - MF.2.2.1. Rame
 - MF.2.2.2. Nichel
 - MF.2.2.3. Piombo
 - MF.2.2.4. Zinco
 - MF.2.2.5. Stagno
 - MF.2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
 - MF.2.2.7. Bauxite e altro alluminio
 - MF.2.2.8. Uranio e torio
 - MF.2.2.9. Altri metalli non ferrosi
 - MF.3. Minerali non metalliferi
 - MF.3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
 - MF.3.2. Gesso e dolomite
 - MF.3.3. Ardesia
 - MF.3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti
 - MF.3.5. Sale
 - MF.3.6. Calcare e pietra di gesso
 - MF.3.7. Argille e caolino
 - MF.3.8. Sabbia e ghiaia
 - MF.3.9. Altri minerali non metalliferi n.c.a.
 - MF.3.A. Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)
 - MF.4. Materiali e vettori energetici fossili
 - MF.4.1. Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
 - MF.4.1.1. Lignite
 - MF.4.1.2. Antracite
 - MF.4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose
 - MF.4.1.4. Torba
 - M.F.4.2. Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
 - MF.4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)
 - MF.4.2.2. Gas naturale
- Tabelle B (Importazioni — Scambi totali) e D (Esportazioni — Scambi totali)

- MF.1. Biomassa
 - MF.1.1. Colture (escluse le colture foraggere)
 - MF.1.1.1. Cereali
 - MF.1.1.2. Radici, tuberi
 - MF.1.1.3. Colture da zucchero
 - MF.1.1.4. Legumi
 - MF.1.1.5. Frutta a guscio
 - MF.1.1.6. Colture oleose
 - MF.1.1.7. Ortaggi
 - MF.1.1.8. Frutta
 - MF.1.1.9. Fibre
 - MF.1.1.A. Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.
 - MF.1.2. Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli
 - MF.1.2.1. Residui delle colture (utilizzati)
 - MF.1.2.1.1. Paglia
 - MF.1.2.1.2. Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)
 - MF.1.2.2. Colture foraggere e biomassa dei pascoli
 - MF.1.2.2.1. Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)
 - MF.1.3. Legno
 - MF.1.3.1. Legname (legname da lavoro)
 - MF.1.3.2. Legna da ardere e altro legname
 - MF.1.4. Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta
 - MF.1.4.1. Pescato non da allevamento
 - MF.1.4.2. Altra fauna e flora acquatica
 - MF.1.5. Animali vivi e prodotti di origine animale (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)
 - MF.1.5.1. Animali vivi (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)
 - MF.1.5.2. Carni e preparazioni a base di carne
 - MF.1.5.3. Prodotti lattiero-caseari, uccelli, uova e miele
 - MF.1.5.4. Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio ecc.)
 - MF.1.6. Prodotti derivati principalmente da biomasse
- MF.2. Minerali metalliferi (minerali grezzi)
 - MF.2.1. Ferro
 - MF.2.2. Metalli non ferrosi
 - MF.2.2.1. Rame
 - MF.2.2.2. Nichel
 - MF.2.2.3. Piombo
 - MF.2.2.4. Zinco
 - MF.2.2.5. Stagno
 - MF.2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
 - MF.2.2.7. Bauxite e altro alluminio
 - MF.2.2.8. Uranio e torio

- MF.2.2.9. Altri metalli non ferrosi
 - MF.2.3. Prodotti derivati principalmente da metalli
 - MF.3. Minerali non metalliferi
 - MF.3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
 - MF.3.2. Gesso e dolomite
 - MF.3.3. Ardesia
 - MF.3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti
 - MF.3.5. Sale
 - MF.3.6. Calcare e pietra di gesso
 - MF.3.7. Argille e caolino
 - MF.3.8. Sabbia e ghiaia
 - MF.3.9. Altri minerali non metalliferi n.c.a.
 - MF.3.B. Prodotti derivati principalmente da minerali non metallici
 - MF.4. Materiali e vettori energetici fossili
 - MF.4.1. Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
 - MF.4.1.1. Lignite
 - MF.4.1.2. Antracite
 - MF.4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose
 - MF.4.1.4. Torba
 - MF.4.2. Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
 - MF.4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)
 - MF.4.2.2. Gas naturale
 - MF.4.2.3. Rifornimenti di carburanti (Importazioni: all'estero da parte di unità residenti; esportazioni: sul territorio nazionale da parte di unità non residenti)
 - MF.4.2.3.1. Carburante per trasporti terrestri
 - MF.4.2.3.2. Carburante per trasporti per vie d'acqua
 - MF.4.2.3.3. Carburante per trasporti aerei
 - MF.4.3. Prodotti derivati principalmente da prodotti energetici fossili
 - MF.5. Altri prodotti
 - MF.6. Rifiuti per trattamento e smaltimento definitivo»;
- 4) nell'allegato IV, le sezioni 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti delle spese per la protezione dell'ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:

- la produzione di servizi per la protezione dell'ambiente. Viene fatta una distinzione tra la produzione destinabile alla vendita, la produzione non destinabile alla vendita e la produzione di attività ausiliarie,
- il consumo intermedio di servizi per la protezione dell'ambiente,
- il consumo intermedio di servizi per la protezione dell'ambiente ai fini della produzione di servizi per la protezione dell'ambiente,
- le importazioni e le esportazioni di servizi per la protezione dell'ambiente,
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte al netto dei sussidi ai prodotti che gravano sui servizi per la protezione dell'ambiente,

- la formazione lorda di capitale fisso e le acquisizioni meno le cessioni di attività non finanziarie non prodotte per la produzione di servizi di protezione dell'ambiente,
- il consumo finale di servizi per la protezione dell'ambiente,
- i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni $n - 2$, $n - 1$ e n , in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:
 - la tipologia di produttori/consumatori di servizi per la protezione dell'ambiente, come definito alla sezione 2,
 - le classi della classificazione delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) raggruppate come segue:
 - CEPA 1
 - CEPA 2
 - CEPA 3
 - CEPA 4
 - CEPA 5
 - CEPA 6
 - somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9
 - le seguenti disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell'ambiente: NACE Rev. 2 B, C, D, divisione 36. I dati per la sezione C devono essere presentati come segue:
 - NACE C10-C12 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
 - NACE C 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
 - NACE C19-20 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di prodotti chimici
 - NACE C 21-23 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
 - NACE C24 - Attività metallurgiche
 - NACE C 25-30 - Fabbricazione di prodotti in metallo, compresi macchinari e attrezzature
 - NACE C13-16, 18, 31-33 - Altre attività manifatturiere

Gli Stati membri in cui l'importo totale del fatturato o il numero di persone occupate in una o più di queste disaggregazioni NACE rappresenta meno dell'1 % del totale dell'Unione non sono tenuti a fornire dati per tali disaggregazioni NACE.

2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono le seguenti:

CEPA 1 — Protezione dell'aria e del clima

CEPA 2 — Gestione delle acque reflue

CEPA 3 — Gestione dei rifiuti

CEPA 4 — Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie

CEPA 5 — Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

CEPA 6 — Protezione della biodiversità e del paesaggio

CEPA 7 — Protezione dalle radiazioni

CEPA 8 — Ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente

CEPA 9 — Altre attività di protezione dell'ambiente.»;

5) nell'allegato V, le sezioni 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:

- produzione del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,
- esportazioni del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso,
- valore aggiunto del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,
- occupazione nel settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e nelle attività di natura commerciale.

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica «occupazione», la cui unità di riferimento è l'«equivalente a tempo pieno».

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 22 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni $n - 2$, $n - 1$ e n , in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:
 - classificazione delle attività economiche, NACE Rev. 2, raggruppate come segue:
 - NACE A

- NACE B
- NACE C
- NACE D
- NACE E
- NACE F
- NACE J
- NACE M
- NACE O
- NACE P
- Somma di NACE G+NACE H+NACE I+NACE K+NACE L+NACE N+NACE Q+NACE R+ NACE S + NACE T + NACE U
- classi della classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), raggruppate come segue:
 - CEPA 1
 - CEPA 2
 - CEPA 3
 - CEPA 4
 - CEPA 5
 - CEPA 6
 - somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9
 - CReMA 10
 - CReMA 11
 - CReMA 13
 - CReMA 13 A
 - CReMA 13B
 - CReMA 13C
 - CReMA 14
 - Somma di CReMA 12, CReMA 15 e CReMA 16

2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono elencate nell'allegato IV. Le classi della CReMA di cui al punto 1 sono le seguenti:

CReMA 10 — Gestione delle acque

CReMA 11 — Gestione delle risorse forestali

CReMA 12 — Gestione della fauna e della flora selvatiche

CReMA 13 — Gestione delle risorse energetiche

CReMA 13 A — Produzione di energia da fonti rinnovabili

CReMA 13B — Gestione e risparmio di energia/di calore

CReMA 13C — Riduzione dell'utilizzo delle energie fossili come materie prime

CReMA 14 — Gestione dei minerali

CReMA 15 — Attività di ricerca e sviluppo in materia di gestione delle risorse

CReMA 16 — Altre attività di gestione delle risorse».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2021**

che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 45, lettere da a) a i), l'articolo 56, lettere a), b) e c) e l'articolo 84, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente questi obiettivi dell'Unione che devono essere conseguiti mediante la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC.
- (2) Al fine di garantire la natura comune della PAC e del mercato interno, il regolamento (UE) 2021/2115 conferisce alla Commissione il potere di adottare requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC nell'ambito dei pagamenti diretti, di taluni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e nel settore dello sviluppo rurale, nonché norme comuni relative a tali settori per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tutti questi requisiti aggiuntivi devono essere presi in considerazione dagli Stati membri nella progettazione dei rispettivi piani strategici della PAC che riguardano tutti i settori interessati ed è pertanto opportuno stabilirli nel presente regolamento.
- (3) Per quanto concerne gli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC nell'ambito dei pagamenti diretti, è opportuno stabilire requisiti aggiuntivi per gli interventi sulla canapa e sul cotone. La concessione di pagamenti dovrebbe essere subordinata all'utilizzo di sementi certificate di determinate varietà di canapa.
- (4) Inoltre è opportuno stabilire la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e la verifica del rispettivo tenore di tetraidrocannabinolo (tenore di THC) di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115. La verifica del tenore di THC è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e riveste altresì un ruolo strategico nel preservare la salute pubblica e garantire la coerenza con altri quadri giuridici, vale a dire il diritto penale nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e gli impegni nel quadro di obblighi internazionali quali la Convenzione unica sugli stupefacenti ⁽³⁾. È pertanto opportuno stabilire norme che armonizzino i metodi e le procedure applicati dagli Stati membri nella verifica delle varietà di canapa e nella determinazione quantitativa del tenore di THC nella canapa, al fine di garantire risultati comparabili.

⁽¹⁾ GUL 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html>.

- (5) È opportuno prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire una determinazione efficace e affidabile del suo tenore di THC.
- (6) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, qualora una varietà superi per due anni consecutivi il tenore di THC di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie a informare tempestivamente gli operatori che la coltivazione di tale varietà non conferisce il diritto ai pagamenti diretti.
- (7) Le norme per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC dovrebbero tenere conto del fatto che la canapa può essere coltivata sia come coltura principale che come coltura intercalare. In tale contesto è opportuno fornire una definizione della canapa coltivata come coltura intercalare.
- (8) Il titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un pagamento specifico per il cotone. Ai fini della concessione di tale pagamento è opportuno stabilire le norme e le condizioni relative all'autorizzazione per i terreni agricoli e le varietà. È inoltre opportuno stabilire condizioni aggiuntive al fine di garantire un'attività minima in linea con l'obiettivo del sostegno.
- (9) Gli Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone sulla base di criteri oggettivi relativi alla loro dimensione e organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un'organizzazione interprofessionale tenendo conto dell'obbligo per l'impresa di sgranatura appartenente all'organizzazione di poter prendere in consegna quantitativi sufficienti di cotone non sgranato.
- (10) È opportuno stabilire obblighi specifici per gli agricoltori in qualità di membri di organizzazioni interprofessionali. Tali obblighi mirano a semplificare la gestione e il controllo dell'adesione degli agricoltori, nonché a rafforzare il potenziale miglioramento dell'efficienza delle organizzazioni derivante dal numero e dalla dedizione dei soci.
- (11) È opportuno stabilire requisiti aggiuntivi relativi agli investimenti, agli interventi agro-climatico-ambientali, all'orientamento, alla promozione, alla comunicazione e alla commercializzazione, ai fondi di mutualizzazione, al reimpianto dei frutteti, degli oliveti e dei vigneti in seguito a un obbligo di estirpazione, alla raccolta verde e alla mancata raccolta, all'assicurazione del raccolto e della produzione, ai ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita e al magazzinaggio collettivo, per gli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC per il settore degli ortofrutticoli, il settore dell'apicoltura, il settore vitivinicolo, il settore del luppolo, il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per gli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115. Dovrebbero altresì essere stabilite disposizioni riguardanti le forme di sostegno e i tipi di spesa, compreso l'uso di tassi fissi e tabelle di costi unitari o somme forfetarie, nonché i costi amministrativi e di personale. Per motivi di sana gestione finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle spese che non possono essere coperte dai piani strategici della PAC e un elenco non esaustivo delle spese che possono essere coperte nei settori dei prodotti ortofrutticoli, dell'apicoltura, dei prodotti vitivinicoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e in altri settori.
- (12) Per tenere conto di talune specificità di tali settori è inoltre opportuno stabilire norme specifiche relative a determinati tipi di intervento settoriali, segnatamente nel settore degli ortofrutticoli, dell'apicoltura, dei prodotti vitivinicoli, del luppolo e del bestiame.
- (13) In riferimento ai tipi di intervento settoriali gestiti dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle organizzazioni transnazionali di produttori, dalle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori o dai gruppi di produttori mediante programmi operativi nei settori degli ortofrutticoli, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e in altri settori, è opportuno stabilire norme specifiche per quanto concerne i prodotti e i ritiri dal mercato per la distribuzione gratuita, vale a dire le spese di trasporto e condizionamento, tenendo conto della potenziale importanza dell'intervento. In particolare, si dovrebbero fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che i ritiri dal mercato si trasformino sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In ogni caso è opportuno, per motivi analoghi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori. È inoltre opportuno stabilire norme specifiche relative alle destinazioni dei prodotti ritirati dal mercato, alle condizioni per i destinatari di tali prodotti e ai pertinenti standard che tali prodotti devono soddisfare.

- (14) Per agevolare l'attuazione degli interventi settoriali mediante i programmi operativi, è opportuno definire il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, incluso l'utilizzo di un tasso fisso ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe ridurre le fluttuazioni annuali o l'insufficienza di dati per le organizzazioni o i gruppi di recente riconoscimento. Per evitare abusi nell'applicazione del regime è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori, come regola generale, di modificare il metodo di fissazione del periodo di riferimento nel corso di un dato programma.
- (15) Al fine di garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore degli ortofrutticoli, sarebbe opportuno stabilire obiettivi specifici in riferimento agli interventi agro-climatico-ambientali.
- (16) È opportuno istituire norme relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di ortofrutticoli è particolarmente scarso, comprese norme su come calcolare il livello di organizzazione e confermare un livello di organizzazione scarso.
- (17) Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore dell'apicoltura, è opportuno stabilire norme relative agli alveari.
- (18) Al fine di garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo, è opportuno redigere un elenco non esaustivo degli operatori che possono essere beneficiari del sostegno per i diversi tipi di intervento. È altresì necessario prevedere alcuni requisiti specifici di ammissibilità per quanto riguarda i beneficiari dei tipi di intervento «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde» e «assicurazione del raccolto», gli organismi di diritto pubblico e le imprese private. È inoltre opportuno escludere dal sostegno dell'Unione i produttori che coltivano impianti illegali o superfici piantate senza autorizzazione.
- (19) Per garantire che i fondi dell'Unione siano spesi in modo adeguato, è necessario stabilire norme sulla spesa per il «reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie» nel settore vitivinicolo. In particolare è opportuno prevedere che tale spesa non superi un determinato importo della spesa annua totale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti pagata dallo Stato membro interessato in un dato esercizio finanziario. È altresì opportuno chiarire che i costi di estirpazione e compensazione del mancato guadagno non costituiscono una spesa ammissibile nel quadro di tale intervento, che mira soltanto a sostenere i costi di reimpianto in seguito a misure fitosanitarie obbligatorie.
- (20) Ai fini degli interventi di «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» e «vendemmia verde» è opportuno stabilire norme sulla misurazione delle superfici, in particolare per delimitare l'area corrispondente alla superficie vitata, il che è particolarmente importante se il sostegno è versato sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate sulla superficie.
- (21) Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore del luppolo è opportuno stabilire norme sul calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione.
- (22) Per garantire un buon funzionamento dei tipi di intervento nel settore del bestiame è opportuno stabilire norme sulla ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria o per perdite dovute a calamità naturali.
- (23) Le condizioni applicabili agli impegni per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nonché alle attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura dovrebbero fornire un contributo agli obiettivi specifici ambientali e climatici della PAC di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, esse dovrebbero affrontare l'esigenza di garantire la protezione, la conservazione e la promozione della diversità genetica.
- (24) È auspicabile il miglioramento dei livelli di benessere degli animali mediante la fornitura di sostegno agli agricoltori che intendono adottare standard zootecnici più elevati, che vanno oltre i requisiti obbligatori pertinenti. Occorre definire gli ambiti in cui gli impegni a favore del benessere degli animali introducono criteri superiori riguardo ai metodi di produzione. Nel far ciò, è opportuno evitare che gli impegni per il benessere degli animali si sovrappongano alle pratiche agricole standard e, in particolare, alle vaccinazioni atte a prevenire le patologie.

- (25) I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale possono fornire ai consumatori garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione. È opportuno stabilire criteri in materia di specificità del prodotto finale, accesso al regime, verifica delle specifiche di produzione vincolanti, trasparenza del regime e tracciabilità dei prodotti, nell'ottica dell'ottimizzazione del sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinarne anche i regimi di qualità nazionali.
- (26) Nell'ottica del sostegno ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale e dell'allineamento con gli interventi settoriali, è opportuno stabilire criteri oggettivi certi.
- (27) Al fine di garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno prevedere norme concernenti il metodo di determinazione sia della percentuale di riferimento, sia della percentuale di prati permanenti su base annuale, nonché il livello a cui queste possono essere fissate.
- (28) Al fine di garantire la protezione della percentuale di prati permanenti, è altresì opportuno stabilire che gli Stati membri adottino misure volte ad assicurare la riconversione delle superfici nei casi in cui la percentuale di prati permanenti sia diminuita al di sotto del limite del 5 %. Occorre tuttavia prevedere deroghe per i casi in cui la superficie assoluta a prato permanente rimanga relativamente stabile o in cui la diminuzione della percentuale al di sotto della soglia derivi dalle riconversioni della superficie per obiettivi a favore dell'ambiente e del clima, in particolare l'imboschimento e la riumidificazione delle superfici.
- (29) Data la necessità per gli Stati membri di tenere conto delle norme stabilite nel presente regolamento in fase di sviluppo dei rispettivi piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 con:

- a) requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento, specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027:
- i) sotto forma di pagamenti diretti per la coltivazione di canapa e cotone;
 - ii) nei settori agricoli di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - iii) per le risorse genetiche e il benessere degli animali nel quadro degli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione e per i regimi di qualità nell'ambito dello sviluppo rurale;
- b) norme sulla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

TITOLO II

REQUISITI AGGIUNTIVI PER TALUNI TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO I

Canapa

Articolo 2

Requisiti aggiuntivi di ammissibilità

All'atto di fornire, nei rispettivi piani strategici della PAC, le definizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri subordinano la concessione di pagamenti per la produzione di canapa all'utilizzo di sementi di varietà di canapa che soddisfino le condizioni seguenti:

- a) sono elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento e pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽⁴⁾;
- b) il loro tenore di Δ^9 -tetraidrocannabinolo (di seguito denominato «tenore di THC») non ha superato per due anni consecutivi il limite stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ o, per le varietà da conservare, dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione ⁽⁶⁾.

Articolo 3

Verifica delle varietà di canapa e determinazione quantitativa del tenore di THC

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di verifica per determinare il tenore di THC nelle varietà di canapa che consenta loro di applicare il metodo per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC nelle varietà di canapa di cui all'allegato I.
2. L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.
3. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, nel corso dell'anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).

4. Se la media di tutti i campioni di una data varietà supera per il secondo anno consecutivo il tenore di THC fissato all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro comunica alla Commissione la denominazione della varietà interessata al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la coltivazione della varietà in oggetto non conferisce alcun diritto ai pagamenti diretti nello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri provvedono a informare tempestivamente i produttori di canapa in merito alle denominazioni delle varietà di canapa inammissibili al pagamento diretto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 a seguito di una comunicazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, rendendo pubbliche le informazioni trasmesse al più tardi entro la data di presentazione della domanda unica.

Articolo 4

Coltura intercalare

Ai fini del presente capo, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno.

Articolo 5

Requisiti di coltivazione

Ai fini dell'esecuzione dei controlli necessari per l'applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo.

Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta della canapa prima della fine del periodo di 10 giorni successivo alla fine della fioritura, a condizione che la raccolta avvenga dopo l'inizio della fioritura e che gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che continuano a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato I.

CAPO II

Cotone

Articolo 6

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC criteri oggettivi per l'autorizzazione dei terreni agricoli a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, di tale regolamento.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

- a) l'economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
- b) la situazione pedoclimatica delle superfici in questione;
- c) la gestione delle acque da irrigazione;
- d) le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell'ambiente.

*Articolo 7***Autorizzazione delle varietà destinate alla semina**

Gli Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC quali varietà iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» previsto dalla direttiva 2002/53/CE e rispondenti al fabbisogno del loro mercato sono autorizzate alla semina.

*Articolo 8***Condizioni aggiuntive di ammissibilità al pagamento specifico per il cotone**

Per i pagamenti specifici per il cotone di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri di cui all'articolo 36 di tale regolamento stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC una densità minima di piante sulla superficie seminata fissata in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.

*Articolo 9***Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali**

1. L'approvazione di un'organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è concessa dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura e per un periodo di un anno, con inizio in tempo utile per la stagione di semina dell'anno in questione, purché l'organizzazione soddisfi i criteri seguenti:

- a) totalizzi una superficie complessiva di almeno 4 000 ha che soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- b) abbia adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei soci, in conformità alle normative dell'Unione e nazionali.

2. Qualora si constati che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento revoca il medesimo, a meno che non venga posto rimedio all'inosservanza entro un termine fissato dallo Stato membro nella decisione di revoca. L'autorità competente dello Stato membro responsabile comunica con anticipo all'organizzazione interprofessionale la sua intenzione di revocare il riconoscimento e le motivazioni di tale revoca. Essa offre all'organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un termine specificato nella comunicazione della revoca prevista.

Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo non sono ammessi a ricevere la maggiorazione del pagamento specifico per il cotone a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

*Articolo 10***Obblighi per gli agricoltori produttori di cotone**

1. Uno stesso agricoltore non può essere membro di più di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L'agricoltore membro di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ha l'obbligo di consegnare il cotone esclusivamente a un'impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.
3. L'adesione degli agricoltori ad un'organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.

TITOLO III

REQUISITI AGGIUNTIVI PER TALUNI TIPI DI INTERVENTO NEI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

CAPO I

Norme comuni applicabili agli interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115

Sezione 1

Norme comuni in materia di investimenti, tipi di intervento agro-climatico-ambientali, orientamento, promozione e comunicazione, fondi di mutualizzazione, reimpianto, raccolta verde e mancata raccolta, assicurazione del raccolto, ritiri dal mercato e magazzinaggio collettivo

Articolo 11

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;
- b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (⁷).

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

2. Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere che il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, possa essere finanziato in un unico importo o in rate approvate, se del caso, nel programma operativo o così come specificato dagli Stati membri negli interventi pertinenti.

(⁷) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Se il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), per un determinato investimento è superiore alla durata del programma operativo, gli Stati membri provvedono affinché possa essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo.

Se gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, prevedono un sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che perseguono gli obiettivi relativi all'ambito agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 46, lettere e) ed f), e all'articolo 57, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, tali investimenti perseguono uno o più degli obiettivi elencati all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri possono prevedere un sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia, purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.

4. Gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, possono prevedere un sostegno agli investimenti nell'irrigazione a condizione che:

- a) siano fissate le percentuali degli obiettivi minimi di risparmio idrico, in termini di riduzione sia potenziale che effettiva del consumo di acqua che il beneficiario del sostegno deve conseguire e purché il piano strategico della PAC dimostri che tali obiettivi di risparmio di acqua sono stati determinati tenendo conto delle esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
- b) sia presente o debba essere installato nell'ambito dell'investimento un sistema di contatori intesi a misurare il consumo di acqua a livello di azienda o di pertinente unità di produzione;
- c) nel caso degli investimenti specifici nell'irrigazione di cui ai paragrafi da 5 a 8, siano rispettate le condizioni stabilite in detti paragrafi.

5. È possibile prevedere un sostegno agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione alle seguenti condizioni:

- a) sulla base di una valutazione ex ante da parte del beneficiario, gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente;
- b) l'investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico come previsto dalla direttiva 2000/60/CE per motivi inerenti alla quantità d'acqua e sarà conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non si applicano agli investimenti effettuati a sostegno di miglioramenti di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione in relazione alla creazione di un bacino o all'utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

6. È possibile concedere un sostegno agli investimenti nell'irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata avente un'incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo alle condizioni seguenti:

- a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua;
- b) un'analisi dell'impatto ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi dell'impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente.

7. Può essere concesso un sostegno agli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico a condizione che l'utilizzo di tali acque sia conforme al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

8. È possibile concedere un sostegno agli investimenti per la creazione o l'ampliamento di un bacino a fini di irrigazione purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente.

9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

- a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione in proporzione alla durata dell'inosservanza.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l'aiuto finanziario dell'Unione se il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.

In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

10. In caso di sostituzione delle immobilizzazioni per cui sono stati sostenuti gli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

- a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; oppure
- b) detratto dal costo della sostituzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.

11. Gli Stati membri non forniscono sostegno agli investimenti specificati come interventi nei rispettivi piani strategici della PAC se tali interventi ricevono un sostegno ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere da h) a k), di tale regolamento.

Articolo 12

Interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

- a) ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione;
- b) sostituire l'uso di energia da fonti combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili;

- c) ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione o alla produzione di taluni residui, compresi prodotti fitosanitari, fertilizzanti, letame o altre deiezioni animali;
- d) ridurre il consumo di acqua;
- e) essere legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi agro-climatico-ambientali, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità;
- f) ridurre in modo efficace e misurabile le emissioni di gas serra o conseguire un sequestro durevole del carbonio;
- g) aumentare la resilienza della produzione ai rischi legati ai cambiamenti climatici, come l'erosione del suolo;
- h) conseguire la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche; oppure
- i) contribuire alla protezione o al miglioramento dell'ambiente.

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari forniscano la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo, dell'intervento o della modifica di tale programma o intervento.

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC interventi effettuati al di fuori dei locali del beneficiario. Il beneficio e l'impatto aggiuntivo attesi dell'intervento legato agli obiettivi agro-climatico-ambientali devono essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura del beneficiario al momento della presentazione dell'operazione, del programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'intervento.

3. Nel determinare le spese da coprire, gli Stati membri tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi attuati in relazione agli obiettivi agro-climatico-ambientali, nonché dei target finali prefissati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari che attuano interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l'attuazione di tali interventi e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché avere accesso a consulenza al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché nei programmi operativi sia inserita una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito di interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifiche delle pertinenti norme obbligatorie, dei requisiti o degli obblighi.

Articolo 13

Orientamento

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di orientamento nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

- a) scambiare buone pratiche legate agli interventi di prevenzione e gestione delle crisi, che aiutino il beneficiario a trarre vantaggio dall'esperienza acquisita nell'attuazione degli interventi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio;

- b) promuovere la creazione di nuove organizzazioni di produttori o la fusione di quelle esistenti, consentire ai singoli produttori di aderire a un'organizzazione di produttori esistente, nonché fornire consulenza ai gruppi di produttori per l'ottenimento del riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) creare opportunità di messa in rete per i prestatori e i destinatari di servizi di orientamento, in particolare i canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

2. Il prestatore di orientamento è un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori. Il prestatore di orientamento beneficia del sostegno agli interventi di orientamento.

3. Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un'organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.

4. Tutte le spese ammissibili connesse all'attività di orientamento sono versate al prestatore di orientamento, il quale include tale intervento nel proprio programma operativo.

5. Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.

Articolo 14

Promozione, comunicazione e commercializzazione

Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

- a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell'Unione;
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione ed elevarne il profilo all'interno e all'esterno dell'Unione per i settori diversi da quello vitivinicolo;
- c) sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- e) contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;
- f) sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;
- g) sensibilizzare i consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
- h) diversificare, aprire e consolidare i mercati per i vini dell'Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell'Unione su tali mercati. Un riferimento all'origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi;

- i) informare i consumatori sul consumo responsabile di vino. Gli Stati membri assicurano che il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l'emblema dell'Unione europea, corredato dalla dicitura: «Finanziato dall'Unione europea». L'emblema e la dichiarazione di finanziamento sono esposti in conformità delle caratteristiche tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione ⁽¹⁰⁾.

Articolo 15

Fondi di mutualizzazione

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono le condizioni di attuazione per le spese amministrative di costituzione, finanziamento e, se del caso, rifinanziamento dei fondi di mutualizzazione.
2. Le spese amministrative ammissibili per la costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 comprendono sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo del beneficiario. L'importo delle spese ammissibili non supera il 20 %, il 16 % o l'8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo.
3. Il beneficiario può ricevere sostegno per le spese amministrative per la costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo di mutualizzazione.

Se il beneficiario richiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio dei fondi di mutualizzazione, il sostegno è pari al 16 % o all'8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo.

4. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai fondi di mutualizzazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri limitano il sostegno dell'Unione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore vitivinicolo al:
 - a) 20 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel primo anno;
 - b) 16 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel secondo anno;
 - c) 8 % del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione nel terzo anno.

Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 16

Reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore vitivinicolo o negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sotto forma di reimpianto di frutteti, uliveti o vigneti in seguito a un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie oppure, nel caso dei frutteti e degli uliveti, per adattarsi ai cambiamenti climatici, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario rispetti le norme del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ durante l'attuazione di questi interventi.

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

2. La spesa per il reimpianto di frutteti o uliveti non supera il 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito di ciascun programma operativo o intervento pertinente.

Articolo 17

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sotto forma di «raccolta verde» per tali settori e di «mancata raccolta» per tali settori eccetto quello vitivinicolo, gli Stati membri provvedono affinché tali interventi siano supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali e che interessino il 100 % della produzione prevista per il prodotto in questione in una data parcella.

La «raccolta verde» consiste nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde. La «mancata raccolta» consiste nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi di raccolta verde siano attuati durante il periodo vegetativo, prima che il prodotto raggiunga lo stadio di commercializzazione, e che non si applichino ai prodotti la cui raccolta normale è già iniziata.

3. Gli Stati membri fissano nei rispettivi piani strategici della PAC i termini massimi nella stagione di produzione per l'applicazione degli interventi di raccolta verde per ciascun prodotto sottoposto a tali interventi, nonché altre condizioni di ammissibilità alla raccolta verde e alla mancata raccolta, comprese se del caso le varietà e le categorie di prodotti.

4. Gli Stati membri escludono la compensazione finanziaria per gli interventi di mancata raccolta realizzati laddove la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.

5. Il sostegno destinato alla raccolta verde riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. Per i settori diversi da quello vitivinicolo, gli Stati membri fissano gli importi per ettaro dell'indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, ad un livello tale da non coprire più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato, con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, applicabile al medesimo prodotto.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario comunichi in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di effettuare un'operazione di raccolta verde o di mancata raccolta.

7. Nei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono:

- a) modalità di applicazione degli interventi in questione, in particolare in merito al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo dell'indennità da versare e all'applicazione degli interventi, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;
- b) disposizioni atte a garantire che l'applicazione di questi interventi non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative;
- c) un divieto di concedere un sostegno nel settore dei prodotti ortofrutticoli se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata.

8. Gli Stati membri garantiscono che:
- a) la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo alcuna raccolta e che il prodotto sia ben sviluppato, non danneggiato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile;
 - b) i prodotti raccolti non siano stati denaturati;
 - c) non si verifichino un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative derivanti dall'intervento di cui l'organizzazione di produttori è responsabile;
 - d) la superficie di qualsiasi parcella vitata oggetto di vendemmia verde non entri nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;
 - e) in deroga ai paragrafi 2 e 4, nel settore degli ortofrutticoli, se le piante ortofrutticole hanno un periodo di raccolta superiore a un mese, la raccolta verde possa aver luogo dopo l'inizio della normale raccolta e la mancata raccolta possa aver luogo anche se la produzione commerciale è stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In tali casi l'indennità finanziaria compensa solo la produzione che sarebbe raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta e non viene commercializzata a seguito di tali operazioni. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo;
 - f) nel settore ortofrutticolo, eccetto i casi di cui alla lettera e), gli interventi di raccolta verde e di mancata raccolta non possono essere applicati simultaneamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno.

Articolo 18

Assicurazione del raccolto e della produzione

Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC l'assicurazione del raccolto e della produzione come intervento nel settore degli ortofrutticoli, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto e della produzione che beneficiano del fondo di esercizio. Il sostegno pubblico complessivo non può superare l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.

Gli interventi di assicurazione del raccolto e della produzione non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno o assicurativi relativi al rischio assicurato.

Articolo 19

Ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita

Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita», gli Stati membri provvedono affinché un determinato prodotto ritirato definitivamente dal mercato non possa essere reimmesso sul mercato a fini alimentari.

Gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC solo interventi sotto forma di «ritiro dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita» nel settore degli ortofrutticoli e in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente, e soltanto in riferimento a prodotti deperibili che non possono essere immagazzinati in maniera duratura al normale stadio commerciale senza refrigerazione.

Gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita» in riferimento ai prodotti animali e ai prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

*Articolo 20***Magazzinaggio collettivo**

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC gli interventi di magazzinaggio collettivo di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono un ritiro temporaneo dal mercato di un prodotto in un periodo caratterizzato da una certa pressione del mercato e adottano norme volte a garantire che il prodotto sia immagazzinato sotto la responsabilità del beneficiario in condizioni tali da preservare il suo normale valore commerciale e nel rispetto delle norme sanitarie applicabili. Per i prodotti freschi con un breve periodo di conservazione gli Stati membri provvedono affinché il prodotto sia immagazzinato congelato o trasformato. I prodotti per cui è previsto un determinato periodo di maturazione nel normale processo di produzione, o per cui tale processo di maturazione incrementa il valore del prodotto, sono ammissibili per il magazzinaggio collettivo solo previo completamento del periodo di maturazione.

2. Gli Stati membri, per ciascun prodotto per cui è previsto tale intervento nei rispettivi piani strategici della PAC, stabiliscono la durata minima di magazzinaggio e l'importo massimo dell'indennità per unità di prodotto e per giorno di magazzinaggio, nonché le pertinenti condizioni di magazzinaggio. L'importo massimo che può essere finanziato con il fondo di esercizio non è superiore alla somma della spesa per il magazzinaggio fisico del prodotto, congelato o trasformato, se del caso, e dell'onere finanziario dovuto all'immobilizzazione del valore del prodotto agli attuali prezzi di mercato. Tale importo massimo non comprende le eventuali spese di congelamento e trasformazione o la potenziale svalutazione del prodotto. Gli Stati membri stabiliscono inoltre le procedure di controllo, inclusi i controlli in loco, al fine di garantire la non sostituzione dei prodotti e il rispetto delle condizioni e del periodo di magazzinaggio.

*Sezione 2***Forme di sostegno e tipi di spesa***Articolo 21***Forme di sostegno**

1. Nei settori di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri prevedono pagamenti di sostegno sulla base dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario, giustificati da documenti (ad esempio fatture) presentati dal beneficiario per l'attuazione di un intervento specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere di prevedere il pagamento del sostegno sulla base di tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie. Nel fissare tali tassi fissi, tabelle e somme forfettarie, gli Stati membri tengono conto delle specificità regionali o locali e basano il calcolo su documenti giustificativi che dimostrano che il calcolo rispecchia il prezzo di mercato delle operazioni o delle azioni oggetto dell'intervento di cui trattasi.

2. Nel settore degli ortofrutticoli, gli Stati membri rispettano gli importi massimi di spesa e i costi di condizionamento che possono essere pagati in relazione ai pertinenti interventi specificati nei rispettivi piani strategici della PAC e stabiliti negli allegati V e VII.

3. Se gli Stati membri prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC il pagamento di un sostegno sotto forma di tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, questi sono periodicamente riesaminati così da tenere conto dell'indicizzazione o dei mutamenti economici.

4. Quando applicano il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile stabilito a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la determinazione dei tassi forfettari fissi, delle tabelle standard di costi unitari o delle somme forfettarie e il loro riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Se gli Stati membri includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi nel settore vitivinicolo relativi alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti e agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, si applicano le seguenti norme:

- a) se gli Stati membri decidono di calcolare l'importo del sostegno sulla base di tabelle standard di costi unitari basate su un'unità di misura della superficie, l'importo corrisponde alla superficie effettiva misurata conformemente all'articolo 42 del presente regolamento;
 - b) se gli Stati membri decidono di calcolare l'importo del sostegno sulla base di tabelle standard di costi unitari basate su altre unità di misura o sulla base dei costi effettivi risultanti dai documenti giustificativi che i beneficiari devono presentare, fissano norme relative agli opportuni metodi di controllo al fine di stabilire la portata reale dell'attuazione dell'operazione.
6. Il presente articolo non si applica all'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 22

Tipi di spesa

1. I tipi di spesa coperti dai tipi di intervento di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 non compensano l'imposta sul valore aggiunto delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
2. I tipi di spesa di cui al paragrafo 1 non includono i tipi di spesa elencati nell'allegato II.
3. I tipi di spesa elencati nell'allegato III sono ritenuti ammissibili dagli Stati membri in fase di definizione degli interventi pertinenti e possono essere coperti dai programmi operativi o così come specificato dagli Stati membri negli interventi pertinenti. Gli Stati membri possono ritenere ammissibili altri tipi di spesa nei rispettivi piani strategici della PAC, purché non siano elencati nell'allegato II.
4. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani strategici della PAC le condizioni in cui le spese legate agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 possono essere calcolate come contributo agli obiettivi rispettivamente del 15 % e del 2 % della spesa nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 50, paragrafo 7, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2115, e del 5 % della spesa nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 60, paragrafo 4, di tale regolamento. Tali condizioni garantiscono che gli interventi perseguono efficacemente gli obiettivi specifici di cui rispettivamente agli articoli 46 e 57 di tale regolamento per i settori degli ortofrutticoli e dei prodotti vitivinicoli.

Articolo 23

Costi amministrativi e di personale

1. I costi di personale sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.

Tali costi di personale comprendono, tra l'altro, i costi del personale assunto a contratto dal beneficiario e i costi corrispondenti alla quota di ore lavorative prestate per l'attuazione di un intervento da parte del suo personale permanente.

Gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario trasmetta i documenti giustificativi contenenti le specifiche del lavoro effettivamente svolto in relazione al particolare intervento e affinché il valore della relativa spesa di personale possa essere valutato e verificato indipendentemente. Il valore dei costi di personale relativi a un particolare intervento non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione per la stessa tipologia di servizio.

Per determinare i costi di personale connessi all'attuazione di un intervento da parte del personale permanente del beneficiario, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore l'ultimo costo salariale annuo lordo documentato del personale impegnato nell'attuazione dell'operazione, o su base proporzionale nel caso del personale a tempo parziale.

Per gli interventi «promozione, comunicazione e commercializzazione» e «azioni di comunicazione» di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 e per le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali e per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e k), di tale regolamento, le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell'intervento.

2. I costi amministrativi sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.

I costi amministrativi sono ritenuti ammissibili se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali dell'intervento attuato.

I costi di audit esterni sono ritenuti ammissibili al sostegno se tali audit sono effettuati da un organismo esterno indipendente e qualificato.

3. Gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC, per il settore degli ortofrutticoli, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per gli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, un tasso forfettario fisso per i costi amministrativi e di personale legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo fino a un massimo del 2 % del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori.

CAPO II

Norme specifiche applicabili al settore dei prodotti ortofrutticoli, al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e agli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115

Sezione 1

Prodotti interessati e spese di trasporto

Articolo 24

Prodotti interessati

Sono interessati dal tipo di intervento soltanto i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori, l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori sono riconosciuti, a condizione che il valore dei prodotti interessati dal programma operativo rappresenti più del 50 % del valore di tutti i prodotti commercializzati da tale organizzazione nel settore interessato da tale programma operativo. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell'organizzazione di produttori o dai soci produttori di un'altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

Articolo 25

Spese di trasporto e requisiti di condizionamento per la distribuzione gratuita

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri fissano le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato nell'ambito dei programmi operativi in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna per la distribuzione gratuita. Possono essere rimborsate solo le spese di trasporto fino a una distanza di 750 km.

2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto. Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

- a) le denominazioni dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori;
- b) il quantitativo dei prodotti in questione;
- c) la presa in consegna da parte dei destinatari di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 e i mezzi di trasporto utilizzati;
- d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

3. Il condizionamento dei prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita nell'ambito dei programmi operativi è conforme a quanto segue:

- a) gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accompagnato da una o più delle diciture elencate nell'allegato IV; il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:
 - i) le denominazioni dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori;
 - ii) il quantitativo dei prodotti in questione;
- b) la presa in consegna da parte del destinatario di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, con indicazione delle modalità di presentazione.

Sezione 2

Livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato

Articolo 26

Sostegno

1. Per il tipo di intervento «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione ai prodotti elencati nell'allegato V, la somma delle spese di trasporto e di condizionamento dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di cui all'articolo 33 del presente regolamento, aggiunta all'importo del sostegno per i ritiri dal mercato, non supera il prezzo medio di mercato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» del prodotto in oggetto per i tre anni precedenti, se del caso anche in seguito alla trasformazione.

2. Per il tipo di intervento «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 applicabile ai prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato V del presente regolamento, gli Stati membri fissano i massimali di sostegno, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione, del contributo nazionale, se del caso, e del contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, a un livello non superiore al 40 % dei prezzi medi di mercato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» per i cinque anni precedenti in caso di distribuzione gratuita e a un livello non superiore al 30 % dei prezzi medi di mercato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» per i cinque anni precedenti per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

3. Se l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori, l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha ricevuto da terzi un'indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto di un importo equivalente all'indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale.

4. La quota di ritiri dal mercato, con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, di un dato prodotto di una data organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori effettuati in un dato anno è stabilita come segue:

- a) non supera il 10 % del volume medio di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori nel corso dei tre anni precedenti;
- b) e, per gli ortofrutticoli, in totale, la somma delle percentuali nell'arco di tre anni consecutivi non supera 15 sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l'anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti.

In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale sono stati riconosciuti l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori, l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori.

Tuttavia la percentuale di ritiri dal mercato non include i quantitativi di prodotti destinati alla distribuzione gratuita smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 o qualsiasi altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. In relazione ai prodotti elencati nell'allegato V, il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati in tale allegato.

In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni di beneficenza, agli enti caritativi o agli istituti di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, il contributo finanziario dell'Unione è limitato all'importo dovuto per i prodotti smaltiti a norma dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo, i cui costi di condizionamento sono quelli di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

Articolo 27

Destinazioni dei prodotti ritirati

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di «ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni» nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'olio di oliva o delle olive da tavola e in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili per i prodotti ritirati dal mercato e garantiscono che il ritiro dal mercato o la sua destinazione non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.

2. Su richiesta delle organizzazioni di beneficenza, degli enti caritativi o degli istituti di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono permettere agli stessi di chiedere un contributo ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato.

Le organizzazioni di beneficenza, gli enti caritativi o gli istituti di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che hanno ottenuto tale autorizzazione tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.

Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura ai trasformatori di prodotti da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita se questa copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per facilitare i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di beneficenza, gli enti caritativi o gli istituti di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115.

3. È consentita la cessione di prodotti ritirati dal mercato all'industria per la trasformazione in prodotti non alimentari. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all'interno dell'Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale alimentare. L'alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

Articolo 28

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 si impegnano a:

- a) rispettare le norme di commercializzazione previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di ritiro dal mercato di cui trattasi;
- c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale;
- d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Gli Stati membri possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere la contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi inferiori a un massimale che essi devono determinare sulla base di un'analisi dei rischi documentata.

2. I destinatari di prodotti ritirati per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita si impegnano a:

- a) rispettare le norme di commercializzazione previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se lo Stato membro lo ritiene necessario benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;
- c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale;
- d) non richiedere aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.

Articolo 29

Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati dal mercato

1. Un prodotto ritirato dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere conforme alle norme di commercializzazione pertinenti per quel prodotto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, fatte salve le norme relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

Se gli ortofrutticoli sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽¹²⁾.

Tuttavia i prodotti in miniatura del settore dei prodotti ortofrutticoli, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

2. Se per un dato prodotto ortofrutticolo non esistono norme di commercializzazione specifiche, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato VI. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Sezione 3

Base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione

Articolo 30

Valore della produzione commercializzata di organizzazioni o gruppi di recente riconoscimento

Se nei tre anni successivi al riconoscimento non sono disponibili dati storici per i tre anni precedenti sulla produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri accettano il valore della produzione commercializzata o commercializzabile in un periodo di 12 mesi consecutivi comunicato dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori per cui l'organizzazione interessata o il gruppo di produttori possa provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, di avere la capacità effettiva di commercializzare tale prodotto per conto dei suoi soci produttori.

Tuttavia se l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori, l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha comunicato il valore della produzione commercializzata ai fini del suo riconoscimento, lo Stato membro accetta solo tale valore.

Articolo 31

Base di calcolo del valore della produzione commercializzata

1. Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori o un gruppo di produttori nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolata in base alla produzione dell'organizzazione di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori o del gruppo di produttori stessi e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione o gruppo, e include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali sono riconosciuti l'organizzazione di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori o il gruppo di produttori. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori o dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie e include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori o l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è riconosciuta. Tuttavia se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci.

Inoltre per i settori elencati all'articolo 42, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori per conto dei suoi soci.

2. Il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stato fresco o al primo stato di trasformazione a cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa laddove i prodotti possono essere commercializzati alla rinfusa, e non comprende il costo di ulteriore trasformazione o ulteriore condizionamento o il valore dei prodotti finali trasformati. Gli Stati membri indicano nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo della produzione commercializzata per ciascun settore.

Il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente paragrafo, da un'organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da loro filiali che soddisfano il paragrafo 7 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all'esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso fisso espresso sotto forma di percentuale. Il tasso fisso è pari:

- a) al 53 % per i succhi di frutta;
- b) al 73 % per i succhi concentrati;
- c) al 77 % per il concentrato di pomodoro;
- d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;
- e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura;
- f) al 70 % per i funghi in scatola *Agaricus bisporus* e altri funghi coltivati conservati in salamoia;
- g) all'81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;
- h) all'81 % per la frutta essiccata;
- i) al 27 % per gli ortofrutticoli trasformati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere da a) ad h);
- j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;
- k) al 41 % per la paprika in polvere.

3. Gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

4. Il valore della produzione commercializzata comprende il valore dei ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita. Il valore dei ritiri ai fini della distribuzione gratuita è calcolato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori nel periodo in questione.

5. Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, del gruppo di produttori o dei suoi soci produttori commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori è calcolata nel valore della produzione commercializzata.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un altro gruppo di produttori designati dalla propria organizzazione è calcolata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione o del gruppo che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

6. Salvo ove si applichi il paragrafo 7, la produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori» pronta alla commercializzazione, escluse:

- a) l'IVA;
- b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori.

7. Tuttavia il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga:

- a) a un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori; oppure
- b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8. Se si fa ricorso all'esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori» e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 7.

9. In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, di cui all'articolo 18, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Articolo 32

Periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione

1. Gli Stati membri determinano per ciascuna organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori un periodo di riferimento di 12 mesi che inizia non prima del 1° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Il periodo di riferimento di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori in questione.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma se non in circostanze debitamente giustificate.

2. Gli Stati membri decidono se il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno:

- a) in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori aderenti all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, all'organizzazione transnazionale di produttori, all'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o al gruppo di produttori, al 1° gennaio dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto; oppure
- b) in funzione del valore effettivo della produzione commercializzata nel periodo di riferimento interessato dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dall'organizzazione transnazionale di produttori, dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o dal gruppo di produttori in questione. In tal caso la norma si applica a tutti i beneficiari non transnazionali in tale Stato membro.

3. Se per un prodotto si verifica una diminuzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata in un dato anno rispetto alla media dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, si applica quanto segue:

- a) se la diminuzione si è verificata per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi;
- b) se la diminuzione si è verificata a causa di calamità naturali, avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all'85 % del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.

In entrambi i casi, l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori, l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo.

Se l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori, l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dimostra allo Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo e di aver adottato le misure preventive necessarie, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.

CAPO III

Settore degli ortofrutticoli

Articolo 33

Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita

I pagamenti all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, all'organizzazione transnazionale di produttori o all'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori di spese connesse ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nel quadro dei programmi operativi sono stabiliti nell'allegato VII.

Articolo 34

Calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell'aiuto finanziario nazionale

1. Nel determinare il livello dell'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115, il livello di organizzazione in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni e comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni sono riconosciute. L'articolo 31 del presente regolamento si applica *mutatis mutandis*.

2. Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui al paragrafo 3.

3. Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio nazionale, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo o ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1.

L'elenco delle regioni definite da uno Stato membro non è modificato per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e l'importo dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco delle regioni.

5. Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo.

Articolo 35

MEDIA triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

1. Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato in base alla media dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

2. Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:

- a) se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori; oppure
- b) il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

CAPO IV

Settore dell'apicoltura

Articolo 36

Definizione di alveare

Ai fini del presente capo, per «alveare» s'intende l'unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell'apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api.

Articolo 37

Metodo di calcolo del numero di alveari

Il numero di alveari pronti allo svernamento presenti nel territorio degli Stati membri tra il 1° settembre e il 31 dicembre è calcolato ogni anno sulla base di un metodo affidabile consolidato descritto nei rispettivi piani strategici della PAC.

Articolo 38

Comunicazione del numero di alveari

La comunicazione annuale del numero di alveari di cui all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, calcolato a norma dell'articolo 37 del presente regolamento, è effettuata entro il 15 giugno di ogni anno, a partire dal 2023.

*Articolo 39***Contributo minimo dell'Unione**

Il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2115 e specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC è pari al 30 %.

CAPO V

Settore vitivinicolo*Articolo 40***Beneficiari**

1. Gli Stati membri stabiliscono quali operatori possono beneficiare degli interventi nel settore vitivinicolo specificati nei rispettivi piani strategici della PAC. Tali operatori comprendono i beneficiari di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori di vino e le organizzazioni interprofessionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i viticoltori siano gli unici beneficiari dei tipi di intervento «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde» e «assicurazione del raccolto» di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, rispettivamente lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Un organismo di diritto pubblico non può beneficiare del sostegno nell'ambito dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Tuttavia gli Stati membri possono consentire a un organismo di diritto pubblico di beneficiare del sostegno:
 - a) per azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115;
 - b) per azioni di informazione e azioni di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), del regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che non sia l'unico beneficiario del sostegno concesso in riferimento a tali interventi.
4. Le imprese private possono essere beneficiarie per la promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Non è concesso alcun sostegno ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

*Articolo 41***Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie**

La spesa annua versata dagli Stati membri per il sostegno agli interventi specificati nei rispettivi piani strategici della PAC in relazione al reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione non supera il 15 % della spesa annua totale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 versata dallo Stato membro interessato in un dato esercizio finanziario.

I costi di estirpazione e la compensazione per il mancato guadagno non rappresentano una spesa ammissibile nell'ambito di questo tipo di intervento.

*Articolo 42***Superficie vitata**

1. Ai fini dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2115, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.
2. Se uno Stato membro decide di verificare i costi ammissibili delle operazioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde esclusivamente sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su unità di misura diverse dalla superficie o sulla base dei documenti giustificativi che i beneficiari sono tenuti a presentare, le autorità competenti possono decidere di non procedere alla misurazione della superficie vitata come indicato al paragrafo 1.

CAPO VI

Settore del luppolo*Articolo 43***Aiuto finanziario dell'Unione**

L'aiuto finanziario massimo dell'Unione da assegnare a ciascuna organizzazione o associazione di produttori di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato proporzionalmente sulla base delle superfici coltivate a luppolo ammissibili dei suoi soci produttori. Per essere ammissibili, le superfici coltivate a luppolo devono essere piantate a una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro nel caso della puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro nel caso della puntellatura semplice.

Le superfici comprendono unicamente le superfici delimitate dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, può essere aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie può comprendere le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri, sia conteggiata una sola volta e non sia situata sulla pubblica via.

Le superfici non comprendono le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio.

CAPO VII

Settore zootecnico*Articolo 44***Ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali**

1. Gli Stati membri provvedono affinché il tipo di intervento «ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali» di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115 sia attuato solamente previa adozione delle misure di controllo delle malattie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
2. La spesa di ricostituzione degli stock di bestiame non supera il 20 % della spesa totale nell'ambito dei programmi operativi.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

TITOLO IV

REQUISITI AGGIUNTIVI PER TALUNI TIPI DI INTERVENTO NELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 45

Conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura

1. Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi alla conservazione, all'uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 possono fornire sostegno esclusivamente sotto forma di:

- a) impegni agro-climatico-ambientali per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica; oppure
- b) sostegno alle attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Le attività nell'ambito degli impegni agro-climatico-ambientali di cui al primo comma, lettera a), non sono ammissibili al sostegno ai sensi di tale comma, lettera b).

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli impegni agro-climatico-ambientali per preservare nelle aziende agricole le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica, di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), prevedano di:

- a) allevare animali d'allevamento di razze locali, che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattate a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione, di cui all'articolo 2, paragrafo 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾; oppure
- b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

3. Le seguenti specie di animali d'allevamento di razze locali di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ammissibili al sostegno:

- a) bovini;
- b) ovini;
- c) caprini;
- d) equidi (*Equus caballus* e *Equus asinus*);
- e) suini;
- f) uccelli;
- g) conigli;
- h) api.

4. Gli Stati membri ritengono ammissibili al sostegno esclusivamente le razze locali di cui al paragrafo 2, lettera a), se sono rispettati i seguenti requisiti:

- a) è indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

b) un ente selezionatore competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico della razza.

5. Gli Stati membri considerano le risorse genetiche vegetali di cui al paragrafo 2, lettera b), come minacciate di erosione genetica purché siano fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), comprendano quanto segue:

- a) azioni mirate che promuovono la conservazione *in situ* ed *ex situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate *in situ*, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni *ex situ* e delle banche dati;
- b) azioni concertate che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore dell'agricoltura o della silvicoltura dell'Unione tra le organizzazioni competenti negli Stati membri;
- c) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche che coinvolgono organizzazioni non governative e altri portatori di interessi.

7. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), si intende per:

- a) «conservazione *in situ*», nel settore agricolo, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- b) «conservazione *in situ*», nel settore della silvicoltura, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- c) «conservazione nell'azienda agricola o nell'azienda silvicola», la conservazione e lo sviluppo *in situ* a livello di un'azienda agricola o silvicola;
- d) «conservazione *ex situ*», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;
- e) «collezione *ex situ*», la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

Articolo 46

Benessere degli animali

Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi agli impegni a favore del benessere degli animali di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 garantiscono che gli impegni a favore del benessere degli animali introducano criteri superiori riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei seguenti settori:

- a) acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;
- b) condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;
- c) condizioni che consentano l'espressione del comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;
- d) accesso all'esterno e pascolo all'aperto;
- e) pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;

- f) pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione;
- g) misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l'uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.

Articolo 47

Regimi di qualità

Gli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi ai regimi di qualità di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 garantiscono che i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale riguardino:

- a) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto,
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori;
 - iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
- b) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione di cui alla comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» ⁽¹⁵⁾ relativamente ai prodotti agricoli e alimentari.

TITOLO V

NORME SULLA PERCENTUALE PER LA NORMA BCAA 1

Articolo 48

Norme sulla percentuale per la norma BCAA 1

1. Per il mantenimento dei prati permanenti in relazione alla norma BCAA 1 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché la percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola non diminuisca al di sotto del 5 % in rapporto a una percentuale di riferimento che ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio piano strategico della PAC dividendo le superfici a prato permanente per la superficie agricola totale.

Al fine di stabilire la percentuale di riferimento di cui al primo comma:

⁽¹⁵⁾ GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

- a) per «superfici a prato permanente» si intendono i prati permanenti dichiarati nel 2018 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ⁽¹⁷⁾ e se necessario adeguati dagli Stati membri per tener conto dell'impatto di una possibile modifica, in particolare nella definizione di prati permanenti che gli Stati membri devono stabilire in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) per «superficie agricola totale» si intende la superficie agricola dichiarata nel 2018 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, se necessario adeguata dagli Stati membri, in particolare per tener conto dell'impatto di una possibile modifica nella definizione delle superfici agricole che gli Stati membri devono stabilire in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.

2. La percentuale di prato permanente è stabilita ogni anno sulla base delle superfici dichiarate per tale anno dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 di tale regolamento in conformità dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.

Gli Stati membri possono stabilire la percentuale di prato permanente e la percentuale di riferimento a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda.

3. Qualora si accerti una diminuzione della percentuale di cui al paragrafo 2 in misura superiore al 5 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1, lo Stato membro in questione impone a livello aziendale l'obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente in un periodo passato.

Tuttavia se la superficie a prato permanente in un determinato anno è mantenuta in termini assoluti entro lo 0,5 % delle superfici a prato permanente create a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, si ritiene adempiuto.

4. Il paragrafo 3, primo comma, non si applica laddove la diminuzione al di sotto della soglia del 5 % derivi dall'adempimento degli impegni assunti o degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 a causa dei quali un'attività agricola non viene più svolta sulle superfici in questione, e che non comprendono gli impianti di alberi di Natale o la coltivazione di colture o alberi per la produzione di energia.

5. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 2, le superfici riconvertite a prato permanente o create per tale uso a norma del paragrafo 3, o create per tale uso nel quadro dell'attuazione della norma BCAA 1 da parte degli Stati membri, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno di riconversione o creazione. Tali superfici sono utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio in conformità della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 per almeno cinque anni consecutivi dalla riconversione o creazione oppure, per le superfici già utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽¹⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 49***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Metodo dell'Unione per la verifica delle varietà di canapa e per la determinazione del tenore di $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa di cui all'articolo 3**1. Ambito di applicazione**

Il metodo stabilito nel presente allegato serve a determinare il tenore di $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo (qui di seguito «tenore di THC») delle varietà di canapa (*Cannabis sativa L.*). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte nel presente allegato.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata alla produzione di canapa in cui il campione per i controlli in loco condotti ogni anno copre almeno il 30 % delle superfici dichiarate come destinate alla produzione di canapa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

1.2. Procedura B

La procedura B si applica se uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa e il livello minimo di controlli in loco copre almeno il 20 % delle superfici dichiarate come destinate alla produzione di canapa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

2. Prelievo di campioni**2.1. Condizioni di prelievo dei campioni**

Il prelievo deve essere effettuato di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

2.1.1. Procedura A:

in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo paragrafo, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, si prelevano i 30 cm apicali dello stelo. In tal caso il prelievo di campioni viene effettuato appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate.

2.1.2. Procedura B:

in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi alla fine della fioritura oppure, per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2. Dimensione del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Gli Stati membri possono disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. *Essiccazione e conservazione del campione*

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3. **Determinazione del tenore di THC**

3.1. *Preparazione del campione di prova*

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. *Reattivi e soluzione di estrazione*

Reattivi

- Δ^9 -tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,
- squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. *Estrazione del THC*

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. *Cromatografia in fase gassosa*

a) Strumentazione

- cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless;
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b) Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

- temperatura del forno: 260 °C;
- temperatura dell'iniettore: 300 °C;
- temperatura del rivelatore: 300 °C.

d) Volume iniettato: 1 µl.

4. Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

— Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alla media delle due determinazioni.

— Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.

ALLEGATO II

Elenco di tipi di spesa non ammissibili di cui all'articolo 22, paragrafo 2

PARTE I

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115

1. Spese generali di produzione, segnatamente spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzino; spese di imballaggio (comprehensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell'ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).
2. Rimborso dei prestiti contratti per un intervento.
3. Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
4. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dal beneficiario nel settore dell'apicoltura o per la commercializzazione o la distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori.
5. Spese di esercizio dei beni noleggiati.
6. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.
7. Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.
8. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.
9. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.
10. Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.
11. Spese sostenute da terzi diversi dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da una filiale, o da un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.
12. Interventi non realizzati nell'azienda e/o nei locali dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.
13. Interventi esternalizzati o attuati dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione, a esclusione degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115.

PARTE II

Nel settore vitivinicolo

1. Normale gestione del vigneto.
2. Protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine.

3. Costruzione di frangivento e muri di protezione.
 4. Strade carrozzabili ed elevatori.
 5. Acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.
 6. Estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.
-

ALLEGATO III

Elenco di tipi di spesa ammissibili di cui all'articolo 22, paragrafo 3

1. Spese specifiche relative a:
 - miglioramento della qualità dei prodotti;
 - prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;
 - interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 12;
 - produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche;
 - controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.
 2. Prodotti di medicina veterinaria per il trattamento degli aggressori degli alveari e delle malattie delle api.
 3. Spese associate al ripopolamento del patrimonio apicolo e all'allevamento delle api.
 4. Acquisto di macchinari e attrezzature per il miglioramento della produzione e della raccolta di miele.
 5. Costi amministrativi e di personale inerenti all'attuazione dei programmi operativi o degli interventi pertinenti, compresi relazioni, studi, spese per la tenuta e la gestione della contabilità, oneri salariali obbligatori se direttamente a carico del beneficiario, delle filiali o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, di una cooperativa socia di un'organizzazione di produttori.
 6. Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.
 7. Acquisto o leasing di immobilizzazioni materiali, anche di seconda mano, a condizione che non siano state acquistate con contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei cinque anni che precedono l'acquisto o il leasing entro il limite del valore netto di mercato delle immobilizzazioni materiali.
 8. Noleggio di immobilizzazioni materiali ove economicamente giustificato come alternativa all'acquisto, su approvazione dello Stato membro.
 9. Per i settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, investimenti in mezzi di trasporto, se l'organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni ai locali dell'organizzazione di produttori, e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.
 10. Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.
-

ALLEGATO IV

Dicitura da apporre sull'imballaggio dei prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

- Продукт, предназначен за безвъзмездно разпределяне (Делегиран регламент (EC) 2022/126)
- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2022/126]
- Produkt určený k bezplatné distribuci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126)
- Produkt til gratis uddeling (delegeret forordning (EU) 2022/126)
- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (delegierte Verordnung (EU) 2022/126)
- Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [delegeeritud määrus (EL) 2022/126]
- Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2022/126]
- Product for free distribution (Delegated Regulation (EU) 2022/126)
- Produit destiné à la distribution gratuite [règlement délégué (UE) 2022/126]
- Proizvod za besplatnu distribuciju (Delegirana uredba (EU) 2022/126)
- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento delegato (UE) 2022/126]
- Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Deleģētā regula (ES) 2022/126]
- Nemokamai platinamas produktas (Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/126)
- Ingyenes szétosztásra szánt termék [(EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló rendelet]
- Prodott għad-distribuzzjoni bla ħlas (Ir-Regolament Delegat (UE) 2022/126)
- Voor gratis uitreiking bestemd product (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/126)
- Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/126]
- Produto destinado a distribuição gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2022/126]
- Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul delegat (UE) 2022/126]
- Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [delegované nariadenie (EÚ) 2022/126]
- Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Delegirana uredba (EU) 2022/126)
- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (delegoitu asetus (EU) 2022/126)
- Produkt för gratisutdelning (delegerad förordning (EU) 2022/126)
- Táirge lena dháileadh saor in aisce (Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126)

ALLEGATO V

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 e paragrafo 4, primo comma

Prodotti	Massimale di sostegno (EUR/100 kg)	
	Distribuzione gratuita	Altre destinazioni
Cavolfiori	21,05	15,79
Pomodori (ritirati dal 1° giugno al 31 ottobre)	7,25	7,25
Pomodori (ritirati dal 1° novembre al 31 maggio)	33,96	25,48
Mele	24,16	18,11
Uva	53,52	40,14
Albicocche	64,18	48,14
Pesche noci	37,82	28,37
Pesche	37,32	27,99
Pere	33,96	25,47
Melanzane	31,2	23,41
Meloni	48,1	36,07
Cocomeri/angurie	9,76	7,31
Arance	21,00	21,00
Mandarini	25,82	19,50
Clementine	32,38	24,28
Mandarini satsuma	25,56	19,50
Limoni	29,98	22,48

ALLEGATO VI

Requisiti minimi dei prodotti ritirati dal mercato di cui all'articolo 29, paragrafo 2

1. I prodotti devono essere:
 - interi, se il requisito si applica ai prodotti freschi crudi;
 - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
 - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
 - praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti, se del caso;
 - privi di umidità anormale;
 - privi di odore e/o sapore estranei.
 2. I prodotti devono essere idonei alla commercializzazione e al consumo, sufficientemente sviluppati e maturi, se del caso, tenuto conto delle loro normali caratteristiche.
 3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà o del tipo o qualità commerciale, se del caso.
-

ALLEGATO VII

Spese di condizionamento di cui all'articolo 33

Prodotto	Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t)
Mele	187,70
Pere	159,60
Arance	240,80
Clementine	296,60
Pesche	175,10
Pesche noci	205,80
Cocomeri/angurie	167,00
Cavolfiori	169,10
Altri prodotti	201,10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/127 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2021****che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 40, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 1, l'articolo 54, paragrafo 4, l'articolo 55, paragrafo 6, l'articolo 64, paragrafo 3, l'articolo 76, paragrafo 2, e l'articolo 94, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l'uso dell'euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni del suddetto regolamento nei settori di cui trattasi. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli organismi pagatori possono essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell'Unione. Tali criteri devono riguardare quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno che un'autorità competente a livello ministeriale sia responsabile per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 di tale regolamento. È opportuno che gli organismi di coordinamento siano riconosciuti dagli Stati membri solo se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell'Unione e dall'autorità competente. Tali criteri dovrebbero riguardare i compiti specifici dell'organismo di coordinamento in riferimento al trattamento delle informazioni di carattere finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
- (4) Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell'adempimento di taluni obblighi relativi all'intervento pubblico. Tuttavia, l'esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti, può essere delegata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l'ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest'ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.

- (5) La normativa agricola dell'Unione fa obbligo agli Stati membri, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e degli interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e disciplinati nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al finanziamento dell'Unione. Tuttavia l'analisi rileva che in numerosi casi i pagamenti tardivi degli aiuti da parte degli Stati membri sono dovuti a controlli supplementari effettuati dagli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Pertanto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l'impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell'Unione in proporzione all'entità del ritardo nel pagamento.
- (6) I pagamenti dell'aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell'Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l'ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere pertanto prevista nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell'Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.
- (7) La Commissione effettua pagamenti a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi, a norma degli articoli 21 e 32 del regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
- (8) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, se il bilancio dell'Unione non è stato approvato entro l'inizio dell'esercizio finanziario, le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l'esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell'ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito dei pagamenti mensili o intermedi successivi.
- (9) È opportuno prevedere che la Commissione, una volta informati gli Stati membri interessati, possa rinviare l'indennizzo della spesa e le entrate con destinazione specifica per i successivi pagamenti mensili nel caso si verifichi un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste o vi siano discrepanze che necessitano di ulteriori chiarimenti dagli Stati membri.
- (10) È necessario stabilire requisiti aggiuntivi per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e registrati nel conto degli organismi pagatori, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore o dell'organismo di coordinamento accreditato.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (11) Nei casi in cui il tasso di cambio per il fatto generatore non è stato fissato nella normativa dell'Unione, è necessario stabilire requisiti per il tasso di cambio che gli Stati membri che non hanno adottato l'euro devono applicare nella propria dichiarazione di spesa e ai fini della liquidazione finanziaria e della verifica dell'efficacia dell'attuazione per le entrate con destinazione specifica derivanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero.
- (12) Nel quadro della verifica dell'efficacia dell'attuazione è opportuno stabilire norme relative ai criteri di giustificazione che lo Stato membro interessato deve prevedere e la metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.
- (13) Per consentire alla Commissione di verificare che gli Stati membri rispettino l'obbligo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e garantire un'efficace applicazione della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno stabilire i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche. Occorre definire i diversi tipi di rettifiche di cui all'articolo 55 e stabilire i principi in base ai quali si terrà conto delle circostanze di ciascun caso per determinare l'ammontare della rettifica. È opportuno inoltre stabilire le modalità di accredito al FEAGA e al FEASR dei recuperi effettuati dagli Stati membri presso i beneficiari.
- (14) Ai sensi delle norme specifiche di ammissibilità per il pagamento specifico per il cotone stabilite al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ e per il sostegno al prepensionamento di cui all'articolo 155, paragrafo 2, di tale regolamento, occorre valutare i casi di inosservanza nel quadro di una procedura di conformità che esamini la conformità alla legittimità e alla regolarità a livello di beneficiario.
- (15) Nel nuovo modello di attuazione verrà valutata la conformità dei sistemi degli Stati membri alle norme dell'Unione e, nei casi di gravi carenze nei sistemi di governance, la Commissione proporrà l'esclusione di talune spese dal finanziamento dell'Unione nell'ambito di una procedura di conformità. La valutazione non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali. Poiché la valutazione avviene a livello di sistemi, la proposta di esclusione dal finanziamento dell'Unione dovrebbe basarsi su rettifiche forfettarie. Laddove le specifiche circostanze lo consentano, gli Stati membri potrebbero tuttavia fornire un calcolo dettagliato o estrapolato del rischio per il FEAGA e il FEASR, che la Commissione valuterà nell'ambito della procedura di conformità.
- (16) Numerose disposizioni della normativa agricola dell'Unione prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di inadempimento di un obbligo. Pertanto, per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza è opportuno stabilire le condizioni applicabili a tale prescrizione.
- (17) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Tuttavia è opportuno che l'articolo 5 bis, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 13 di tale regolamento continuino ad essere applicati all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ e ai programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, mentre l'articolo 13 di tale regolamento dovrebbe continuare a essere applicato ai recuperi in corso avviati conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (18) Ai fini della corretta attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso dovrebbe essere riconosciuto con le nuove responsabilità prima del 1° gennaio 2023.
- (19) Infine, in considerazione del punto 31 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio», la Commissione ritiene che sussista un collegamento sostanziale fra i poteri di cui al regolamento (UE) 2021/2116 relativo alle norme sul riconoscimento degli organismi pagatori, sulla gestione finanziaria, sulla liquidazione e sulle cauzioni, e che vi sia un'interconnessione fra di essi nella gestione quotidiana della spesa per la PAC. È pertanto opportuno fissare tali norme nello stesso atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1

Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori

1. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al presente paragrafo e soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:
- a) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l'effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili;
 - b) la legittimità e la regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013⁽⁸⁾, (UE) n. 229/2013⁽⁹⁾, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾;
 - c) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - d) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
 - e) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell'Unione;
 - f) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione.
2. Per essere riconosciuti gli organismi pagatori devono inoltre disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all'allegato I, relativi ai seguenti aspetti:
- a) ambiente interno;
 - b) attività di controllo;
 - c) informazione e comunicazione;
 - d) monitoraggio.
3. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell'organismo pagatore.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

*Articolo 2***Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento**

1. In caso di riconoscimento di più di un organismo pagatore, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro interessato riconosce come organismi di coordinamento i dipartimenti o gli organismi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 e i criteri di cui ai paragrafi 3 e 4. Tale Stato membro decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell'organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l'organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.
2. Per ottenere il riconoscimento, l'organismo di coordinamento deve garantire che:
 - a) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;
 - b) la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell'ambito del parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell'intera relazione;
 - c) le dichiarazioni alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della trasmissione;
 - d) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;
 - e) le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato elettronico.
3. Per poter essere riconosciuto, un organismo di gestione dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, che soddisfa i requisiti stabiliti dall'organismo competente in merito alle procedure applicate e in particolare i criteri di informazione e comunicazione di cui all'allegato II.
4. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell'organismo di coordinamento.

*Articolo 3***Obblighi dell'organismo pagatore per quanto riguarda l'intervento pubblico**

1. Gli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all'ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell'allegato III del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate in tale allegato.

Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in relazione alle misure di intervento pubblico ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all'allegato I, punto 1.D, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.

2. Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all'ammasso pubblico:
 - a) affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all'ammasso dei prodotti agricoli di intervento («enti assuntori»);
 - b) incaricare persone fisiche o giuridiche dell'assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale.

Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene nell'ambito dei contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell'allegato IV.

3. Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell'ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:
- a) tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;
 - b) tenere aggiornato l'elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;
 - c) tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l'ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l'ammasso e l'uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;
 - d) tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;
 - e) effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all'immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell'ambito di un'operazione o delle persone a tal fine delegate;
 - f) effettuare durante tutto l'anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, ma tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
 - g) effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all'articolo 4.

Se in uno Stato membro la gestione dei conti dell'ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al primo comma, lettere a) e d), sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.

4. Gli organismi pagatori garantiscono:
- a) che i prodotti oggetto di misure di intervento dell'Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all'anno;
 - b) l'integrità delle scorte d'intervento.

5. Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:

- a) dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento;
- b) delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.

Se si verificano le situazioni di cui al primo comma la Commissione adotta le decisioni del caso:

- a) per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

6. Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell'Unione, in particolare a causa dell'inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori.

7. Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l'accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell'ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell'ambito dell'intervento.

Articolo 4

Inventario

1. Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell'Unione.

Essi confrontano i risultati dell'inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

2. Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall'inventario contabile, da un lato e, dall'altro, le scorte reali riscontrate in base all'inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l'esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato V.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 5

Inosservanza del termine ultimo di pagamento

1. I pagamenti a un beneficiario eseguiti dopo l'ultima data possibile del pagamento possono essere ritenuti ammissibili nelle circostanze e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Se le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell'articolo 6 per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 pagate successivamente al termine stabilito dalla normativa dell'Unione sono pari al limite del 5 % o inferiori alle spese pagate prima dei termini per il FEAGA o il FEASR rispettivamente, non si applica alcuna riduzione dei pagamenti mensili o intermedi.

Quando le spese del FEAGA o del FEASR pagate oltre i termini stabiliti dalla normativa dell'Unione superano il limite del 5 % per il FEAGA e il FEASR rispettivamente, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità:

a) per le spese del FEAGA:

- i) le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %;
- ii) le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
- iii) le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %;
- iv) le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %;
- v) le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %;

- b) per le spese del FEASR:
- i) le spese effettuate tra il 1° luglio e il 15 ottobre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
 - ii) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %;
 - iii) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, si applicano le condizioni riportate di seguito:
- a) se per le spese per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti o le spese del FEASR il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato pienamente applicato ai pagamenti effettuati con riferimento all'anno civile N non oltre il 15 ottobre dell'anno N+1 per il FEAGA e non oltre il 31 dicembre dell'anno N+1 per il FEASR e il residuo del limite supera il 2 %, tale residuo è ridotto al 2 %;
 - b) durante l'esercizio finanziario N+1, i pagamenti per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013, con riferimento all'anno civile N-1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l'importo totale degli interventi sotto forma di pagamenti diretti eseguiti entro l'esercizio finanziario N+1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all'adattamento di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, non supera il massimale di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 per l'anno civile N, a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, di tale regolamento;
 - c) le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.

Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116.

4. Qualora si verificano condizioni di gestione particolari per taluni interventi o misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli.

Tuttavia il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b).

5. Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e della procedura di conformità di cui all'articolo 55 di tale regolamento.

Articolo 6

Inosservanza della prima data possibile di pagamento

Per quanto concerne le spese del FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l'esecuzione del pagamento fissata dalla normativa dell'Unione, tale spesa è ritenuta ammissibile al finanziamento dell'Unione. Eventuali spese versate superiori a tale importo massimo sono inammissibili al finanziamento dell'Unione tranne in casi debitamente giustificati, in cui per determinati interventi o misure si verificano condizioni di gestione eccezionali o per cui gli Stati membri forniscono motivazioni giustificate. In tali casi, le spese versate superiori all'importo massimo sono ammissibili al finanziamento dell'Unione previa riduzione del 10 %.

La corrispondente riduzione è presa in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.

*Articolo 7***Compensazione da parte degli organismi pagatori**

1. Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 la Commissione stabilisce il saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro nella sua dichiarazione mensile delle spese, diminuite dell'importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall'assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio.

2. Gli importi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell'aiuto oggetto dell'irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente.

3. Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del FEASR recuperati presso i beneficiari nell'ambito del piano strategico della PAC dello Stato membro di cui trattasi sono dedotti dall'importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.

4. Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione finanziaria annuale possono essere riutilizzati nell'ambito del FEASR e sono aggiunti o dedotti dall'importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti.

5. Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.

*Articolo 8***Adozione tardiva del bilancio dell'Unione**

1. Se all'apertura dell'esercizio finanziario il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2116 e i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32 di tale regolamento sono effettuati in proporzione agli stanziamenti autorizzati per capitolo limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro rispettivamente per il FEAGA e il FEASR, e nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti successivi.

2. Per il FEASR, se all'apertura dell'esercizio finanziario il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2116, le prime rate annuali dopo l'adozione dei piani strategici della PAC degli Stati membri rispettano l'ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio per le successive rate annuali sono assunti secondo l'ordine dei piani strategici della PAC degli Stati membri che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i piani strategici della PAC degli Stati membri nel caso in cui gli stanziamenti di impegno siano limitati. Il saldo residuo per tali piani è impegnato solo una volta che si saranno resi disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.

*Articolo 9***Rinvio dei pagamenti mensili**

I pagamenti mensili di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2116 agli Stati membri possono essere rinviati se le comunicazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), di tale regolamento sono trasmesse in ritardo o contengono discrepanze per cui si rendono necessarie ulteriori verifiche. La Commissione informa in tempo utile gli Stati membri interessati in merito alla sua decisione di rinviare i pagamenti.

Articolo 10

Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale

1. Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:
 - a) l'1 % dell'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 entro il 1° marzo;
 - b) l'1,5 % dell'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento entro il 1° aprile.
2. La sospensione viene revocata in seguito alla trasmissione di tutti i documenti pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 11

Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica dell'efficacia dell'attuazione

1. Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32 di tale regolamento a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, di tale regolamento in seguito alla verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, il tasso di sospensione corrisponde alla differenza fra il tasso di riduzione applicato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e 50 punti percentuali, moltiplicato per 2. Il tasso di sospensione applicato deve essere superiore al 10 %.
2. Le sospensioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatto salvi gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 12

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

1. A norma dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116, per quanto riguarda il FEAGA, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità al capo V del presente regolamento e alla normativa agricola settoriale.
2. Per quanto riguarda il FEASR, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell'organismo pagatore.
3. Per quanto riguarda le decisioni sulla liquidazione dei conti di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e la procedura di conformità di cui all'articolo 55 di tale regolamento, deve essere utilizzato il primo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea dopo l'adozione degli atti di esecuzione di liquidazione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché per le operazioni per le quali la normativa dell'Unione non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E ALTRI CONTROLLI*Articolo 13***Criteria e metodologia per applicare le riduzioni nel quadro della verifica dell'efficacia dell'attuazione**

1. Ai fini dell'adozione della decisione a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 sugli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione, la Commissione valuta la spesa annuale dichiarata dallo Stato membro per l'intervento in rapporto al corrispondente output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, presentata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, nonché dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. Se la spesa dichiarata non corrisponde a un output per l'esercizio finanziario pertinente e se lo Stato membro non ha precedentemente spiegato tali deviazioni relative agli output e agli importi unitari realizzati a norma dell'articolo 134, paragrafi da 5 a 9, del regolamento (UE) 2021/2115 nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione o se le giustificazioni alle deviazioni sono insufficienti, lo Stato membro fornisce ulteriori giustificazioni entro i limiti fissati dalla Commissione. Le giustificazioni riguardano le spese dichiarate che non corrispondono a un output nell'esercizio finanziario pertinente.

3. Le motivazioni che gli Stati membri devono fornire contengono le informazioni pertinenti che spiegano la deviazione a livello di importo unitario e per il periodo di cui trattasi. Esse contengono informazioni quantitative e, se del caso, spiegazioni qualitative.

Gli Stati membri inoltre forniscono spiegazioni in merito alla portata e all'effetto delle azioni correttive già adottate per porre rimedio alla deviazione ed evitare che si verifichi nuovamente.

Se non riesce a fornire giustificazioni per le deviazioni a norma del paragrafo 2, lo Stato membro può fornire giustificazioni per una parte delle deviazioni.

4. Se gli Stati membri non forniscono motivazioni debitamente giustificate per le deviazioni o se queste sono ritenute insufficienti dalla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3, oppure riguardano soltanto una parte delle deviazioni, la Commissione riduce gli importi pertinenti dal finanziamento dell'Unione. La Commissione comunica il proprio parere allo Stato membro in una comunicazione separata.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

*Articolo 14***Criteria e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 o per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento**

1. Ai fini dell'adozione della decisione che fissa gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione distingue tra tali importi o parti degli importi identificati come importi indebitamente spesi e quelli determinati applicando rettifiche estrapolate o forfettarie.

Per determinare gli importi che è possibile escludere dal finanziamento dell'Unione, qualora constati che la spesa non contemplata dal regolamento (UE) 2021/2115 o il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento ai sensi del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, articolo 155, paragrafo 2, di tale regolamento non sono stati rispettivamente sostenuti ai sensi della normativa dell'Unione, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

2. La Commissione basa l'esclusione sull'individuazione degli importi indebitamente spesi soltanto se questi possono essere identificati con uno sforzo proporzionato. Qualora la Commissione non riesca a identificare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell'esame di tutti i casi potenzialmente interessati dalla non conformità. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa applicabile e imputate al bilancio dell'Unione. I dati forniti comprendono tutti i singoli importi che sono inammissibili a causa della non conformità constatata.

3. Ove non sia possibile individuare gli importi indebitamente spesi a norma del paragrafo 2, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche estrapolate. Per consentire alla Commissione di determinare gli importi pertinenti, gli Stati membri possono presentare un calcolo dell'importo da escludere dal finanziamento dell'Unione estrapolando, mediante strumenti statistici, i risultati dei controlli effettuati su un campione rappresentativo di tali casi, entro i termini stabiliti dalla Commissione durante la procedura di verifica di conformità. Il campione è estratto dalla popolazione per la quale è ragionevole presumere che si verifichi la non conformità constatata.

4. Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione deve essere in condizione di:

- a) valutare i metodi utilizzati per l'individuazione o l'estrapolazione, che devono essere chiaramente descritti dagli Stati membri;
- b) verificare la rappresentatività del campione di cui al paragrafo 3;
- c) verificare il contenuto e i risultati dell'individuazione o dell'estrapolazione ad essa presentati;
- d) acquisire elementi probatori di audit sufficienti e pertinenti sui dati sottostanti.

5. Nell'applicazione del paragrafo 3, gli Stati membri possono utilizzare le statistiche di controllo degli organismi pagatori confermate dall'organismo di certificazione oppure la valutazione del livello di errore di tale organismo nel contesto degli audit di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 a condizione che:

- a) la Commissione sia soddisfatta del lavoro svolto dagli organismi di certificazione, sia in termini di strategia di audit sia per quanto riguarda il contenuto, la portata e la qualità dell'audit vero e proprio;
- b) l'ambito del lavoro degli organismi di certificazione corrisponda all'oggetto della verifica di conformità in causa, segnatamente per quanto riguarda le misure o i regimi;
- c) nelle valutazioni si sia tenuto conto dell'importo delle sanzioni che avrebbero dovuto essere applicate.

6. Ove non siano rispettate le condizioni per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione di cui ai paragrafi 2 e 3 o la natura del caso sia tale che gli importi da escludere non possano essere determinati a norma di detti paragrafi, la Commissione applica le opportune rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione e della propria stima del rischio di danno finanziario causato all'Unione.

Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, della tipologia di non conformità constatata. A tal fine le carenze dei controlli sono ripartite fra quelle relative a controlli essenziali e quelle relative a controlli complementari, laddove:

- a) i controlli essenziali sono i controlli amministrativi e in loco necessari per determinare l'ammissibilità dell'aiuto e la relativa applicazione delle riduzioni e delle sanzioni;
- b) i controlli complementari sono le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande.

Se, nell'ambito della medesima procedura di verifica di conformità, sono accertate diverse tipologie di non conformità che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie distinte, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata.

7. Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto di una o più delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell'Unione:

- a) uno o più controlli essenziali non vengono effettuati o vengono effettuati in maniera tanto carente o sporadica da essere considerati inefficaci al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità;
- b) vengono individuate tre o più carenze riguardanti lo stesso sistema di controllo;
- c) l'applicazione di un sistema di controllo da parte dello Stato membro è ritenuta mancante o gravemente carente e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente;
- d) sono rilevate carenze analoghe nel medesimo settore in uno Stato membro nel corso di un'indagine che fa seguito a un'altra indagine in cui erano state rilevate e comunicate per la prima volta allo Stato membro, tenuto conto tuttavia delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro.

8. Ove uno Stato membro presenti determinati elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per il FEAGA e il FEASR è limitata a un importo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del tasso forfettario proposto, la Commissione utilizza il tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

9. Dall'importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 possono essere detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati al FEAGA e al FEASR prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di verifica di conformità.

Articolo 15

Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della procedura di conformità per le spese nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115

1. Ai fini dell'adozione della decisione che fissa gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell'articolo 55, paragrafo 3. L'importo da escludere dal finanziamento dell'Unione corrisponde per quanto possibile alla perdita finanziaria o al rischio effettivi per il bilancio dell'Unione.

2. Se rileva che la spesa non è stata effettuata conformemente alla normativa dell'Unione, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità della violazione nonché della propria stima del rischio di danno finanziario causato all'Unione.

Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, del tipo di grave carenza individuata. A tal fine è opportuno tenere conto degli elementi dei sistemi di governance inficiati da tali gravi carenze.

Se, nell'ambito della medesima procedura di conformità, sono accertate diverse gravi carenze che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie differenti, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata.

3. Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto di una o più delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell'Unione:

- a) gravi carenze in uno o più elementi dei sistemi di governance,
- b) l'applicazione di un elemento del sistema di governance da parte dello Stato membro è ritenuta mancante e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente;

c) sono rilevate carenze analoghe nel medesimo settore in uno Stato membro nel corso di un'indagine che fa seguito a un'altra indagine in cui erano state dapprima rilevate e comunicate allo Stato membro, tenuto conto tuttavia delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro.

4. Se lo Stato membro dimostra che la perdita massima per il FEAGA e i FEASR è limitata a una somma inferiore a quanto deriverebbe dall'applicazione del tasso forfettario proposto, può essere applicato il tasso forfettario inferiore oppure la Commissione può utilizzare la valutazione dei sistemi di governance dell'organismo di certificazione nel quadro del suo audit di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione durante la procedura di conformità a norma dell'articolo 55 di tale regolamento.

5. Se del caso, entro i termini stabiliti dalla Commissione durante la procedura di conformità, gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell'esame di tutti i casi potenzialmente inficiati dalla carenza. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa dell'Unione e imputate al bilancio dell'Unione. I dati forniti comprendono tutti gli importi che sono inammissibili a causa della non conformità alla normativa dell'Unione. In alternativa gli Stati membri possono fornire una valutazione del rischio basata su un campione statisticamente valido e rappresentativo della popolazione colpita dalla carenza, purché gli Stati membri non siano in grado di calcolare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi. L'organismo di certificazione conferma la valutazione della carenza dello Stato membro.

6. Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta la metodologia, il contenuto e i risultati della verifica o dell'estrapolazione presentata. Se ritiene soddisfacenti la metodologia, il contenuto e i risultati della verifica o dell'estrapolazione presentata, la Commissione si avvale dei risultati presentati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 5 al fine di determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

7. Dall'importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 possono essere detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati al FEAGA e al FEASR prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di conformità.

CAPO IV

Cauzioni

Sezione 1

Ambito di applicazione e significato dei termini

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola settoriale prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione».

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

*Articolo 17***Termini usati nel presente capo**

Ai fini del presente capo, s'intende per:

- a) «organismo competente», l'organismo competente per ricevere la cauzione o l'organismo competente per decidere, in conformità alla normativa applicabile, se la cauzione debba essere svincolata o incamerata;
- b) «cauzione cumulativa», la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;
- c) «parte pertinente dell'importo garantito», la parte dell'importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale una prescrizione non è stata adempiuta.

*Sezione 2***Obbligo di cauzione***Articolo 18***Persona responsabile**

La cauzione è costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

*Articolo 19***Deroga all'obbligo di cauzione**

1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

- a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica; oppure
- b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.

2. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR. In tal caso l'interessato si impegna per iscritto a pagare, in caso di inadempimento dell'obbligo corrispondente, un importo equivalente alla cauzione che avrebbe dovuto costituire.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il valore della cauzione comprende tutti i pertinenti obblighi connessi a una medesima operazione.

*Articolo 20***Condizioni applicabili alle cauzioni**

1. L'organismo competente si astiene dall'accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di sufficiente durata.

2. La cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.

3. È considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal fine abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

Gli assegni non contemplati dal primo comma costituiscono cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.

4. Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.
5. La cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.

Articolo 21

Uso dell'euro

1. Le cauzioni sono costituite in euro.
2. Se la cauzione viene accettata in uno Stato membro che non ha adottato l'euro, l'importo della cauzione in euro è convertito nella valuta nazionale applicabile a norma del capo V. L'impegno corrispondente alla cauzione e l'importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Articolo 22

Il fideiussore

1. Il fideiussore è ufficialmente residente o stabilito nell'Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, è accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.
2. La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:
 - a) l'obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - b) l'importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare;
 - c) l'impegno del fideiussore, in solido con la persona tenuta ad adempiere agli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la cauzione divenga incamerabile.
3. Quando è stata presentata una cauzione cumulativa scritta, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della cauzione cumulativa stessa a un determinato obbligo.

Articolo 23

Clausola di forza maggiore

La persona responsabile di un obbligo coperto da una cauzione che, non avendolo rispettato, invochi la forza maggiore, comprova, con soddisfazione dell'autorità competente, che si applica la forza maggiore. Se l'organismo competente riconosce il caso di forza maggiore l'obbligo è cancellato ai soli fini dello svincolo della cauzione.

Sezione 3

Svincolo e incameramento delle cauzioni diverse da quelle di cui alla sezione 4

Articolo 24

Incameramento delle cauzioni

1. L'obbligo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 è la prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire, o di astenersi dall'eseguire, un'azione.
2. In caso di mancato adempimento di un obbligo per il quale non sia stato fissato alcun termine, la cauzione è incamerata nel momento in cui l'organismo competente accerta il mancato adempimento.

3. In caso di adempimento di un obbligo dopo la scadenza del termine fissato per tale adempimento, la cauzione è incamerata.

In tal caso la cauzione è incamerata innanzi tutto nella misura del 10 %, e quindi applicando al saldo residuo una percentuale supplementare pari al:

- a) 2 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l'obbligo riguarda l'importazione di prodotti in paesi terzi;
- b) 5 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l'obbligo riguarda l'uscita di prodotti dal territorio doganale dell'Unione.

4. In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma ove sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula $0,2/\text{termine prescritto}$ in giorni e tenendo conto dell'articolo 27.

Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione o importazione utilizzato o scaduto, la cauzione da incamerare è pari al 15 % se la prova è presentata dopo il termine di cui al primo comma ma entro il 730° giorno di calendario a decorrere dalla data di scadenza del titolo. Trascorsi i 730 giorni di calendario è incamerato l'intero importo residuo della cauzione.

5. L'importo della cauzione da incamerare è arrotondato per difetto alla cifra intera in euro o nella valuta nazionale applicabile.

Articolo 25

Svincolo delle cauzioni

1. Non appena fornita la prova, prevista dalle specifiche disposizioni dell'Unione, che l'obbligo è stato rispettato o dopo l'incameramento parziale della cauzione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e dell'articolo 24 del presente regolamento, la cauzione oppure, se del caso, il saldo residuo della cauzione è svincolato immediatamente.

2. A richiesta, la cauzione è svincolata parzialmente su presentazione della prova necessaria relativa a una parte della quantità di prodotto, purché tale parte non sia inferiore a una quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione, oppure, in mancanza di tale indicazione, come specificato dallo Stato membro.

3. Ove non sia stabilito alcun periodo di tempo per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione, tale periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dal termine stabilito per l'adempimento dell'obbligo garantito dalla cauzione. Ove non sia specificato nessun limite per l'adempimento dell'obbligo garantito dalla cauzione, il termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dall'adempimento dell'obbligo.

Il periodo fissato al primo comma non supera i 1 095 giorni di calendario dal momento in cui la cauzione è stata destinata all'obbligo di cui trattasi.

Articolo 26

Limiti

1. L'importo totale da incamerare non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell'importo garantito.

2. L'organismo competente può rinunciare ad incamerare importi inferiori a 100 EUR, purché un'analogia norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per casi simili.

Sezione 4

Cauzioni relative agli anticipi*Articolo 27***Ambito di applicazione**

La presente sezione si applica ogniqualvolta una normativa specifica dell'Unione, diversa dalle disposizioni in materia di interventi settoriali, preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l'obbligo previsto per l'ottenimento di un aiuto o di un beneficio.

*Articolo 28***Svincolo delle cauzioni**

1. La cauzione è svincolata quando:
 - a) è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato; oppure
 - b) l'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell'Unione, è stato rimborsato.
2. Se il termine per comprovare il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione.

Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell'Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.

CAPO V

Uso dell'euro*Articolo 29***Scambi con i paesi terzi**

1. Per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all'esportazione, fissati in euro dal diritto dell'Unione relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in valuta nazionale, il tasso di conversione è esattamente uguale al tasso applicabile a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola dell'Unione sugli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Ai fini del calcolo del valore forfettario all'importazione degli ortofrutticoli, necessario per determinare il prezzo di entrata, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell'importo della riduzione è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

*Articolo 30***Aiuti specifici**

1. Fatti salvi gli articoli da 32 a 33, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell'operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell'aiuto, che garantisce l'uso appropriato dei prodotti in questione.

2. Per gli aiuti all'ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto previsto in forza di un dato contratto.
3. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e agli articoli 32 e 33, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Articolo 31

Settore vitivinicolo

1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno dell'esercizio finanziario durante il quale è concesso il sostegno per:
 - a) la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;
 - b) aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115;
 - c) l'assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità climatiche assimilabili alle calamità naturali, condizioni climatiche avverse e danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Per le operazioni di vendemmia verde di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia verde.
3. Per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno dell'esercizio finanziario in cui è consegnato il sottoprodotto.
4. Per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere b), e) e m), del regolamento (UE) 2021/2115 il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.
5. Per i tipi di intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere f), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115, il fatto generatore del tasso di cambio è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.

Articolo 32

Importi e pagamenti di aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole

Per gli aiuti destinati all'attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio che precede l'anno scolastico di cui trattasi.

Articolo 33

Sostegno a vocazione strutturale o ambientale

Per il sostegno allo sviluppo rurale pagato a norma del titolo III, capo IV, del regolamento 2021/2115 e per i pagamenti relativi alle misure approvate nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

Tuttavia, qualora ai sensi della normativa dell'Unione il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1° gennaio dell'anno per il quale è versata la rispettiva rata.

Articolo 34

Altri importi e prezzi

Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 30 a 33, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa dell'Unione o nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

- a) per gli acquisti, il ricevimento dell'offerta valida;
- b) per le vendite, il ricevimento dell'offerta valida;
- c) per i ritiri di prodotti, il giorno in cui ha luogo l'operazione di ritiro;
- d) per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta verde, il giorno in cui ha luogo l'operazione di mancata raccolta e di raccolta verde;
- e) per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- f) per il rilevamento sul mercato di prezzi, importi od offerte, il giorno al quale si riferisce il prezzo, l'importo o l'offerta rilevati;
- g) per le sanzioni in caso d'inadempienza della normativa agricola, la data di emissione dell'atto con cui i fatti sono accertati dall'organismo competente.

Articolo 35

Pagamento degli anticipi

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all'importo cui si riferisce l'anticipo, se l'evento ha avuto luogo all'atto del pagamento dell'anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell'anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell'anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l'applicazione, all'intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

Articolo 36

Cauzioni

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

- a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l'importo dell'anticipo, se al momento del pagamento della cauzione l'evento si è verificato;
- b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell'offerta;
- c) per le cauzioni relative all'esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

*Articolo 37***Determinazione del tasso di cambio**

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell'Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Tuttavia il tasso di cambio applicabile è il seguente:

- a) nei casi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- b) per le spese d'intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ⁽¹²⁾.

*Articolo 38***Controllo delle operazioni**

Gli importi in euro derivanti dall'applicazione del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 sono convertiti, se opportuno, in valuta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno in cui inizia il periodo di controllo, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

*CAPO VI***Disposizioni transitorie e finali***Articolo 39***Disposizioni transitorie**

Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1° gennaio 2023.

*Articolo 40***Abrogazione**

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia:

- a) l'articolo 5 bis, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 13 di tale regolamento continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEASR in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, e per quanto concerne il FEAGA in riferimento ai programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) l'articolo 13 di tale regolamento continua ad applicarsi ai recuperi in corso avviati a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

⁽¹²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

*Articolo 41***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, l'articolo 39 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Criteria di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2**1. AMBIENTE INTERNO****A) Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa dell'organismo pagatore gli permette di svolgere le funzioni principali di seguito elencate in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:

- i) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare a un beneficiario conformemente alla normativa dell'Unione, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;
- ii) esecuzione dei pagamenti per erogare ai beneficiari (o ai loro rappresentanti) l'importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento dell'Unione;
- iii) contabilizzazione per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell'organismo pagatore riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione. Nei conti dell'organismo pagatore vanno altresì registrati gli attivi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, segnatamente per quanto concerne le scorte d'intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori;
- iv) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la struttura organizzativa dell'organismo pagatore garantisce la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.

La struttura organizzativa dell'organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle funzioni di cui al paragrafo 1, punti i), ii) e iii), le cui responsabilità sono definite in un organigramma che include le linee gerarchiche. Essa comprende i servizi tecnici e il servizio di audit interno di cui al punto 4.

B) Risorse umane

L'organismo pagatore dimostra l'impegno a favore dell'integrità e dei valori etici. La dirigenza rispetta l'integrità e i valori etici nelle istruzioni, nelle azioni e nei comportamenti. L'integrità e i valori etici sono fissati in norme di condotta e compresi a tutti i livelli dell'organizzazione, dai prestatori di servizi esternalizzati e dai beneficiari. Sono predisposte procedure per valutare se le persone e le entità sono in linea con le norme di comportamento e per affrontare tempestivamente le deviazioni. L'organismo pagatore dimostra altresì un impegno volto ad attrarre, sviluppare e trattenere individui competenti in linea con i propri obiettivi.

In particolare, l'organismo garantisce:

- i) la disponibilità di risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e di competenze tecniche adeguate ai differenti livelli operativi;
- ii) una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza supervisione;
- iii) che le responsabilità dei singoli funzionari siano definite nella descrizione scritta delle mansioni, inclusa la fissazione di limiti finanziari alle loro competenze, che possono essere definiti nel sistema;

- iv) che è prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi, anche in materia di sensibilizzazione al problema delle frodi, e che esiste una politica per la rotazione del personale addetto a funzioni sensibili o, in alternativa, per aumentare la supervisione sullo stesso;
- v) che sono adottate misure adeguate volte a evitare e rilevare un possibile rischio di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto concerne l'esecuzione delle funzioni dell'organismo pagatore nei confronti di persone con posizioni influenti e sensibili all'interno e all'esterno dell'organismo pagatore. In caso di rischio di conflitti di interessi sono in atto misure volte a garantire l'applicazione di tale articolo.

C) **Valutazione del rischio**

L'organismo pagatore garantisce:

- i) l'individuazione degli obiettivi dell'organismo pagatore per consentire l'individuazione e la valutazione dei rischi legati a tali obiettivi;
- ii) l'individuazione dei rischi, incluse potenziali irregolarità o frodi, per il conseguimento dei propri obiettivi e l'analisi di tali rischi come base per determinare le modalità di gestione del rischio;
- iii) per quanto riguarda il rischio di frode potenziale, una strategia antifrode che comprenda misure per contrastare le frodi e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure includono la prevenzione e il rilevamento delle frodi e le condizioni per indagare sulle frodi, nonché misure di riparazione e deterrenza, con sanzioni proporzionate e dissuasive;
- iv) l'applicazione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi;
- v) l'individuazione e la valutazione di modifiche che potrebbero rappresentare un impatto significativo sul sistema di controllo interno;
- vi) il riesame periodico della valutazione del rischio e delle misure adottate per prevenire o mitigare i rischi rilevati.

D) **Delega**

D.1) Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- ii) l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui tratta; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
- iii) le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
- iv) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- v) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- vi) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

D.2) Le condizioni specificate ai punti D.1) i), ii), iii) e v) si applicano, mutatis mutandis, ai casi in cui le funzioni dell'organismo pagatore sono espletate da un altro organismo nell'ambito dei suoi compiti ordinari, a norma della legislazione nazionale.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

A) Procedure di autorizzazione delle domande

L'organismo pagatore adotta procedure per rispettare le norme seguenti:

- i) stabilisce procedure particolareggiate per la ricezione, la registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti e del sistema d'informazione da utilizzare;
- ii) ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche da effettuare e attesta, nei documenti giustificativi della domanda, che tali verifiche sono state effettuate. L'attestato può essere in formato elettronico. Deve esservi la prova che le operazioni sono state oggetto di una verifica sistematica da parte di un membro del personale di grado superiore, basata ad esempio su un campione, un sistema o un piano;
- iii) il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell'Unione;
- iv) i controlli includono tutte le verifiche prescritte dal pertinente regolamento che disciplina la misura specifica in base alla quale viene richiesto l'aiuto, nonché dall'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre applicate procedure per verificare che sono state rispettate le condizioni per la concessione dell'aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, e che tutte le norme dell'Unione applicabili, comprese quelle fissate nel piano strategico della PAC, sono state osservate;
- v) i dirigenti dell'organismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda;
- vi) il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che copre un'intera campagna. La relazione è corredata di un attestato di ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Può essere in formato elettronico. Inoltre, per quanto riguarda il FEASR, deve esservi la garanzia che i criteri per la concessione dell'aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, sono stati rispettati e che tutte le norme dell'Unione applicabili, comprese quelle fissate nel piano strategico della PAC, sono state osservate. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi (in formato cartaceo o elettronico) devono essere sufficienti a garantire che siano stati effettuati tutti i controlli necessari in merito all'ammissibilità delle domande autorizzate;
- vii) qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e l'organismo pagatore devono mettere a punto procedure affinché tali documenti o registri elettronici siano conservati e messi a disposizione dell'organismo pagatore.

B) Procedure di pagamento

L'organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sui conti bancari dei beneficiari o dei loro rappresentanti. Il pagamento viene eseguito dall'istituto bancario dell'organismo pagatore o, se del caso, da un organismo pagatore statale entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione al FEAGA o al FEASR. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti non siano dichiarati al FEAGA e al FEASR a fini di rimborso. Se tali pagamenti sono già stati dichiarati al FEAGA e al FEASR, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure al più tardi nei conti annuali. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell'ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei mezzi utilizzati e che l'identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

C) Procedure di contabilità

L'organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

- i) le procedure contabili atte a garantire che le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali siano complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodicamente;
- ii) la contabilità relativa alle scorte d'intervento atta a garantire che i quantitativi e le relative spese siano registrati in modo corretto e in tempi brevi, per partita identificata e nella voce corretta in ogni fase, dall'accettazione dell'offerta fino allo smaltimento materiale del prodotto, conformemente alla normativa applicabile, e che i quantitativi e la natura delle scorte nei vari luoghi possano essere determinati in qualsiasi momento.

D) Procedure di comunicazione dell'efficacia dell'attuazione

Per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, l'organismo pagatore garantisce che è operativo un sistema d'informazione che raccoglie, registra e conserva in formato elettronico i dati relativi a ciascuna domanda e operazione. Inoltre il sistema fornisce una panoramica dei dati relativi a tutti gli indicatori di output pertinenti per intervento al fine di garantire che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dimostri che la spesa è stata effettuata conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, nonché dei dati relativi agli indicatori di risultato, inclusi target finali e intermedi.

E) Procedure in materia di anticipi e cauzioni

Devono essere adottate procedure per assicurare che:

- i) i pagamenti degli anticipi siano indicati separatamente nelle registrazioni contabili o secondarie;
- ii) le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al capo IV del presente regolamento e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti. Le garanzie rimangono valide sino a liquidazione o incameramento, su semplice richiesta dell'organismo pagatore;
- iii) gli anticipi vengano liquidati nei termini stabiliti e gli anticipi in ritardo per la liquidazione vengano identificati e le cauzioni prontamente incamerate.

F) Procedure in caso di debiti

Tutti i criteri di cui alle sezioni da A) a E) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica ecc., che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR.

L'organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un unico registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

G) Pista di controllo

Le informazioni relative ai documenti che attestano l'autorizzazione, la contabilizzazione e il pagamento delle domande di aiuto, nonché la relazione sull'efficacia dell'attuazione e le informazioni relative alla gestione degli anticipi, delle cauzioni e dei debiti devono essere disponibili presso l'organismo pagatore per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**A) Comunicazione**

L'organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti dell'Unione, in particolare del tasso dell'aiuto applicabile, venga registrata e che le istruzioni, le banche dati e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile.

B) Sicurezza dei sistemi d'informazione

La sicurezza dei sistemi d'informazione è certificata in conformità con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO).

Gli Stati membri possono certificare, purché autorizzati dalla Commissione, la sicurezza dei loro sistemi d'informazione in conformità con altre norme riconosciute se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001.

Il primo e il secondo paragrafo non si applicano agli organismi pagatori responsabili della gestione e del controllo di una spesa annuale non superiore a 400 milioni di EUR se lo Stato membro interessato ha informato la Commissione della decisione di applicare invece una delle norme seguenti:

- Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27002: Code of practice for Information Security controls (ISO) (codice di buona pratica per i controlli sulla sicurezza delle informazioni);
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/Manuale di sicurezza informatica di base (BSI);
- Information Systems Audit and Control Foundation: Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) (obiettivi di controllo nel campo dell'informazione e delle tecnologie correlate).

4. MONITORAGGIO

A) Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne

Le attività di controllo interne devono interessare quantomeno i seguenti settori:

- i) monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati responsabili dell'esecuzione dei controlli e di altre funzioni, finalizzato a garantire un'attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure;
- ii) esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità;
- iii) revisione delle domande di aiuto e di pagamento inoltrate all'organismo pagatore nonché di altre informazioni che diano adito a sospetti di irregolarità;
- iv) procedure di monitoraggio per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai settori di spesa della PAC di competenza dell'organismo pagatore che sono esposti a un rischio significativo di frode o di altre gravi irregolarità.

Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell'organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell'organismo pagatore sono monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

B) Valutazione distinta da parte del servizio di controllo interno

L'organismo pagatore adotta procedure per rispettare le norme seguenti:

- i) il servizio di controllo interno è indipendente dagli altri servizi dell'organismo pagatore e riferisce direttamente al direttore dell'organismo;
 - ii) il servizio di controllo interno verifica che le procedure adottate dall'organismo pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la normativa dell'Unione e che la contabilità sia esatta, completa e tempestiva. Le verifiche possono essere limitate a determinate misure o a campioni di operazioni, a condizione che il programma di lavoro garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi responsabili dell'autorizzazione, per un periodo non superiore a cinque anni;
 - iii) l'attività del servizio di controllo interno si svolge conformemente a norme riconosciute a livello internazionale, va registrata in documenti di lavoro e deve figurare nelle relazioni e nelle raccomandazioni destinate alla direzione dell'organismo pagatore.
-

ALLEGATO II

Criteria di riconoscimento per gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione**1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE****A) Comunicazione**

L'organismo di coordinamento adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti dell'Unione venga registrata e che le istruzioni e le banche dati vengano aggiornate in tempo utile.

B) Sicurezza dei sistemi d'informazione

La sicurezza dei sistemi d'informazione è certificata in conformità con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO).

Gli Stati membri possono certificare, purché autorizzati dalla Commissione, la sicurezza dei loro sistemi d'informazione in conformità con altre norme riconosciute se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001. Se un organismo pagatore agisce in qualità di organismo di coordinamento, la sua certificazione soddisfa la presente condizione.

ALLEGATO III

Obblighi per gli organismi pagatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1**I. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI****A. Controlli****1. Periodicità e rappresentatività**

Almeno una volta l'anno, in ciascun luogo di magazzinaggio, viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui al punto B, riguardante in particolare:

- a) la procedura di raccolta delle informazioni relative all'ammasso pubblico;
- b) la conformità dei dati contabili in possesso dell'ente assuntore con quelli trasmessi all'organismo pagatore;
- c) la presenza fisica deve essere accertata attraverso un'ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate nella parte II, che consenta di accertare l'effettiva presenza nelle scorte dell'insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino;
- d) i controlli di qualità consistono in verifiche visive, olfattive e/o organolettiche e, in caso di dubbio, in analisi approfondite.

2. Controlli supplementari

Qualora l'ispezione riveli la presenza di anomalie, deve essere ispezionata una percentuale supplementare dei quantitativi immagazzinati secondo lo stesso metodo. L'ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell'insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

B. Verbali dei controlli**1. L'organismo di controllo interno dell'organismo pagatore o l'organismo da quest'ultimo incaricato redige un verbale per ciascuno dei controlli o delle ispezioni materiali effettuate.****2. Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:**

- a) nome dell'ente assuntore, indirizzo del magazzino visitato e descrizione delle partite controllate;
- b) data e ora dell'inizio e della fine delle operazioni di controllo;
- c) indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, di imballaggio e di accessibilità;
- d) generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;
- e) azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati, risultati intermedi e finali ottenuti e conclusioni);
- f) per ciascuna partita o qualità in giacenza nel magazzino, il quantitativo indicato nei registri dell'organismo pagatore, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due registri;
- g) per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze, il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;
- h) dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;
- i) luogo, data e firma dell'estensore del verbale, nonché dell'ente assuntore o del suo rappresentante;
- j) eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalie, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le discrepanze constatate e le spiegazioni fornite.

3. I verbali devono essere inviati immediatamente al capo del servizio responsabile della contabilità dell'organismo pagatore.

Subito dopo la ricezione del verbale, la contabilità dell'organismo pagatore è rettificata in funzione delle discrepanze e discordanze constatate.

4. I verbali possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.
5. L'organismo pagatore redige un documento di sintesi indicante:
 - a) i controlli effettuati, distinguendo tra essi le ispezioni materiali (controlli d'inventario);
 - b) i quantitativi verificati;
 - c) le anomalie constatate rispetto ai resoconti mensili e annuali e le ragioni di tali anomalie.

I quantitativi verificati e le anomalie riscontrate sono indicati, per ciascun prodotto interessato, in peso o volume e come percentuale dei quantitativi totali detenuti.

Nel documento di sintesi figurano in maniera distinta i controlli effettuati per verificare la qualità dei prodotti immagazzinati. Il documento è trasmesso alla Commissione contestualmente ai conti annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

II. PROCEDURA D'ISPEZIONE MATERIALE PER SETTORE DELLA PAC NEL CORSO DEI CONTROLLI DI CUI ALLA PARTE I

A. Burro

1. La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.
2. La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:
 - a) identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni sulla base delle ricevute d'acquisto o d'entrata;
 - b) pesatura delle palette (una su 10) e dei cartoni (uno per palette);
 - c) verifica visiva del contenuto di un cartone (una palette su cinque);
 - d) verifica dello stato dell'imballaggio.
3. La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

B. Latte scremato in polvere

1. La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.
2. La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:
 - a) identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d'acquisto o d'entrata;
 - b) pesatura delle palette (una su 10) e dei sacchi (uno su 10);
 - c) verifica visiva del contenuto di un sacco (una palette su cinque);
 - d) verifica dello stato dell'imballaggio.
3. La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

C. Cereali e riso

1. Procedura di ispezione materiale

L'ispezione è condotta come segue:

- a) selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente ad almeno il 5 % del quantitativo totale di cereali o riso in giacenza all'intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore;

- b) ispezione materiale:

- i) verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o nei locali selezionati;
- ii) identificazione dei cereali o del riso;
- iii) ispezione delle condizioni di immagazzinaggio e verifica della qualità dei prodotti immagazzinati alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione ⁽¹⁾;
- iv) raffronto del luogo di immagazzinaggio e dell'identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino del deposito;
- v) valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall'organismo pagatore e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

2. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applicano le norme dell'allegato IV, sezione II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e il riso immagazzinati in silos o in magazzini piani.

Nel caso di cereali o di riso immagazzinati in un deposito, è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L'organismo pagatore può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, lo giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale di controllo attenendosi al seguente modello indicativo:

CEREALI — CONTROLLO DELLE SCORTE

Prodotto:	Ente assuntore: Magazzino, silo: Numero di cella:	Data:
Partita	Quantità secondo la contabilità di magazzino	

a) Scorte in silo

Camera n.	Volume in base al registro in m ³ (A)	Volume libero constatato in m ³ (B)	Volume dei cereali giacenti in m ³ (A-B)	Peso specifico constatato kg/hl = 100	Peso dei cereali o del riso

Totale (a): ...

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

b) Scorte in magazzini piani

	Camera n.		Camera n.		Camera n.	
Superficie occupata
Altezza ...	m ²	...	m ²	...	m ²	...
	...	m ³	...	m ³	...	m ³

	... m		... m		... m	
Rettifiche m ³		... m ³		... m ³	
Volume m ³		... m ³		... m ³	
Peso specifico kg/hl		... kg/hl		... kg/hl	
Peso totale	... tonnellate		... tonnellate		... tonnellate	

Totale (b): ...

Peso totale in magazzino: ...

Differenza rispetto al peso contabile: ...

In %: ...

..., [data]

... (timbro e firma)

Controllore dell'organismo pagatore:

D. Carni bovine

1. La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo pagatore, ma non è comunicata all'ente assuntore.
2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione. La verifica comprende:
 - a) per le carni con osso:
 - i) l'identificazione delle partite e verifica del numero di pezzi;
 - ii) verifica, per ogni tipo di taglio e/o qualità, del peso del 20 % dei pezzi;
 - iii) verifica visiva dello stato dell'imballaggio;
 - b) per le carni disossate:
 - i) l'identificazione delle partite e delle palette e la verifica del numero di cartoni;
 - ii) la verifica del peso del 10 % delle palette o dei contenitori;
 - iii) la verifica del peso del 10 % dei cartoni di ciascuna palette pesata;
 - iv) la verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio di ciascun cartone.

La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.
3. La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

ALLEGATO IV

Obblighi e principi generali in materia di responsabilità degli enti assuntori che devono essere inseriti nei contratti di ammasso stipulati tra un organismo pagatore e un ente assuntore di cui all'articolo 3, paragrafo 2**I. OBBLIGHI GENERALI DEGLI ENTI ASSUNTORI**

L'ente assuntore è responsabile della buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento dell'Unione. Esso si fa carico delle conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

In ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

II. QUALITÀ DEI PRODOTTI

In caso di deterioramento della qualità dei prodotti giacenti all'intervento a causa delle cattive condizioni di magazzinaggio o di condizioni di magazzinaggio inadeguate, le perdite sono imputate all'ente assuntore e vengono contabilizzate nei conti dell'ammasso pubblico come perdite dovute a deterioramento del prodotto causato dalle condizioni di magazzinaggio.

III. QUANTITATIVI MANCANTI

1. L'ente assuntore è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all'organismo pagatore.
2. I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza applicabili a norma dell'articolo 4, dell'allegato III, parte II, sezione C, punto 2, e dell'allegato V o previsti dalla normativa agricola settoriale, sono totalmente imputati all'ente assuntore come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, l'ente assuntore può esigere che il prodotto sia pesato o misurato: in tal caso, le spese relative all'operazione sono a suo carico, salvo se risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza applicabili, nel qual caso le spese di pesatura o di misurazione sono imputate all'organismo pagatore.

I limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato III, parte II, sezione C, punto 2, si applicano fatte salve le altre tolleranze di cui al paragrafo 1 del presente punto.

IV. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E DICHIARAZIONI MENSILI E ANNUALI**1. Documenti giustificativi e dichiarazioni mensili**

- a) I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti, che servono da base alla stesura dei conti annuali, devono essere in possesso dell'ente assuntore e contenere quantomeno i dati seguenti:
 - i) luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna);
 - ii) quantitativo riportato dal mese precedente;
 - iii) entrata e uscita di ciascuna partita;
 - iv) scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un'identificazione certa dei quantitativi in giacenza in qualsiasi momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

- b) I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti sono trasmessi dall'ente assuntore all'organismo pagatore almeno una volta al mese sulla base di un riepilogo mensile dei quantitativi in giacenza e devono pervenire all'organismo pagatore anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.
- c) Un modello di riepilogo mensile dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto contabile mensile

Prodotti:		Ente assuntore: Magazzino: N.: Indirizzo:		Mese:	
Partita	Descrizione	Quantitativo (kg, tonnellate, cartoni, colli ecc.)		Data	Osservazioni
		Entrata	Uscita		
	Quantitativi riportati				
	Quantitativi da riportare				

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

2. Dichiarazione annuale

- a) Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dall'ente assuntore sulla base dei riepiloghi mensili di cui al punto 1 ed è trasmesso all'organismo pagatore al più tardi il 15 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.
- b) Il resoconto annuale sullo stato delle scorte contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l'anno di inizio del magazzinaggio e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.
- c) Un modello di riepilogo annuale dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto annuale delle scorte

Prodotti:		Ente assuntore: Magazzino: N.: Indirizzo:	Anno:
Partita	Descrizione	Quantitativo e/o peso contabilizzati	Osservazioni

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

V. CONTABILITÀ DI MAGAZZINO INFORMATIZZATA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il contratto di ammasso pubblico concluso tra l'organismo pagatore e l'ente assuntore contiene disposizioni che permettono di garantire il rispetto della normativa dell'Unione.

Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a) la tenuta di una contabilità informatizzata delle scorte d'intervento;
- b) la messa a disposizione diretta e immediata di un inventario permanente;

- c) la messa a disposizione in qualsiasi momento dell'insieme dei documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti immagazzinati nonché di tutti i documenti contabili e dei verbali redatti in applicazione in conformità presente regolamento e detenuti dall'ente assuntore;
- d) l'accesso permanente a tali documenti da parte del personale dell'organismo pagatore e della Commissione e di tutte le persone da essi debitamente autorizzate.

VI. FORMA E CONTENUTO DEI DOCUMENTI TRASMESSI ALL'ORGANISMO PAGATORE

La forma e il contenuto dei documenti di cui alla sezione IV sono stabiliti alle condizioni e secondo le modalità definite all'articolo 92 del regolamento (UE) 2021/2116.

VII. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti giustificativi relativi a tutte le operazioni di ammasso pubblico sono conservati dall'ente assuntore per tutto il periodo previsto dalle norme adottate in virtù dell'articolo 92 del regolamento (UE) 2021/2116 per le procedure di liquidazione dei conti, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili.

ALLEGATO V

Limiti di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Per le perdite di quantità risultanti da normali operazioni di ammasso effettuate secondo le regole, si applicano i limiti di tolleranza seguenti per ciascun prodotto agricolo oggetto di una misura di ammasso pubblico:
 - a) cereali 0,2 %;
 - b) risone, granturco 0,4 %;
 - c) latte scremato in polvere 0,0 %;
 - d) burro 0,0 %;
 - e) carni bovine 0,6 %.

2. La percentuale delle perdite ammesse per il disossamento delle carni bovine è fissata a 32 e si applica all'insieme dei quantitativi lavorati nel corso dell'esercizio contabile.

3. I limiti di tolleranza di cui al punto 1 sono fissati come percentuale del peso effettivo, senza imballaggio, delle quantità entrate in magazzino e prese in consegna nel corso dell'esercizio contabile, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di tale esercizio.

Tali tolleranze si applicano all'atto dei controlli fisici delle scorte e sono calcolate, per ciascun prodotto, con riferimento a tutti i quantitativi immagazzinati dall'organismo pagatore.

Il peso effettivo in entrata e in uscita è calcolato detraendo dal peso accertato il peso forfettario d'imballaggio previsto nelle condizioni di entrata o, in assenza di tali condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall'organismo pagatore.

4. Il limite di tolleranza non copre le perdite in numero di imballaggi o di pezzi registrati.
 5. I quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite risultanti da cause identificabili non entrano nel calcolo dei limiti di tolleranza di cui ai punti 1 e 2.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/128 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 9, e l'articolo 39, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 58, l'articolo 59, paragrafo 9, e l'articolo 64, paragrafo 4, gli articoli 82 e 92, l'articolo 95, paragrafo 1, e l'articolo 100,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽²⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori mediante atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi di riconoscimento stabiliti a livello dell'Unione, previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) 22022/127 ⁽⁴⁾ e riportati nell'allegato I di tale regolamento. È opportuno stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. Essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire alle autorità competenti e tenerle informate sui possibili casi di inosservanza. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi dovrebbe essere istituita una procedura che preveda l'obbligo di redigere un piano per rimediare alle carenze individuate entro un termine stabilito. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato tale piano entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (Cfr. pag. 131 della presente Gazzetta ufficiale).

- (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116, i responsabili degli organismi pagatori riconosciuti sono tenuti a redigere dichiarazioni di gestione per quanto riguarda la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite, il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, nonché il fatto che le spese siano effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116. È opportuno definire regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.
- (5) È opportuno stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10, del regolamento (UE) 2021/2116 e i compiti degli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. Inoltre al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è opportuno definirne il contenuto.
- (6) Per garantire la gestione corretta degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito denominati congiuntamente "i Fondi"), gli organismi pagatori dovrebbero tenere una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei Fondi. A tale scopo la contabilità tenuta dagli organismi pagatori dovrebbe indicare distintamente, per ciascuno dei Fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e degli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116, e permettere di collegare tali spese ed entrate alle risorse finanziarie messe a loro disposizione a titolo del bilancio dell'Unione.
- (7) La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro valuta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento del totale delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese e alle entrate sia in euro che nella valuta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.
- (8) Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito del FEASR si basano sui piani strategici della PAC che specificano diversi tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In conformità del principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per piano strategico della PAC, tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto, è opportuno specificare gli elementi di cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori dovrebbero indicare chiaramente nei conti l'origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell'Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati dovrebbero essere identificati e presentati con riferimento all'operazione originaria.
- (9) Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2116 prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116. Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili e intermedi, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l'esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest'ultima man mano che si procede all'esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei Fondi. La trasmissione delle informazioni con tale periodicità dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.
- (10) Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell'Unione. Tuttavia tali obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. È quindi opportuno precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei Fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei Fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo è opportuno prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.

- (11) A norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, per gli interventi e le misure relativi ad operazioni finanziate dai Fondi, le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, devono essere trasmesse alla Commissione corredate delle informazioni richieste entro i termini stabiliti. Per permettere agli Stati membri, agli organismi di coordinamento riconosciuti e agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di prendere in considerazione le domande di pagamento, è opportuno determinare le condizioni secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR. Tali condizioni dovrebbero specificare le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica, e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.
- (12) Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA, l'importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ supera il 75 % del totale degli stanziamenti dell'esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA siano ridotti di una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.
- (13) È opportuno che la Commissione, dopo avere approvato i pagamenti mensili, metta a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese a carico dei Fondi, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.
- (14) Una condizione per ottenere il rimborso delle spese per l'intervento pubblico sostenute dagli organismi pagatori è che tali organismi inseriscano nelle dichiarazioni di spesa i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per garantire il corretto svolgimento della procedura di rimborso occorre specificare in che modo devono essere trasmesse alla Commissione tali informazioni, che sono necessarie per calcolare i costi e le spese.
- (15) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la contabilità di magazzino dell'intervento pubblico deve permettere di stabilire l'importo del finanziamento dell'Unione versato e di conoscere la situazione delle scorte d'intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta da quella finanziaria, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e per la gestione finanziaria delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento pubblico.
- (16) Per quanto riguarda le misure relative all'ammasso pubblico, gli organismi pagatori hanno l'obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Esistono tuttavia circostanze in cui determinate operazioni e spese non dovrebbero essere contabilizzate oppure dovrebbero esserlo in applicazione di norme specifiche. Per garantire parità di trattamento e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è opportuno precisare le suddette circostanze e, se del caso, le modalità di contabilizzazione delle operazioni e delle spese.
- (17) La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni a cui si riferiscono e può essere stabilita nell'ambito della normativa agricola settoriale pertinente. In tale contesto è necessario adottare una norma generale che specifica i vari elementi da contabilizzare alla data in cui ha luogo l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (18) In conformità del principio della sana gestione finanziaria è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione le previsioni degli importi che restano da finanziare dal FEASR per un dato esercizio finanziario agricolo e le stime del fabbisogno di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere i suoi obblighi, è opportuno che tali informazioni le siano trasmesse con sufficiente anticipo e in ogni caso due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto.
- (19) In conformità dell'articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2116 è necessario fissare i termini per la preparazione delle dichiarazioni di spesa contemplate dal FEASR. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell'utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento degli interventi, delle misure e dell'assistenza tecnica per anno civile, è opportuno adottare disposizioni perché le spese siano dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni specifiche.
- (20) Gli Stati membri devono dichiarare alla Commissione tutte le spese FEASR versate sotto la propria responsabilità ai beneficiari prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione. La stessa regola si applica *mutatis mutandis* in caso di modifica di un piano strategico della PAC. Ai fini contabili è necessario chiarire che la dichiarazione relativa alle spese pagate dagli organismi pagatori prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC o prima della modifica di un piano strategico della PAC dovrebbe corrispondere ai pertinenti periodi di dichiarazione. Inoltre tutte le spese versate dagli organismi pagatori nel periodo durante il quale è approvato il piano strategico della PAC o una modifica ad esso, dovrebbero essere dichiarate entro il termine fissato per il periodo corrispondente. Occorre inoltre precisare che nel caso di modifiche del piano strategico della PAC tale norma non si dovrebbe applicare agli adattamenti del piano di finanziamento.
- (21) A norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, il sostegno sotto forma di strumenti finanziari, come stabilito all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 del regolamento (UE) 2021/2115. È pertanto opportuno stabilire che le spese debbano essere dichiarate nell'esercizio finanziario in cui le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2116 sono soddisfatte e l'organismo pagatore le ha effettuate prima della fine dell'esercizio finanziario.
- (22) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità di calcolo del contributo dell'Unione da versare per le spese dichiarate sulla base del tasso di partecipazione o del tasso forfettario. È opportuno chiarire che la disposizione in questione si applica ai pagamenti relativi al FEASR nell'ambito del piano strategico della PAC e menzionati nel piano di finanziamento, in particolare alle spese del FEASR di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116 e a determinati tipi di spesa ammissibili, di cui agli articoli 155 e 157 del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR e dell'assistenza tecnica, sotto forma di tasso forfettario.
- (23) Gli scambi di informazioni e di documenti tra gli Stati membri e la Commissione, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni relative ai Fondi e al loro utilizzo, sono stati sviluppati sistemi informatici. È opportuno continuare a usare questi sistemi e perfezionarli dopo averne informato gli Stati membri attraverso il comitato dei Fondi agricoli.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

- (24) Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici e la forma ed il contenuto dei documenti che devono essere comunicati a norma del regolamento (UE) 2021/2116 richiedono adattamenti frequenti in linea con le modifiche della normativa applicabile o i requisiti legate alla gestione. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli e protocolli standardizzati, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.
- (25) A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, della gestione e del controllo delle spese dei Fondi. I dati relativi alle operazioni finanziarie dovrebbero quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici ed essere aggiornati, sotto la responsabilità degli organismi pagatori, dagli stessi organismi pagatori o dagli organismi ai quali tale funzione è stata delegata, se del caso tramite l'organismo di coordinamento riconosciuto. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'intestazione e il numero del conto o dei conti secondo il formato fornito loro dalla Commissione.
- (26) Le firme elettroniche o le approvazioni utilizzate nella procedura per la dichiarazione di spesa e la dichiarazione di gestione devono essere conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾. È pertanto necessaria una disposizione per l'attuazione dei menzionati obblighi.
- (27) È opportuno stabilire norme dettagliate sulla struttura dei piani d'azione di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116, in quanto è necessario garantire che gli Stati membri indichino chiaramente le misure correttive e il calendario per la loro attuazione. La Commissione dovrebbe fornire un modello per guidare gli Stati membri per quanto riguarda la struttura prevista dei piani d'azione. Tale modello dovrebbe essere utilizzato per gli scambi in formato elettronico al fine di facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri interessati. In relazione a un caso specifico di piani d'azione derivanti da carenze riscontrate nell'ambito delle misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70 di tale regolamento, si dovrebbe tener conto degli sforzi già intrapresi per rimediare alle carenze.
- (28) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri, attraverso i loro organismi pagatori, sono responsabili del recupero dei pagamenti indebitamente versati, maggiorati di interessi. Per garantire un'applicazione efficace e corretta di tali disposizioni è opportuno stabilire norme relative alla compensazione. Fatti salvi gli importi *de minimis* nazionali per il mancato recupero, l'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati può essere eseguito in modi diversi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un metodo efficace e poco oneroso per procedere al recupero di crediti è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, una volta che il debito sia stato accertato in conformità della legislazione nazionale. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio per gli Stati membri applicare questo metodo di recupero dei crediti. È opportuno stabilire condizioni comuni per la sua applicazione.
- (29) È opportuno stabilire norme dettagliate per la procedura di liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 dello stesso regolamento e la procedura di conformità di cui all'articolo 55 del medesimo regolamento, includendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti da uno dei pagamenti successivi effettuati dalla Commissione agli Stati membri o aggiunti a uno di tali pagamenti.
- (30) Per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti prevista dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Dovrebbe inoltre essere specificato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- (31) Al fine di garantire che la decisione sulla verifica dell'efficacia dell'attuazione sia adottata entro il termine di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno stabilire termini specifici per lo scambio di informazioni che la Commissione e gli Stati membri devono rispettare. Inoltre la procedura di verifica dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe conferire agli Stati membri la facoltà di giustificare eventuali differenze riscontrate e dovrebbe valutare adeguatamente le informazioni necessarie per una riduzione della spesa.
- (32) Per garantire che nei casi ordinari la procedura di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare termini specifici per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate dalla Commissione e dagli Stati membri. Al tempo stesso tuttavia è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prorogare tali termini, se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso oggetto di indagine. La procedura di conformità dovrebbe dare agli Stati membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i Fondi.
- (33) Al fine di integrare e rafforzare i controlli sulle spese della PAC, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gruppi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano utilizzare un unico strumento di estrazione dei dati messo a disposizione dalla Commissione.
- (34) È inoltre opportuno stabilire norme relative all'efficacia dell'esecuzione ad opera degli Stati membri dei controlli delle operazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli, l'assistenza reciproca e il contenuto dei piani di controllo e delle relazioni.
- (35) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce norme che integrano il quadro normativo applicabile alle cauzioni, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione e le condizioni applicabili alle cauzioni, nonché le norme sulla costituzione, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni. Per garantire un'applicazione uniforme di tali norme è opportuno adottare disposizioni relative alla forma e alle procedure di costituzione e di svincolo di una cauzione, come pure allo scambio di informazioni e alle comunicazioni necessarie a tal fine.
- (36) In conformità del titolo V, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116 sulla trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente i beneficiari dei Fondi e, tra l'altro, gli importi percepiti da ciascun beneficiario nell'ambito di ciascuno dei Fondi. A tal fine e in conformità dell'articolo 98 di detto regolamento, è opportuno stabilire la forma di tale pubblicazione. Tale pubblicazione non dovrebbe andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti.
- (37) A norma dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbero essere pubblicati gli importi dei pagamenti percepiti dal beneficiario corrispondenti ad ogni operazione finanziata dai Fondi. Inoltre, per conseguire una maggiore trasparenza ed essere in grado di individuare i maggiori destinatari dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare l'importo totale dei pagamenti ricevuti da un beneficiario.
- (38) Al fine di contribuire a una maggiore trasparenza nella distribuzione dei Fondi, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare informazioni che consentano l'identificazione dei gruppi di imprese di cui all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116.
- (39) A norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, le informazioni devono essere pubblicate su un sito internet in un formato aperto e leggibile meccanicamente. Tali formati potrebbero essere CVS e XLXS. Al fine di conseguire norme comuni e facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate, gli Stati membri dovrebbero utilizzare un formato di tabella unificato che presenti i dati relativi a tutti i beneficiari. Uno strumento di ricerca online dovrebbe garantire che il grande pubblico sia in grado di consultare le informazioni sui beneficiari in un formato facilmente accessibile.

- (40) L'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che, se del caso, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060. Le date di inizio e di fine dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, degli interventi di sviluppo rurale sotto forma di pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, nonché delle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013⁽⁹⁾, (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ non sono considerate pertinenti in quanto tali operazioni sono annuali. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano decidere di non pubblicare tali informazioni.
- (41) Al fine di tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, l'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che gli Stati membri non debbano pubblicare i nomi dei beneficiari che ricevono un importo pari o inferiore a 1 250 EUR. Per fornire informazioni sull'operazione in questione, lo Stato membro dovrebbe invece utilizzare un codice. Per lo stesso motivo, qualora sia possibile identificare un piccolo beneficiario residente o registrato in un comune in cui il numero di beneficiari è limitato, lo Stato membro dovrebbe invece pubblicare l'entità amministrativa immediatamente più ampia a cui appartiene tale comune.
- (42) Per rispettare gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati, è opportuno che i beneficiari dei Fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Tale informazione dovrebbe essere fornita ai beneficiari tramite i moduli di domanda di aiuto oppure al momento della raccolta dei dati.
- (43) Al fine di agevolare l'accesso del pubblico ai dati pubblicati, gli Stati membri devono istituire siti internet unici a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno decidere a livello nazionale quale organismo è responsabile della creazione e del mantenimento del sito internet unico nonché della pubblicazione i dati. La Commissione dovrebbe creare un sito internet contenente collegamenti ai siti internet degli Stati membri.
- (44) L'Unione è tenuta a effettuare determinate notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo OMC sull'agricoltura⁽¹¹⁾, come ulteriormente specificato al punto 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995. Al fine di soddisfare tali requisiti, la Commissione dovrebbe richiedere agli Stati membri determinate informazioni, in particolare quelle relative al sostegno interno.
- (45) Al fine di semplificare e ridurre gli obblighi di notifica per gli Stati membri in relazione alla trasmissione dei dati per gli obblighi di notifica del sostegno interno dell'Unione nell'ambito dell'OMC, è opportuno che gli Stati membri trasmettano gli importi concernenti le spese pagate da fonti nazionali contemporaneamente alla presentazione dei conti annuali.
- (46) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Tuttavia gli articoli da 21 a 24 e gli articoli da 27 a 34 di tale regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ e i programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 mentre l'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dovrebbe continuare ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. Inoltre gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dovrebbero continuare ad applicarsi ad alcuni dati da riportare nei conti annuali.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

⁽¹¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (47) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, al fine di consentire di proseguire le comunicazioni da trasmettere nello stesso esercizio finanziario, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 2022.
- (48) Inoltre, al fine di garantire la coerenza del trattamento delle procedure di conformità in corso, i termini fissati dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle procedure per le quali la comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è trasmessa anteriormente al 1° gennaio 2024.
- (49) Infine, poiché il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116 sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a tali pagamenti.
- (50) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 1

Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:
 - a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;
 - b) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.
2. L'autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previa revisione, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 1, paragrafo 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.
3. L'autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima del rilascio del riconoscimento. L'organismo di audit è un'autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unità organizzativa di un'autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L'organismo di audit è indipendente dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento.
4. L'esame (riesame pre-riconoscimento) che l'organismo di audit conduce comprende in particolare:
 - a) le procedure e i sistemi in essere per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti e per l'esecuzione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
 - b) la suddivisione delle mansioni e l'adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati "i Fondi";
 - c) in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell'Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;
 - d) la sicurezza dei sistemi informatici;
 - e) la tenuta dei registri contabili.

L'organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l'organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all'autorità competente, la quale valuta i risultati e rilascia l'atto di riconoscimento se ritiene che l'organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.

5. Se ritiene che l'organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il rilascio.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere rilasciato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

6. Le informazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

- a) le attribuzioni dell'organismo pagatore;
- b) la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell'organismo pagatore;
- c) i rapporti dell'organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell'esecuzione delle misure in forza delle quali l'organismo pagatore imputa le spese ai Fondi;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande dei beneficiari e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;
- e) le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;
- f) la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall'organismo di audit di cui al paragrafo 3.

7. La Commissione comunica al comitato dei Fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

Revisione e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori

1. L'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.

Ogni 3 anni, l'autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L'autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all'autorità competente.

3. Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4. L'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell'attuazione del piano.
5. In caso di revoca del riconoscimento, l'autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.
6. Se ritiene che l'autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l'organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all'autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell'ambito della verifica di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 3

Procedura per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito "l'autorità competente").
2. L'autorità competente, con un atto formale, designa un organismo di coordinamento e decide in merito al rilascio o, previa revisione, alla revoca del riconoscimento di tale organismo in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127. L'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento viene effettuato dall'autorità competente e può basarsi su un esame effettuato da un organismo di audit. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione del rilascio e della revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.
3. L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai Fondi che rientrano nei suoi compiti.
4. L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.
6. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico è proporzionato ai rischi effettivi.
7. La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 è effettuata immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:
 - a) le attribuzioni dell'organismo di coordinamento;
 - b) la ripartizione delle responsabilità in seno all'organismo di coordinamento;
 - c) le relazioni dell'organismo di coordinamento con altri organismi, pubblici o privati, incaricati di collaborare con esso allo svolgimento dei suoi compiti;
 - d) le procedure e i sistemi posti in essere per garantire lo svolgimento dei suoi compiti;

- e) le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;
- f) il risultato dell'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 2.

8. Se ritiene che l'organismo di coordinamento non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa dei requisiti che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento può essere:

- a) rilasciato in via provvisoria per un nuovo organismo di coordinamento;
- b) sottoposto a un periodo di prova per l'organismo di coordinamento esistente, a condizione che ciò sia seguito da un piano di azione per porre rimedio alla situazione.

Il riconoscimento è revocato se i criteri di riconoscimento non sono soddisfatti e l'autorità competente ritiene che l'organismo di coordinamento non possa svolgere i suoi compiti.

Articolo 4

Dichiarazioni di gestione

1. Le dichiarazioni di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 sono redatte entro un termine che permetta all'organismo di certificazione di esprimere il parere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Le dichiarazioni di gestione sono presentate utilizzando i modelli riportati negli allegati I e II del presente regolamento e possono essere corredate di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. Se contiene riserve, la dichiarazione include un piano di misure correttive corredato di un calendario preciso di attuazione.

2. Le dichiarazioni di gestione si basano su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto durante tutto l'anno.

Articolo 5

Certificazione

1. L'autorità competente designa l'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116.

Qualora in uno Stato membro vi sia più di un organismo di certificazione, lo Stato membro in questione può designare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale responsabile del coordinamento.

2. L'organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all'esercizio finanziario in esame.

3. Il parere che l'organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 è stilato ogni anno.

Tale parere è basato sull'attività di audit da svolgere in conformità degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. L'organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. La relazione contiene anche le funzioni delegate dell'organismo pagatore a norma della sezione 1.D dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:

- a) l'organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;
- b) le procedure dell'organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai Fondi alle norme dell'Unione, garantendo che:

- i) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la spesa corrisponda agli output comunicati, sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;
- ii) le operazioni sottostanti siano state legittime e regolari, per quanto riguarda le misure stabilite dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;
- c) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, e le relazioni sull'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, sono corrette;
- d) i conti annuali di cui all'articolo 33 del presente regolamento sono stati tenuti in conformità ai libri e registri contabili dell'organismo pagatore;
- e) le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento pubblico sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai Fondi;
- f) gli interessi finanziari dell'Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l'audit, sul lavoro compiuto, sui sistemi esaminati, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, se del caso, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all'organismo pagatore, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.

Articolo 6

Principi di audit

1. L'audit di certificazione è svolto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit.
2. L'organismo di certificazione elabora una strategia di audit che stabilisce l'ambito, il calendario e la direzione dell'audit di certificazione, i metodi di audit e la metodologia di campionamento, distinguendo nel contempo i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115 dalle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014. Per ogni esercizio finanziario esaminato è elaborato un piano di audit in base al rischio stimato per l'audit. L'organismo di certificazione trasmette alla Commissione, su sua richiesta, la strategia di audit e il piano di audit.
3. Il livello ragionevole di affidabilità che deve raggiungere l'audit è ottenuto in relazione al corretto funzionamento dei sistemi di governance, alla correttezza della rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione, al quadro fedele e veritiero dei conti annuali e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e gli aiuti al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

Ciò avviene mediante audit dei sistemi e verifiche di conformità inerenti al funzionamento del sistema di governance, verifiche di completezza e accuratezza e procedure analitiche per il sistema di rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione.

Per quanto riguarda la revisione dei conti annuali, si applica la verifica sostanziale delle spese, compreso il test di dettaglio. Per quanto riguarda l'audit della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti di cui al primo comma, le verifiche includono le verifiche in loco.

4. La Commissione stabilisce orientamenti contenenti in particolare:
 - a) ulteriori chiarimenti e linee guida circa l'audit di certificazione da eseguire;
 - b) la determinazione del livello ragionevole di affidabilità dell'audit che le verifiche di audit devono raggiungere.

Articolo 7

Metodologie di audit

1. Le metodologie di audit pertinenti per l'audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Per realizzare gli obiettivi dell'audit e rilasciare il parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, le tappe dell'audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali, se necessario, e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione.
3. Per quanto riguarda l'audit dei sistemi di governance, l'organismo di certificazione effettua audit dei sistemi, i quali possono includere verifiche di conformità e verifiche dei controlli generali informatici e dei controlli delle applicazioni, ai fini della verifica della progettazione e dell'attuazione del sistema.
4. La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine l'organismo di certificazione può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L'organismo di certificazione non può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall'organismo pagatore.
5. Per quanto riguarda l'audit del sistema di rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione, l'organismo di certificazione effettua verifiche delle registrazioni e delle banche dati per verificare se gli indicatori di output e gli di risultato sono correttamente comunicati e corrispondono, rispettivamente, alle spese finanziate dall'Unione o agli obiettivi di intervento. L'organismo di certificazione verifica e conferma le giustificazioni date per le differenze tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'indicatore di output pertinente comunicato a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. Il lavoro dell'organismo di certificazione comprende anche la verifica del calcolo degli indicatori.
6. L'organismo di certificazione può basarsi sui risultati dell'audit dei revisori esterni degli organismi che attuano gli strumenti finanziari ai fini della garanzia globale e, su tale base, può decidere di limitare il proprio lavoro di audit.

Nel contesto dei fondi di garanzia, l'organismo di certificazione può condurre audit degli organismi che forniscono nuovi prestiti sottostanti solo quando si verificano una o entrambe le seguenti situazioni:

- a) i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

Lo Stato membro definisce le modalità per garantire la pista di audit degli strumenti finanziari conformemente al modello di cui all'allegato III, dimostrando il rispetto delle condizioni o il conseguimento dei risultati.

7. Entro la fine di ogni anno civile la Banca europea per gli investimenti (BEI), o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione e che attuano strumenti finanziari, trasmette agli Stati membri la relazione annuale di audit di cui all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 elaborata dai loro revisori esterni e riguardante gli elementi di cui all'allegato IV del presente regolamento.

8. La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l'integrazione dei campioni, la pianificazione e l'esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni, ove necessario, nel quadro degli orientamenti previsti all'articolo 6, paragrafo 4.

CAPO II

Gestione finanziaria dei Fondi

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Contabilità degli organismi pagatori

1. Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per i Fondi.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle spese effettuate e alle entrate con destinazione specifica riscosse.

2. Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l'euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella valuta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in valuta nazionale e in euro.

3. Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per piano e intervento. In tale contabilità figurano in particolare:

- a) l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo dell'Unione pagati per ogni operazione;
- b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;
- c) gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.

Sezione 2

Contabilità FEAGA*Articolo 9***Elaborazione della dichiarazione di spesa**

1. L'importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell'ambito del FEAGA è determinato dagli Stati membri nel quadro dei sistemi di controllo di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le spese sostenute e da dichiarare al FEAGA tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito dei sistemi di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.
3. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 serve per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e per i programmi per le regioni ultraperiferiche dell'Unione e le isole minori del Mar Egeo di cui, rispettivamente, al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 come base per la riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2115 e per l'applicazione della disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 e, nel caso specifico dei pagamenti diretti e dei programmi di cui al paragrafo 3, l'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 costituisce l'importo da dichiarare alla Commissione.
5. Le spese dichiarate al FEAGA servono da base per la verifica dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione.
6. L'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 serve da base per il calcolo delle sanzioni amministrative in relazione alla condizionalità di cui al titolo IV, capi IV e V, del regolamento (UE) 2021/2116.
7. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti senza applicare ai beneficiari il tasso di adattamento per la disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione alle domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

*Articolo 10***Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri**

1. A norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica ed entro il settimo giorno di ogni mese, le informazioni e i documenti relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, in particolare la dichiarazione di spesa redatta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Tuttavia la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica rimosse tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 25 dello stesso mese.

Tutte le informazioni pertinenti sono fornite sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

2. La dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 1, comprende almeno:
 - a) un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore, ripartito secondo la nomenclatura del bilancio dell'Unione e per spese e entrate con destinazione specifica, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri nell'ambito dei sistemi informatici, riguardante:
 - i) le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica rimosse nel corso del mese precedente;

- ii) l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente;
- iii) le previsioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica che coprono separatamente i tre mesi successivi e, ove opportuno, il totale delle previsioni di spesa e di entrate con destinazione specifica fino alla fine dell'esercizio finanziario.

Qualora le stime per i successivi tre mesi, di cui al primo comma, punto iii), rientrano nell'esercizio successivo, deve essere presentato solo il totale mensile;

- b) i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all'intervento pubblico.
3. Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Articolo 11

Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

1. Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all'articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti e agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

Tali spese ed entrate con destinazione specifica sono imputate al bilancio del FEAGA per il corrispondente esercizio finanziario.

Tuttavia:

- a) le spese che possono essere pagate prima dell'attuazione della disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:
 - i) per il mese nel corso del quale è stata attuata la disposizione suddetta; o
 - ii) per il mese successivo all'applicazione di tale disposizione;
- b) le entrate destinate al FEAGA sono dichiarate per il mese durante il quale scade il termine di versamento degli importi corrispondenti, previsto dalla normativa dell'Unione. Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo.

2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato a un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario.

3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:

- a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata;
- b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

Articolo 12

Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico

1. Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell'organismo pagatore, che si sono prodotte dall'inizio dell'esercizio contabile, definito all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, fino alla fine di tale mese.
2. Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 ⁽¹⁴⁾ della Commissione, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.

Tuttavia:

- a) per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;
- b) per gli importi globali del deprezzamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

Articolo 13

Decisione di pagamento della Commissione

1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articoli 53, 54 e 55 di tale regolamento, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.
2. Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l'esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti del FEAGA dell'esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell'esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

Articolo 14

Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.

Quando l'importo stabilito dalla Commissione per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, è negativo per uno Stato membro, in totale o per una data linea di bilancio, l'effettiva compensazione può essere differita ai mesi successivi.

Articolo 15

Comunicazione nell'ambito dell'intervento pubblico

1. Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:

⁽¹⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

- a) su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/127 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell'applicazione e della gestione delle misure di intervento;
 - b) entro il giorno previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, le informazioni relative all'ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.
2. Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l'intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all'articolo 25.

Articolo 16

Contenuto dei conti dell'ammasso pubblico tenuti dagli organismi pagatori

1. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127 contiene le seguenti categorie di elementi, registrate separatamente:
 - a) le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;
 - b) le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;
 - c) le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;
 - d) le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;
 - e) le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;
 - f) le quantità deteriorate;
 - g) le quantità in eccesso;
 - h) le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;
 - i) le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;
 - j) le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell'esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all'esercizio contabile successivo.
2. Nella contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127 sono registrati:
 - a) il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;
 - b) il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
 - c) le spese finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
 - d) le spese relative alle operazioni materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
 - e) gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
 - f) gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all'articolo 21, del presente regolamento;

- g) l'importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l'inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;
- h) le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
- i) gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto al paragrafo 1, lettere da c) a g), del presente articolo;
- j) il valore contabile medio, espresso per tonnellata.

Articolo 17

Contabilizzazione relativa all'intervento pubblico

1. Le voci di cui all'articolo 16 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente registrati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.
2. Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l'applicazione delle regole seguenti:
 - a) le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati, secondo le regole di cui agli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini;
 - b) le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata;
 - c) in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa dell'Unione, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto;
 - d) fatte salve disposizioni particolari della normativa dell'Unione, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto;
 - e) le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza;
 - f) i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
3. La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all'articolo 16 per l'esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell'ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell'ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.

Articolo 18

Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell'intervento pubblico

1. Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

Tuttavia nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

- a) la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;
- b) la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.

2. Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

Tuttavia nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

- a) la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo pagatore, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240⁽¹⁵⁾ della Commissione, per i quantitativi che entrano all'ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso;
- b) la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso;
- c) il giorno dell'uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento;
- d) l'ultimo giorno dell'esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Articolo 19

Importi finanziati nell'ambito dell'intervento pubblico

1. L'importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all'articolo 16 del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.

2. Gli organismi pagatori o, ove opportuno, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all'ammasso pubblico, in forma di tabelle, entro il giorno previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ed entro la data prevista dall'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 20

Dichiarazioni delle spese e delle entrate nell'ambito dell'intervento pubblico

1. Il finanziamento del FEAGA nel quadro delle misure di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e incluse dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione di spesa compilata a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

2. Gli importi recuperati ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 45 del medesimo regolamento, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

Sezione 3

Contabilità del FEASR*Articolo 21***Previsione del fabbisogno finanziario**

Per ciascun piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Inoltre gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo.

Tali previsioni e tale stima aggiornata sono trasmesse sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

*Articolo 22***Dichiarazioni di spesa**

1. Gli organismi pagatori dichiarano le spese e gli importi recuperati per ciascun tipo di intervento di sviluppo rurale e per l'assistenza tecnica nell'ambito del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuno dei periodi di riferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione tramite sistemi informatici.

Per ciascun piano strategico della PAC, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano almeno:

- a) l'importo della spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo;
- b) le informazioni sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 32, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116;
- c) l'informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116;
- d) l'importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per quanto riguarda il piano strategico della PAC;
- e) l'importo recuperato durante il periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai programmi di sviluppo rurale del FEASR a partire dal 2007, per i quali gli Stati membri non sono più tenuti a inviare dichiarazioni di spesa intermedie;
- f) gli importi relativi all'assistenza tecnica.

Le spese sostenute e da dichiarare al FEASR tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito del sistema di gestione e di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.

2. Una volta che la Commissione ha approvato un piano strategico della PAC, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/2116, le dichiarazioni di spesa entro i termini seguenti:

- a) entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;
- d) entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Se in uno Stato membro il piano strategico della PAC è attuato da più di un organismo pagatore, l'organismo di coordinamento garantisce che le dichiarazioni di spesa siano trasmesse lo stesso giorno.

Tuttavia tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2021/2115 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del medesimo regolamento, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del piano. In tale dichiarazione sono dichiarati anche gli importi recuperati per il periodo corrispondente, di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere d) ed e) del presente articolo. La stessa regola si applica, *mutatis mutandis*, in caso di modifica del piano strategico della PAC ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all'articolo 23, del presente regolamento.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115, le spese sono dichiarate nell'esercizio finanziario in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e l'organismo pagatore le ha effettuate prima della fine dell'esercizio finanziario.

Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Articolo 23

Calcolo dell'importo da pagare

1. Il contributo dell'Unione da versare per la spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, è menzionato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno del periodo di riferimento e calcolato per quanto riguarda i piani strategici della PAC di cui all'articolo 118 di detto regolamento come segue:
 - a) per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/2115 e approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 118 del medesimo regolamento;
 - b) per alcuni tipi di spese ammissibili di cui all'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115, nel periodo 2023-2027, sulla base tasso di partecipazione per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC, alle condizioni previste in tale articolo;
 - c) l'assistenza tecnica sulla base di un tasso forfettario di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.

2. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, quando il cumulo del contributo dell'Unione versato al piano strategico della PAC supera il contributo per un tipo di intervento, per quanto concerne il FEASR, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale tipo di intervento. Ogni contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia approvato.

Articolo 24

Disimpegno automatico

Qualora uno Stato membro non presenti un piano di finanziamento riveduto così come previsto all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, e la relativa modifica del piano strategico della PAC entro il 30 giugno, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun tipo di intervento modificando la decisione di approvazione del piano strategico della PAC dello Stato membro entro il 30 settembre.

Sezione 4

Disposizioni comuni per i Fondi*Articolo 25***Scambio elettronico di informazioni e documenti**

1. La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2021/2116, e prevede le necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei Fondi agricoli.

2. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:

- a) i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e agli articoli 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 32 del presente regolamento;
- b) i documenti di comune interesse che permettono il controllo delle dichiarazioni di spesa mensili e intermedie e dei conti annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;
- c) i testi dell'Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) 2021/2116, nonché gli orientamenti relativi all'applicazione armonizzata delle normative pertinenti.

3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli articoli 10, 18, 19, 21, 22, 23 e 32.

Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

4. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e gestire i conti dei Fondi.

5. I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall'organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116.

6. Se un documento inviato a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116 o una procedura nei sistemi informatici richiede la firma o l'approvazione di una persona autorizzata in una o più fasi di tale procedura, tale firma o approvazione elettronica obbligatoria è effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014.

7. La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127.

8. In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, secondo modalità da essa determinate.

*Articolo 26***Requisiti per il rimborso delle spese per i Fondi**

1. Gli organismi pagatori riconosciuti o l'organismo di coordinamento riconosciuto presentano le dichiarazioni di spesa per i Fondi sotto forma di dati strutturati in base al modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.
2. Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica del FEAGA dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.
3. Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica da imputare all'esercizio finanziario che non figurano, rispettivamente, nella dichiarazione mensile e nella dichiarazione intermedia possono essere rettificate unicamente nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Il contributo dell'Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.
5. Le intestazioni o il numero dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.

*Articolo 27***Sospensione dei pagamenti**

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, tengono conto della sospensione dei pagamenti decisa a norma dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 42 paragrafo 2, del medesimo regolamento.

*Articolo 28***Piani di azione relativi al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione**

1. In seguito alla valutazione della giustificazione presentata dallo Stato membro nel contesto dell'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/2116. Lo Stato membro presenta un piano d'azione entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. In tale piano d'azione lo Stato membro propone misure correttive concrete per colmare le carenze e individuare gli interventi che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi stabiliti per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. Le misure correttive sono descritte in modo sufficientemente dettagliato da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia idoneo a porre rimedio a tali carenze, comprese, se del caso, le azioni volte a migliorare l'efficacia dell'attuazione degli interventi interessati.
2. Per ciascuna delle misure lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare i 2 anni dall'avvio del piano d'azione. Al fine di consentire l'esame dei termini previsti per l'esecuzione del piano d'azione, lo Stato membro stabilisce anche indicatori dei progressi rispetto alla scadenza, almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione.
3. Entro un termine di 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione.

4. Dopo il periodo di cui al paragrafo 3, entro 2 mesi la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro se ritiene che il piano d'azione sia sufficiente ad affrontare le carenze che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

5. Gli Stati membri predispongono i piani d'azione e riferiscono sui progressi compiuti nella loro attuazione secondo il modello fornito dalla Commissione al momento della presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116. Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.

Articolo 29

Piani d'azione relativi alle carenze nei sistemi di governance

1. Lo Stato membro presenta il piano d'azione di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116 entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Nel piano d'azione lo Stato membro interessato propone azioni concrete per affrontare ciascuna delle carenze gravi indicate dalla Commissione. Le misure correttive sono adeguatamente descritte in modo da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia sufficiente a porre rimedio alle carenze riscontrate.

2. Per ciascuna azione lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare di 2 anni la data di avvio del piano d'azione. Al fine di consentire il riesame degli indicatori dei progressi, lo Stato membro stabilisce anche target intermedi rispetto alla scadenza almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione.

3. Entro 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione. In casi debitamente giustificati, questo periodo può essere esteso.

4. Dopo gli scambi di cui al paragrafo 3, ed entro 2 mesi dal ricevimento dell'ultima comunicazione dello Stato membro, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro della sua valutazione. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa a causa di un piano d'azione chiaramente insufficiente, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

5. Qualora i progressi nell'attuazione del piano d'azione siano insufficienti o questo non sia stato presentato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

6. Per le carenze gravi ricorrenti riscontrate nelle relazioni di valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento, se per il secondo anno consecutivo individua le stesse carenze senza alcun miglioramento.

7. Gli Stati membri preparano i piani d'azione e riferiscono in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione conformemente al rispettivo modello fornito dalla Commissione. Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.

*CAPO III***Liquidazione dei conti**

Sezione 1

Riscossione dei crediti*Articolo 30***Recupero di pagamenti indebiti**

1. Per qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza, gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca l'invio di una richiesta di recupero al beneficiario entro un tempo ragionevole, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Il sistema garantisce che gli importi corrispondenti siano iscritti al momento della richiesta di recupero nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
2. Gli Stati membri dispongono di un sistema atto a garantire l'avvio e il seguito in modo tempestivo delle procedure di recupero, compreso il calcolo degli interessi conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, della compensazione e dell'esecuzione degli importi indebitamente versati. È garantito il seguito del credito previsto dalla procedura nazionale di recupero applicabile e gli importi recuperati sono rimborsati ai Fondi a tempo debito.
3. La correzione di un credito a favore dei Fondi ha luogo solo se l'assenza di irregolarità è attestata da un atto amministrativo o giuridico di natura definitiva.
4. Gli Stati membri motivano adeguatamente la cancellazione di un credito e la decisione di non procedere al recupero di un credito conformemente alle norme nazionali applicabili.

*Articolo 31***Recupero mediante compensazione**

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri compensano gli importi indebitamente versati derivanti da irregolarità in sospeso di un beneficiario, accertata in conformità della legislazione nazionale, con i futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario che effettuerà l'organismo pagatore responsabile del recupero del credito.

Sezione 2

Liquidazione*Articolo 32***Contenuto dei conti annuali**

1. I conti annuali di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2116 includono:
 - a) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 45 di tale regolamento;
 - b) le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio dell'Unione;

- c) le spese del FEASR, ripartite per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura di un programma o di un piano strategico della PAC, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;
- d) una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, a seconda dei casi, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEAGA e di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;
- e) separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell'Unione, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ in relazione:
- i) alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ per l'anno civile 2022 e anteriormente;
 - ii) alle misure previste dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;
 - iii) all'aiuto per programmi operativi alle organizzazioni riconosciute di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni e programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per le operazioni eseguite a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 fino alla fine dei programmi operativi, o dei programmi di sostegno a norma rispettivamente dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117;
 - iv) alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁹⁾ e del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione ⁽²⁰⁾;
- f) un estratto dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽²¹⁾ del Consiglio, incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i relativi interessi, da presentare in una tabella redatta secondo il modello riportato nell'allegato V del presente regolamento. Per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo, sarà presentato un estratto dei pagamenti indebiti in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).

⁽²¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

- g) un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e) e f), del presente paragrafo, incluse le sanzioni e i relativi interessi da riportare in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
 - h) una sintesi delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;
 - i) la conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell'organismo pagatore;
 - j) il saldo di chiusura alla fine dell'esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per intervento e nel caso del FEASR per programma o per tipo di intervento, a seconda dei casi, e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi versati dalla Commissione a titolo di anticipi a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 che non sono stati utilizzati dagli Stati membri per pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, né sono stati impegnati per contratti di garanzia o pagati come commissioni e costi di gestione a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. I conti annuali costituiranno la base per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione da presentare a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 33

Trasmissione delle informazioni

1. Ai fini della liquidazione dei conti di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
- a) gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell'articolo 32 del presente regolamento;
 - b) la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - c) il parere e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
 - d) le dichiarazioni di gestione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento;
 - e) un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come delle misure correttive adottate o programmate, come previsto all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, incluse nella dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo, concernenti le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014. La forma e il contenuto delle informazioni contabili sono specificati dalla Commissione.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. I documenti sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.

Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014.

3. Su richiesta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

4. La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 34

Conservazione delle informazioni contabili

1. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere rimosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.

2. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere rimosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

3. Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai Fondi.

4. I documenti giustificativi relativi agli output corrispondenti alle spese dichiarate nell'ambito del FEAGA a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e del FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è dichiarata la spesa finale nell'ambito dei piani strategici della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

5. Nel caso della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

6. I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all'allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Articolo 35

Liquidazione finanziaria

1. La decisione della Commissione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili ai Fondi sulla base dei conti di cui all'articolo 32 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto riguarda il FEASR, l'importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 57, del regolamento (UE) 2021/2116.

2. Per quanto riguarda il FEAGA, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.

Per quanto riguarda il FEASR, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1.

La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, o lo aggiunge allo stesso.

3. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni trasmesse, nonché le eventuali modifiche proposte.

4. Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 31 maggio dell'anno successivo, la Commissione notifica allo stesso Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/2116.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 36

Verifica dell'efficacia dell'attuazione

1. Quando determina di quali importi deve essere ridotto il finanziamento dell'Unione, quando constata che le spese non abbiano un output corrispondente dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione utilizza le proprie risultanze e le risultanze dell'organismo di certificazione, e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione svolta a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del presente articolo.

2. Qualora, in esito ai documenti di liquidazione annuale presentati dallo Stato membro e in assenza di giustificazioni sufficienti, la Commissione ritenga che le spese non abbiano un output corrispondente, essa comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato, specificando la differenza constatata. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.

Lo Stato membro risponde entro un termine fissato nella comunicazione stessa, che non può essere inferiore a 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

- a) presentare osservazioni e giustificazioni in merito alle differenze constatate;
- b) dimostrare alla Commissione che l'effettiva differenza rilevata o l'importo che non presenta un output corrispondente è inferiore a quanto indicato dalla Commissione;
- c) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare la corretta rendicontazione degli output o che la spesa abbia un output corrispondente e la data effettiva della loro attuazione.

La comunicazione di cui al primo e al secondo comma può essere effettuata per via elettronica.

3. La Commissione, dopo aver valutato le giustificazioni degli Stati membri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, adotta, se del caso, una decisione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di ridurre il finanziamento dell'Unione delle spese che non hanno un output corrispondente per l'esercizio finanziario in questione.

4. Per quanto riguarda il FEAGA, le riduzioni del finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.

5. Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 37

Procedura di conformità

1. Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di conformità svolta a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del presente articolo. Per gli interventi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65 di tale regolamento, la Commissione tiene conto anche delle relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, dell'applicazione geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici.

2. Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro 5 mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.

Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

- a) dimostrare alla Commissione che l'effettiva portata dell'inosservanza o il rischio per i Fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;
- b) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e della data effettiva della loro attuazione.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di 2 mesi al massimo del suddetto termine di 2 mesi. Il motivo giustificato può essere l'accertamento del calcolo dello Stato membro da parte dell'organismo di certificazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo.

Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione.

3. Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell'inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell'Unione.

Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale.

Entro i 6 mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e degli articoli 14 e 15 del regolamento delegato (UE) 2022/127. La comunicazione fa riferimento all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di 6 mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione.

4. Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all'articolo 43, la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre 6 mesi:

- a) dal ricevimento della relazione dell'organo di conciliazione; o
- b) dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo.

5. Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi termini ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei termini fissati in questi paragrafi:

- a) chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o
- b) informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie.

In tal caso, i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall'ultimo giorno della missione di audit supplementare.

Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e al presente paragrafo sono sospesi durante quel mese.

6. Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell'Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, terzo comma, possono essere prese in considerazione soltanto:

- a) se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell'Unione; e
- b) se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione da parte della Commissione della decisione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

7. La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma del paragrafo 3 o 4, del presente articolo, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.

8. Per quanto riguarda il FEAGA, le riduzioni del finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Tuttavia la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, una decisione di esecuzione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in non più di tre rate, se ciò è giustificato dall'entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale richiesta di rateizzazione è presentata dallo Stato membro alla Commissione entro 5 giorni dalla consultazione del comitato dei Fondi agricoli in merito alla decisione a norma dell'articolo 55 di tale regolamento.

9. Per gli Stati membri beneficiari di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti (CE) n. 332/2002 ⁽²²⁾ e (UE) n. 407/2010 ⁽²³⁾ del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, adottare una decisione di esecuzione che rinvia, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di adozione, l'esecuzione delle decisioni adottate dopo il 1° maggio 2025 a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 ("decisione di rinvio").

La decisione di rinvio consente che le detrazioni siano effettuate dopo la fine del periodo di rinvio in tre rate annuali. Se l'importo totale oggetto della decisione di rinvio rappresenta più dello 0,02 % del prodotto interno lordo dello Stato membro, la Commissione può autorizzare il rimborso in cinque rate annuali al massimo.

La Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, di prorogare una volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, il periodo di rinvio di cui al primo comma.

Lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano corrette in base a un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori dei progressi. La Commissione modifica o revoca la decisione di rinvio, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei seguenti casi:

- a) lo Stato membro non effettua gli interventi necessari a correggere le carenze, come previsto nel piano d'azione;
- b) i progressi delle misure correttive non sono sufficienti secondo gli indicatori dei progressi; o
- c) il risultato di tali misure non è soddisfacente.

10. Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

11. In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i termini fissati ai paragrafi da 2 a 5.

12. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate per via elettronica.

13. I paragrafi da 1 a 11 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 38

Decisione di non avviare o di non proseguire un'indagine nell'ambito della verifica di conformità

1. La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inoservanza emersa da un'indagine di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare.

2. Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell'articolo 55 di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l'applicazione del presente paragrafo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

*Articolo 39***Organo di conciliazione**

Ai fini della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, è costituito un organo di conciliazione. L'organo di conciliazione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell'Unione;
- b) cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;
- c) al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.

*Articolo 40***Composizione dell'organo di conciliazione**

1. L'organo di conciliazione è composto da almeno cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.

I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.

2. Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di 3 anni, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli.

Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell'organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.

I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

3. I membri dell'organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi sono compensati in conformità delle norme in vigore per il personale della Commissione.

4. Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

5. Previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di membri che non soddisfino più le condizioni richieste per l'espletamento dei loro compiti in seno all'organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non siano disponibili per un lasso di tempo indeterminato.

In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

Se viene posta fine al mandato del presidente, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che ne svolge le funzioni per la durata residua del mandato per il quale il presidente era stato nominato.

*Articolo 41***Indipendenza dell'organo di conciliazione**

1. I membri dell'organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né dalla Commissione né da qualsiasi governo o organismo.

I membri non possono partecipare ai lavori dell'organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si sono occupati personalmente delle questioni in discussione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell'organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale.

*Articolo 42***Modalità di lavoro**

1. Le riunioni dell'organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.

Il segretariato dell'organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti; il quorum è fissato a tre.

Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni. Le deliberazioni sono controfirmate dal segretario.

*Articolo 43***Procedura di conciliazione**

1. Uno Stato membro può presentare ricorso all'organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.

2. La procedura da seguire e l'indirizzo del segretariato sono comunicati agli Stati membri per il tramite del comitato dei Fondi agricoli.

3. Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l'importo che si prevede di escludere dal finanziamento dell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione:

a) è superiore a 1 milione di EUR;

o

b) rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.

Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all'applicazione del diritto dell'Unione, il presidente dell'organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.

4. L'organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone la Commissione al momento della comunicazione formale delle sue conclusioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, e su un'audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.

Se tuttavia lo Stato membro ritiene necessario presentare, nella sua richiesta di conciliazione, informazioni che non sono ancora state comunicate alla Commissione, l'organo di conciliazione può invitare la Commissione a valutare queste nuove informazioni solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 6. Tali informazioni sono comunicate alla Commissione entro i 2 mesi successivi alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 39, lettera c).

5. Se, entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso, l'organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita.

6. La relazione di cui all'articolo 39, lettera c), riporta i motivi per cui non è stato possibile conciliare le posizioni. Essa indica se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale e se l'organo di conciliazione invita la Commissione a valutare le nuove informazioni in conformità del paragrafo 4, secondo comma.

7. La relazione è inviata:

- a) allo Stato membro interessato;
- b) alla Commissione, affinché la esamini prima di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro;
- c) agli altri Stati membri nell'ambito del comitato dei Fondi agricoli.

8. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i termini di cui al paragrafo 1, al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5 sono sospesi durante quel mese.

CAPO IV

Controlli

Sezione 1

Regole generali

Articolo 44

Informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari forniscano nelle domande di aiuto e nelle domande di pagamento le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, quale definito all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾, a cui partecipano a decorrere da una determinata data stabilita dallo Stato membro. Tali informazioni comprendono come minimo:

- a) il nome dell'entità;
- b) numero di identificazione IVA o fiscale;
- c) nome del soggetto controllante e numero di identificazione IVA o fiscale;
- d) società capogruppo e numero di identificazione IVA o fiscale;
- e) Società controllate e numeri di identificazione IVA o fiscale.

⁽²⁴⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Le informazioni di cui al primo comma possono essere usate al momento di costituire il campione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Le informazioni possono essere utilizzate, in particolare, per effettuare controlli sull'elusione di cui all'articolo 62 del suddetto regolamento.

2. Le informazioni sull'identificazione dei gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), sono pubblicate ex post dallo Stato membro, conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 45

Requisiti per lo strumento di estrazione dei dati

1. Al fine di avvalersi volontariamente dello strumento di estrazione dei dati di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 che la Commissione deve mettere a disposizione per i controlli di cui all'articolo 60 di tale regolamento, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i sistemi di gestione e di controllo, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 possano essere collegati elettronicamente allo strumento e, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e l'intervento manuale, lo scambio dei dati sia automatico e in formato leggibile meccanicamente;
- b) le informazioni e i controlli effettuati con lo strumento di estrazione dei dati possano essere automaticamente ritrasmessi ai sistemi di gestione e di controllo e possano essere registrati e archiviati in tali sistemi.

2. Se lo Stato membro decide di utilizzare le informazioni raccolte a norma dell'articolo 44 del presente regolamento per la preparazione del campione di controllo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, le informazioni possono essere verificate mediante tale strumento di estrazione dei dati.

Sezione 2

Controllo delle operazioni

Articolo 46

Controlli ad opera degli Stati membri

1. Il controllo sistematico dei documenti commerciali delle imprese, di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, si applica, per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a un numero di imprese che non può essere inferiore a metà delle imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA superano i 150 000 EUR per l'esercizio finanziario FEAGA precedente l'inizio del periodo di controllo in questione.

2. Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, in base a un'analisi del rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'analisi del rischio nell'ambito del piano di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

3. Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese che percepiscono pagamenti superiori a 350 000 EUR nel sistema di finanziamento del FEAGA e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 durante uno dei due periodi di controllo precedenti.

4. Il periodo di controllo va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

*Articolo 47***Assistenza reciproca**

Gli Stati membri inviano una richiesta di assistenza reciproca di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/2116 a ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa di cui al menzionato articolo. La richiesta comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 77 di tale regolamento.

*Articolo 48***Piani di controllo e relazioni annuali**

1. Il piano di controllo e la relazione di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2116 sono redatti secondo il modello riportato negli allegati VI e VII del presente regolamento.
2. Le informazioni da presentare a norma del presente articolo sono comunicate in forma elettronica.
3. La Commissione comunica annualmente agli Stati membri i risultati dei controlli.

CAPO V

Cauzioni

Sezione 1

Portata, tecnologie dell'informazione, forza maggiore*Articolo 49***Portata**

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine "cauzione".

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾.

*Articolo 50***Amministrazione elettronica**

Le comunicazioni, i documenti e le cauzioni possono essere prodotti, processati e gestiti utilizzando i sistemi informatici a condizione che i sistemi applicabili siano gestiti secondo protocolli di sicurezza e di qualità ufficialmente riconosciuti idonei per tali sistemi.

Se le autorità competenti non possono accedere ai documenti richiesti per l'esecuzione di verifiche a causa di differenze nei sistemi IT, è necessario che tali documenti siano stampati e autenticati dall'autorità competente della gestione di tali sistemi IT ("l'autorità di emissione") oppure da un'autorità competente delle autenticazioni di documenti.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Le stampe di tali documenti possono essere sostituite da un messaggio elettronico dell'autorità di emissione al beneficiario o all'autorità competente, purché l'autorità di emissione sia in grado di fornire un protocollo di certificazione ufficialmente riconosciuto che garantisce l'autenticità del messaggio.

Articolo 51

Limiti di tempo per la forza maggiore

1. Il presente articolo si applica ogni volta che un regolamento vi rinvia.
2. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente oltre 30 giorni di calendario dopo la data alla quale l'operatore è stato informato dall'autorità competente dell'accertato mancato rispetto del relativo obbligo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, dopo la scadenza del termine per il soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento oppure dopo la scadenza del termine per la presentazione della prova del soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento.
3. Gli operatori forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, delle circostanze che a loro giudizio costituiscono un caso di forza maggiore entro 181 giorni di calendario dalla scadenza del termine entro il quale l'obbligo doveva essere interamente soddisfatto. Gli operatori possono beneficiare di una proroga se sono nell'incapacità di fornire la prova richiesta entro il termine suddetto sebbene si siano fatti parte diligente.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore che hanno riconosciuto, insieme alle relative informazioni per ciascun caso.

Sezione 2

Forma delle cauzioni

Articolo 52

Forma

1. La cauzione può essere costituita nelle seguenti forme:
 - a) in contanti, a norma dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127; e/o
 - b) mediante il ricorso a un fideiussore quale definito all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/127.
2. L'autorità competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:
 - a) deposito bancario;
 - b) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o
 - c) collaterali negoziabili nello Stato membro interessato, a condizione che siano emessi o garantiti dallo Stato membro stesso.
3. Le autorità competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione di cauzioni dei tipi elencati al paragrafo 2.

Articolo 53

Collaterali negoziabili

1. Al momento della costituzione della garanzia, i collaterali negoziabili di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.

2. L'autorità competente può accettare le garanzie di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di 3 mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'autorità competente rivede periodicamente il valore di tale garanzia.
3. Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), è calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.
4. Il valore realizzabile delle garanzie deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.
5. Su richiesta dell'autorità competente, la parte che costituisce la garanzia comprova il valore realizzabile della garanzia.

Articolo 54

Sostituzione e destinazione

1. Ogni forma di garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia.

Tuttavia la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente qualora:

- a) la garanzia originaria sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o
- b) la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia elencati all'articolo 52, paragrafo 2.

2. La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.
3. Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.

Sezione 3

Svincolo e incameramento

Articolo 55

Svincolo parziale

Ove specifiche norme dell'Unione non prevedano alcun quantitativo minimo, l'autorità competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia e fissare un importo minimo per gli svincoli parziali.

Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'autorità competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo.

Nel caso di garanzie che coprano più del 100 % dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.

Articolo 56

Incameramento

1. Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine, l'autorità competente:

- a) incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a);
- b) chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento;
- c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:
 - i) le garanzie di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettere b) e c), siano convertite in denaro sufficiente per recuperare l'importo dovuto;
 - ii) i depositi bancari di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), siano trasferiti sul proprio conto.

L'autorità competente può incassare definitivamente le garanzie del tipo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1,

- a) se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1 e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile;
- b) se in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro 30 giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta;
- c) il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e, in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali;
- d) gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del FEAGA o del FEASR, in conformità del regolamento (UE) 2021/2116;
- e) gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.

3. Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato ai Fondi, ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere interamente o parzialmente restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico dei Fondi a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.

Sezione 4

Informazione

Articolo 57

Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all'articolo 56, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione. I dati sono conservati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.
2. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione l'elenco:
 - a) dei tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché dei requisiti necessari al riguardo;
 - b) dei tipi di garanzie accettate ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, nonché delle relative condizioni.

CAPO VI

Trasparenza

Articolo 58

Forma e modalità di presentazione

1. Le informazioni di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d), da f) a l), del regolamento (UE) 2021/1060 sono pubblicate in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, e contengono le informazioni specificate nell'allegato VIII del presente regolamento, compreso il codice dell'operazione, come descritto nell'allegato IX del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono decidere di non pubblicare le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115, ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 e alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.
3. Le informazioni sono accessibili attraverso uno strumento di ricerca online che consente all'utente di cercare i beneficiari per nome, gruppo di beneficiari, comune, importi ricevuti od operazione, o mediante una combinazione degli stessi, e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati.
4. Le informazioni sono fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato membro e/o in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse in euro. Uno Stato membro che non ha adottato l'euro esprime gli importi sia in euro che nella valuta nazionale utilizzando due tabelle distinte in formati aperti e leggibili meccanicamente.
6. Alle valute nazionali si applica il tasso di cambio di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/127.
7. Le informazioni di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 sono pubblicate in un documento separato contenente almeno le informazioni di cui all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 59

Pubblicazione dei beneficiari in caso di importi di modesta entità

1. Se l'importo dell'aiuto ricevuto da un beneficiario in un anno è pari o inferiore a 1 250 EUR, il beneficiario in questione è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.
2. Qualora, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un determinato comune, le informazioni sui beneficiari di cui al paragrafo 1 consentano di identificare una persona fisica come beneficiario, lo Stato membro interessato pubblica come informazione, ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/1060, l'entità amministrativa immediatamente più ampia di cui fa parte il comune considerato.

Articolo 60

Data di pubblicazione

Le informazioni di cui al presente capo sono pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

*Articolo 61***Informazioni dei beneficiari**

Le informazioni relative ai beneficiari di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 sono fornite inserendole nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno da parte del FEAGA o del FEASR, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.

*Articolo 62***Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri**

1. La Commissione costituisce e gestisce un sito internet dell'Unione a partire dall'indirizzo del proprio sito internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri di cui all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione offre link aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi internet dei propri siti non appena li hanno costituiti e ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull'accessibilità ai medesimi a partire dal sito internet dell'Unione.
3. Gli Stati membri designano l'organismo incaricato di costituire e gestire il sito internet. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di tale organismo.

*CAPO VII***Dati per la notifica all'OMC del sostegno interno***Articolo 63***Dati e trasmissione**

1. Nello stesso giorno in cui presentano i conti annuali alla Commissione, gli Stati membri trasmettono i dati sugli importi versati da fonti nazionali per tutte le spese relative ai Fondi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c).
2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono trasmessi secondo la stessa struttura dei dati da trasmettere a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c). Tali informazioni sono fornite sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

*CAPO VIII***Disposizioni finali***Articolo 64***Abrogazioni**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia:

- a) gli articoli da 21 a 24 e gli articoli da 27 a 34 di tale regolamento continuano ad applicarsi al FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nell'ambito dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per quanto riguarda il FEAGA in relazione ai programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

- b) l'articolo 59 di detto regolamento continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
- c) gli allegati II e III di detto regolamento continuano ad applicarsi ai fini dell'articolo 32, lettere f) e g), del presente regolamento.

Articolo 65

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia:

- a) gli articoli 9, 10 e 11 si applicano alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2022;
- b) l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), si applica alle entrate con destinazione specifica riscosse a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) il capo VI si applica ai pagamenti effettuati a partire dall'esercizio finanziario 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO III

Elementi per la pista di controllo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 6

1. I documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento ecc.;
 2. i documenti che identificano gli importi conferiti dal piano strategico della PAC e nell'ambito di ciascun tipo di intervento allo strumento finanziario, le spese ammissibili nell'ambito del piano strategico della PAC e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del FEASR e dal reimpiego delle risorse imputabili al FEASR in conformità degli articoli 60 e 62 del regolamento (UE) 2021/1060;
 3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e il controllo;
 4. i documenti relativi al disimpegno dei contributi del piano strategico della PAC e alla liquidazione dello strumento finanziario;
 5. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 6. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, quando opportuno, i conti annuali di periodi precedenti;
 7. le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
 8. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti *de minimis*, se applicabile;
 9. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
 10. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;
 11. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'organismo pagatore e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
 12. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del piano strategico della PAC versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
-

ALLEGATO IV

Modello per la relazione annuale di audit sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 7**1. Introduzione**

- 1.1. Identificazione della società di audit esterna che ha partecipato alla preparazione della relazione.
- 1.2. Periodo di riferimento (dal 16 ottobre N-1 al 15 ottobre N).
- 1.3. Identificazione dello o degli strumenti finanziari/del o dei mandati e piani strategici della PAC cui si riferisce la relazione di audit. Identificazione dell'accordo di finanziamento cui si riferisce la relazione («accordo di finanziamento»).

2. Audit dei sistemi di controllo interno applicati dalla BEI/dal FEI o da altre istituzioni finanziarie internazionali

Risultati dell'audit esterno del sistema di controllo interno della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, volto a valutare la configurazione e l'efficacia di tale sistema di controllo interno e che copre gli elementi elencati di seguito.

- 2.1. Processo di accettazione del mandato.
- 2.2. Processo di valutazione e selezione degli intermediari finanziari: valutazione formale e qualitativa.
- 2.3. Processo di approvazione delle operazioni con intermediari finanziari e firma dei pertinenti accordi di finanziamento.
- 2.4. Processi di monitoraggio degli intermediari finanziari in materia di:
 - 2.4.1. rendicontazione da parte degli intermediari finanziari;
 - 2.4.2. gestione delle registrazioni;
 - 2.4.3. importi versati ai destinatari finali;
 - 2.4.4. ammissibilità del sostegno ai destinatari finali;
 - 2.4.5. commissioni e costi di gestione addebitati dagli intermediari finanziari;
 - 2.4.6. requisiti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione;
 - 2.4.7. attuazione delle prescrizioni relative agli aiuti di Stato e al cumulo degli obblighi di aiuto da parte degli intermediari finanziari;
 - 2.4.8. trattamento differenziato degli investitori, se pertinente;
 - 2.4.9. conformità al diritto applicabile dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, elusione fiscale, frode o evasione fiscale.
- 2.5. Sistemi per il trattamento dei pagamenti ricevuti dall'organismo pagatore.
- 2.6. Sistemi per il calcolo e il pagamento degli importi relativi ai costi e alle commissioni di gestione.
- 2.7. Sistemi per il trattamento dei pagamenti agli intermediari finanziari.
- 2.8. Sistemi per il trattamento degli interessi e delle altre plusvalenze generate dal sostegno dei piani strategici della PAC agli strumenti finanziari.
- 2.9. Per la relazione annuale di audit relativa al periodo contabile finale, oltre a quelli di cui ai punti da 2.1. a 2.8., sono coperti i seguenti elementi:
 - 2.9.1. Ricorso ad un trattamento differenziato degli investitori;
 - 2.9.2. Coefficiente di moltiplicazione ottenuto rispetto a quello concordato negli accordi di garanzia per gli strumenti finanziari che forniscono garanzie;

- 2.9.3. Impiego degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno del piano strategico della PAC erogato agli strumenti finanziari in linea con l'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060;
- 2.9.4. Impiego delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari, che sono imputabili al sostegno fornito dal FEASR, fino alla fine del periodo di ammissibilità e disposizioni adottate per l'impiego di tali risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, in conformità dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060.

Per i punti 2.1, 2.2 e 2.3, in seguito la presentazione della prima relazione annuale di audit, occorre fornire soltanto informazioni sugli aggiornamenti o sulle modifiche delle procedure o delle modalità in essere.

3. Conclusioni dell'audit

- 3.1. Conclusioni in merito alla capacità, da parte della società di audit esterna, di fornire una ragionevole garanzia circa la configurazione e l'efficacia del sistema di controllo interno messo in atto dalla BEI o da altre IFI in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, conformemente alle norme applicabili, in base agli elementi di cui al paragrafo 2.
- 3.2. Risultati e raccomandazioni conseguenti all'attività di audit.

I punti 3.1. e 3.2. devono basarsi sui risultati dell'attività di audit di cui al paragrafo 2 e, se del caso, tenere conto dei risultati di altre attività di audit nazionali o dell'Unione svolte in relazione allo stesso organismo che attua strumenti finanziari e/o allo stesso mandato relativo a strumenti finanziari.

Modello di tabella di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera f), concernente irregolarità

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1), lettera f), utilizzando la tabella seguente.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Organismo pagatore	Fondo	Unità monetaria	Saldo al 15 ottobre N-1	Totale «nuovi casi» (esercizio finanziario N)	Totale «rettifiche» (esercizio finanziario N)	Totale «interessi» (esercizio finanziario N)	Totale «importi recuperati» (esercizio finanziario N)	Totale «importi irrecuperabili» (esercizio N)	Importo il cui recupero è in corso (saldo al 15 ottobre N)

ALLEGATO VI

Piano di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 48 del presente regolamento

PIANO DI CONTROLLO PROPOSTO PER IL PERIODO DI CONTROLLO...

Parte 1. **Procedure e analisi del rischio**

1.1. *Procedura di selezione*

Viene fornita una descrizione della procedura da seguire ai fini della selezione delle imprese da controllare.

Viene fornita inoltre una chiara indicazione sull'uso dell'analisi del rischio, specificando se tale procedura è completata da una selezione casuale e/o manuale.

Viene fornita inoltre una spiegazione delle modalità in cui i diversi settori/le diverse misure e regioni saranno presi in considerazione nella selezione delle imprese.

1.2. *Fattori di rischio, valori di rischio e ponderazione da applicare*

In caso di applicazione dell'analisi del rischio vengono fornite informazioni su tutti i fattori di rischio presi in considerazione e i successivi eventuali valori assegnati a tali fattori di rischio. Queste informazioni devono essere inserite nelle tabelle riportate di seguito.

Se necessario, viene fornita una descrizione della procedura da applicare alla ponderazione dei fattori di rischio.

Fattori e valori di rischio applicabili a tutti i settori/tutte le misure oggetto di analisi del rischio			Ponderazione dei fattori di rischio
Fattori di rischio	Valori di rischio		
	Descrizione	Valori	

Fattori e valori di rischio specifici applicabili a ... (settore/misura)			Ponderazione dei fattori di rischio
Fattori di rischio	Valori di rischio		
	Descrizione	Valori	

Se del caso, sono aggiunte caselle supplementari per i fattori di rischio e i valori di rischio per il settore/le misure.

1.3. *Risultati della procedura di selezione*

Vengono fornite informazioni sulle modalità in cui i risultati dell'analisi del rischio e le procedure adottate hanno portato alla selezione delle imprese incluse nel piano di controllo finale.

I settori/le misure da escludere vengono identificati con chiarezza e vengono indicati i motivi che giustificano l'esclusione.

Sono indicati i motivi per la selezione delle imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano inferiori a 40 000 EUR.

Parte 2. **Piano di controllo**

2.1. *Panoramica della selezione*

Calcolo del numero minimo di imprese:	
(A) Numero di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma superavano 150 000 EUR nell'esercizio FEAGA...	
(B) Il numero minimo (1/2 di A).	
Popolazione presso la quale viene effettuata la selezione:	
(C) Numero totale	
(D) Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano maggiori di 350 000 EUR	
(E) Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano pari o inferiori a 350 000 EUR, ma non inferiori a 40 000 EUR	
(F) Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano inferiori a 40 000 EUR	
Imprese proposte per un controllo:	
(G) Numero totale	
(H) Totale in base all'analisi del rischio*	
(I) Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano maggiori di 350 000 EUR	
(J) Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano pari o inferiori a 350 000 EUR, ma non inferiori a 40 000 EUR	
(K) Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma erano inferiori a 40 000 EUR	

Nota alla tabella

* Le imprese di questa categoria comprendono solo quelle selezionate mediante l'analisi del rischio ed escludono quelle aggiunte in modo casuale e/o manuale al piano di controllo non soggette ad analisi del rischio.

2.2. *Selezione di imprese proposte per un controllo*

(A) Voce di bilancio FEAGA n.	(B) Articolo di bilancio FEAGA	(C) Spesa totale per linea di bilancio FEAGA (EUR)	(D) Totale delle spese per linea di bilancio FEAGA relative ad imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, sono stati superiori a 40 000 EUR (EUR)	(E) Spesa totale, per linea di bilancio FEAGA, relativa ad imprese incluse nel piano di controllo (EUR)	(F) Numero di imprese per linea di bilancio FEAGA, incluse nel piano di controllo
Totali:					

Nota alla tabella

Se del caso, aggiungere altre righe.

ALLEGATO VII

Relazione di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 48 del presente regolamento

RELAZIONE PER IL PERIODO DI CONTROLLO...

1. Panoramica dei controlli

(A) Numero totale di imprese da controllare:	
(B) Numero totale di imprese controllate:	
(C) Numero totale di imprese in fase di controllo:	
(D) Numero totale di imprese non ancora controllate	

2. Panoramica dei controlli (per articolo o voce di bilancio)

(A) Voce di bilancio FEAGA n.	(B) Articolo di bilancio FEAGA	(C) Totali della spesa relativa ad imprese selezionate per il controllo ... (EUR) (C=E+F+G)	Imprese controllate		(F) Imprese in fase di controllo - spesa totale relativa alle imprese in fase di controllo (in EUR)	(G) Imprese non controllate - spesa totale relativa alle imprese non controllate (in EUR)
			(D) Spesa effettivamente controllata (EUR)*	(E) Spesa totale relativa alle imprese controllate (in EUR)		
Totali:						

Note alla tabella

* Si riferisce solo alle spese delle fatture che sono state effettivamente controllate (quelle selezionate per la verifica e/o il controllo incrociato).

Se del caso, aggiungere altre righe.

3. Potenziali irregolarità individuate

(A) Articolo di bilancio FEAGA	(B) Voce di bilancio FEAGA n.	(C) Numero di riferimento dell'impresa interessata	(D) Descrizione e natura di ogni potenziale irregolarità individuata	(E) Numero di potenziali irregolarità individuate	(F) Stima del valore delle potenziali irregolarità	(G) Numero/numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS)	(H) Periodo in cui è previsto il controllo*
Totali:							

Note alla tabella

- * Per i periodi di controllo precedenti, soltanto quelli non riportati nelle relazioni precedenti.
 Ogni impresa con irregolarità dovrebbe essere inserita in una riga diversa.
 Se del caso, aggiungere altre righe.

4. Esecuzione di controlli relativi a piani di controllo precedenti

Esecuzione di controlli relativi a piani di controllo precedenti	(A) Numero di imprese	(B) Spesa interessata	(C) Spesa effettivamente controllata relativa alle imprese*
4.1. Imprese dichiarate in fase di controllo nella precedente relazione (4.1. = 4.2.+ 4.3.)			x
4.2. Imprese in 4.1. per le quali i controlli sono stati completati			
4.3. Imprese in 4.1. per le quali i controlli sono ancora in corso			x
4.4. Imprese per le quali i controlli nella precedente relazione sono stati dichiarati non iniziati (4.4. = 4.5.+4.6.+4.7.)			x
4.5. Imprese in 4.4. per le quali i controlli sono stati completati			
4.6. Imprese in 4.4. per le quali i controlli sono ancora in corso			x

4.7. Imprese in 4.4. per le quali i controlli non sono ancora iniziati			x
--	--	--	---

Nota alla tabella

* Si riferisce solo alle spese delle fatture che sono state effettivamente controllate (quelle selezionate per la verifica e/o il controllo incrociato).

5. Assistenza reciproca

È fornita una sintesi delle richieste di assistenza reciproca presentate e ricevute a norma del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le informazioni relative alle richieste inviate e alle risposte ricevute sono incluse nelle tabelle seguenti.

(A) Stato membro a cui la richiesta è stata inviata	(B) Data della <i>richiesta</i>	(C) Data della <i>risposta</i> e sintesi dei risultati

Nota alla tabella

Se del caso, aggiungere altre righe.

6. Risorse

È indicato il numero di effettivi addetti ai controlli, espresso in persona/anni e suddiviso per organismo di controllo e, se necessario, per regione.

7. Difficoltà e miglioramenti proposti

Sono fornite informazioni su eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 e sulle misure prese o proposte per superarle.

Se necessario, sono formulate proposte per migliorare l'applicazione del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.

Informazioni a fini di trasparenza a norma dell'articolo 58

Nome del beneficiario / persona giuridica / associazione	Cognome del beneficiario	Se appartengono a un gruppo, nome del soggetto controllante e numero di identificazione IVA o fiscale	Comune	Codice della misura / tipo di intervento / settore di cui all'allegato IX	Obiettivo specifico ⁽¹⁾	Data di inizio ⁽²⁾	Data di fine ⁽³⁾	Importo per operazione nell'ambito del FEAGA	Totale dell'importo FEAGA per il beneficiario in questione	Importo per operazione nell'ambito del FEASR	Totale dell'importo FEASR per il beneficiario in questione	Importo per operazione cofinanziato	Importo totale cofinanziato per il beneficiario in questione	Totale FEASR e importi cofinanziati	Totale dell'importo UE per il beneficiario in questione
									50		70		40	110	120
				Codice A				20							
				Codice B						40		25			
				Codice C				30							
				Codice D						30		15			

⁽¹⁾ L'obiettivo specifico dell'operazione deve corrispondere a uno o più obiettivi stabiliti nella pertinente normativa dell'Unione che disciplina l'operazione in questione, così come descritto nell'allegato IX. In particolare, gli obiettivi specifici di un'operazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 devono corrispondere agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento ed essere coerenti con il piano della PAC dello Stato membro. Inoltre gli obiettivi specifici di un'operazione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono corrispondere agli obiettivi di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (per ulteriori orientamenti gli Stati membri possono fare riferimento al manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014-2020).

⁽²⁾ Le informazioni sulle date di inizio e di fine dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, delle tipi di intervento per gli interventi di sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti, in quanto tali misure e tipi di operazioni di intervento sono annuali.

⁽³⁾ Le informazioni sulle date di inizio e di fine di tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, delle tipi di intervento per gli interventi di sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti in quanto tali misure e tipi di operazioni di intervento sono annuali.

ALLEGATO IX

Misura/tipo di intervento/settore di cui all'articolo 58

Codice della misura/del tipo di intervento/del settore	Denominazione della misura/del tipo di intervento/del settore	Finalità della misura/del tipo di intervento/del settore
	Operazioni sotto forma di tipi di intervento per pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115	
	1. Sostegno disaccoppiato al reddito	
I.1	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	Il sostegno di base al reddito è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione. L'obiettivo è sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare.
I.2	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;	Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione. L'obiettivo è migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti redistribuendo il sostegno dalle aziende agricole più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni.
I.3	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato dalla produzione che fornisce un sostegno al reddito rafforzato ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta. L'obiettivo è modernizzare il settore agricolo attirando i giovani e migliorando così il loro sviluppo imprenditoriale.
I.4	Regimi per il clima e l'ambiente	I regimi ecologici sono un pagamento disaccoppiato dalla produzione. L'obiettivo è indirizzare il sostegno al reddito verso le pratiche agricole benefiche per l'ambiente, il clima e il benessere degli animali.
I.5	Pagamenti per i piccoli agricoltori	I pagamenti per i piccoli agricoltori sono disaccoppiati dalla produzione e sostituiscono tutti gli altri pagamenti diretti per i beneficiari interessati. L'obiettivo dei pagamenti a favore dei piccoli agricoltori è promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e ridurre gli oneri amministrativi sia per i beneficiari di piccoli importi che per le autorità di gestione.
	2. Pagamenti diretti accoppiati	
I.6	Sostegno accoppiato al reddito	Il sostegno accoppiato al reddito copre i pagamenti per ettaro o per capo legati a produzioni specifiche. L'obiettivo è migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità per determinati settori e prodotti che sono particolarmente importanti per ragioni sociali, economiche o ambientali e che incontrano determinate difficoltà.
I.7	Pagamento specifico per il cotone	Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Si tratta di un regime obbligatorio per gli Stati membri produttori di cotone per sostenere la produzione di cotone nelle regioni in cui essa è importante per l'economia agricola.

	Misure di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013	
II.1	Regime di pagamento di base (titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5)	Il regime di pagamento di base è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione gestito in base dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori. L'obiettivo è sostenere il reddito degli agricoltori, che è in media notevolmente inferiore al reddito medio del resto dell'economia.
II.2	Regime di pagamento unico per superficie (articolo 36)	Il regime di pagamento unico per superficie è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione concesso per gli ettari ammissibili dichiarati da un agricoltore. L'obiettivo è sostenere il reddito degli agricoltori, che è in media notevolmente inferiore al reddito medio del resto dell'economia.
II.3	Pagamento redistributivo (titolo III, capo 2)	Il pagamento redistributivo è un pagamento disaccoppiato per superficie. L'obiettivo è sostenere le aziende agricole più piccole fornendo loro un sostegno supplementare per i primi ettari dichiarati nell'ambito del pagamento di base.
II.4	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (titolo III, capo 3)	L'inverdimento è un pagamento disaccoppiato per superficie per ettaro pagato. L'obiettivo è quello di osservare tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e presenza di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.
II.5	Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (titolo III, capo 4)	Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è un pagamento disaccoppiato per superficie, concesso in aggiunta al pagamento di base agli agricoltori. L'obiettivo è sostenere gli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli naturali.
II.6	Pagamento per i giovani agricoltori (titolo III, capo 5)	Il pagamento per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato dalla produzione che fornisce un sostegno al reddito rafforzato ai giovani agricoltori recentemente insediati per la prima volta. L'obiettivo è promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo, il che è essenziale per la competitività del settore agricolo nell'Unione.
II.7	Sostegno accoppiato facoltativo (titolo IV, capo 1)	Il sostegno accoppiato facoltativo copre i pagamenti per ettaro o per capo legati a produzioni specifiche. L'obiettivo è migliorare la competitività e la sostenibilità di settori che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali e che si trovano in difficoltà.
II.8	Pagamento specifico per il cotone (titolo IV, capitolo 2)	Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Si tratta di un regime obbligatorio per gli Stati membri produttori di cotone per sostenere la produzione nelle regioni in cui essa è importante per l'economia agricola.
II.9	Regime dei piccoli agricoltori (titolo V)	Il regime dei piccoli agricoltori è disaccoppiato dalla produzione e sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti per i beneficiari interessati. L'obiettivo è promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e ridurre gli oneri amministrativi sia per i beneficiari di piccoli importi che per le autorità di gestione.

II.10	Misure di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾	Tali pagamenti diretti sono finalizzati a disaccoppiare il sostegno dalla produzione vegetale e animale al fine di migliorare il sostegno al reddito degli agricoltori.
	Operazioni sotto forma di interventi settoriali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115	
III.1	Nel settore ortofrutticolo (articoli da 49 a 53)	L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità del settore ortofrutticolo. Ciò avviene tramite le organizzazioni di produttori (OP) o le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'attuazione programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP e le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.
III.2	Nel settore dei prodotti dell'apicoltura (articoli 54, 55 e 56)	L'obiettivo è sostenere gli apicoltori, la qualità e il mercato dei prodotti apicoli.
III.3	Nel settore vitivinicolo (articoli da 57 a 60)	L'obiettivo è sostenere la competitività e la sostenibilità del settore vitivinicolo. I programmi sono gestiti dagli Stati membri a livello nazionale nell'ambito del loro piano strategico e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. I beneficiari sono i viticoltori, gli operatori del settore vitivinicolo e del commercio di vini o le loro associazioni/organizzazioni. Le operazioni che devono essere approvate dagli Stati membri possono essere annuali o pluriennali.
III.4	Nel settore del luppolo (articoli 61 e 62)	L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità del settore del luppolo attraverso le organizzazioni di produttori (OP) o le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP o le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.
III.5	Nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (articoli 63, 64 e 65)	L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola attraverso le organizzazioni di produttori (OP) e le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP o le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.
III.6	Negli altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori riguardanti i prodotti elencati nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115 (articoli 66, 67 e 68)	L'obiettivo è sostenere la concentrazione dell'offerta, la competitività e la sostenibilità dei settori interessati attraverso le organizzazioni di produttori (OP), le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i gruppi di produttori (GP) temporaneamente approvati dagli Stati membri, e l'attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP, le AOP o i GP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all'esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013	
IV.1	Intervento pubblico	Quando i prezzi di mercato per taluni prodotti agricoli scendono sotto un livello prestabilito, le autorità pubbliche degli Stati membri possono intervenire per stabilizzare i mercati acquistando forniture eccedenti, che possono quindi essere immagazzinate fino a quando il prezzo di mercato non aumenterà. I soggetti da pubblicare sono i beneficiari dell'aiuto, ossia i soggetti dai quali è stato acquistato il prodotto.
IV.2	Aiuto all'ammasso privato	L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere temporaneamente i produttori di taluni prodotti relativamente al costo dell'ammasso privato.
IV.3	Programma per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole	L'obiettivo dell'aiuto è sostenere la distribuzione di prodotti agricoli agli alunni nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie allo scopo di accrescere il loro consumo di frutta, verdura e latte e migliorare le loro abitudini alimentari.
IV.5	Misure eccezionali	Le misure eccezionali concesse a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, dell'articolo 220, paragrafo 1, dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono finalizzate a sostenere i mercati agricoli a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.
IV.6	Aiuti nel settore ortofrutticolo (capo II, sezione 3)	I coltivatori sono incoraggiati a unirsi alle organizzazioni di produttori (OP). Queste ricevono aiuto per attuare i programmi operativi in base a una strategia nazionale. L'aiuto concesso è finalizzato ad attenuare le fluttuazioni del reddito dovute alle crisi. L'aiuto viene offerto per le misure di prevenzione/gestione delle crisi nell'ambito dei programmi operativi, vale a dire: i ritiri dal mercato, la raccolta verde/la mancata raccolta, gli strumenti di promozione/comunicazione, la formazione, le misure di assicurazione del raccolto, l'aiuto per ottenere prestiti dalle banche e coprire i costi amministrativi per la costituzione di fondi di mutualizzazione (fondi di stabilizzazione detenuti dagli agricoltori).
IV.7	Sostegno al settore vitivinicolo (capo II, sezione 4)	I vari aiuti concessi sono finalizzati a garantire l'equilibrio del mercato e ad aumentare la competitività del vino dell'Unione: sostegno alla promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e informazione sul consumo responsabile di vino e sul sistema unionale delle DOP/IGP; cofinanziamento dei costi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per gli investimenti nelle aziende vinicole e nelle strutture di commercializzazione nonché per l'innovazione; sostegno alla vendemmia verde, ai fondi di mutualizzazione, alle misure di assicurazione del raccolto e alla distillazione dei sottoprodotti.
IV.8	Sostegno nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (capo II, sezione 2)	Sostegno concesso ai programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali in uno o più dei seguenti ambiti: il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione; il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; il sistema di tracciabilità, la certificazione e la

		tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
IV.9	Aiuti nel settore dell'apicoltura (capo II, sezione 5)	L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere il settore attraverso programmi dedicati all'apicoltura allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
IV.10	Aiuti nel settore del luppolo (capo II, sezione 6)	Aiuti concessi alle organizzazioni di produttori di luppolo.
	Operazione sotto forma di tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115	
V.1	Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione	L'aiuto è finalizzato a compensare gli agricoltori, i silvicoltori e gli altri gestori di terreni per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a impegni volontari in materia di ambiente, clima e altri impegni in materia di gestione assunti, che vanno oltre i requisiti obbligatori e che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC, in particolare nel settore dell'ambiente, del clima e del benessere degli animali.
V.2	Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	L'aiuto concesso è finalizzato a compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici della zona interessata, come le zone montane.
V.3	Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	L'aiuto concesso è finalizzato a compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori, i silvicoltori e altri gestori di terreni per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a determinati svantaggi territoriali specifici nella zona interessata che sono imposti dai requisiti derivanti dall'attuazione delle direttive Natura 2000 (direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾ del Consiglio e direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾) o, per le zone agricole, della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾).
V.4	Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione	L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali, compresi gli investimenti nell'irrigazione, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC.
V.5	Insediamiento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori nonché l'avvio di nuove imprese rurali	L'aiuto è finalizzato a sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori, dei nuovi agricoltori e, a determinate condizioni, l'avvio di nuove imprese rurali al fine di contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC.
V.6	Strumenti per la gestione del rischio	L'aiuto concesso è finalizzato a promuovere strumenti di gestione del rischio che aiutino gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo.

V.7	Cooperazione	L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere la cooperazione al fine di contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC, compresa la cooperazione: (a) per preparare e attuare operazioni di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura; (b) per preparare e attuare l'iniziativa LEADER; (c) per promuovere e sostenere i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e dell'Unione e il loro utilizzo da parte degli agricoltori; (d) per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali; (e) per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti»; (f) per sostenere altre forme di cooperazione.
V.8	Scambio di conoscenze e informazioni	L'aiuto concesso è finalizzato a sostenere azioni di scambio di conoscenze e di informazione che contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC, puntando specificatamente alla protezione della natura, dell'ambiente e del clima, comprese azioni di educazione e sensibilizzazione in materia ambientale e lo sviluppo delle imprese e delle comunità rurali. Tali azioni possono comprendere azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, nonché lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni.
	Misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013	
VI.1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)	Questa misura riguarda la formazione e altri tipi di attività, quali laboratori, orientamento, attività dimostrative, azioni di informazione, programmi di scambio interaziendale di breve durata nel settore agricolo e forestale e di visita di aziende agricole. L'obiettivo è accrescere il potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori di terreni e delle piccole e medie imprese (PMI) che operanti nelle zone rurali.
VI.2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)	Questa misura, attraverso l'utilizzo di servizi di consulenza e la creazione di servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, è finalizzata a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e forestali, nonché delle PMI insediate nelle zone rurali. Promuove inoltre la formazione dei consulenti.
VI.3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)	Questa misura è finalizzata a sostenere tutti i nuovi partecipanti ai regimi di qualità dell'Unione, nazionali e facoltativi. Il sostegno può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione al fine di sensibilizzare i consumatori all'esistenza e ai disciplinari di produzione realizzati nell'ambito di tali regimi di qualità dell'Unione e nazionali.
VI.4	Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)	Questa misura è finalizzata ad aiutare a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, a rendere più efficiente il settore della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti

		agricoli, a realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura, e a sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali.
VI.5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Questa misura è finalizzata ad aiutare gli agricoltori a prevenire le calamità naturali e gli eventi catastrofici o a ripristinare il potenziale agricolo danneggiato, subordinatamente al riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, al fine di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali eventi.
VI.6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)	Questa misura è finalizzata a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche redditizie quali nuove aziende gestite dai giovani agricoltori, nuove imprese nelle zone rurali o per lo sviluppo di piccole aziende agricole. Il sostegno viene inoltre concesso alle imprese nuove o esistenti a fini di investimento e per lo sviluppo di attività extra-agricole fondamentali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e di tutti gli agricoltori che diversificano le loro attività agricole. La misura concede pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.
VI.7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)	Questa misura è finalizzata a sostenere interventi di promozione della crescita e della sostenibilità ambientale e socioeconomica delle zone rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (inclusa la banda larga, le energie rinnovabili e le infrastrutture sociali) e dei servizi di base a livello locale, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale. La misura sostiene anche la rilocalizzazione di attività e la riconversione di impianti al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
VI.8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21; articoli da 22 a 26)	Questa misura è finalizzata a promuovere gli investimenti nello sviluppo delle superfici boschive, nella protezione delle foreste, nell'innovazione e nelle tecnologie silvicole e nei prodotti delle foreste, onde contribuire al potenziale di crescita delle zone rurali.
VI.9	Forestazione e imboschimento (articolo 22)	Questa sottomisura è finalizzata a fornire sostegno alle operazioni di forestazione e di imboschimento su terreni agricoli e non agricoli.
VI.10	Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali (articolo 23)	Questa sottomisura è finalizzata a sostenere l'allestimento di sistemi e di pratiche agroforestali in cui specie legnose perenni sono intenzionalmente integrate a colture e/o animali nella stessa unità di gestione della superficie.
VI.11	Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (articolo 24)	Questa sottomisura intende prevenire i danni e ricostituire (mediante risanamento e rimboschimento) il potenziale forestale in seguito a incendi boschivi, altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e minacce legate ai cambiamenti climatici.
VI.12	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 25)	Questa sottomisura è finalizzata a sostenere le azioni che migliorano il valore ambientale delle foreste, promuovono l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la

		mitigazione dei medesimi, offrono servizi ecosistemici e valorizzano le aree forestali in termini di pubblica utilità. L'obiettivo è accrescere il valore ambientale delle aree forestali.
VI.13	Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 26)	Questa sottomisura è finalizzata a fornire sostegno agli investimenti nei macchinari e/o nelle attrezzature connessa alla raccolta, al taglio, alla mobilitazione e alla lavorazione del legname prima della segatura industriale. L'obiettivo principale di questa sottomisura è accrescere il valore economico delle foreste.
VI.14	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)	Questa misura è finalizzata a sostenere la costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori, specialmente nei primi anni, quando vengono sostenute spese aggiuntive, per affrontare insieme le sfide del mercato e per rafforzare il potere negoziale in relazione alla produzione e allo smercio dei prodotti, anche sui mercati locali.
VI.15	Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)	Questa misura è finalizzata a incoraggiare i gestori di terreni ad applicare pratiche agricole che contribuiscano alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Questa misura può riguardare non solo il miglioramento delle pratiche agricole a beneficio dell'ambiente ma anche il mantenimento di pratiche benefiche esistenti.
VI.16	Agricoltura biologica (articolo 29)	Questa misura è finalizzata a sostenere l'adozione e/o il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali programmi, rispondendo in tal modo alle esigenze della società in termini di uso di pratiche agricole rispettose dell'ambiente.
VI.17	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30)	Questa misura è finalizzata a concedere un sostegno compensativo ai beneficiari che subiscono, nelle zone interessate, particolari svantaggi a causa di specifici requisiti obbligatori derivanti dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE rispetto ad altri agricoltori e silvicoltori in altre zone non interessate da tali svantaggi.
VI.18	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31)	Questa misura è finalizzata a offrire sostegno ai beneficiari che devono sottostare a particolari vincoli a causa della loro ubicazione in zone montane o in altre zone soggette a vincoli naturali significativi o ad altri vincoli specifici.
VI.19	Benessere degli animali (articolo 33)	Questa misura è finalizzata a concedere pagamenti agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali.
VI.20	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste (articolo 34)	Questa misura è finalizzata a rispondere all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boschive, compreso il mantenimento e il miglioramento della biodiversità, delle risorse idriche e del suolo, nonché alla necessità di contrastare i cambiamenti climatici e di conservare le risorse genetiche forestali, comprese attività quali lo sviluppo di diverse varietà di specie da foresta per favorire l'adattamento a specifiche condizioni locali.

VI.21	Cooperazione (articolo 35)	Questa misura è finalizzata a promuovere ogni forma di cooperazione, tra almeno due soggetti, diretta a sviluppare, tra le altre cose: progetti pilota; nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; servizi turistici; filiere corte e mercati locali; pratiche/progetti congiunti riguardanti l'ambiente/i cambiamenti climatici; progetti per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse; strategie di sviluppo locale non LEADER; piani di gestione forestale; e diversificazione in attività di «agricoltura sociale».
VI.22	Gestione del rischio (articolo 36)	Questa misura rappresenta un nuovo insieme di strumenti di gestione del rischio e porta avanti le possibilità esistenti di sostenere le assicurazioni e i fondi di mutualizzazione attraverso le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti degli Stati membri onde aiutare gli agricoltori esposti a crescenti rischi economici e ambientali. La misura introduce inoltre uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo del reddito.
VI.22bis	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	L'obiettivo di questa misura è offrire agli agricoltori un sostegno temporaneo a causa della crisi COVID-19
VI.23	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)	Questa misura è finalizzata a offrire un pagamento complementare nell'ambito del secondo pilastro agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia.
VI.24	Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾)	Questa misura è finalizzata a mantenere LEADER quale strumento di sviluppo territoriale integrato a livello subregionale («locale»), che contribuirà direttamente a uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, il che costituisce uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale.
VI.25	Assistenza tecnica (articoli da 51 a 54)	Questa misura è finalizzata a offrire agli Stati membri la capacità di fornire assistenza tecnica per le azioni di sostegno volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa alla gestione dei fondi SIE. Tali azioni possono riguardare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi di sviluppo rurale.
VII.1	Misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013	Le misure POSEI sono regimi agricoli specifici volti a tenere conto dei vincoli delle regioni ultraperiferiche, come previsto dall'articolo 349 del TFUE. Si compone di due elementi principali: i regimi specifici di approvvigionamento e le misure di sostegno alla produzione locale. Il primo mira a ridurre i costi aggiuntivi per l'approvvigionamento di prodotti essenziali dovuti alla lontananza di queste regioni (mediante aiuti per i prodotti dell'Unione e l'esenzione dal dazio all'importazione per i prodotti provenienti da paesi terzi) e il secondo a contribuire allo sviluppo del settore agricolo locale (pagamenti diretti e misure di mercato). POSEI consente inoltre il finanziamento di programmi fitosanitari.

VIII.1	Misure di cui al regolamento (UE) n. 229/2013	Il regime per le isole minori dell'Egeo è simile al POSEI, ma non ha la stessa base giuridica nel TFUE e opera su scala ridotta rispetto al POSEI. Esso comprende sia il regime specifico di approvvigionamento (limitato tuttavia agli aiuti per i prodotti provenienti dall'Unione) sia le misure di sostegno alle attività agricole locali consistenti in pagamenti integrativi per prodotti locali specificamente definiti.
IX.1	Azioni di informazione e di promozione di cui al regolamento (UE) n. 1144/2014	Le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi e figuranti nel regolamento (UE) n. 1144/2014, possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione alle condizioni previste dal suddetto regolamento. Tali azioni assumono la forma di programmi di informazione e di promozione.

(¹) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(²) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(³) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(⁴) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(⁵) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/129 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021

che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafo 6, l'articolo 59, paragrafo 8, e l'articolo 123, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono elaborare tali piani strategici della PAC e presentare le relative proposte alla Commissione. A tal fine occorre stabilire alcune modalità di applicazione.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che se gli Stati membri prevedono interventi connessi alle superfici diversi da quelli conformi alle disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, compreso il sostegno accoppiato al reddito ai sensi di tale regolamento, e se tali interventi riguardano una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT ⁽²⁾, la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non deve superare la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale. La Commissione deve pertanto fissare una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro come quota della superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione, pari a 7 854 446 ettari, calcolata sulla base della superficie coltivata media nell'Unione negli anni dal 2016 al 2020.
- (3) Il titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un pagamento specifico per il cotone, per il quale quattro Stati membri devono autorizzare i terreni e le varietà interessati. È opportuno che spetti a tali Stati membri stabilire norme dettagliate al riguardo. Tuttavia la procedura per tali autorizzazioni dovrebbe essere organizzata in modo tale da consentire agli agricoltori interessati di ricevere le notifiche riguardo all'autorizzazione in tempo utile prima della successiva stagione di semina. Inoltre è opportuno stabilire le informazioni minime che tali notifiche dovrebbero contenere.
- (4) A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 determinati Stati membri devono scegliere nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di intervento nel settore vitivinicolo, tra cui la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. La Commissione deve fissare l'aiuto finanziario dell'Unione per tale intervento.

⁽¹⁾ GUL 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 147 del 18.6.1993, pag. 25.

- (5) A norma dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione deve garantire, attraverso azioni di visibilità adeguate, che i beneficiari del sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) diverso dagli interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano tale sostegno, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione. A norma dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione deve garantire che sia data pubblicità ai piani strategici della PAC svolgendo azioni di comunicazione e visibilità presso il pubblico, i potenziali beneficiari e i gruppi destinatari pertinenti. Infine a norma dell'articolo 124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione deve mettere a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per esaminare l'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità. È opportuno stabilire condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità previsti in tali disposizioni.
- (6) Data la necessità per gli Stati membri di tenere conto delle norme stabilite nel presente regolamento in fase di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 al fine di elaborare e attuare i piani strategici della PAC degli Stati membri conformemente a tale regolamento, in relazione:

- a) alla superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro ai fini degli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e alla relativa notifica;
- c) all'importo del sostegno alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- d) all'uso dell'emblema dell'Unione nell'ambito di determinati interventi finanziati dal FEASR e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità riguardanti i piani strategici della PAC e il sostegno dell'Unione ricevuto sulla base dei medesimi.

Articolo 2

Superficie sovvenzionata di riferimento indicativa

La superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro ai fini degli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e relativa notifica

1. La procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 è organizzata in modo tale da consentire agli agricoltori interessati di ricevere le notifiche relative all'autorizzazione in tempo utile prima della stagione di semina.

Tale notifica contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) le varietà autorizzate per la semina;
 - b) i criteri per l'autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione ⁽⁷⁾;
 - c) la densità minima di piante di cotone di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
2. Qualora uno Stato membro revochi un'autorizzazione esistente per una varietà, gli agricoltori interessati sono informati in tempo utile prima della stagione di semina dell'anno successivo.

Articolo 4

Aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115 da versare ai distillatori, comprensivo di un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta di cui all'articolo 60, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, non supera:
 - a) per l'alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/% volume/hl;
 - b) per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/% volume/hl.
2. Gli Stati membri fissano gli importi effettivi da versare a titolo di aiuto finanziario dell'Unione in base a criteri oggettivi e non discriminatori e tenendo conto delle diverse tipologie di produzione.

Articolo 5

Emblema dell'Unione

Nello svolgimento delle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri e l'autorità di gestione utilizzano l'emblema dell'Unione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II. L'autorità di gestione provvede inoltre affinché i beneficiari utilizzino di conseguenza l'emblema.

Articolo 6

Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità

Le modalità di applicazione dettagliate dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115 sono stabilite nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Superficie sovvenzionata di riferimento indicativa di cui all'articolo 2

	<i>ha</i>
Belgio	7 295
Bulgaria	711 954
Cechia	300 498
Danimarca	114 000
Germania	846 779
Estonia	51 620
Irlanda	7 197
Grecia	69 709
Spagna	559 382
Francia	1 525 286
Croazia	117 366
Italia	302 843
Cipro	-
Lettonia	89 153
Lituania	154 217
Lussemburgo	2 270
Ungheria	707 720
Malta	-
Paesi Bassi	1 952
Austria	88 129
Polonia	644 818
Portogallo	7 865
Romania	1 250 509
Slovenia	4 059
Slovacchia	184 603
Finlandia	32 342
Svezia	72 880

ALLEGATO II

Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione («emblema»)

1. L'emblema figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
2. La frase «Finanziato dall'Unione europea» o «Cofinanziato dall'Unione europea» è sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
3. Per il testo che accompagna l'emblema va utilizzato uno dei seguenti caratteri: *Arial*, *Auto*, *Calibri*, *Garamond*, *Trebuchet*, *Tahoma*, *Verdana* o *Ubuntu*. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
4. Il posizionamento del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.
5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
6. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
7. L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri loghi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri loghi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.
8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in data successiva, si espone almeno una targa o un cartellone.
9. Istruzioni grafiche per l'emblema e la definizione dei colori standard:


A) DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile in quanto 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio ideale, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il loro numero è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard saranno ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia.

Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».


Il PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE IN MONOCROMIA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto nero l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si utilizza il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU SFONDI COLORATI

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'utilizzo dell'emblema da parte di terzi sono definiti nell'accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5.

ALLEGATO III

Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità**1. Azioni di comunicazione e visibilità dell'autorità di gestione**

- 1.1. Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione assicura che sia data pubblicità al piano strategico della PAC pianificando e svolgendo, per tutta la durata della preparazione e dell'attuazione di tale piano, le pertinenti azioni di comunicazione e visibilità volte a informare i gruppi destinatari di cui a tale lettera.
- 1.2. Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione mette a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per permettergli di esaminare l'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità.
- 1.3. L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dall'adozione della decisione della Commissione che approva il piano strategico della PAC, sia attivo un sito web sul quale reperire informazioni sul piano strategico sotto la sua responsabilità, riguardanti gli obiettivi, le attività, le possibilità di finanziamento disponibili, nonché i risultati attesi e, non appena disponibili, quelli effettivi. Il sito si rivolge al pubblico e ai potenziali beneficiari di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.
- 1.4. L'autorità di gestione assicura la pubblicazione sul sito web di cui al punto 1.3 di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati e delle scadenze per le domande, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti:
 - a) area geografica interessata;
 - b) interventi e obiettivi specifici interessati;
 - c) tipologia di richiedenti ammissibili;
 - d) importo totale del sostegno;
 - e) data di inizio e di fine del periodo di presentazione delle domande.
- 1.5. A norma dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione assicura che i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sulle possibilità di finanziamento, comprese le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e tutti i requisiti per i beneficiari selezionati per il finanziamento, nonché le loro responsabilità.
- 1.6. L'autorità di gestione assicura che i beneficiari selezionati per il finanziamento siano informati che il sostegno è cofinanziato dall'Unione.
- 1.7. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità del secondo comma. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui al primo comma conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti:

 - a) uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere i materiali di comunicazione e visibilità a disposizione delle istituzioni e agenzie dell'Unione, delle autorità degli Stati membri e del relativo personale;
 - b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, in toto o in parte;

- c) comunicazione al pubblico, con qualsiasi mezzo, dei materiali di comunicazione e visibilità;
- d) distribuzione al pubblico, in qualsiasi forma, dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie);
- e) conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità;
- f) sublicenza a terzi dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità.

2. **Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR**

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II;
- e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100 000 EUR, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

In deroga al primo comma, nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica l'autorità di gestione garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Il primo comma, lettere a) e b), si applica mutatis mutandis agli organismi che attuano strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

Il primo comma, lettere c), d) ed e), si applica ai destinatari finali degli strumenti finanziari mediante le clausole contrattuali stabilite nell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/130 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bračko maslinovo ulje» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bračko maslinovo ulje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bračko maslinovo ulje» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Bračko maslinovo ulje» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 400 del 4.10.2021, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/131 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Carne Ramo Grande» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Carne Ramo Grande» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Carne Ramo Grande» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 398 dell'1.10.2021, pag. 40.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO (UE) 2022/132 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1099/2008 istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.
- (2) Il settore delle statistiche dell'energia è caratterizzato da una costante necessità di evoluzione dovuta al ritmo elevato del progresso tecnologico, allo sviluppo delle politiche energetiche dell'Unione e all'importanza di basare gli obiettivi dell'Unione e il monitoraggio dei progressi compiuti verso il loro raggiungimento sui dati ufficiali sull'energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti del quadro di comunicazione delle statistiche europee dell'energia al fine di riflettere le esigenze crescenti o mutevoli.
- (3) L'utilizzo di statistiche dell'energia affidabili e di elevata qualità per monitorare gli obiettivi politici nell'ambito del Green Deal europeo e del pacchetto dell'Unione sull'energia dovrebbe rafforzare la credibilità della politica energetica dell'Unione.
- (4) La Commissione ha individuato vari aspetti delle statistiche dell'energia annuali e mensili a breve termine che occorre aggiornare. Essi riguardano in particolare una maggiore disaggregazione delle statistiche sul consumo energetico finale nei servizi e nei trasporti, nuovi vettori energetici come l'idrogeno, nuovi dati sulla produzione e sullo stoccaggio di energia elettrica, dati più dettagliati sulle fonti energetiche rinnovabili, nuovi dati stimati per la redazione anticipata dei bilanci energetici e una migliore tempestività della rilevazione annuale dei dati. Poiché sono ora disponibili dati mensili più completi con migliore tempestività, sono inoltre eliminati gli obblighi di comunicazione relativi alle statistiche mensili a breve termine per il gas naturale e per il petrolio e i prodotti petroliferi. La Commissione ha discusso e convenuto con gli Stati membri vari aspetti tecnici fra cui ambito di applicazione, fattibilità, costi di produzione, riservatezza e obblighi di comunicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CHIARIMENTI TERMINOLOGICI

Il presente allegato fornisce delucidazioni, precisazioni geografiche e definizioni dei termini utilizzati negli altri allegati, salvo diverse indicazioni in tali allegati.

1. **PRECISAZIONI GEOGRAFICHE**

A fini esclusivamente statistici si utilizzano le seguenti delimitazioni geografiche:

- l'Australia non comprende i territori esterni;
- la Danimarca non comprende le isole Fær Øer e la Groenlandia;
- la Francia comprende Monaco e i dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione e Mayotte;
- l'Italia comprende San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (Santa Sede);
- il Giappone comprende Okinawa;
- il Portogallo comprende le Azzorre e Madera;
- la Spagna comprende le isole Canarie, le isole Baleari e Ceuta e Melilla;
- la Svizzera non comprende il Liechtenstein;
- gli Stati Uniti comprendono i 50 Stati, il Distretto di Columbia, le Isole Vergini americane, Portorico e Guam.

2. **AGGREGATI**

I produttori di energia elettrica e termica sono classificati in funzione dello scopo della produzione come:

- **produttori la cui attività principale è la produzione di energia:** produttori, di proprietà privata o pubblica, la cui attività primaria consiste nella generazione di energia elettrica e/o termica da vendere a terzi,
- **autoproduttori:** produttori, di proprietà privata o pubblica, che producono energia elettrica e/o termica al fine di soddisfare in tutto o in parte i propri fabbisogni, quale attività sussidiaria alla loro attività principale.

Nota: la Commissione si riserva di chiarire ulteriormente la terminologia mediante l'aggiunta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di pertinenti riferimenti alla NACE ⁽¹⁾ dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.

2.1. **Offerta**2.1.1. **PRODUZIONE/PRODUZIONE INTERNA**

I quantitativi di combustibili estratti o prodotti sono calcolati dopo qualsiasi operazione di rimozione degli inerti. Nella produzione sono compresi i quantitativi consumati dal produttore durante il processo di produzione (ad esempio, a fini di riscaldamento o per il funzionamento di impianti e di sistemi ausiliari), nonché le forniture ad altri produttori di energia a fini di trasformazione o per altri scopi.

Per «produzione interna» si intende la produzione da risorse che si trovano all'interno di un determinato territorio, il territorio nazionale del paese dichiarante.

2.1.2. **PRODOTTI RECUPERATI**

Si riferiscono esclusivamente all'antracite. Fanghi e scisti di discarica recuperati nelle miniere.

2.1.3. **PROVENIENTI DA ALTRE FONTI**

Quantitativi di combustibili la cui produzione è inclusa nei dati relativi ad altri combustibili, ma che vengono mescolati con altri combustibili e consumati come miscela. Ulteriori dettagli relativi a tale componente devono essere forniti come:

- Provenienti da altre fonti: carbone

(¹) NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, Rev. 2 (2008).

- Provenienti da altre fonti: petrolio e prodotti petroliferi
 - Provenienti da altre fonti: gas naturale
 - Provenienti da altre fonti: prodotti rinnovabili
- 2.1.4. IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI
- Salvo indicazione contraria le «importazioni» si riferiscono al paese di origine (il paese nel quale il prodotto energetico è stato prodotto) per gli impieghi nel paese, mentre le «esportazioni» si riferiscono al paese di consumo finale del prodotto energetico prodotto. I quantitativi si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento.
- Nel caso in cui non possa essere specificata l'origine o la destinazione è ammesso il ricorso alla rubrica «Non specificato/Altro».
- 2.1.5. BUNKERAGGI MARITTIMI INTERNAZIONALI
- Quantitativi di prodotti energetici forniti alle navi di qualunque bandiera impegnate nella navigazione internazionale. La navigazione internazionale può svolgersi in mare, sulle vie d'acqua o sui laghi interni e nelle acque costiere. Sono esclusi:
- i consumi delle navi impegnate nella navigazione interna; la distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave;
 - i consumi delle navi da pesca;
 - i consumi delle forze armate.
- 2.1.6. TRASPORTI AEREI INTERNAZIONALI
- Quantitativi di carburanti forniti ai velivoli per trasporti aerei internazionali. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata in base all'aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica «Attività non specificate altrove — Trasporti») e i carburanti per l'aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica «Attività non specificate altrove — Altre»).
- 2.1.7. VARIAZIONE DELLE SCORTE
- Differenza tra il livello iniziale e quello finale delle scorte detenute sul territorio nazionale. Salvo indicazione contraria, un'entrata nelle scorte è indicata con segno negativo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno positivo.
- 2.1.8. TOTALE DELLE GIACENZE INIZIALI E FINALI SUL TERRITORIO NAZIONALE
- Tutte le scorte sul territorio nazionale comprese quelle detenute dalle amministrazioni pubbliche, dai principali consumatori e dagli organismi tenuti a costituire scorte di riserva, le scorte a bordo di navi marittime in arrivo, le scorte detenute in zone franche, le scorte detenute per conto di terzi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali o meno. Per iniziali e finali si intendono le giacenze rispettivamente al primo e all'ultimo giorno del periodo di riferimento. Le giacenze comprendono scorte detenute in tutti i tipi di impianti speciali di stoccaggio, in superficie o sotterranei.
- 2.1.9. IMPIEGHI DIRETTI
- Petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) utilizzato direttamente senza preventiva lavorazione nelle raffinerie di petrolio. È incluso il petrolio greggio bruciato per produrre energia elettrica.
- 2.1.10. PRODOTTI PRIMARI RICEVUTI
- Sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio interno o importato (compreso il condensato) e di LGN ^(?) interni utilizzati direttamente senza essere sottoposti a lavorazione in una raffineria di petrolio, nonché i quantitativi di prodotti che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica che, pur non essendo combustibili primari, sono utilizzati direttamente.
- 2.1.11. PRODUZIONE LORDA DELLE RAFFINERIE
- Produzione di prodotti finiti delle raffinerie o degli impianti di miscelazione. Sono escluse le perdite di raffineria, mentre sono compresi i combustibili di raffineria.

(?) Liquidi di gas naturale.

2.1.12. PRODOTTI RICICLATI

Prodotti finiti che passano una seconda volta attraverso la rete di vendita dopo essere stati consegnati ai consumatori finali (ad esempio, lubrificanti usati che sono ritrattati). Tali quantitativi vanno distinti dai prodotti che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica.

2.1.13. RESTITUZIONI

Prodotti finiti o semilavorati restituiti dai consumatori finali alle raffinerie ai fini di trasformazione, miscelazione o vendita. Si tratta prevalentemente di sottoprodotti dell'industria petrolchimica.

2.1.14. TRASFERIMENTI DA UN PRODOTTO ALL'ALTRO

Quantitativi riclassificati in conseguenza della modifica della specificazione del prodotto o della miscelazione di questo in un altro prodotto. Una registrazione negativa per un prodotto è compensata da una o più registrazioni positive per uno o più prodotti e viceversa; il saldo totale dovrebbe essere pari a zero.

2.1.15. PRODOTTI TRASFERITI

Prodotti petroliferi importati riclassificati come prodotti di base per l'ulteriore lavorazione in raffineria, non consegnati ai consumatori finali.

2.1.16. DISCREPANZA STATISTICA

Valore calcolato, definito come la differenza tra il calcolo dal punto di vista dell'offerta (approccio top-down) e il calcolo dal punto di vista del consumo (approccio bottom-up). Tutte le discrepanze statistiche di rilievo vanno spiegate.

2.2. Settore delle trasformazioni

Nel settore delle trasformazioni vanno registrati solo i quantitativi di combustibili che sono stati trasformati in altri combustibili. I quantitativi di combustibili utilizzati per il riscaldamento, il funzionamento di impianti o come sostegno generale per la trasformazione vanno dichiarati nel settore energetico.

2.2.1. PRODUTTORI LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE È LA PRODUZIONE DI ENERGIA — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA ELETTRICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia elettrica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica.

2.2.2. UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DEI PRODUTTORI LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE È LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia elettrica e/o energia termica in unità di produzione combinata di energia elettrica e termica.

2.2.3. PRODUTTORI LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE È LA PRODUZIONE DI ENERGIA — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA TERMICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia termica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica.

2.2.4. AUTOPRODUTTORI — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA ELETTRICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dagli autoproduttori per produrre energia elettrica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica.

2.2.5. AUTOPRODUTTORI — UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Tutti i quantitativi di combustibili utilizzati dagli autoproduttori in unità di produzione combinata di energia elettrica e termica per produrre energia elettrica e la percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica venduta. La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica che non è stata venduta (energia termica autoconsumata) deve essere registrata nel settore pertinente del consumo energetico finale sulla base della classificazione NACE. L'energia termica che non è stata venduta ma è stata fornita ad altri enti nell'ambito di accordi non finanziari o a enti sotto il controllo di terzi va registrata secondo lo stesso principio dell'energia termica venduta.

2.2.6. AUTOPRODUTTORI — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA TERMICA

La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica venduta dagli autoproduttori in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica. La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica che non è stata venduta (energia termica autoconsumata) deve essere registrata nel settore pertinente del consumo energetico finale sulla base della classificazione NACE. L'energia termica che non è stata venduta ma è stata fornita ad altri enti nell'ambito di accordi non finanziari o a enti sotto il controllo di terzi va registrata secondo lo stesso principio dell'energia termica venduta.

2.2.7. FABBRICHE DI AGGLOMERATI

Quantitativi di combustibili utilizzati nelle fabbriche di agglomerati per la produzione di agglomerati di carbon fossile.

2.2.8. COKERIE

Quantitativi di combustibili utilizzati nelle cokerie per produrre coke da cokeria e gas di cokeria.

2.2.9. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MATTONELLE DI LIGNITE/TORBA

Quantitativi di combustibili utilizzati per produrre mattonelle di lignite in impianti di produzione di mattonelle di lignite e quantitativi di combustibili utilizzati per produrre mattonelle di torba in impianti di produzione di mattonelle di torba.

2.2.10. OFFICINE DEL GAS

Quantitativi di combustibili utilizzati per produrre gas di officina nelle officine del gas e negli impianti di gassificazione del carbone.

2.2.11. ALTIFORNI

Quantitativi di combustibili che entrano nell'altoforno, dall'alto insieme al minerale di ferro o dal fondo attraverso le tubiere insieme all'aria calda insufflata.

2.2.12. LIQUEFAZIONE DEL CARBONE

Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di olio sintetico.

2.2.13. IMPIANTI DI CONVERSIONE GAS-LIQUIDI

Quantitativi di combustibili gassosi convertiti in combustibili liquidi.

2.2.14. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CARBONE DI LEGNA

Quantitativi di biocombustibili solidi convertiti in carbone di legna.

2.2.15. RAFFINERIE DI PETROLIO

Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di prodotti petroliferi.

2.2.16. IMPIANTI DI MISCELAZIONE DI GAS NATURALE (PER GAS NATURALE MISCELATO)

Quantitativi di gas miscelati con gas naturale immessi nella rete di distribuzione di gas naturale.

2.2.17. PER MISCELAZIONE CON BENZINA PER MOTORI/DIESEL/CHEROSENE

Quantitativi di biocarburanti liquidi miscelati con biocarburanti fossili.

2.2.18. NON SPECIFICATI ALTROVE

Quantitativi di combustibili utilizzati per le attività di trasformazione non incluse altrove. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.3. Settore energetico

Quantitativi consumati dall'industria energetica a supporto delle attività estrattive (estrazione mineraria, produzione di petrolio e di gas) o del funzionamento degli impianti collegati alle attività di trasformazione. Tali attività corrispondono alle divisioni 05, 06, 19 e 35, al gruppo 09.1 e alle classi 07.21 e 08.92 della NACE Rev. 2.

Sono esclusi i quantitativi di combustibili trasformati in un'altra forma di energia (da registrare nel settore delle trasformazioni) o i quantitativi utilizzati a supporto del funzionamento di oleodotti, gasdotti e condotte per il carbone (da registrare nel settore dei trasporti).

- Sono inclusi la fabbricazione di prodotti chimici per la fissione e la fusione nucleari e i prodotti di tali processi.
- 2.3.1. AUTOCONSUMI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti con unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, esclusivamente di energia termica e di produzione combinata di energia elettrica e termica.
- 2.3.2. MINIERE DI CARBONE
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia a supporto delle attività di estrazione e di preparazione del carbone nell'industria carboniera. Il carbone bruciato nelle centrali elettriche minerarie va registrato nel settore delle trasformazioni.
- 2.3.3. FABBRICHE DI AGGLOMERATI
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in fabbriche di agglomerati.
- 2.3.4. COKERIE
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle cokerie.
- 2.3.5. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MATTONELLE DI LIGNITE/TORBA
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba.
- 2.3.6. OFFICINE DEL GAS/IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle officine del gas e negli impianti di gassificazione del carbone.
- 2.3.7. ALTIFORNI
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli altiforni.
- 2.3.8. LIQUEFAZIONE DEL CARBONE
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di liquefazione del carbone.
- 2.3.9. LIQUEFAZIONE (GNL)/RIGASSIFICAZIONE
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di liquefazione e rigassificazione.
- 2.3.10. IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE (BIOGAS)
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti di gassificazione di biogas.
- 2.3.11. IMPIANTI DI CONVERSIONE GAS-LIQUIDI (GTL)
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti di conversione gas-liquidi.
- 2.3.12. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CARBONE DI LEGNA
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di produzione di carbone di legna.
- 2.3.13. RAFFINERIE DI PETROLIO
- Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle raffinerie di petrolio.
- 2.3.14. ESTRAZIONE DI GAS E PETROLIO
- Quantitativi di combustibili consumati negli impianti di estrazione di petrolio e gas naturale. Sono escluse le perdite delle condotte (da registrare nelle perdite di distribuzione) e i quantitativi di energia utilizzata per il funzionamento delle condotte (da registrare nel settore dei trasporti).

2.3.15. ATTIVITÀ NON SPECIFICATE ALTROVE — ENERGIA

Quantitativi di combustibili connessi ad attività energetiche non compresi altrove. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.4. **Perdite di trasmissione e di distribuzione**

2.4.1. PERDITE DI TRASMISSIONE

Quantitativi di perdite di combustibile addebitabili alla trasmissione, nella parte del sistema gestita dal gestore del sistema di trasmissione. Sono incluse le perdite tecniche e non tecniche. Per l'energia elettrica sono incluse le perdite nei trasformatori che non sono considerati parte integrante di centrali elettriche. Per il gas sono inclusi il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia durante la trasmissione.

2.4.2. PERDITE DI DISTRIBUZIONE

Quantitativi di perdite di combustibile addebitabili alla distribuzione, nella parte del sistema gestita dal gestore del sistema di distribuzione. Sono incluse le perdite tecniche e non tecniche. Per il gas sono inclusi il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia durante la distribuzione.

2.5. **Consumo non energetico finale**

Quantitativi di combustibili fossili utilizzati a fini non energetici - combustibili non sottoposti a combustione.

2.6. **Consumo energetico finale (specificazioni degli usi finali)**

2.6.1. SETTORE DELL'INDUSTRIA

Quantitativi di combustibili consumati dalle imprese industriali a supporto delle loro attività primarie.

Per le unità di produzione di sola energia termica o gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica vanno registrati solo i quantitativi di combustibili consumati per la produzione di energia termica utilizzata dall'ente stesso (energia termica autoconsumata). I quantitativi di prodotti energetici consumati per la produzione di energia termica venduta e per la produzione di energia elettrica vanno registrati nell'opportuno settore delle trasformazioni.

2.6.1.1. Industria estrattiva: divisioni 07 (esclusa la classe 07.21), e 08 (esclusa la classe 08.92) della NACE Rev. 2; gruppo 09.9 della NACE Rev. 2.

2.6.1.1.1. Estrazione di minerali metalliferi [divisione 07 della NACE Rev. 2; esclusa la classe 07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio della NACE Rev. 2].

2.6.1.1.2. Altre attività estrattive [divisione 08 della NACE Rev. 2; esclusa la classe 08.92 Estrazione di torba della NACE Rev. 2].

2.6.1.1.3. Attività dei servizi di supporto all'estrazione [divisione 09 della NACE Rev. 2; esclusa la classe 09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale della NACE Rev. 2].

2.6.1.2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: divisioni 10, 11 e 12 della NACE Rev. 2.

2.6.1.2.1. Industrie alimentari [divisione 10 della NACE Rev. 2].

2.6.1.2.2. Produzione di bevande [divisione 11 della NACE Rev. 2].

2.6.1.2.3. Industria del tabacco [divisione 12 della NACE Rev. 2].

2.6.1.3. Industrie tessili e conciarie [divisioni 13, 14 e 15 della NACE Rev. 2; comprese Industrie tessili, Confezione di articoli di abbigliamento e Confezione di vestiario in pelle e simili].

2.6.1.4. Industria del legno e dei prodotti in legno — Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio [divisione 16 della NACE Rev. 2].

2.6.1.5. Industria della carta e della stampa: divisioni 17 e 18 della NACE Rev. 2.

2.6.1.5.1. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta [divisione 17 della NACE Rev. 2].

2.6.1.5.1.1. Fabbricazione di pasta-carta [classe 17.11 della NACE Rev. 2].

- 2.6.1.5.1.2. Altri prodotti di carta [classe 17.12 della NACE Rev. 2 e gruppo 17.2 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.5.2. Stampa e riproduzione su supporti registrati [divisione 18 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.6. Industria chimica e petrolchimica: divisioni 20 e 21 della NACE Rev. 2.
- 2.6.1.6.1. Fabbricazione di prodotti chimici [divisione 20 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.6.2. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici [divisione 21 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.7. Minerali non metalliferi [divisione 23 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.7.1. Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro [gruppo 23.1 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.7.2. Produzione di cemento, calce e gesso (compreso il clinker) [gruppo 23.5 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.7.3. Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi [gruppi 23.2, 23.3, 23.4, 23.6, 23.7 e 23.9 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.8. Siderurgia [Attività metallurgiche A: gruppi 24.1, 24.2 e 24.3 e classi 24.51 e 24.52 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.9. Industrie dei metalli non ferrosi [Attività metallurgiche B: gruppo 24.4 e classi 24.53 e 24.54 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.9.1. Produzione di alluminio [classe 24.42 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.9.2. Altre industrie dei metalli non ferrosi [gruppo 24.4 della NACE Rev. 2 — esclusa la classe 24.42 della NACE Rev. 2; classi 24.53 e 24.54 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.10. Macchine e apparecchiature: divisioni 25, 26, 27 e 28 della NACE Rev. 2.
- 2.6.1.10.1. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature [divisione 25 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.10.2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica [divisione 26 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.10.3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche [divisione 27 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.10.4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. [divisione 28 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.11. Mezzi di trasporto: industrie connesse ai mezzi di trasporto [divisioni 29 e 30 della NACE; comprese Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e Fabbricazione di altri mezzi di trasporto].
- 2.6.1.12. Attività non specificate altrove — Industria: divisioni 22, 31 e 32 della NACE.
- 2.6.1.12.1. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche [divisione 22 della NACE].
- 2.6.1.12.2. Fabbricazione di mobili [divisione 31 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.12.3. Altre industrie manifatturiere [divisione 32 della NACE Rev. 2].
- 2.6.1.13. Costruzioni [divisioni 41, 42 e 43 della NACE Rev. 2].

2.6.2. SETTORE DEI TRASPORTI

Energia impiegata in tutte le attività di trasporto indipendentemente dalla categoria NACE (settore economico) in cui si colloca l'attività. I combustibili utilizzati per il riscaldamento e l'illuminazione di stazioni ferroviarie, stazioni di autobus, pontili di spedizione e aeroporti vanno registrati nella rubrica «Settore commerciale e servizi pubblici» e non nel settore dei trasporti.

2.6.2.1. Trasporti ferroviari

Quantitativi di carburanti utilizzati dal traffico ferroviario, compreso quello delle ferrovie interne alle industrie e dei trasporti ferroviari che rientrano nel sistema di trasporti urbani o suburbani (ad esempio treni, tram, metropolitane).

- 2.6.2.1.1. Trasporti ferroviari ad alta velocità
Energia utilizzata dai treni che circolano su linee dove la velocità può superare i 200 chilometri orari.
- 2.6.2.1.2. Trasporti ferroviari convenzionali
Energia utilizzata dal traffico ferroviario, esclusi i trasporti ferroviari ad alta velocità, le metropolitane e i tram.
- 2.6.2.1.2.1. Trasporto di passeggeri mediante trasporti ferroviari convenzionali
Energia utilizzata dai trasporti ferroviari per il trasporto di passeggeri, ossia per lo spostamento di passeggeri tramite veicoli ferroviari dal punto di imbarco al punto di sbarco. Per passeggero si intende qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia mediante trasporti ferroviari.
- 2.6.2.1.2.2. Trasporto di merci mediante trasporti ferroviari convenzionali
Energia utilizzata dai trasporti ferroviari per il trasporto di merci, ossia per la movimentazione di merci tramite veicoli ferroviari dal punto di carico al punto di scarico.
- 2.6.2.1.3. Metropolitane e tram
Energia utilizzata da metropolitane, tram, metropolitane leggere e altri sistemi ferroviari urbani sopraelevati o sotterranei.
- 2.6.2.2. Navigazione interna
Quantitativi di carburanti forniti alle navi di qualunque bandiera non impegnate nella navigazione internazionale (cfr. Bunkeraggi marittimi internazionali). La distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave.
- 2.6.2.3. Trasporti stradali
Quantitativi di carburanti utilizzati dai veicoli stradali. Sono inclusi i carburanti utilizzati dai veicoli agricoli sulle strade e i lubrificanti impiegati per i veicoli stradali.
Sono esclusi i prodotti energetici utilizzati per i motori fissi (cfr. «Altri settori»), per i trattori non di uso sulle strade (cfr. «Agricoltura») e per i veicoli stradali militari (cfr. «Altri settori — Attività non specificate altrove»), il bitume impiegato per pavimentazioni stradali e l'energia utilizzata per motori nei cantieri di costruzione (cfr. il sottosettore «Costruzioni» del settore «Industria»).
- 2.6.2.3.1. Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
Quantitativi di carburanti utilizzati dagli autocarri con capacità di carico superiore a 3,5 t adibiti al trasporto di merci (veicoli delle categorie N2 e N3 secondo la classificazione europea delle categorie di veicoli, basata sulle norme UNECE).
- 2.6.2.3.2. Trasporti collettivi
Quantitativi di carburanti utilizzati dai veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri, quali autobus, pullman, furgoni di grandi dimensioni ecc. (veicoli delle categorie M2 e M3 secondo la classificazione europea delle categorie di veicoli, basata sulle norme UNECE).
- 2.6.2.3.3. Automobili e furgoni
Quantitativi di carburanti utilizzati dai veicoli di piccole dimensioni, quali automobili e furgoni, adibiti al trasporto di passeggeri o di merci (veicoli delle categorie N1 e M1 secondo la classificazione europea delle categorie di veicoli, basata sulle norme UNECE).
- 2.6.2.3.4. Altri trasporti stradali
Quantitativi di carburanti utilizzati in tutte le forme di trasporto stradale esclusi i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, i trasporti collettivi, le automobili e i furgoni.
- 2.6.2.4. Trasporti mediante condotte
Quantitativi di carburanti utilizzati sotto forma di energia a supporto del funzionamento di condotte per il trasporto di gas, liquidi, fanghi o altri prodotti. È inclusa l'energia utilizzata per le stazioni di pompaggio e per la manutenzione della condotta. È esclusa l'energia utilizzata per la distribuzione mediante condotte di gas naturale o di gas manifatturati, di acqua calda o di vapore dal distributore agli utilizzatori finali (da registrare nel settore energetico), l'energia utilizzata per la distribuzione finale di acqua alle utenze domestiche, industriali e commerciali e agli altri utenti (da includere nel settore commerciale e servizi pubblici) e le perdite che occorrono durante il trasporto tra il distributore e gli utenti finali (da registrare nella rubrica «Perdite di distribuzione»).

2.6.2.5. Trasporti aerei interni

Quantitativi di carburanti forniti ai velivoli per trasporti aerei interni. Sono inclusi i carburanti utilizzati a scopi diversi dal volo, ad esempio per il collaudo di motori. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata in base all'aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono inclusi i viaggi di lunghezza considerevole tra due aeroporti in un paese con territori d'oltremare. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica «Attività non specificate altrove — Trasporti») e i carburanti per l'aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica «Attività non specificate altrove — Altre»).

2.6.2.6. Attività non specificate altrove — Trasporti

Quantitativi di carburanti utilizzati per le attività di trasporto non incluse altrove. Sono inclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali e i carburanti utilizzati nei porti per gli scaricatori e vari tipi di gru. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.6.3. ALTRI SETTORI

Questa rubrica comprende i quantitativi di combustibili utilizzati in settori non espressamente menzionati o non appartenenti alla trasformazione, all'energia, all'industria o ai trasporti.

2.6.3.1. Settore commerciale e servizi pubblici

Quantitativi di combustibili consumati dalle imprese commerciali e dai servizi amministrativi dei settori pubblici e privati. Divisioni 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (esclusa la classe 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 99 della NACE Rev. 2. I combustibili utilizzati per il riscaldamento e l'illuminazione di ferrovie, stazioni di autobus, pontili di spedizione e aeroporti vanno registrati in questa rubrica, compresi i carburanti utilizzati per tutte le attività non legate ai trasporti delle divisioni 49, 50 e 51 della NACE Rev. 2.

2.6.3.1.1. Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature [sezione C, divisione 33, della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.2. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento [sezione E della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.3. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli [sezione G della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.3.1. Commercio all'ingrosso [sezione G, divisione 46, della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.3.2. Commercio al dettaglio [sezione G, divisione 47, della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.4. Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti [sezione H, divisione 52, della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.5. Servizi postali e attività di corriere [sezione H, divisione 53, della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.6. Servizi di alloggio e di ristorazione [sezione I della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.6.1. Servizi di alloggio [sezione I, divisione 55, della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.6.2. Attività di servizi di ristorazione [sezione I, divisione 56, della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.7. Servizi di informazione e comunicazione [sezione J della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.8. Attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari [sezione K della NACE Rev. 2 e sezione L della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.9. Attività amministrative e servizi di supporto [sezione N della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.10. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria [sezione O della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.11. Istruzione [sezione P della NACE Rev. 2].

2.6.3.1.12. Sanità e assistenza sociale [sezione Q della NACE Rev. 2].

- 2.6.3.1.12.1. Servizi ospedalieri [sezione Q, gruppo 86.1, della NACE Rev. 2].
- 2.6.3.1.13. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento [sezione R della NACE Rev. 2].
- 2.6.3.1.13.1. Attività sportive [sezione R, divisione 93, della NACE Rev. 2].
- 2.6.3.1.14. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali [sezione U della NACE Rev. 2].
- 2.6.3.1.15. Attività professionali, scientifiche e tecniche e altre attività di servizi [sezione M della NACE Rev. 2 e sezione S della NACE Rev. 2].
- 2.6.3.1.16. Centri dati. Per centro dati si intende una struttura o un gruppo di strutture utilizzate per ospitare, collegare e gestire i sistemi informatici/server e le relative apparecchiature per l'archiviazione, l'elaborazione e/o la distribuzione di dati e per le attività correlate.
- 2.6.3.2. Settore delle famiglie
- Quantitativi di combustibili consumati da tutte le famiglie, incluse le famiglie e convivenze con personale domestico. Divisioni 97 e 98 della NACE Rev. 2.
- Al settore delle famiglie si applicano le definizioni specifiche di cui in appresso.
- Per famiglia si intende una persona che vive sola, **un nucleo familiare** oppure un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa abitazione privata e condividono servizi di pubblica utilità e altre spese di sostentamento essenziali. Il settore delle famiglie, noto anche come settore residenziale (o domestico), è pertanto costituito dall'insieme di tutte le famiglie di un paese.
- Le convivenze, siano esse permanenti (ad esempio, in istituti penitenziari) o temporanee (ad esempio, in istituti di cura), vanno escluse perché considerate nei consumi del settore dei servizi. L'energia utilizzata nelle attività di trasporto va registrata nel settore dei trasporti e non nel settore delle famiglie.
- Anche i consumi di energia associati ad attività economiche rilevanti svolte dalle famiglie vanno esclusi dal totale dei consumi energetici del settore delle famiglie. Tali attività comprendono le attività economiche di piccole aziende agricole e altre attività economiche svolte presso il domicilio delle famiglie e vanno registrate nel pertinente settore di consumo finale.
- 2.6.3.2.1. Riscaldamento degli ambienti
- Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per fornire calore all'interno di un'abitazione.
- 2.6.3.2.2. Climatizzazione degli ambienti
- Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per rinfrescare l'interno di un'abitazione mediante un'unità e/o un impianto frigorifero.
- Sono esclusi i ventilatori e gli altri apparecchi non collegati a una unità frigorifera che devono invece essere inclusi nella rubrica «Apparecchi elettrici e di illuminazione».
- 2.6.3.2.3. Riscaldamento dell'acqua
- Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria utilizzata per lavarsi, per pulire e per altri scopi diversi dalla cottura dei cibi.
- È escluso il riscaldamento di piscine che deve invece essere registrato nella rubrica «Altri usi finali».
- 2.6.3.2.4. Cottura dei cibi
- Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per la preparazione dei pasti.
- Sono esclusi gli apparecchi ausiliari di cucina (forni a microonde, macchine da caffè, bollitori ecc.) che devono invece essere inclusi nella rubrica «Apparecchi elettrici e di illuminazione».
- 2.6.3.2.5. Apparecchi elettrici e di illuminazione (esclusivamente energia elettrica)
- Uso dell'energia elettrica a fini di illuminazione e per qualunque elettrodomestico non considerato nella rubrica «Altri usi finali».

2.6.3.2.6. Altri usi finali

Qualsiasi altro consumo energetico da parte delle famiglie come l'uso di energia per l'esterno e per altre attività non incluse nei cinque usi finali di energia sopra indicati (ad esempio, tosaerba, riscaldamento di piscine, apparecchi di riscaldamento per l'esterno, barbecue all'aperto, saune ecc.).

2.6.3.3. Agricoltura

Quantitativi di combustibili consumati dagli utilizzatori classificati nel settore produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi; divisione 01 della NACE Rev. 2.

2.6.3.4. Silvicoltura

Quantitativi di combustibili consumati dagli utilizzatori classificati nel settore silvicoltura e utilizzo di aree forestali; divisione 02 della NACE Rev. 2.

2.6.3.5. Pesca

Quantitativi di carburanti forniti per la pesca nelle acque interne, costiera e d'alto mare. Sono compresi i carburanti forniti alle navi di qualunque bandiera che si sono approvvigionate di carburante nel paese (inclusa la pesca internazionale) e l'energia utilizzata nell'industria della pesca. Divisione 03 della NACE Rev. 2.

2.6.3.6. Attività non specificate altrove — Altre

Quantitativi di combustibili utilizzati per attività non incluse altrove (ad esempio la classe 84.22 della NACE Rev. 2). In tale rubrica rientra l'uso a fini militari dei combustibili per tutti i consumi sia fissi sia in movimento (ad esempio di navi, aerei e mezzi stradali, nonché l'energia utilizzata per gli alloggiamenti), indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati alle forze militari di tale paese o di un altro paese. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

3. **PRODOTTI**

3.1. **CARBONE (combustibili fossili solidi e gas manifatturati)**

3.1.1. CARBON FOSSILE

Il carbon fossile è un aggregato di prodotti pari alla somma di antracite, carbone da coke e altro carbone bituminoso.

3.1.2. ANTRACITE

Carbone di alta qualità destinato a usi industriali e domestici, generalmente caratterizzato da un tenore di sostanze volatili inferiore al 10 % e da un elevato contenuto di carbonio (circa il 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.3. CARBONE DA COKE

Carbone bituminoso di qualità tale da consentire la produzione di coke (coke da cokeria) in grado di sostenere il peso della carica di un altoforno. Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.4. ALTRO CARBONE BITUMINOSO

Carbone utilizzato per la produzione di vapore, comprendente tutti i carboni bituminosi non inclusi nel carbone da coke né nell'antracite. È caratterizzato da un contenuto di sostanze volatili superiore all'antracite (più del 10 %) e da un contenuto di carbonio inferiore (meno del 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.5. CARBONE BRUNO

Aggregato di prodotti pari alla somma di carbone subbituminoso e lignite.

3.1.6. CARBONE SUBBITUMINOSO

Carbone non agglomerante con un potere calorifico superiore compreso tra 20 000 kJ/kg e 24 000 kJ/kg, la cui percentuale di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %.

- 3.1.7. LIGNITE
- Carbone non agglomerante il cui potere calorifico superiore è inferiore a 20 000 kJ/kg e il cui tenore di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %.
- 3.1.8. AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE
- Agglomerati ottenuti da fini di carbon fossile con l'aggiunta di agglomeranti. I quantitativi di agglomerati di carbon fossile prodotti possono pertanto essere leggermente superiori ai quantitativi effettivi di carbone consumato nel processo di trasformazione.
- 3.1.9. COKE DA COKERIA
- Prodotto solido ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura del carbone, principalmente carbone da coke, con basso tenore di umidità e bassa percentuale di sostanze volatili. Il coke da cokeria è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica come fonte di energia e come agente chimico.
- Le polveri di coke e il coke da fonderia vanno registrati in tale rubrica.
- Va incluso in tale rubrica il semicoke (prodotto solido ottenuto dalla carbonizzazione a bassa temperatura del carbone). Il semicoke è utilizzato come combustibile per il riscaldamento o dall'impianto di trasformazione stesso.
- Rientrano in tale rubrica anche il coke, le polveri di coke e il semicoke ottenuti da ligniti.
- 3.1.10. COKE DA GAS
- Sottoprodotto del carbon fossile utilizzato per la produzione di gas di città nelle officine del gas. Il coke da gas è utilizzato a fini di riscaldamento.
- 3.1.11. CATRAME DI CARBONE
- Risulta dalla distillazione distruttiva del carbone bituminoso. Il catrame di carbone è il sottoprodotto liquido della distillazione del carbone in sede di produzione del coke nelle cokerie oppure è ottenuto da ligniti («catrame a bassa temperatura»).
- 3.1.12. MATTONELLE DI LIGNITE
- Mattonelle ottenute da ligniti o carbone subbituminoso agglomerati ad alta pressione senza l'aggiunta di agglomeranti, compresi la polvere e i fini di lignite essiccati.
- 3.1.13. GAS MANIFATTURATI
- Aggregato di prodotti pari alla somma di gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e altri gas di recupero.
- 3.1.14. GAS DI OFFICINA
- Comprende tutti i tipi di gas prodotti in impianti pubblici e privati il cui scopo principale è costituito dalla fabbricazione, dal trasporto e dalla distribuzione di gas. Sono inclusi i gas prodotti per carbonizzazione (compreso il gas prodotto dalle cokerie e trasferito a gas di officina), per gassificazione totale con o senza arricchimento con prodotti petroliferi (GPL, olio combustibile residuo ecc.) e per reforming o semplice miscelazione di gas e/o aria, compresa la miscelazione con gas naturale distribuito e consumato attraverso la rete del gas naturale. I quantitativi di gas derivante da trasferimenti di altri gas di carbone a gas di officina deve essere registrato come produzione di gas di officina.
- 3.1.15. GAS DI COKERIA
- Gas ottenuto come sottoprodotto della fabbricazione del coke da cokeria per la produzione siderurgica.
- 3.1.16. GAS DI ALTOFORNO
- Gas prodotto nel corso della combustione del coke negli altiforni dell'industria siderurgica. È recuperato e utilizzato come combustibile in parte all'interno dell'impianto e in parte in altri processi dell'industria dell'acciaio o in centrali elettriche predisposte per la sua utilizzazione.

3.1.17. ALTRI GAS DI RECUPERO

Sottoprodotto della produzione di acciaio in un convertitore a ossigeno, recuperato all'uscita dal forno. È denominato anche gas da convertitore, gas BOS (*Basic Oxygen Steelmaking*) o LD (*Linz Donawitz*). I quantitativi di combustibile recuperato vanno registrati con riferimento al potere calorifico superiore. Sono compresi altresì gas manifatturati non specificati e non menzionati in precedenza, quali i gas combustibili di origine carboniera solida recuperati nel corso della fabbricazione e di processi chimici non definiti altrove.

3.1.18. TORBA

Materiale combustibile, fibroso o compatto, formato dalla decomposizione di piante, ad alto tenore di umidità (fino al 90 % allo stato grezzo), di facile estrazione e di colore dal bruno chiaro al bruno scuro. È compresa la torba in zolle o macinata. La torba destinata a usi non energetici non è inclusa.

3.1.19. PRODOTTI DI TORBA

Prodotti come le mattonelle di torba ricavati direttamente o indirettamente da torba in zolle o macinata.

3.1.20. SCISTI BITUMINOSI E SABBIE BITUMINOSE

Rocce sedimentarie contenenti composti organici sotto forma di cherogene. Il cherogene è un materiale ceroso ricco di idrocarburi, considerato un precursore del petrolio. Gli scisti bituminosi possono essere bruciati direttamente o sottoposti a trattamento termico per estrarre olio di scisto. L'olio di scisto e gli altri prodotti ottenuti mediante liquefazione vanno registrati come altri idrocarburi tra i prodotti petroliferi.

3.2. Gas naturale

3.2.1. GAS NATURALE

Comprende i gas, liquefatti o gassosi, costituiti principalmente di metano, provenienti da giacimenti sotterranei, indipendentemente dal metodo di estrazione (convenzionale e non). Sono inclusi sia il gas «non associato», proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa, sia il gas «associato», prodotto in associazione con petrolio greggio, nonché il metano recuperato nelle miniere di carbone (gas di miniera) o da giacimenti di carbone in sottosuolo (CBM = *coal bed methane*). Non sono inclusi i biogas o i gas manifatturati. I trasferimenti di tali prodotti alla rete del gas naturale vanno registrati separatamente dal gas naturale. Il gas naturale comprende il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC).

3.3. Energia elettrica e termica

3.3.1. ENERGIA ELETTRICA

Per energia elettrica si intende il trasferimento di energia attraverso il fenomeno fisico che riguarda le cariche elettriche e i loro effetti a riposo e in movimento. Tutta l'energia elettrica utilizzata, prodotta e consumata deve essere registrata, compresa quella off-grid e autoconsumata. L'energia elettrica off-grid è prodotta da impianti che dal punto di vista della produzione non sono collegati alla rete elettrica e non possono immettervi l'energia elettrica prodotta. L'energia elettrica autoconsumata è l'energia elettrica consumata dal produttore prima che sia immessa nella rete.

3.3.2. ENERGIA TERMICA (CALORE DERIVATO)

Energia ottenuta dal movimento di traslazione, rotazione e vibrazione dei componenti della materia e dai cambiamenti nel suo stato fisico. Tutta l'energia termica prodotta, fatta eccezione per quella prodotta dagli autoproduttori per uso proprio e non venduta, deve essere registrata; tutte le altre forme di energia termica vanno registrate come utilizzo dei prodotti che l'hanno generata.

3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

3.4.1. PETROLIO GREGGIO

Olio minerale di origine naturale comprendente una miscela di idrocarburi, con associate impurità come lo zolfo. Nelle normali condizioni di pressione e temperatura in superficie è allo stato liquido e presenta caratteristiche fisiche (densità, viscosità ecc.) molto variabili. Sono inclusi i condensati di campo e i condensati da impianto di trattamento recuperati dai gas associati e non associati quando sono mescolati

con il petrolio greggio commerciale. I quantitativi vanno registrati indipendentemente dal metodo di estrazione (convenzionale e non). Il petrolio greggio non comprende i liquidi di gas naturale (LGN).

3.4.2. LIQUIDI DI GAS NATURALE (LGN)

Idrocarburi liquidi o liquefatti estratti dal gas naturale negli impianti di separazione o di lavorazione del gas. Gli LGN comprendono etano, propano, butano (normal butano e isobutano), (iso) pentano e pentani plus (talvolta definiti come «gasolina naturale» o condensati di impianto).

3.4.3. PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA

Petrolio raffinato da sottoporre a ulteriore lavorazione [ad esempio, olio combustibile proveniente da distillazione primaria (*straight run*) o gasolio sotto vuoto], esclusa la miscelazione. Attraverso ulteriori lavorazioni tali prodotti saranno trasformati in uno o più prodotti intermedi e/o finiti. Nella definizione sono compresi anche i prodotti che costituiscono ritorni dell'industria petrolchimica alle raffinerie (ad esempio, benzina pirolitica, frazioni C4, frazioni di gasolio e olio combustibile).

3.4.4. ADDITIVI/OSSIGENATI

Gli additivi sono composti chimici diversi dagli idrocarburi che vengono aggiunti a prodotti petroliferi o miscelati con questi per modificarne le proprietà (numero di ottano, di cetano, proprietà a freddo ecc.). Gli additivi comprendono ossigenati [come alcoli (metanolo, etanolo); eteri, quali MTBE (metil-ter-butyl-etero), ETBE (etil-ter-butyl-etero), TAME (ter-amil-metil-etero) ecc.; esteri, ad esempio olio di colza o dimetilestere ecc.; composti chimici, quali piombo tetrametile (TML), piombo tetraetile (TEL) e detergenti]. Le quantità di additivi/ossigenati (alcoli, eteri, esteri e altri composti chimici) registrate nella presente rubrica devono rapportarsi alle quantità miscelate con combustibili o usate come combustibili. La presente rubrica comprende biocarburanti miscelati a combustibili fossili liquidi.

3.4.5. BIOCARBURANTI IN ADDITIVI/OSSIGENATI

Le quantità di biocarburanti liquidi registrate nella presente rubrica riguardano biocarburanti liquidi miscelati e si riferiscono soltanto alla percentuale di biocarburante liquido, non al volume totale dei liquidi in cui i biocarburanti liquidi sono miscelati. Sono esclusi tutti i biocarburanti liquidi non miscelati.

3.4.6. ALTRI IDROCARBURI

Greggio sintetico da sabbie bituminose, olio di scisto ecc., liquidi dalla liquefazione del carbone, liquidi ottenuti dalla conversione del gas naturale in benzina, oli idrogenati ed emulsionati (ad esempio, orimulsion). Sono esclusi gli scisti bituminosi. È incluso l'olio di scisto (prodotto secondario).

3.4.7. PRODOTTI PETROLIFERI

Aggregato di prodotti pari alla somma di gas di raffineria, etano, gas di petrolio liquefatti, nafta, benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio, olio combustibile, acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti.

3.4.8. GAS DI RAFFINERIA

Comprendono una miscela di gas non condensati costituiti prevalentemente da idrogeno, metano, etano e olefine ottenuti nel corso della distillazione del petrolio greggio o della lavorazione dei prodotti petroliferi (ad esempio cracking) nelle raffinerie. Sono inclusi anche i gas che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica.

3.4.9. ETANO

Idrocarburo a catena lineare (C₂H₆) naturalmente gassoso estratto dal gas naturale e da gas di raffineria.

3.4.10. GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

Idrocarburo paraffinico leggero ricavato dai processi di raffinazione, di stabilizzazione del greggio e da impianti di lavorazione del gas naturale. È costituito principalmente da propano (C_3H_8) e butano (C_4H_{10}) o da loro miscele. Può includere anche propilene, butilene, isopropilene e isobutilene. Il GPL può essere liquefatto sotto pressione per facilitarne il trasporto e l'immagazzinamento.

3.4.11. NAFTA

Prodotto di base per l'industria petrolchimica (ad esempio, produzione di etilene o aromatici) o per la produzione di benzina mediante reforming o isomerizzazione all'interno della raffineria. La nafta comprende il materiale con intervallo di distillazione tra 30 °C e 210 °C o una parte di tale intervallo.

3.4.12. BENZINA PER MOTORI

Miscela di idrocarburi leggeri che distillano tra 35 °C e 215 °C. Le benzine per motori sono utilizzate per alimentare motori a combustione interna ad accensione comandata per la propulsione dei veicoli terrestri e possono includere additivi, ossigenati e aumentatori di ottani, compresi i composti di piombo. Sono inclusi i componenti delle miscele (esclusi additivi/ossigenati), quali ad esempio le benzine di frazionamento, da reforming, da alchilazione, da processi di isomerizzazione, destinate a essere utilizzate come benzine per motori. La benzina per motori è un aggregato di prodotti pari alla somma di biobenzina miscelata (biobenzina in benzina per motori) e benzina di origine non biologica.

3.4.12.1. Biobenzina miscelata (biobenzina in benzina per motori)

Biobenzina miscelata in benzina per motori.

3.4.12.2. Benzina di origine non biologica

La parte restante della benzina per motori — benzina per motori senza biobenzina miscelata (principalmente benzina per motori di origine fossile).

3.4.13. BENZINA AVIO

Benzina preparata appositamente per i motori d'aviazione a pistoni, con un numero di ottano adatto a tali motori, punto di congelamento di - 60 °C e intervallo di distillazione normalmente compreso tra 30 °C e 180 °C.

3.4.14. JET FUEL DEL TIPO BENZINA (JET FUEL JP4)

Tutti gli oli idrocarburici leggeri, utilizzati come carburante nei motori a turbina negli aerei, che distillano tra 100 °C e 250 °C. Sono ottenuti miscelando cherosene e benzine o nafta in modo tale che il tenore di aromatici non superi il 25 % in volume e la tensione di vapore sia compresa tra 13,7 kPa e 20,6 kPa.

3.4.15. CARBOTURBO

Distillato utilizzato nei motori a turbina negli aerei. Presenta le stesse caratteristiche di distillazione tra 150 °C e 300 °C (generalmente non oltre i 250 °C) e lo stesso punto di infiammabilità del cherosene. Inoltre soddisfa requisiti specifici (quali il punto di congelamento) fissati dalla International Air Transport Association. Sono inclusi i componenti delle miscele. Il carboturbo è un aggregato di prodotti pari alla somma del carboturbo di origine biologica miscelato (carboturbo di origine biologica in carboturbo) e carboturbo di origine non biologica.

3.4.15.1. Carboturbo di origine biologica miscelato (carboturbo di origine biologica in carboturbo)

Carboturbo di origine biologica miscelato in carboturbo.

3.4.15.2. Carboturbo di origine non biologica

La parte restante di carboturbo — carboturbo senza carboturbo di origine biologica miscelato (principalmente carboturbo di origine fossile).

3.4.16. ALTRO CHEROSENE

Distillato di petrolio raffinato utilizzato in settori diversi dal trasporto aereo. Distilla tra 150 °C e 300 °C.

3.4.17. GASOLIO (OLIO COMBUSTIBILE DISTILLATO)

Distillato medio che distilla tra 180 °C e 380 °C. Sono inclusi i componenti delle miscele. Sono disponibili diverse classi in funzione degli usi. È incluso il gasolio destinato ad alimentare motori diesel ad accensione spontanea per automobili e camion. Sono inclusi oli leggeri da riscaldamento per usi industriali e commerciali, diesel per imbarcazioni e per i trasporti ferroviari, altri gasoli inclusi i gasoli pesanti che distillano tra 380 °C e 540 °C e che sono utilizzati come prodotti base dell'industria petrolchimica. Il gasolio è un aggregato di prodotti pari alla somma di biodiesel miscelati (biodiesel in gasolio) e diesel di origine non biologica.

3.4.17.1. Biodiesel miscelati (biodiesel in gasolio)

Biodiesel miscelati in gasolio.

3.4.17.2. Diesel di origine non biologica

La parte restante di gasolio — gasolio senza i biodiesel miscelati (principalmente gasolio di origine fossile).

3.4.18. OLIO COMBUSTIBILE (OLIO COMBUSTIBILE PESANTE)

Tutti gli oli combustibili (pesanti) residui (inclusi quelli ottenuti per miscelazione) la cui viscosità cinematica è superiore a 10 cSt a 80 °C. Il punto di infiammabilità è sempre superiore a 50 °C e la densità è sempre superiore a 0,90 kg/l. L'olio combustibile è un aggregato di prodotti pari alla somma di olio combustibile ad alto tenore di zolfo e olio combustibile a basso tenore di zolfo.

3.4.18.1. Olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ)

Olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.

3.4.18.2. Olio combustibile ad alto tenore di zolfo (ATZ)

Olio combustibile con tenore di zolfo dell'1 % o superiore.

3.4.19. ACQUARAGIA MINERALE E BENZINE SPECIALI

Distillati intermedi raffinati, con intervallo di distillazione della categoria nafta/cherosene. Comprendono benzine speciali (oli leggeri che distillano tra 30 °C e 200 °C, disponibili in 7 o 8 qualità, in funzione della posizione del taglio nell'intervallo di distillazione, definite secondo lo scarto di temperatura, uguale o inferiore a 60 °C, fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume) e acquaragia minerale (benzine speciali il cui punto d'infiammabilità è superiore a 30 °C e l'intervallo di distillazione è compreso tra 135 °C e 200 °C).

3.4.20. LUBRIFICANTI

Idrocarburi ottenuti da sottoprodotti della distillazione, principalmente destinati a ridurre l'attrito tra superfici. È inclusa tutta la gamma di oli lubrificanti finiti, dall'olio per fusi all'olio per cilindri, nonché gli oli utilizzati nei grassi, oli motore e le scorte di base di oli lubrificanti di qualsiasi qualità.

3.4.21. BITUME

Idrocarburo solido, semisolido o viscoso a struttura colloidale, di colore dal marrone al nero, ottenuto quale residuo della distillazione sotto vuoto dei residui della distillazione atmosferica del petrolio. Il bitume è spesso denominato asfalto ed è utilizzato soprattutto nella costruzione di strade e per l'impermeabilizzazione di tetti. Sono inclusi i bitumi fluidificati o liquidi (cut-back).

3.4.22. CERE PARAFFINICHE

Idrocarburi alifatici saturi ottenuti quale residuo della decerazione degli oli lubrificanti. Hanno struttura cristallina più o meno fine a seconda della qualità e presentano le seguenti principali caratteristiche: incolori, inodori e traslucide, con un punto di fusione superiore a 45 °C.

3.4.23. COKE DI PETROLIO

Sottoprodotto solido, nero, ottenuto tramite il cracking o la carbonizzazione di prodotti base del petrolio, di residui della distillazione sottovuoto, di catrami e peci in processi quali il coking ritardato o il coking fluido. È costituito principalmente di carbonio (dal 90 % al 95 %) ed è caratterizzato da un basso contenuto di ceneri. È utilizzato come prodotto di base nelle cokerie per l'industria siderurgica, per il riscaldamento, per la fabbricazione di elettrodi e per la produzione di prodotti chimici. Le sue due forme più importanti sono il «green coke» e il «coke calcinato». È incluso il coke che si deposita sul catalizzatore durante i processi di raffinazione: tale coke non è recuperabile ed è normalmente bruciato quale combustibile di raffineria.

3.4.24. ALTRI PRODOTTI

Tutti i prodotti non specificamente menzionati in precedenza: ad esempio, catrame e zolfo. Sono inclusi gli idrocarburi aromatici (ad esempio, BTX o benzene, toluene e xilene) e le olefine (ad esempio, propilene) prodotti nelle raffinerie.

3.5. Energie rinnovabili e rifiuti**3.5.1. ENERGIA IDROELETTRICA**

Energia potenziale e cinetica dell'acqua convertita in energia elettrica nelle centrali idroelettriche. L'energia idroelettrica è un aggregato di prodotti pari alla somma di centrali idroelettriche pure, centrali idroelettriche miste e impianti di accumulazione da pompaggio puri.

3.5.1.1. Centrali idroelettriche pure

Centrali idroelettriche che utilizzano soltanto afflussi d'acqua naturale diretti e non hanno una capacità di accumulazione per il pompaggio idrico (pompaggio dell'acqua a monte).

3.5.1.2. Centrali idroelettriche miste

Centrali idroelettriche in cui vi è un afflusso d'acqua naturale in un bacino superiore, e tutti i macchinari o parte di essi possono essere utilizzati per pompare acqua a monte. L'energia elettrica generata è il risultato dell'afflusso d'acqua naturale e dell'acqua precedentemente pompata a monte.

3.5.1.3. Impianti di accumulazione da pompaggio puri

Centrali idroelettriche in cui non vi è un afflusso d'acqua naturale nel bacino superiore. La maggior parte dell'acqua che genera energia elettrica è stata precedentemente pompata a monte, ad esclusione dell'acqua da pioggia o da neve.

3.5.2. Energia geotermica

Energia disponibile come calore immagazzinato nella crosta terrestre che fluisce verso l'esterno sotto forma di acqua calda e vapore. Non comprende l'energia termica ambientale catturata dalle pompe di calore geotermiche. La produzione di energia geotermica è la differenza tra l'entalpia del fluido prodotto nel pozzo di produzione e quella del fluido di scarico.

3.5.3. ENERGIA SOLARE

L'energia solare è un aggregato di prodotti pari alla somma dell'energia solare fotovoltaica e dell'energia solare termica.

3.5.3.1. Energia solare fotovoltaica

Energia solare convertita in energia elettrica mediante l'utilizzo di celle fotovoltaiche che quando sono esposte alla luce generano energia elettrica. Deve essere registrata tutta l'energia elettrica prodotta (compresi gli impianti off-grid e la produzione su piccola scala).

3.5.3.1.1. Pannelli fotovoltaici sui tetti

Deve essere registrata qui la quantità di energia prodotta dai pannelli fotovoltaici solari situati su strutture edilizie aventi uno scopo primario diverso dalla produzione di energia. È incluso anche il fotovoltaico architettonicamente integrato, nel quale i pannelli fotovoltaici non sono installati sui tetti, ma sono ad esempio fissati agli edifici. I pannelli solari fotovoltaici non sono considerati sui tetti se sono collocati su una superficie estesa, sul terreno, in modo tale da occupare spazio supplementare (ad esempio superfici agricole).

3.5.3.1.2. Off-grid

Deve essere registrata qui l'energia off-grid come definita nell'allegato A, punto 3.3.1.

3.5.3.2. Energia solare termica

Calore prodotto dalla radiazione solare (raggi solari) sfruttato per usi energetici significativi. Sono compresi ad esempio gli impianti elettrici a energia solare termica e i sistemi attivi per la produzione di acqua calda per usi igienici o per il riscaldamento degli edifici. Tale produzione di energia è il calore di cui dispone il mezzo di scambio termico, ossia l'energia solare incidente meno le perdite dei collettori e ottiche. Non deve essere inclusa l'energia solare catturata da sistemi passivi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione degli edifici; deve essere inclusa solamente l'energia solare in relazione a sistemi attivi.

3.5.4. ENERGIA DELLE MAREE, DEL MOTO ONDOSO E DELLE CORRENTI MARINE

Energia meccanica delle maree, del moto ondoso o delle correnti marine sfruttata per la produzione di energia elettrica.

3.5.5. ENERGIA EOLICA

Energia cinetica del vento sfruttata per la produzione di energia elettrica nelle turbine eoliche. L'energia eolica è un aggregato di prodotti pari alla somma dell'energia eolica onshore e offshore.

3.5.5.1. Energia eolica onshore

Produzione di energia elettrica per mezzo del vento tramite impianti onshore (sulla terraferma, compresi i laghi e altri corpi idrici ubicati nell'entroterra).

3.5.5.2. Energia eolica offshore

Produzione di energia elettrica per mezzo del vento tramite impianti offshore (ad esempio in mare, negli oceani e su isole artificiali). Per la produzione eolica offshore al di fuori delle acque territoriali del territorio in questione, vanno presi in considerazione tutti gli impianti situati nella zona economica esclusiva di un paese.

3.5.6. RIFIUTI INDUSTRIALI (FRAZIONE NON RINNOVABILE)

Rifiuti di origine industriale non rinnovabili, sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Sono esclusi rifiuti inceneriti senza recupero di energia. La frazione rinnovabile dei rifiuti industriali va registrata nella rubrica dei biocarburanti più adatta.

3.5.7. RIFIUTI URBANI

Rifiuti prodotti dalle famiglie, dagli ospedali e dal settore terziario (in generale tutti i rifiuti che assomigliano ai rifiuti domestici) sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Sono esclusi rifiuti inceneriti senza recupero di energia. I rifiuti urbani sono un aggregato di prodotti pari alla somma dei rifiuti urbani rinnovabili e dei rifiuti urbani non rinnovabili.

3.5.7.1. Rifiuti urbani rinnovabili

Frazione di origine biologica dei rifiuti urbani.

3.5.7.2. Rifiuti urbani non rinnovabili

Frazione di origine non biologica dei rifiuti urbani.

3.5.8. BIOCARBURANTI

I biocarburanti sono un aggregato di prodotti pari alla somma dei biocarburanti solidi, del biogas e dei biocarburanti liquidi. I biocarburanti destinati a usi non energetici sono esclusi dal campo di osservazione delle statistiche dell'energia (ad esempio legname destinato alle costruzioni o all'arredamento, biolubrificante per la lubrificazione del motore e biobitume per pavimentazioni stradali).

3.5.8.1. Biocarburanti solidi

Materiali organici solidi non fossili di origine biologica (conosciuti anche come biomassa) che possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di energia termica o di energia elettrica. I biocarburanti solidi sono un aggregato di prodotti pari alla somma di carbone di legna, legna da ardere, residui e sottoprodotti del legno, liscivio nero, bagassa, rifiuti di origine animale, altri materiali e residui di origine vegetale e la frazione rinnovabile dei rifiuti industriali.

- 3.5.8.1.1. Carbone di legna
Combustibile fabbricato a partire da biocarburanti solidi — il residuo solido della distillazione distruttiva e della pirolisi del legno e di altre sostanze vegetali.
- 3.5.8.1.2. Legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno
Legna da ardere (sotto forma di tronchi, fascine, pellet o cippato) ottenuta da foreste naturali o di produzione o da alberi isolati. Sono compresi i residui di legno utilizzati come combustibile e che mantengono l'originale composizione del legno. Sono compresi i pellet di legno. Sono esclusi il carbone di legna e il liscivio nero. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.
- 3.5.8.1.2.1. Pellet di legno
Prodotto cilindrico composto da residui di legno agglomerati per compressione.
- 3.5.8.1.3. Liscivio nero
Energia derivante dal liquido alcalino ottenuto dai digestori durante la produzione di pasta-carta al solfato o alla soda necessaria per la fabbricazione della carta. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.
- 3.5.8.1.4. Bagassa
Combustibile ottenuto dalle fibre restanti dopo l'estrazione del succo nel processo di trasformazione della canna da zucchero. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.
- 3.5.8.1.5. Rifiuti di origine animale
Energia ottenuta da escrementi di animali e residui di carne e pesce che una volta secchi vengono utilizzati direttamente come combustibile. Non comprende i rifiuti utilizzati negli impianti di digestione anaerobica. I combustibili gassosi ottenuti in tali impianti sono compresi nei biogas. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.
- 3.5.8.1.6. Altri materiali e residui di origine vegetale
Biocarburanti non specificati altrove che comprendono paglia, lolla, gusci di arachidi, legna da potatura, sansa di olive e altri rifiuti derivanti dal mantenimento, dal raccolto e dalla lavorazione delle piante. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.
- 3.5.8.1.7. Frazione rinnovabile dei rifiuti industriali
Frazione solida rinnovabile dei rifiuti industriali sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi [ad esempio, ma non solo, la frazione di gomma naturale nei pneumatici usati o la frazione di fibre naturali nei rifiuti tessili, di cui rispettivamente alle categorie 07.3 e 07.6 definite nel regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti]. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.
- 3.5.8.2. Biogas
Gas costituito prevalentemente da metano e da anidride carbonica prodotto mediante digestione anaerobica della biomassa o mediante trattamenti termici a partire dalla biomassa, compresa la biomassa nei rifiuti. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Il biogas è un aggregato di prodotti pari alla somma di gas di discarica, gas da fanghi di depurazione, altri biogas da digestione anaerobica e biogas da trattamenti termici.
- 3.5.8.2.1. Gas di discarica
Biogas prodotto per digestione anaerobica di rifiuti da discarica.
- 3.5.8.2.2. Gas da fanghi di depurazione
Biogas prodotto per fermentazione anaerobica dei fanghi di depurazione.

- 3.5.8.2.3. Altri biogas da digestione anaerobica
Biogas prodotti per fermentazione anaerobica dei liquami zootecnici e dei rifiuti di macelli, birrerie e altre industrie agroalimentari.
- 3.5.8.2.4. Biogas da trattamenti termici
Biogas prodotti mediante trattamenti termici (gassificazione o pirolisi) della biomassa.
- 3.5.8.3. Biocarburanti liquidi
Questa rubrica comprende tutti i combustibili liquidi di origine naturale (ad esempio ricavati da biomassa e/o altre frazioni biodegradabili di rifiuti) adatti ad essere miscelati con combustibili liquidi di origine fossile o a sostituirli. I quantitativi di biocarburanti liquidi registrati in questa rubrica devono includere le quantità di biocarburanti puri che non sono stati miscelati con combustibili fossili. Nel caso particolare delle importazioni ed esportazioni di biocarburanti liquidi, sono pertinenti solo gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura); gli scambi di biocarburanti liquidi miscelati in carburanti da trazione sono da registrare alla rubrica petrolio. Vanno registrati solo i biocarburanti liquidi per usi energetici (direttamente sottoposti a combustione o miscelati con combustibili fossili). I biocarburanti liquidi sono un aggregato di prodotti pari alla somma di biobenzina, biodiesel, carboturbo di origine biologica e altri biocarburanti liquidi.
- 3.5.8.3.1. Biobenzina
Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con benzina per motori di origine fossile o a sostituirla.
- 3.5.8.3.1.1. Bioetanolo
Etanolo come parte di biobenzina.
- 3.5.8.3.2. Biodiesel
Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con gasolio di origine fossile o a sostituirlo.
- 3.5.8.3.3. Carboturbo di origine biologica
Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con carboturbo di origine fossile o a sostituirlo.
- 3.5.8.3.4. Altri biocarburanti liquidi
Biocarburanti liquidi non compresi nelle rubriche precedenti.
- 3.5.9. ENERGIA TERMICA AMBIENTALE
Energia termica a un livello di temperatura utile estratta (catturata) mediante pompe di calore che per funzionare necessitano di energia elettrica o energia ausiliare. L'energia termica ambientale può essere immagazzinata nell'aria ambiente, sotto la crosta terrestre o in acqua superficiale. I valori vanno registrati in base alla stessa metodologia utilizzata per registrare l'energia termica catturata da pompe di calore conformemente alle direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001, ma devono essere incluse tutte le pompe di calore, indipendentemente dal loro livello di prestazione.
- 3.6. **Idrogeno**
Deve essere registrato l'idrogeno utilizzato come prodotto di base, combustibile o vettore/stoccaggio energetico. Deve essere registrato tutto l'idrogeno, indipendentemente dal fatto che sia venduto o no. Quando è miscelato, l'idrogeno va registrato solo se è il componente principale con un elevato grado di purezza.
-

ALLEGATO B

STATISTICHE ANNUALI DELL'ENERGIA

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione annuale delle statistiche dell'energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

Salvo indicazione contraria, a tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

- a) Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), a partire dall'anno di riferimento 2022.
- b) Frequenza: i dati vanno dichiarati su base annuale.
- c) Termine per la trasmissione dei dati: i dati vanno trasmessi entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo indicazione contraria.
- d) Formato di trasmissione: il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.
- e) Metodo di trasmissione: i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.

L'allegato A fornisce delucidazioni sui termini non spiegati nel presente allegato.

1. COMBUSTIBILI FOSSILI SOLIDI E GAS MANIFATTURATI**1.1. Prodotti energetici pertinenti**

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.1. CARBONE (combustibili fossili solidi e gas manifatturati).

1.2. Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

1.2.1. OFFERTA**1.2.1.1. Produzione****1.2.1.1.1. Produzione in sotterraneo**

Pertinente esclusivamente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso e lignite.

1.2.1.1.2. Produzione in superficie

Pertinente esclusivamente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso e lignite.

1.2.1.2. Provenienti da altre fonti

Si compone di due elementi:

- fanghi recuperati, polveri e altri prodotti di scarsa qualità che non possono essere classificati secondo il tipo di carbone, incluso il carbone recuperato dai rifiuti;
- provenienti da altre fonti.

1.2.1.3. Provenienti da altre fonti: da prodotti petroliferi

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

1.2.1.4. Provenienti da altre fonti: da gas naturale

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

- 1.2.1.5. Provenienti da altre fonti: da prodotti rinnovabili
Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba, scisti bituminosi e sabbie bituminose.
- 1.2.1.6. Importazioni
- 1.2.1.7. Esportazioni
- 1.2.1.8. Bunkeraggi marittimi internazionali
- 1.2.1.9. Variazione delle scorte
- 1.2.2. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI
- 1.2.2.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia elettrica
- 1.2.2.2. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
- 1.2.2.3. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica
- 1.2.2.4. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica
- 1.2.2.5. Autoproduttori — Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica
- 1.2.2.6. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica
- 1.2.2.7. Fabbriche di agglomerati
- 1.2.2.8. Cokerie
- 1.2.2.9. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba
- 1.2.2.10. Officine del gas
- 1.2.2.11. Altiforni
- 1.2.2.12. Liquefazione del carbone
- 1.2.2.13. Per gas naturale miscelato
- 1.2.2.14. Quantitativi non specificati altrove — Trasformazioni
- 1.2.3. SETTORE ENERGETICO
- 1.2.3.1. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica
- 1.2.3.2. Miniere di carbone
- 1.2.3.3. Fabbriche di agglomerati
- 1.2.3.4. Cokerie
- 1.2.3.5. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba
- 1.2.3.6. Officine del gas
- 1.2.3.7. Altiforni
- 1.2.3.8. Raffinerie di petrolio
- 1.2.3.9. Liquefazione del carbone
- 1.2.3.10. Attività non specificate altrove — Energia
- 1.2.4. PERDITE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE
- 1.2.5. USI NON ENERGETICI
- 1.2.5.1. Settori energetico, dell'industria e delle trasformazioni

- Usi non energetici in tutti i sottosectori dei settori energetico, dell'industria e delle trasformazioni: ad esempio, carbone utilizzato per produrre metanolo o ammoniaca.
- 1.2.5.1.1. Settore chimico e petrolchimico
Divisioni 20 e 21 della NACE Rev. 2. Gli usi non energetici del carbone comprendono ad esempio il carbone utilizzato come prodotto base per la produzione di fertilizzanti o di altri prodotti petrolchimici.
- 1.2.5.2. Settore dei trasporti
Usi non energetici in tutti i sottosectori del settore dei trasporti.
- 1.2.5.3. Altri settori
Usi non energetici nel settore commerciale e servizi pubblici, nel settore delle famiglie, in agricoltura e in altre attività non specificate altrove.
- 1.2.6. CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DELL'INDUSTRIA
- 1.2.6.1. Siderurgia
- 1.2.6.2. Industria chimica e petrolchimica
- 1.2.6.3. Metalli non ferrosi
- 1.2.6.4. Minerali non metalliferi
- 1.2.6.5. Mezzi di trasporto
- 1.2.6.6. Macchine e apparecchiature
- 1.2.6.7. Industria estrattiva
- 1.2.6.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 1.2.6.9. Industria della carta e della stampa
- 1.2.6.10. Industria del legno e dei prodotti in legno
- 1.2.6.11. Costruzioni
- 1.2.6.12. Industrie tessili e conciari
- 1.2.6.13. Attività non specificate altrove - Industria
- 1.2.7. CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI
- 1.2.7.1. Trasporti ferroviari
- 1.2.7.2. Navigazione interna
- 1.2.7.3. Attività non specificate altrove — Trasporti
- 1.2.8. CONSUMO ENERGETICO FINALE — ALTRI SETTORI
- 1.2.8.1. Settore commerciale e servizi pubblici
- 1.2.8.2. Settore delle famiglie
- 1.2.8.3. Agricoltura
- 1.2.8.4. Silvicoltura
- 1.2.8.5. Pesca
- 1.2.8.6. Attività non specificate altrove — Altre

1.2.9. IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, agglomerati di carbon fossile, coke da cokeria, catrame di carbone, mattonelle di lignite, torba, prodotti di torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

1.2.10. POTERE CALORIFICO

Pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, agglomerati di carbon fossile, coke da cokeria, coke da gas, catrame di carbone, mattonelle di lignite, torba, prodotti di torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

Per gli aggregati di seguito elencati va dichiarato il potere calorifico sia superiore sia inferiore.

1.2.10.1. Produzione**1.2.10.2. Importazioni****1.2.10.3. Esportazioni****1.2.10.4. Utilizzati nelle cokerie****1.2.10.5. Utilizzati negli altiforni****1.2.10.6. Utilizzati negli impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica, negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e negli impianti di produzione esclusivamente di energia termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia****1.2.10.7. Utilizzati nell'industria****1.2.10.8. Per altri usi****1.3. Unità di misura**

I quantitativi registrati devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate) tranne che per i gas manifatturati (gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno, altri gas di recupero), le cui quantità registrate devono essere dichiarate in TJ PCS (terajoule sulla base del potere calorifico superiore).

Il potere calorifico deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

1.4. Deroghe ed esenzioni

Non pertinente.

2. GAS NATURALE**2.1. Prodotti energetici pertinenti**

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del gas naturale.

2.2. Elenco di aggregati

Per il gas naturale devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

2.2.1. OFFERTA

I quantitativi dichiarati per l'offerta devono essere espressi in unità sia di volume sia di energia e devono includere il potere calorifico superiore e inferiore.

2.2.1.1. Produzione interna

Include la produzione offshore.

2.2.1.1.1. Gas associato

Gas naturale prodotto in associazione con il petrolio greggio.

2.2.1.1.2. Gas non associato

Gas naturale proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa.

2.2.1.1.3. Gas di miniera

Metano prodotto nelle miniere di carbone o recuperato da giacimenti di carbone in sottosuolo, condotto in superficie e consumato in miniera o distribuito mediante condotte ai consumatori.

- 2.2.1.2. Provenienti da altre fonti
- 2.2.1.2.1. Provenienti da altre fonti: petrolio e prodotti petroliferi
- 2.2.1.2.2. Provenienti da altre fonti: carbone
- 2.2.1.2.3. Provenienti da altre fonti: prodotti rinnovabili
- 2.2.1.3. Importazioni
- 2.2.1.4. Esportazioni
- 2.2.1.5. Bunkeraggi marittimi internazionali
- 2.2.1.6. Variazione delle scorte
- 2.2.1.7. Consumo interno (osservato)
- 2.2.1.8. Gas recuperabile

I livelli delle giacenze iniziali e finali vanno dichiarati separatamente e rispettivamente come giacenze sul territorio nazionale e giacenze all'estero. Per «livello delle giacenze» si intende la quantità di gas disponibile per la consegna nel corso di un ciclo input-output. Si tratta del gas naturale recuperabile conservato in speciali giacimenti di stoccaggio (giacimenti di petrolio e/o di gas esauriti, giacimenti acquiferi, cavità saline, cavità miste o altro) e in depositi di gas naturale liquefatto. Va escluso il cushion gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente.
- 2.2.1.9. Gas rilasciato nell'atmosfera

Il volume di gas rilasciato nell'atmosfera sul sito di produzione o nell'impianto di trattamento del gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente.
- 2.2.1.10. Gas bruciato

Il volume di gas bruciato in torcia sul sito di produzione o nell'impianto di trattamento del gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente.
- 2.2.2. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI
- 2.2.2.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia elettrica
- 2.2.2.2. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica
- 2.2.2.3. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
- 2.2.2.4. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori
- 2.2.2.5. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica
- 2.2.2.6. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica
- 2.2.2.7. Officine del gas
- 2.2.2.8. Cokerie
- 2.2.2.9. Altiforni
- 2.2.2.10. Da gas a liquidi
- 2.2.2.11. Quantitativi non specificati - Trasformazioni
- 2.2.3. SETTORE ENERGETICO
- 2.2.3.1. Miniere di carbone
- 2.2.3.2. Estrazione di gas e petrolio
- 2.2.3.3. Input delle raffinerie di petrolio

- 2.2.3.4. Cokerie
- 2.2.3.5. Altiforni
- 2.2.3.6. Officine del gas
- 2.2.3.7. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica
- 2.2.3.8. Liquefazione (GNL) o gassificazione
- 2.2.3.9. Da gas a liquidi
- 2.2.3.10. Attività non specificate altrove — Energia
- 2.2.4. PERDITE DI TRASMISSIONE
- 2.2.5. PERDITE DI DISTRIBUZIONE
- 2.2.6. SETTORE DEI TRASPORTI
Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.
- 2.2.6.1. Trasporti stradali
- 2.2.6.2. Trasporti mediante condotte
- 2.2.6.3. Navigazione interna
- 2.2.6.4. Attività non specificate altrove — Trasporti
- 2.2.7. SETTORE DELL'INDUSTRIA
Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.
- 2.2.7.1. Siderurgia
- 2.2.7.2. Industria chimica e petrolchimica
- 2.2.7.3. Metalli non ferrosi
- 2.2.7.4. Minerali non metalliferi
- 2.2.7.5. Mezzi di trasporto
- 2.2.7.6. Macchine e apparecchiature
- 2.2.7.7. Industria estrattiva
- 2.2.7.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 2.2.7.9. Industria della carta e della stampa
- 2.2.7.10. Industria del legno e dei prodotti in legno
- 2.2.7.11. Costruzioni
- 2.2.7.12. Industrie tessili e conciari
- 2.2.7.13. Attività non specificate altrove - Industria
- 2.2.8. ALTRI SETTORI
Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.
- 2.2.8.1. Settore commerciale e servizi pubblici
- 2.2.8.2. Settore delle famiglie

- 2.2.8.3. Agricoltura
- 2.2.8.4. Silvicoltura
- 2.2.8.5. Pesca
- 2.2.8.6. Attività non specificate altrove — Altre
- 2.2.9. **IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE**
Vanno dichiarati i quantitativi di gas naturale totale, nonché della sua parte di GNL, per paese di origine per le importazioni e per paese di destinazione per le esportazioni.
- 2.2.10. **CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DI GAS**
Da registrare separatamente come infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso e terminali GNL (da distinguere a loro volta come terminali di importazione GNL o terminali di esportazione GNL).
- 2.2.10.1. **Nome**
Nome del sito dell'infrastruttura di stoccaggio o del terminale GNL.
- 2.2.10.2. **Tipo (esclusivamente per le infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso)**
Tipo di stoccaggio, quali giacimenti di gas esauriti, giacimenti acquiferi, cavità saline ecc.
- 2.2.10.3. **Working gas**
Per le infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso: capacità totale di stoccaggio di gas, meno il cushion gas. Il cushion gas è il volume totale di gas che è necessario mantenere in permanenza per garantire adeguate pressioni nell'impianto di stoccaggio sotterraneo e adeguati tassi di erogazione durante tutto il ciclo di produzione.
Per i terminali GNL: capacità totale di stoccaggio espressa in equivalente di gas in stato gassoso.
- 2.2.10.4. **Produzione di picco**
Tasso massimo al quale il gas può essere ritirato dal deposito in questione, corrispondente alla capacità massima di prelievo.
- 2.2.10.5. **Capacità di rigassificazione o liquefazione (esclusivamente per i terminali GNL)**
Vanno registrate la capacità di rigassificazione per i terminali di importazione e la capacità di liquefazione per i terminali di esportazione.
- 2.3. **Unità di misura**
I quantitativi di gas naturale vanno dichiarati in termini di contenuto di energia, ossia in TJ, sulla base del potere calorifico superiore. Quando siano necessarie quantità fisiche, l'unità è 10^6 m^3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di $101\,325 \text{ Pa}$.
Il potere calorifico va dichiarato in kJ/m^3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di $101\,325 \text{ Pa}$.
Il working gas va dichiarato in 10^6 m^3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di $101\,325 \text{ Pa}$.
La produzione di picco, la capacità di rigassificazione e la capacità di liquefazione vanno dichiarate in 10^6 m^3 al giorno alle condizioni di riferimento di 15 °C e di $101\,325 \text{ Pa}$.
3. **ENERGIA ELETTRICA E TERMICA**
- 3.1. **Prodotti energetici pertinenti**
Oggetto del presente capitolo sono l'energia elettrica e termica.
- 3.2. **Elenco di aggregati**
Salvo indicazione contraria, per l'energia elettrica e termica vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

3.2.1. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Per gli aggregati per l'energia elettrica e termica di cui al presente capitolo valgono le seguenti definizioni specifiche:

- produzione lorda di energia elettrica: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati (compresa l'accumulazione mediante pompaggio), misurate ai morsetti di uscita dei generatori principali,
- produzione lorda di energia termica: l'energia termica complessivamente prodotta dall'impianto, incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che usano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido ecc.) e comprese le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primaria,
- produzione netta di energia elettrica: la produzione lorda di energia elettrica diminuita dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali,
- produzione netta di energia termica: l'energia termica fornita al sistema di distribuzione determinata sulla base delle misurazioni dei flussi in uscita e di ritorno.

Gli aggregati da 3.2.1.1 a 3.2.1.11 devono essere dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Nell'ambito di queste due tipologie di impianti, la produzione lorda e netta di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per gli impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione esclusivamente di energia termica. Per l'energia elettrica lorda prodotta nelle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica, va dichiarata la sottocategoria di energia elettrica prodotta in modalità di produzione combinata di energia elettrica e termica completa. Per l'energia termica netta prodotta nelle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica, va dichiarata una voce distinta relativa all'energia termica autoconsumata.

3.2.1.1. Energia nucleare

3.2.1.2. Energia idroelettrica (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.1.3. Energia geotermica

3.2.1.4. Energia solare

3.2.1.5. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.1.6. Energia eolica (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.1.7. Combustibili

Combustibili in grado di accendersi o bruciare, ossia che reagiscono con l'ossigeno per produrre un aumento significativo della temperatura, sottoposti a combustione per la produzione di energia elettrica e/o termica.

3.2.1.8. Pompe di calore (pertinente solo per l'energia termica)

3.2.1.9. Caldaie elettriche (pertinente solo per l'energia termica)

3.2.1.10. Energia termica da processi chimici

Calore derivante da processi senza input di energia, quali le reazioni chimiche. È escluso il calore di scarto ottenuto da processi che utilizzano energia, il quale va registrato come calore prodotto dal relativo combustibile.

3.2.1.11. Altre fonti

3.2.2. OFFERTA

Per gli aggregati 3.2.2.1 e 3.2.2.2 i quantitativi dichiarati devono essere coerenti con i valori dichiarati per gli aggregati da 3.2.1.1 a 3.2.1.11.

3.2.2.1. Produzione lorda totale

3.2.2.2. Produzione netta totale

3.2.2.3. Importazioni

I quantitativi di energia elettrica si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche di un paese, a prescindere che si sia proceduto o meno allo sdoganamento. Se l'energia elettrica transita attraverso un paese, i quantitativi sono registrati sia come un'importazione sia come un'esportazione.

- 3.2.2.4. Esportazioni
Cfr. precisazioni all'aggregato 3.2.2.3. «Importazioni».
- 3.2.2.5. Bunkeraggi marittimi internazionali
- 3.2.2.6. Quantitativi utilizzati per pompe di calore (pertinente solo per l'energia elettrica)
- 3.2.2.7. Quantitativi utilizzati per caldaie elettriche (pertinente solo per l'energia elettrica)
- 3.2.2.8. Quantitativi utilizzati per impianti di accumulazione da pompaggio — impianti di accumulazione da pompaggio puri (pertinente solo per l'energia elettrica)
- 3.2.2.9. Quantitativi utilizzati per impianti di accumulazione da pompaggio — centrali idroelettriche miste (pertinente solo per l'energia elettrica)
- 3.2.2.10. Quantitativi utilizzati per la produzione di energia elettrica (pertinente solo per l'energia termica)
- 3.2.3. PERDITE DI TRASMISSIONE
- 3.2.4. PERDITE DI DISTRIBUZIONE
- 3.2.5. CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI
Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.
- 3.2.5.1. Trasporti ferroviari
- 3.2.5.2. Trasporti mediante condotte
- 3.2.5.3. Trasporti stradali
- 3.2.5.4. Navigazione interna
- 3.2.5.5. Attività non specificate altrove — Trasporti
- 3.2.6. CONSUMO ENERGETICO FINALE — ALTRI SETTORI
- 3.2.6.1. Settore commerciale e servizi pubblici
- 3.2.6.2. Settore delle famiglie
- 3.2.6.3. Agricoltura
- 3.2.6.4. Silvicoltura
- 3.2.6.5. Pesca
- 3.2.6.6. Attività non specificate altrove — Altre
- 3.2.7. SETTORE ENERGETICO
Esclusi gli autoconsumi degli impianti per accumulazione da pompaggio, pompe di calore e caldaie elettriche.
- 3.2.7.1. Miniere di carbone
- 3.2.7.2. Estrazione di gas e petrolio
- 3.2.7.3. Fabbriche di agglomerati
- 3.2.7.4. Cokerie
- 3.2.7.5. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba
- 3.2.7.6. Officine del gas

- 3.2.7.7. Altiforni
- 3.2.7.8. Raffinerie di petrolio
- 3.2.7.9. Industria nucleare
- 3.2.7.10. Impianti di liquefazione del carbone
- 3.2.7.11. Impianti di liquefazione (GNL)/rigassificazione
- 3.2.7.12. Impianti di gassificazione (biogas)
- 3.2.7.13. Da gas a liquidi
- 3.2.7.14. Impianti di produzione di carbone di legna
- 3.2.7.15. Attività non specificate altrove — Energia
- 3.2.8. SETTORE DELL'INDUSTRIA
- 3.2.8.1. Siderurgia
- 3.2.8.2. Industria chimica e petrolchimica
- 3.2.8.3. Metalli non ferrosi
- 3.2.8.4. Minerali non metalliferi
- 3.2.8.5. Mezzi di trasporto
- 3.2.8.6. Macchine e apparecchiature
- 3.2.8.7. Industria estrattiva
- 3.2.8.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 3.2.8.9. Industria della carta e della stampa
- 3.2.8.10. Industria del legno e dei prodotti in legno
- 3.2.8.11. Costruzioni
- 3.2.8.12. Industrie tessili e conciari
- 3.2.8.13. Attività non specificate altrove - Industria
- 3.2.9. IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
Vanno registrate le importazioni ed esportazioni di energia elettrica e termica rispettivamente per paese di origine e di destinazione. Cfr. precisazioni all'aggregato 3.2.2.3. «Importazioni».
- 3.2.10. Produzione netta degli autoproduttori
Per i seguenti impianti o le seguenti attività, la produzione netta di energia elettrica e la produzione netta di energia termica degli autoproduttori vanno dichiarate separatamente per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione esclusivamente di energia termica e per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica.
- 3.2.10.1. Settore energetico: miniere di carbone
- 3.2.10.2. Settore energetico: estrazione di gas e petrolio
- 3.2.10.3. Settore energetico: fabbriche di agglomerati
- 3.2.10.4. Settore energetico: cokerie
- 3.2.10.5. Settore energetico: impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba
- 3.2.10.6. Settore energetico: officine del gas

- 3.2.10.7. Settore energetico: altiforni
- 3.2.10.8. Settore energetico: raffinerie di petrolio
- 3.2.10.9. Settore energetico: impianti di liquefazione del carbone
- 3.2.10.10. Settore energetico: impianti di liquefazione (GNL)/rigassificazione
- 3.2.10.11. Settore energetico: impianti di gassificazione (biogas)
- 3.2.10.12. Settore energetico: da gas a liquidi
- 3.2.10.13. Settore energetico: impianti di produzione di carbone di legna
- 3.2.10.14. Settore energetico: attività non specificate altrove - Energia
- 3.2.10.15. Settore dell'industria: siderurgia
- 3.2.10.16. Settore dell'industria: industria chimica e petrolchimica
- 3.2.10.17. Settore dell'industria: metalli non ferrosi
- 3.2.10.18. Settore dell'industria: minerali non metalliferi
- 3.2.10.19. Settore dell'industria: mezzi di trasporto
- 3.2.10.20. Settore dell'industria: macchine e apparecchiature
- 3.2.10.21. Settore dell'industria: industria estrattiva
- 3.2.10.22. Settore dell'industria: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 3.2.10.23. Settore dell'industria: industria della carta e della stampa
- 3.2.10.24. Settore dell'industria: industria del legno e dei prodotti in legno
- 3.2.10.25. Settore dell'industria: costruzioni
- 3.2.10.26. Settore dell'industria: industrie tessili e conciarie
- 3.2.10.27. Settore dell'industria: attività non specificate altrove - Industria
- 3.2.10.28. Settore dei trasporti: trasporti ferroviari
- 3.2.10.29. Settore dei trasporti: trasporti mediante condotte
- 3.2.10.30. Settore dei trasporti: trasporti stradali
- 3.2.10.31. Settore dei trasporti: attività non specificate altrove - Trasporti
- 3.2.10.32. Altri settori: settore delle famiglie
- 3.2.10.33. Altri settori: settore commerciale e servizi pubblici
- 3.2.10.34. Altri settori: agricoltura/silvicoltura
- 3.2.10.35. Altri settori: pesca
- 3.2.10.36. Altri settori: attività non specificate altrove — Altre
- 3.2.11. PRODUZIONE NETTA DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE

La produzione netta totale di energia elettrica e la parte che è autoconsumata (senza distinguere tra produttori la cui attività principale è la produzione di energia e autoproduttori) devono essere dichiarate separatamente per famiglie, settore commerciale e servizi pubblici, settore energetico, settore dell'industria e altri settori per ciascuno dei gruppi di combustibili seguenti.

- 3.2.11.1. Energia solare fotovoltaica
- 3.2.11.2. Biocarburanti solidi, liquidi e gassosi
- 3.2.11.3. Altre energie rinnovabili
- 3.2.11.4. Gas naturale
- 3.2.11.5. Altre energie (non rinnovabili)
- 3.2.12. PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA COMBUSTIBILI FOSSILI
L'energia elettrica lorda prodotta, l'energia termica venduta e i quantitativi di combustibili utilizzati, incluso il corrispondente contenuto energetico totale a partire dai combustibili elencati di seguito, vanno dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Per queste due tipologie di produttori, la produzione di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica e per le unità di produzione esclusivamente di energia termica.
- 3.2.12.1. Antracite
- 3.2.12.2. Carbone da coke
- 3.2.12.3. Altro carbone bituminoso
- 3.2.12.4. Carbone subbituminoso
- 3.2.12.5. Lignite
- 3.2.12.6. Torba
- 3.2.12.7. Agglomerati di carbon fossile
- 3.2.12.8. Coke da cokeria
- 3.2.12.9. Coke da gas
- 3.2.12.10. Catrame di carbone
- 3.2.12.11. Mattonelle di lignite
- 3.2.12.12. Gas di officina
- 3.2.12.13. Gas di cokeria
- 3.2.12.14. Gas di altoforno
- 3.2.12.15. Altri gas di recupero
- 3.2.12.16. Prodotti di torba
- 3.2.12.17. Scisti bituminosi e sabbie bituminose
- 3.2.12.18. Petrolio greggio
- 3.2.12.19. LGN
- 3.2.12.20. Gas di raffineria
- 3.2.12.21. GPL
- 3.2.12.22. Nafta
- 3.2.12.23. Carboturbo
- 3.2.12.24. Altro cherosene
- 3.2.12.25. Gasolio
- 3.2.12.26. Olio combustibile

- 3.2.12.27. Bitume
- 3.2.12.28. Coke di petrolio
- 3.2.12.29. Altri prodotti petroliferi
- 3.2.12.30. Gas naturale
- 3.2.12.31. Rifiuti industriali
- 3.2.12.32. Rifiuti urbani rinnovabili
- 3.2.12.33. Rifiuti urbani non rinnovabili
- 3.2.12.34. Biocarburanti solidi
- 3.2.12.35. Biogas
- 3.2.12.36. Biodiesel
- 3.2.12.37. Biobenzine
- 3.2.12.38. Altri biocarburanti liquidi

3.2.13. CAPACITÀ ELETTRICA MASSIMA NETTA

La capacità va dichiarata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento e per i combustibili di seguito indicati. È inclusa la capacità elettrica delle unità di produzione esclusivamente di energia elettrica e delle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica. La capacità elettrica massima netta deve essere dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori ed è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente durante un determinato periodo di funzionamento. L'intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano in funzione, al punto di uscita.

- 3.2.13.1. Energia nucleare
- 3.2.13.2. Centrali idroelettriche pure
- 3.2.13.3. Centrali idroelettriche miste
- 3.2.13.4. Impianti di accumulazione da pompaggio puri
- 3.2.13.5. Energia geotermica
- 3.2.13.6. Energia solare fotovoltaica
- 3.2.13.7. Energia solare termica
- 3.2.13.8. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine
- 3.2.13.9. Energia eolica
- 3.2.13.10. Combustibili
 - 3.2.13.10.1. Tipo di produzione: vapore
 - 3.2.13.10.2. Tipo di produzione: combustione interna
 - 3.2.13.10.3. Tipo di produzione: turbina a gas
 - 3.2.13.10.4. Tipo di produzione: ciclo combinato
 - 3.2.13.10.5. Tipo di produzione: altro
- 3.2.13.11. Altre fonti

3.2.14. CAPACITÀ ELETTRICA MASSIMA NETTA DEI COMBUSTIBILI

La capacità elettrica massima netta dei combustibili va dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori, e separatamente per ciascun tipo di impianto a monocombustibile o multicombustibile di seguito riportato. I sistemi multicombustibili includono esclusivamente le unità che possono impiegare più combustibili differenti in via continuativa. Le centrali che dispongono di unità distinte utilizzanti combustibili differenti vanno classificati nelle appropriate rubriche a monocombustibile. Per ciascuna categoria di impianti multicombustibili vanno aggiunte precisazioni sul tipo di combustibile utilizzato come combustibile principale e alternativo.

3.2.14.1. Impianti a monocombustibile (per tutte le rubriche di combustibili principali)

3.2.14.2. Impianti multicombustibili: combustibili solidi e liquidi

3.2.14.3. Impianti multicombustibili: combustibili solidi e gas naturale

3.2.14.4. Impianti multicombustibili: combustibili liquidi e gas naturale

3.2.14.5. Impianti multicombustibili: combustibili solidi, liquidi e gas naturale

3.2.15. CAPACITÀ ELETTRICA DI NUOVA INSTALLAZIONE E DISMESSA

La capacità elettrica di nuova installazione è la capacità elettrica massima netta delle unità di produzione che diventano operative nell'anno di riferimento. La capacità dismessa è la capacità elettrica massima netta che non è più operativa durante l'anno di riferimento.

Per tutti i combustibili di cui ai punti 3.2.13 e 3.2.14, la capacità di nuova installazione e quella dismessa vanno registrate per l'anno di riferimento.

3.2.16. BATTERIE

La capacità di stoccaggio o la capacità energetica di una batteria è la quantità totale di energia che la batteria può stoccare. La capacità di potenza nominale è il tasso di scarica massimo che la batteria può raggiungere a partire da uno stato completamente carico. Le informazioni che seguono vanno dichiarate per le batterie collegate alla rete e utilizzate come elemento di stoccaggio/bilanciamento. Devono essere dichiarate solo le batterie con una capacità di stoccaggio pari o superiore a 1 MWh e solo gli scambi con la rete.

3.2.16.1. Capacità di stoccaggio delle batterie

3.2.16.2. Capacità di potenza nominale delle batterie

3.2.16.3. Energia elettrica immessa nella rete dalle batterie

3.2.16.4. Energia elettrica utilizzata dalla rete per caricare le batterie

Ciascuno degli elementi di cui sopra va suddiviso nei seguenti gruppi dimensionali in base alla capacità di stoccaggio:

- da 1 MWh a 10 MWh,
- da più di 10 MWh a 100 MWh,
- più di 100 MWh.

3.3. Unità di misura

L'energia elettrica va dichiarata in GWh (gigawattora), l'energia termica in TJ (terajoule) e la capacità in MW (megawatt). Per le batterie, la capacità di stoccaggio va dichiarata in MWh e la capacità di potenza nominale in MW.

Se è necessario registrare altri combustibili, valgono le unità definite ai pertinenti capitoli del presente allegato.

4. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI

4.1. Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

4.2. **Elenco di aggregati**

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

4.2.1. OFFERTA DI PETROLIO GREGGIO, LGN, PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA, ADDITIVI E ALTRI IDROCARBURI

Per petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti in additivi/ossigenati e altri idrocarburi vanno dichiarati i seguenti aggregati:

4.2.1.1. Produzione interna

Non pertinente per prodotti base di raffineria e per biocarburanti.

4.2.1.2. Provenienti da altre fonti

Non pertinente per petrolio greggio, LGN e prodotti base di raffineria.

4.2.1.2.1. Provenienti da altre fonti: da carbone

4.2.1.2.2. Provenienti da altre fonti: da gas naturale

4.2.1.2.3. Provenienti da altre fonti: da prodotti rinnovabili

4.2.1.2.4. Provenienti da altre fonti: da idrogeno

4.2.1.3. Restituzioni dal settore petrolchimico

Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

4.2.1.4. Prodotti trasferiti

Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

4.2.1.5. Importazioni

Sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio e di prodotti importati o esportati in conto lavorazione (ad esempio, raffinazione per conto terzi). Il petrolio greggio e gli LGN vanno registrati come provenienti dal paese di origine; i prodotti base di raffineria e i prodotti finiti vanno registrati come provenienti dal paese dell'ultima consegna. Sono inclusi i liquidi di gas (ad esempio, GPL) estratti durante la rigassificazione del gas naturale liquefatto importato e i prodotti petroliferi importati o esportati direttamente dall'industria petrolchimica. Nota: tutti gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con i carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura) non vanno registrati qui. Le riesportazioni di petrolio importato per la lavorazione nelle zone franche vanno incluse come esportazioni di prodotti dal paese di lavorazione al paese di destinazione finale.

4.2.1.6. Esportazioni

La nota per le importazioni (4.2.1.5.) si applica anche alle esportazioni.

4.2.1.7. Impieghi diretti

4.2.1.8. Variazione delle scorte

4.2.1.9. Input delle raffinerie osservato

Quantitativi misurati quali input delle raffinerie.

4.2.1.10. Perdite di raffineria

Differenza tra l'input delle raffinerie (osservato) e la produzione lorda delle raffinerie. Possono verificarsi perdite durante i processi di distillazione a causa dell'evaporazione. Le perdite registrate sono positive. Sono possibili incrementi volumetrici ma non incrementi in termini di massa.

4.2.1.11. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

4.2.1.12. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

- 4.2.1.13. Potere calorifico inferiore
- 4.2.1.13.1. Produzione (non pertinente per prodotti base di raffineria e biocarburanti in additivi/ossigenati)
- 4.2.1.13.2. Importazioni (non pertinente per biocarburanti in additivi/ossigenati)
- 4.2.1.13.3. Esportazioni (non pertinente per biocarburanti in additivi/ossigenati)
- 4.2.1.13.4. Media complessiva
- 4.2.2. OFFERTA DI PRODOTTI PETROLIFERI

I seguenti aggregati riguardano i prodotti finiti [gas di raffineria, etano, GPL, nafta, benzina per motori (compresa quella di origine biologica), benzina avio, jet fuel del tipo benzina, carboturbo (compreso quello di origine biologica), altro cherosene, gasolio, olio combustibile a basso e ad alto tenore di zolfo, acquaragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti]. Il petrolio greggio e gli LGN bruciati direttamente vanno inclusi nelle forniture di prodotti finiti e nei trasferimenti da un prodotto all'altro.
- 4.2.2.1. Prodotti primari ricevuti
- 4.2.2.2. Produzione lorda delle raffinerie
- 4.2.2.3. Prodotti riciclati
- 4.2.2.4. Combustibili di raffineria (raffinerie di petrolio)

Vanno inclusi in questa rubrica anche i combustibili utilizzati per la produzione nelle raffinerie di energia elettrica e di energia termica venduta.
- 4.2.2.4.1. Utilizzati in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica
- 4.2.2.4.2. Utilizzati in unità/impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica
- 4.2.2.4.3. Utilizzati in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica
- 4.2.2.5. Importazioni

Si applica la nota per le importazioni di cui al punto 4.2.1.5.
- 4.2.2.6. Esportazioni

Si applica la nota per le importazioni di cui al punto 4.2.1.5.
- 4.2.2.7. Bunkeraggi marittimi internazionali
- 4.2.2.8. Trasferimenti da un prodotto all'altro
- 4.2.2.9. Prodotti trasferiti
- 4.2.2.10. Variazione delle scorte
- 4.2.2.11. Livelli delle giacenze iniziali
- 4.2.2.12. Livelli delle giacenze finali
- 4.2.2.13. Variazione delle scorte presso i produttori la cui attività principale è la produzione di energia

La variazione delle scorte detenute presso gli enti erogatori di servizi pubblici e non comprese nella variazione delle scorte né nei livelli delle giacenze registrati altrove. Un'entrata nelle scorte è indicata con segno negativo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno positivo.
- 4.2.2.14. Potere calorifico inferiore medio
- 4.2.3. FORNITURE AL SETTORE PETROLCHIMICO

Forniture osservate di prodotti petroliferi finiti da fonti primarie (ad esempio, raffinerie, impianti di miscelazione ecc.) sul mercato interno.

- 4.2.3.1. Forniture lorde al settore petrolchimico
- 4.2.3.2. Usi energetici nel settore petrolchimico
Quantitativi di petrolio utilizzato come combustibile nei processi dell'industria petrolchimica quali lo steam cracking.
- 4.2.3.3. Usi non energetici nel settore petrolchimico
Quantitativi di petrolio utilizzato nel settore petrolchimico ai fini della produzione di etilene, propilene, butilene, gas di sintesi, aromatici, butadiene e altre materie prime a base di idrocarburi, in processi quali lo steam cracking, lo steam reforming e in impianti per la produzione di aromatici. Sono esclusi i quantitativi di petrolio utilizzati come combustibile.
- 4.2.3.4. Restituzioni dal settore petrolchimico alle raffinerie
- 4.2.4. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI
Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.
- 4.2.4.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia elettrica
- 4.2.4.2. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica
- 4.2.4.3. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
- 4.2.4.4. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori
- 4.2.4.5. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica
- 4.2.4.6. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica
- 4.2.4.7. Officine del gas/Impianti di gassificazione
- 4.2.4.8. Gas naturale miscelato
- 4.2.4.9. Cokerie
- 4.2.4.10. Altiforni
- 4.2.4.11. Industria petrolchimica
- 4.2.4.12. Fabbriche di agglomerati
- 4.2.4.13. Quantitativi non specificati altrove — Trasformazioni
- 4.2.5. SETTORE ENERGETICO
Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.
- 4.2.5.1. Miniere di carbone
- 4.2.5.2. Estrazione di gas e petrolio
- 4.2.5.3. Cokerie
- 4.2.5.4. Altiforni
- 4.2.5.5. Officine del gas
- 4.2.5.6. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica per uso proprio
- 4.2.5.7. Attività non specificate altrove — Energia
- 4.2.6. PERDITE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE
Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.
- 4.2.7. CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DELL'INDUSTRIA
Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.
- 4.2.7.1. Siderurgia

- 4.2.7.2. Industria chimica e petrolchimica
- 4.2.7.3. Metalli non ferrosi
- 4.2.7.4. Minerali non metalliferi
- 4.2.7.5. Mezzi di trasporto
- 4.2.7.6. Macchine e apparecchiature
- 4.2.7.7. Industria estrattiva
- 4.2.7.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 4.2.7.9. Industria della carta e della stampa
- 4.2.7.10. Industria del legno e dei prodotti in legno
- 4.2.7.11. Costruzioni
- 4.2.7.12. Industrie tessili e conciarie
- 4.2.7.13. Attività non specificate altrove - Industria
- 4.2.8. CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI
Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.
- 4.2.8.1. Trasporti aerei internazionali
- 4.2.8.2. Trasporti aerei interni
- 4.2.8.3. Trasporti stradali
- 4.2.8.4. Trasporti ferroviari
- 4.2.8.5. Navigazione interna
- 4.2.8.6. Trasporti mediante condotte
- 4.2.8.7. Attività non specificate altrove — Trasporti
- 4.2.9. Consumo energetico finale — Altri settori
Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.
- 4.2.9.1. Settore commerciale e servizi pubblici
- 4.2.9.2. Settore delle famiglie
- 4.2.9.3. Agricoltura
- 4.2.9.4. Silvicoltura
- 4.2.9.5. Pesca
- 4.2.9.6. Attività non specificate altrove — Altre
- 4.2.10. IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
Vanno dichiarate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni di cui al punto 4.2.1.5.
- 4.2.11. CAPACITÀ DI RAFFINAZIONE
Registrare la capacità di raffinazione nazionale totale e la disaggregazione della capacità annuale per raffineria in migliaia di tonnellate metriche all'anno. Vanno registrate le voci seguenti.

- 4.2.11.1. Nome/Ubicazione
- 4.2.11.2. Distillazione atmosferica
- 4.2.11.3. Distillazione sottovuoto
- 4.2.11.4. Cracking (termico)
 - 4.2.11.4.1. Di cui visbreaking
 - 4.2.11.4.2. Di cui coking
- 4.2.11.5. Cracking (catalitico)
 - 4.2.11.5.1. Di cui cracking catalitico fluido (FCC)
 - 4.2.11.5.2. Di cui idrocracking (HCK)
- 4.2.11.6. Reforming
- 4.2.11.7. Desolforazione
- 4.2.11.8. Alchilazione, polimerizzazione, isomerizzazione
- 4.2.11.9. Eterificazione

4.3. **Unità di misura**

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate). Il potere calorifico deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

4.4. **Esenzioni**

Cipro è esentata dall'indicazione degli aggregati di cui al punto 4.2.9 (Consumo energetico finale — Altri settori) e registra solo i totali. Cipro è anche esentata dalla registrazione degli usi non energetici di cui al punto 4.2.4 (Settore delle trasformazioni), 4.2.5 (Settore energetico), 4.2.7 (Settore dell'industria), 4.2.7.2 (Settore dell'industria — Industria chimica e petrolchimica), 4.2.8 (Settore dei trasporti) e 4.2.9 (Altri settori).

5. **ENERGIE RINNOVABILI ED ENERGIA DAI RIFIUTI**

5.1. **Prodotti energetici pertinenti**

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.5. Energie rinnovabili e rifiuti. Vanno registrati esclusivamente i quantitativi di combustibili per usi energetici (ad esempio produzione di energia elettrica e termica, combustione con recupero di energia, utilizzo in motori mobili nei trasporti e in motori fissi). I quantitativi di prodotti energetici rinnovabili utilizzati per sostituire i combustibili fossili a fini non energetici vanno registrati al punto 5.2.9, ma non vanno inclusi nel resto dei punti del presente capitolo. Al punto 5.2.9 non vanno registrati i prodotti rinnovabili che non sono stati sviluppati per sostituire i combustibili fossili, quali i biocarburanti solidi utilizzati per l'arredamento, le costruzioni e la produzione di carta/cartone, gli alcoli utilizzati nell'industria alimentare e il cotone/le fibre naturali utilizzate nell'industria tessile. Al capitolo 5 non va neanche registrata l'energia termica passiva (ad esempio l'energia solare termica passiva per il riscaldamento degli edifici).

5.2. **Elenco di aggregati**

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco. L'energia termica ambientale (pompe di calore) deve essere registrata esclusivamente per i seguenti settori: settore delle trasformazioni (solo per gli aggregati relativi all'energia termica venduta), settore energetico (solo il totale, non le sottorubriche), settore dell'industria (solo il totale, non le sottorubriche), settore commerciale e servizi pubblici, settore delle famiglie e attività non specificate altrove - altre. Per l'energia termica ambientale (pompe di calore), le sottocategorie energia aerotermica, energia geotermica e calore idrotermico vanno dichiarate nella produzione interna. Per ciascuna di queste tre categorie va dichiarata la sottocategoria «Di cui da pompe di calore con SPF superiore alla soglia». La soglia SPF (fattore di prestazione stagionale) deve essere conforme alle direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

5.2.1. PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Si applicano le definizioni di cui al capitolo 3.2.1. Gli aggregati da 5.2.1.1 a 5.2.1.18 devono essere dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Per queste due tipologie di impianti, la produzione lorda di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica e per le unità di produzione esclusivamente di energia termica.

5.2.1.1. Centrali idroelettriche pure (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.2. Centrali idroelettriche miste (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.3. Impianti di accumulazione da pompaggio puri (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.4. Energia geotermica

5.2.1.5. Energia solare fotovoltaica (pertinente solo per l'energia elettrica)

Per l'energia solare fotovoltaica vanno dichiarate le sottocategorie dimensionali di cui in appresso.

5.2.1.5.1. Inferiore a 30 kW

5.2.1.5.2. Da 30 a 1 000 kW

5.2.1.5.3. Superiore a 1 000 kW

Per i punti da 5.2.1.5.1 a 5.2.1.5.3, vanno dichiarate le sottocategorie pannelli fotovoltaici sui tetti e off-grid. La categoria off-grid è obbligatoria solo se rappresenta almeno l'1 % della capacità fotovoltaica nella rispettiva categoria dimensionale.

5.2.1.6. Energia solare termica

5.2.1.7. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.8. Energia eolica (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.9. Energia eolica onshore

5.2.1.10. Energia eolica offshore

5.2.1.11. Rifiuti urbani rinnovabili

5.2.1.12. Rifiuti urbani non rinnovabili

5.2.1.13. Biocarburanti solidi

5.2.1.14. Biogas

5.2.1.15. Biodiesel

5.2.1.16. Biobenzine

5.2.1.17. Altri biocarburanti liquidi

5.2.1.18. Pompe di calore (pertinente solo per l'energia termica)

5.2.2. OFFERTA

5.2.2.1. Produzione

5.2.2.2. Importazioni

5.2.2.3. Esportazioni

5.2.2.4. Bunkeraggi marittimi internazionali

5.2.2.5. Variazione delle scorte

- 5.2.3. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI
 - 5.2.3.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia elettrica
 - 5.2.3.2. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
 - 5.2.3.3. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica
 - 5.2.3.4. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica
 - 5.2.3.5. Autoproduttori — unità di produzione combinata di energia elettrica e termica
 - 5.2.3.6. Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica
 - 5.2.3.7. Fabbriche di agglomerati
 - 5.2.3.8. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba
 - 5.2.3.9. Altiforni
 - 5.2.3.10. Miscelazione nella rete del gas (ad esempio impianti di miscelazione di gas naturale)
 - 5.2.3.11. Miscelazione con combustibili fossili liquidi (ad esempio benzina per motori/diesel/cherosene)
 - 5.2.3.12. Impianti di produzione di carbone di legna
 - 5.2.3.13. Quantitativi non specificati altrove — Trasformazioni
- 5.2.4. SETTORE ENERGETICO
 - 5.2.4.1. Impianti di gassificazione (biogas)
 - 5.2.4.2. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica
 - 5.2.4.3. Miniere di carbone
 - 5.2.4.4. Fabbriche di agglomerati
 - 5.2.4.5. Cokerie
 - 5.2.4.6. Raffinerie di petrolio
 - 5.2.4.7. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba
 - 5.2.4.8. Officine del gas
 - 5.2.4.9. Altiforni
 - 5.2.4.10. Impianti di produzione di carbone di legna
 - 5.2.4.11. Attività non specificate altrove — Energia
- 5.2.5. PERDITE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE
- 5.2.6. CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DELL'INDUSTRIA
 - 5.2.6.1. Siderurgia
 - 5.2.6.2. Industria chimica e petrolchimica
 - 5.2.6.3. Metalli non ferrosi
 - 5.2.6.4. Minerali non metalliferi
 - 5.2.6.5. Mezzi di trasporto
 - 5.2.6.6. Macchine e apparecchiature

- 5.2.6.7. Industria estrattiva
- 5.2.6.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 5.2.6.9. Industria della carta e della stampa
- 5.2.6.10. Industria del legno e dei prodotti in legno
- 5.2.6.11. Costruzioni
- 5.2.6.12. Industrie tessili e conciarie
- 5.2.6.13. Attività non specificate altrove — Industria
- 5.2.7. CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI
 - 5.2.7.1. Trasporti ferroviari
 - 5.2.7.2. Trasporti stradali
 - 5.2.7.3. Navigazione interna
 - 5.2.7.4. Trasporti aerei interni
 - 5.2.7.5. Trasporti aerei internazionali
 - 5.2.7.6. Attività non specificate altrove — Trasporti
- 5.2.8. CONSUMO ENERGETICO FINALE — ALTRI SETTORI
 - 5.2.8.1. Settore commerciale e servizi pubblici
 - 5.2.8.2. Settore delle famiglie
 - 5.2.8.3. Agricoltura
 - 5.2.8.4. Silvicultura
 - 5.2.8.5. Pesca
 - 5.2.8.6. Attività non specificate altrove — Altre
- 5.2.9. CONSUMO FINALE — USI NON ENERGETICI
 - Per le voci seguenti.
 - 5.2.9.1. Settore dei trasporti
 - 5.2.9.2. Settore dell'industria
 - 5.2.9.3. Altri settori
 - Il consumo finale — usi non energetici va dichiarato per i gruppi di combustibili seguenti.
 - 5.2.9.4. Biocarburanti solidi
 - 5.2.9.5. Biocarburanti liquidi
 - 5.2.9.6. Biogas

Il primo anno di riferimento per dichiarare gli elementi di cui al punto 5.2.9 è il 2024. Fino all'anno di riferimento 2027, può essere dichiarato solo il consumo finale — usi non energetici totale aggregato anziché le voci da 5.2.9.1 a 5.2.9.3 separatamente. Le quantità registrate al punto 5.2.9 non vanno incluse nei punti da 5.2.2 a 5.2.8.

5.2.10. CAPACITÀ ELETTRICA MASSIMA NETTA

La capacità va dichiarata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento. È inclusa la capacità elettrica delle unità di produzione esclusivamente di energia elettrica e delle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica. La capacità elettrica massima netta è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente nell'arco di uno specifico periodo di funzionamento. L'intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano in funzione, al punto di uscita.

5.2.10.1. Centrali idroelettriche pure

5.2.10.2. Centrali idroelettriche miste

5.2.10.3. Impianti di accumulazione da pompaggio puri

5.2.10.4. Energia geotermica

5.2.10.5. Energia solare fotovoltaica

Per l'energia solare fotovoltaica vanno dichiarate le sottocategorie dimensionali di cui in appresso.

5.2.10.5.1. Inferiore a 30 kW

5.2.10.5.2. Da 30 a 1 000 kW

5.2.10.5.3. Superiore a 1 000 kW

Per i punti da 5.2.10.5.1 a 5.2.10.5.3 vanno dichiarate le sottocategorie pannelli fotovoltaici sui tetti e off-grid. La categoria off-grid è obbligatoria solo se rappresenta almeno l'1 % della capacità nella rispettiva categoria dimensionale.

5.2.10.6. Energia solare termica

5.2.10.7. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine

5.2.10.8. Energia eolica onshore

5.2.10.9. Energia eolica offshore

5.2.10.10. Rifiuti industriali

5.2.10.11. Rifiuti urbani

5.2.10.12. Biocarburanti solidi

5.2.10.13. Biogas

5.2.10.14. Biodiesel

5.2.10.15. Biobenzine

5.2.10.16. Altri biocarburanti liquidi

5.2.11. CARATTERISTICHE TECNICHE

5.2.11.1. Superficie dei collettori solari

Deve essere dichiarata la superficie totale dei collettori solari installati. La superficie dei collettori solari si riferisce esclusivamente ai collettori utilizzati per la produzione di energia solare termica; non va registrata qui la superficie dei collettori solari utilizzati per generare energia elettrica (energia solare fotovoltaica e energia solare termodinamica). Va inclusa la superficie di tutti i collettori solari: collettori piani vetrati o non vetrati e collettori a tubi sottovuoto che utilizzano l'aria o un liquido come vettore energetico.

5.2.11.2. Capacità di produzione per la biobenzina

- 5.2.11.3. Capacità di produzione per i biodiesel
 - 5.2.11.4. Capacità di produzione per il carboturbo di origine biologica
 - 5.2.11.5. Capacità di produzione per altri biocarburanti liquidi
 - 5.2.11.6. Valore calorifico inferiore medio per la biobenzina
 - 5.2.11.7. Valore calorifico inferiore medio per il bioetanolo
 - 5.2.11.8. Valore calorifico inferiore medio per i biodiesel
 - 5.2.11.9. Valore calorifico inferiore medio per il carboturbo di origine biologica
 - 5.2.11.10. Valore calorifico inferiore medio per altri biocarburanti liquidi
 - 5.2.11.11. Valore calorifico inferiore medio per il carbone di legna
 - 5.2.11.12. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica
 - 5.2.11.12.1. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/aria
 - 5.2.11.12.2. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/acqua
 - 5.2.11.12.3. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/aria (reversibile)
 - 5.2.11.12.4. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/acqua (reversibile)
 - 5.2.11.12.5. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria di scarico/aria
 - 5.2.11.12.6. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria di scarico/acqua
 - 5.2.11.13. Capacità termica delle pompe di calore: energia geotermica
 - 5.2.11.13.1. Capacità termica delle pompe di calore: energia geotermica terra/aria
 - 5.2.11.13.2. Capacità termica delle pompe di calore: energia geotermica terra/acqua
 - 5.2.11.14. Capacità termica delle pompe di calore: calore idrotermico
 - 5.2.11.14.1. Capacità termica delle pompe di calore: calore idrotermico acqua/aria
 - 5.2.11.14.2. Capacità termica delle pompe di calore: calore idrotermico acqua/acqua
- Per tutte le voci da 5.2.11.12 a 5.2.11.14.2 va dichiarata la sottocategoria «Di cui da pompe di calore con SPF superiore alla soglia». La soglia SPF (fattore di prestazione stagionale) deve essere conforme alle direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- 5.2.12. PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI SOLIDI E DI BIOGAS
 - La produzione totale di biocarburanti solidi (escluso il carbone di legna) va suddivisa tra i combustibili seguenti.
 - 5.2.12.1. Legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno
 - 5.2.12.1.1. Pellet di legno come parte di legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno
 - 5.2.12.2. Liscivio nero
 - 5.2.12.3. Bagassa
 - 5.2.12.4. Rifiuti di origine animale

(7) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)

- 5.2.12.5. Altri materiali e residui di origine vegetale
- 5.2.12.6. Frazione rinnovabile dei rifiuti industriali
La produzione totale di biogas va suddivisa tra i metodi di produzione seguenti.
- 5.2.12.7. Biogas da digestione anaerobica: gas di discarica
- 5.2.12.8. Biogas da digestione anaerobica: gas da fanghi di depurazione
- 5.2.12.9. Biogas da digestione anaerobica: altri biogas da digestione anaerobica
- 5.2.12.10. Biogas da trattamenti termici
- 5.2.13. IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Pertinente per biobenzina, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel, altri biocarburanti liquidi e pellet di legno.
- 5.3. **Unità di misura**
L'energia elettrica deve essere dichiarata in GWh (gigawattora), l'energia termica in TJ (terajoule) e la capacità elettrica in MW (megawatt).
I quantitativi registrati devono essere dichiarati in TJ PCI (terajoule sulla base del potere calorifico inferiore) fatta eccezione per carbone di legna, biobenzina, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel e altri biocarburanti liquidi, che devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).
Il potere calorifico deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).
La superficie dei collettori solari deve essere dichiarata in 1 000 m².
La capacità di produzione deve essere dichiarata in kt (chilotonnellate) all'anno.
6. **STATISTICHE NUCLEARI ANNUALI**
Devono essere dichiarati i dati relativi all'uso civile dell'energia nucleare di cui in appresso.
- 6.1. **Elenco di aggregati**
- 6.1.1. CAPACITÀ DI ARRICCHIMENTO
Capacità annuale di lavoro separativo degli impianti di arricchimento operativi (separazione isotopica dell'uranio).
- 6.1.2. CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE FRESCO
Capacità di produzione annuale degli impianti di fabbricazione di combustibile. Sono esclusi gli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.
- 6.1.3. CAPACITÀ DI PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE MOX
Capacità di produzione annuale degli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.
MOX è un combustibile che contiene una miscela di uranio e plutonio (ossidi misti).
- 6.1.4. PRODUZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE FRESCO
Produzione di elementi finiti di combustibile fresco negli impianti di fabbricazione di combustibile nucleare. Non sono incluse le barre o altri prodotti parziali. Sono esclusi altresì gli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.
- 6.1.5. PRODUZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE MOX
Produzione di elementi finiti di combustibile fresco negli impianti di fabbricazione del combustibile MOX. Non sono incluse le barre o altri prodotti parziali.
- 6.1.6. PRODUZIONE DI CALORE NUCLEARE
Quantità totale di calore generato dai reattori nucleari per la produzione di energia elettrica o per altre applicazioni utili del calore.

- 6.1.7. BURNUP MEDIO ANNUO DEGLI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE IRRADIATO DEFINITIVAMENTE SCARICATI
Media calcolata del burnup degli elementi di combustibile che sono stati definitivamente scaricati dai reattori nucleari durante l'anno di riferimento in questione. Sono esclusi gli elementi di combustibile scaricati temporaneamente che potrebbero essere ricaricati in un secondo momento.
- 6.1.8. PRODUZIONE DI URANIO E PLUTONIO NEGLI IMPIANTI DI RITRATTAMENTO
Uranio e plutonio prodotti durante l'anno di riferimento negli impianti di ritrattamento.
- 6.1.9. CAPACITÀ (URANIO E PLUTONIO) DEGLI IMPIANTI DI RITRATTAMENTO
Capacità annua di ritrattamento di uranio e plutonio.
- 6.2. **Unità di misura**
Per 6.1.1, tSWU (tonnellate di unità di lavoro separativo).
Per 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.8, tHM (tonnellate di metalli pesanti).
Per 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.9, tHM (tonnellate di metalli pesanti) all'anno.
Per 6.1.6, TJ (terajoule).
Per 6.1.7, GWd/tHM (gigawatt-giorno per tonnellata di metalli pesanti).
7. **IDROGENO**
I seguenti dati relativi all'idrogeno devono essere dichiarati per la prima volta per l'anno di riferimento 2024.
- 7.1. **Elenco di aggregati**
- 7.1.1. Produzione interna
- 7.1.1.1. Da gas naturale
- 7.1.1.2. Da petrolio e prodotti petroliferi
- 7.1.1.3. Da combustibili solidi
- 7.1.1.4. Da fonti rinnovabili
- 7.1.1.5. Da elettrolisi
- 7.1.1.5.1. Di cui: energia elettrica da fonti rinnovabili sostenibili — linea di trasmissione diretta
- 7.1.1.5.2. Di cui: energia elettrica da fonti nucleari — linea di trasmissione diretta
- 7.1.1.6. Da altre fonti
- 7.1.2. Importazioni
- 7.1.3. Esportazioni
- 7.1.4. Variazione delle scorte
- 7.1.5. Bunkeraggi marittimi internazionali
- 7.1.6. Trasporti aerei internazionali
- 7.1.7. Discrepanza statistica
- 7.1.8. Trasformazioni: produzione di energia elettrica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
- 7.1.9. Trasformazioni: produzione di energia elettrica degli autoproduttori
- 7.1.10. Trasformazioni: produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
- 7.1.11. Trasformazioni: produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori
- 7.1.12. Trasformazioni: produzione di energia termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia

- 7.1.13. Trasformazioni: produzione di energia termica degli autoproduttori
- 7.1.14. Trasformazioni: officine del gas (e altre conversioni in gas)
- 7.1.15. Trasformazioni: raffinerie
- 7.1.16. Trasformazioni: industria petrolchimica
- 7.1.17. Trasformazioni non specificate altrove (trasformazioni)
- 7.1.18. Settore energetico: miniere di carbone
- 7.1.19. Settore energetico: estrazione di gas e petrolio
- 7.1.20. Settore energetico: cokerie (energia)
- 7.1.21. Settore energetico: altiforni (energia)
- 7.1.22. Settore energetico: officine del gas (energia)
- 7.1.23. Settore energetico: produzione di energia elettrica, produzione combinata di energia elettrica e termica e produzione di energia termica
- 7.1.24. Settore energetico: attività non specificate altrove (energia)
- 7.1.25. Perdite di trasmissione e di distribuzione
- 7.1.26. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: siderurgia
- 7.1.27. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: industria chimica e petrolchimica
- 7.1.28. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: metalli non ferrosi
- 7.1.29. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: minerali non metalliferi
- 7.1.30. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: mezzi di trasporto
- 7.1.31. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: macchine e apparecchiature
- 7.1.32. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: industria estrattiva
- 7.1.33. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 7.1.34. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: industria della carta e della stampa
- 7.1.35. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: industria del legno e dei prodotti in legno
- 7.1.36. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: costruzioni
- 7.1.37. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: industrie tessili e conciarie
- 7.1.38. Consumo non energetico finale — Settore dell'industria: attività non specificate altrove (industria)
- 7.1.39. Consumo non energetico finale: altri settori
- 7.1.40. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: siderurgia
- 7.1.41. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: industria chimica e petrolchimica
- 7.1.42. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: metalli non ferrosi
- 7.1.43. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: minerali non metalliferi
- 7.1.44. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: mezzi di trasporto
- 7.1.45. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: macchine e apparecchiature
- 7.1.46. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: industria estrattiva

- 7.1.47. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- 7.1.48. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: industria della carta e della stampa
- 7.1.49. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: industria del legno e dei prodotti in legno
- 7.1.50. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: costruzioni
- 7.1.51. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: industrie tessili e conciarie
- 7.1.52. Consumo energetico finale — Settore dell'industria: attività non specificate altrove (industria)
- 7.1.53. Consumo energetico finale — Settore dei trasporti: trasporti aerei interni
- 7.1.54. Consumo energetico finale — Settore dei trasporti: trasporti stradali
- 7.1.55. Consumo energetico finale — Settore dei trasporti: trasporti ferroviari
- 7.1.56. Consumo energetico finale — Settore dei trasporti: navigazione interna
- 7.1.57. Consumo energetico finale — Settore dei trasporti: trasporti mediante condotte
- 7.1.58. Consumo energetico finale — Settore dei trasporti: attività non specificate altrove (trasporti)
- 7.1.59. Altri settori: settore commerciale e servizi pubblici
- 7.1.60. Altri settori: settore delle famiglie
- 7.1.61. Altri settori: agricoltura
- 7.1.62. Altri settori: silvicoltura
- 7.1.63. Altri settori: pesca
- 7.1.64. Altri settori: attività non specificate altrove (altre)

7.2. **Capacità di produzione**

La capacità di produzione di idrogeno al 31 dicembre dell'anno di riferimento deve essere dichiarata con lo stesso livello di dettaglio della produzione (punti da 7.1.1.1 a 7.1.1.6).

7.3. **Unità di misura**

I quantitativi devono essere dichiarati in TJ (PCS) e la capacità di produzione in TJ (PCS) all'anno.

8. **STATISTICHE DETTAGLIATE SUL CONSUMO ENERGETICO FINALE**

Vanno dichiarati i seguenti dati disaggregati relativi al consumo energetico finale.

8.1. **Elenco di aggregati**

8.1.1. Settore dell'industria

Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.1.

8.1.1.1. Industria estrattiva

8.1.1.1.1. Estrazione di minerali metalliferi

8.1.1.1.2. Altre attività estrattive

8.1.1.1.3. Attività dei servizi di supporto all'estrazione

8.1.1.2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

8.1.1.2.1. Industrie alimentari

8.1.1.2.2. Produzione di bevande

- 8.1.1.2.3. Industria del tabacco
- 8.1.1.3. Industrie tessili e conciarie
- 8.1.1.4. Industria del legno e dei prodotti in legno
- 8.1.1.5. Industria della carta e della stampa
 - 8.1.1.5.1. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
 - 8.1.1.5.1.1. Fabbricazione di pasta-carta
 - 8.1.1.5.1.2. Altri prodotti di carta
 - 8.1.1.5.2. Stampa e riproduzione su supporti registrati
- 8.1.1.6. Industria chimica e petrolchimica
 - 8.1.1.6.1. Fabbricazione di prodotti chimici
 - 8.1.1.6.2. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 8.1.1.7. Minerali non metalliferi
 - 8.1.1.7.1. Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
 - 8.1.1.7.2. Produzione di cemento, calce e gesso (compreso il clinker)
 - 8.1.1.7.3. Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 8.1.1.8. Siderurgia [Attività metallurgiche A]
- 8.1.1.9. Industrie dei metalli non ferrosi [Attività metallurgiche B]
 - 8.1.1.9.1. Produzione di alluminio
 - 8.1.1.9.2. Altre industrie dei metalli non ferrosi
- 8.1.1.10. Macchine e apparecchiature
 - 8.1.1.10.1. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
 - 8.1.1.10.2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
 - 8.1.1.10.3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche
 - 8.1.1.10.4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
- 8.1.1.11. Mezzi di trasporto
- 8.1.1.12. Attività non specificate altrove — Industria
 - 8.1.1.12.1. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
 - 8.1.1.12.2. Fabbricazione di mobili
 - 8.1.1.12.3. Altre industrie manifatturiere
- 8.1.2. Settore dei trasporti
 - Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.2.
 - 8.1.2.1. Trasporti ferroviari
 - 8.1.2.1.1. Trasporti ferroviari ad alta velocità
 - 8.1.2.1.2. Trasporti ferroviari convenzionali
 - 8.1.2.1.2.1. Trasporto di passeggeri mediante trasporti ferroviari convenzionali

- 8.1.2.1.2.1. Trasporto di merci mediante trasporti ferroviari convenzionali
- 8.1.2.1.3. Metropolitane e tram
- 8.1.2.2. Trasporti stradali
 - 8.1.2.2.1. Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
 - 8.1.2.2.2. Trasporti collettivi
 - 8.1.2.2.3. Automobili e furgoni
 - 8.1.2.2.4. Altri trasporti stradali
- 8.1.3. Settore commerciale e servizi pubblici
Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.3.1.
 - 8.1.3.1. Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
 - 8.1.3.2. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
 - 8.1.3.3. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
 - 8.1.3.3.1. Commercio all'ingrosso
 - 8.1.3.3.2. Commercio al dettaglio
 - 8.1.3.4. Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
 - 8.1.3.5. Servizi postali e attività di corriere
 - 8.1.3.6. Servizi di alloggio e di ristorazione
 - 8.1.3.6.1. Servizi di alloggio
 - 8.1.3.6.2. Attività di servizi di ristorazione
 - 8.1.3.7. Servizi di informazione e comunicazione
 - 8.1.3.8. Attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari
 - 8.1.3.9. Attività amministrative e servizi di supporto
 - 8.1.3.10. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
 - 8.1.3.11. Istruzione
 - 8.1.3.12. Sanità e assistenza sociale
 - 8.1.3.12.1. Servizi ospedalieri
 - 8.1.3.13. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
 - 8.1.3.13.1. Attività sportive
 - 8.1.3.14. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
 - 8.1.3.15. Attività professionali, scientifiche e tecniche e altre attività di servizi
 - 8.1.3.16. Centri dati. Devono essere dichiarati solo i centri dati ospitati dalle unità rispondenti (indipendentemente dal loro codice NACE) con una capacità di potenza totale pari o superiore a 1 MW. La prima registrazione obbligatoria per questa voce è l'anno di riferimento 2024.
- 8.1.4. Settore delle famiglie
Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.3.2.

- 8.1.4.1. Settore delle famiglie: riscaldamento degli ambienti
- 8.1.4.2. Settore delle famiglie: climatizzazione degli ambienti
- 8.1.4.3. Settore delle famiglie: riscaldamento dell'acqua
- 8.1.4.4. Settore delle famiglie: cottura dei cibi
- 8.1.4.5. Settore delle famiglie: apparecchi e illuminazione
Riguarda esclusivamente l'energia elettrica.
- 8.1.4.6. Settore delle famiglie: altri usi finali

8.2. **Prodotti energetici pertinenti**

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A.

Eurostat specificherà l'elenco effettivo dei prodotti energetici per cui i dati figuranti nell'allegato B, punto 7, vanno registrati nel modello di registrazione come sottoinsieme di quelli elencati nell'allegato A, punto 3.

8.3. **Unità di misura**

I quantitativi di combustibili fossili solidi devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).

I quantitativi di petrolio greggio e prodotti petroliferi devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).

I quantitativi di gas naturale e gas manifatturati (gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno, altri gas di recupero) devono essere dichiarati in termini di contenuto di energia in TJ PCS (terajoule sulla base del potere calorifico superiore).

L'energia elettrica deve essere dichiarata in GWh (gigawattora).

I quantitativi di energia termica devono essere dichiarati in TJ (terajoule sulla base del potere calorifico inferiore).

I quantitativi di energie rinnovabili e rifiuti devono essere dichiarati in TJ PCI (terajoule sulla base del potere calorifico inferiore) fatta eccezione per carbone di legna, biobenzina, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel e altri biocarburanti liquidi, che devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).

Il potere calorifico di combustibili fossili solidi, petrolio greggio e prodotti petroliferi ed energie rinnovabili e rifiuti deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

Il potere calorifico di gas naturale e gas manifatturati deve essere dichiarato in kJ/m³ alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

Per gli altri prodotti energetici per cui è necessaria la registrazione, valgono le unità di misura definite ai pertinenti capitoli del presente allegato.

8.4. **Termine per la trasmissione dei dati**

I dati vanno trasmessi entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'anno di riferimento.

8.5. **Esenzioni**

Cipro è esentata dalla registrazione del consumo energetico finale disaggregato di petrolio greggio e prodotti petroliferi (quale definito all'allegato A, punto 3.4) per tutti gli aggregati di cui al punto 8.1.4 (Settore delle famiglie) del presente allegato.

9. **DATI ANNUALI PRELIMINARI**

9.1. **Prodotti energetici pertinenti**

La presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti descritti ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1 del presente allegato.

9.2. Elenco di aggregati

Deve essere dichiarato il seguente elenco di aggregati.

- 9.2.1. Per i combustibili fossili solidi e i gas manifatturati: 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.6, 1.2.1.7, 1.2.1.8 e 1.2.1.9 quali definiti al capitolo 1 del presente allegato.
- 9.2.2. Per il gas naturale: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 e 2.2.1.6 quali definiti al capitolo 2 del presente allegato.
- 9.2.3. Per l'energia elettrica e termica: produzione lorda per prodotto per tutti i singoli prodotti, autoconsumi, totale delle perdite di trasmissione e di distribuzione (3.2.3 e 3.2.4) e 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8 e 3.2.2.9 quali definiti al capitolo 3 del presente allegato.
- 9.2.4. Per il petrolio e i prodotti petroliferi: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9 e 4.2.2.10 quali definiti al capitolo 4 del presente allegato.
- 9.2.5. Per le energie rinnovabili e l'energia dai rifiuti: 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.10.1, 5.2.10.2, 5.2.10.3, 5.2.10.8, 5.2.10.9 quali definiti al capitolo 5 del presente allegato.

9.3. Unità di misura

I quantitativi devono essere dichiarati nelle unità definite ai punti 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 e 5.3 del presente allegato.

9.4. Termine per la trasmissione dei dati

I dati vanno trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno di riferimento.

ALLEGATO C

STATISTICHE MENSILI DELL'ENERGIA

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile delle statistiche dell'energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

L'allegato A fornisce delucidazioni sui termini non spiegati nel presente allegato.

A tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

- a) Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un mese civile.
- b) Frequenza: i dati vanno dichiarati su base mensile.
- c) Formato di trasmissione: il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.
- d) Metodo di trasmissione: i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.

1. COMBUSTIBILI SOLIDI**1.1. Prodotti energetici pertinenti**

Oggetto del presente capitolo è la registrazione di:

1.1.1. Carbon fossile

1.1.2. Carbone bruno

1.1.3. Torba

1.1.4. Scisti bituminosi e sabbie bituminose

1.1.5. Coke da cokeria

1.2. Elenco di aggregati

1.2.1. Per il carbon fossile devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.1.1. Produzione

1.2.1.2. Prodotti recuperati

1.2.1.3. Importazioni

1.2.1.4. Importazioni da paesi extra-UE

1.2.1.5. Esportazioni

1.2.1.6. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.1.7. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.1.8. Forniture ai produttori la cui attività principale è la produzione di energia

1.2.1.9. Forniture a cokerie

1.2.1.10. Forniture all'industria nel suo insieme

1.2.1.11. Forniture all'industria siderurgica

1.2.1.12. Altre forniture (servizi, famiglie ecc.). Quantità di carbon fossile fornito a settori non espressamente menzionati o non appartenenti ai settori delle trasformazioni, energetico, dell'industria o dei trasporti.

- 1.2.2. Per carbone bruno, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose devono essere dichiarati i seguenti aggregati.
 - 1.2.2.1. Produzione
 - 1.2.2.2. Importazioni
 - 1.2.2.3. Esportazioni
 - 1.2.2.4. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale
Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.
 - 1.2.2.5. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale
Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.
 - 1.2.2.6. Per la torba può essere dichiarata la variazione delle scorte invece del totale delle giacenze iniziali e finali.
 - 1.2.2.7. Forniture ai produttori la cui attività principale è la produzione di energia
- 1.2.3. Per il coke da cokeria devono essere dichiarati i seguenti aggregati.
 - 1.2.3.1. Produzione
 - 1.2.3.3. Importazioni
 - 1.2.3.4. Importazioni da paesi extra UE
 - 1.2.3.5. Esportazioni
 - 1.2.3.6. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale
Quantitativi detenuti da produttori, importatori e consumatori che importano direttamente.
 - 1.2.3.7. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale
Quantitativi detenuti da produttori, importatori e consumatori che importano direttamente.
 - 1.2.3.8. Forniture all'industria siderurgica
- 1.3. **Unità di misura**
I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate).
- 1.4. **Termine per la trasmissione dei dati**
Entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento.
- 2. **ENERGIA ELETTRICA**
 - 2.1. **Prodotti energetici pertinenti**
Oggetto del presente capitolo è la registrazione dell'energia elettrica.
 - 2.2. **Elenco di aggregati**
Per l'energia elettrica devono essere dichiarati i seguenti aggregati.
 - 2.2.1. Produzione netta di energia elettrica da centrali nucleari.
 - 2.2.2. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante carbone.
 - 2.2.3. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante petrolio.

- 2.2.4. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante gas.
- 2.2.5. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante prodotti rinnovabili combustibili (quali biocarburanti solidi, biogas, biocarburanti liquidi e rifiuti urbani rinnovabili).
- 2.2.6. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante altri combustibili non rinnovabili (quali rifiuti industriali e urbani non rinnovabili).
- 2.2.7. Produzione netta di energia elettrica da centrali idroelettriche pure.
- 2.2.8. Produzione netta di energia elettrica da centrali idroelettriche miste.
- 2.2.9. Produzione netta di energia elettrica da impianti idroelettrici di accumulazione da pompaggio puri.
- 2.2.10. Produzione netta di energia elettrica da impianti eolici onshore
- 2.2.11. Produzione netta di energia elettrica da impianti eolici offshore
- 2.2.12. Produzione netta di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
- 2.2.13. Produzione netta di energia elettrica da impianti solari termici
- 2.2.14. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia geotermica
- 2.2.15. Produzione netta di energia elettrica a partire da altre fonti rinnovabili (quali maree, moto ondoso, correnti marine e altre fonti rinnovabili non combustibili).
- 2.2.16. Produzione netta di energia elettrica di origine non specificata
- 2.2.17. Importazioni
 - 2.2.17.1. Di cui dall'UE
- 2.2.18. Esportazioni
 - 2.2.18.1. Di cui nell'UE
- 2.2.19. Energia elettrica usata per accumulazione da pompaggio
- 2.3. **Unità di misura**

I quantitativi registrati vanno dichiarati in GWh (gigawattora).
- 2.4. **Termine per la trasmissione dei dati**

Entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento.
- 3. **PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI**
- 3.1. **Prodotti energetici pertinenti**

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi).

Nella rubrica «Altri prodotti» sono inclusi sia i quantitativi corrispondenti alla definizione contenuta nell'allegato A, capitolo 3.4, sia i quantitativi di acquaragia minerale e benzine speciali, di lubrificanti, di bitume e di cere paraffiniche; tali prodotti non vanno dichiarati separatamente.
- 3.2. **Elenco di aggregati**

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente devono essere dichiarati i seguenti aggregati.
- 3.2.1. OFFERTA DI PETROLIO GREGGIO, LGN, PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA, ADDITIVI E ALTRI IDROCARBURI

Nota per additivi e biocarburanti: non vanno solo inclusi i volumi già miscelati, ma anche tutte le quantità destinate alla miscelazione.

- Per petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti e altri idrocarburi devono essere dichiarati i seguenti aggregati.
- 3.2.1.1. Produzione interna (non pertinente per prodotti base di raffineria e biocarburanti)
- 3.2.1.2. Provenienti da altre fonti (non pertinente per petrolio greggio, LGN e prodotti base di raffineria)
- 3.2.1.3. Restituzioni
Prodotti finiti o semilavorati restituiti dai consumatori finali alle raffinerie ai fini di trasformazione, miscelazione o vendita. Si tratta prevalentemente di sottoprodotti dell'industria petrolchimica. Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.
- 3.2.1.4. Prodotti trasferiti
Prodotti petroliferi importati riclassificati come prodotti di base per l'ulteriore lavorazione in raffineria, non consegnati ai consumatori finali. Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.
- 3.2.1.5. Importazioni
- 3.2.1.6. Esportazioni
Nota per importazioni e esportazioni: sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio e di prodotti importati o esportati in conto lavorazione (ad esempio, raffinazione per conto terzi). Il petrolio greggio e gli LGN vanno registrati come provenienti dal paese di origine; i prodotti base di raffineria e i prodotti finiti vanno registrati come provenienti dal paese dell'ultima consegna. Sono inclusi i liquidi di gas (ad esempio, GPL) estratti durante la rigassificazione del gas naturale liquefatto importato e i prodotti petroliferi importati o esportati direttamente dall'industria petrolchimica.
- 3.2.1.7. Impieghi diretti
- 3.2.1.8. Variazione delle scorte
Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.
- 3.2.1.9. Input delle raffinerie osservato
La quantità totale di petrolio (compresi gli altri idrocarburi e gli additivi) che si osserva sia entrata nel processo di raffinazione (input delle raffinerie).
- 3.2.1.10. Perdite di raffineria
Differenza tra l'input delle raffinerie osservato e la produzione lorda delle raffinerie. Possono verificarsi perdite durante i processi di distillazione a causa dell'evaporazione. Le perdite registrate sono positive. Sono possibili incrementi volumetrici ma non incrementi in termini di massa.
- 3.2.2. OFFERTA DI PRODOTTI FINITI
Per petrolio greggio, LGN, gas di raffineria, etano, GPL, nafta, biobenzina, benzina di origine non biologica, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, carboturbo di origine biologica, carboturbo di origine non biologica, altro cherosene, biodiesel, gasolio di origine non biologica, oli combustibili BTZ e ATZ, coke di petrolio e altri prodotti devono essere dichiarati i seguenti aggregati.
- 3.2.2.1. Prodotti primari ricevuti
- 3.2.2.2. Produzione lorda delle raffinerie (non pertinente per petrolio greggio e LGN)
- 3.2.2.3. Prodotti riciclati (non pertinente per petrolio greggio e LGN)
- 3.2.2.4. Combustibili di raffineria (non pertinente per petrolio greggio e LGN)
Allegato A, capitolo 2.3. Settore energetico — Raffinerie di petrolio; sono inclusi i combustibili utilizzati nelle raffinerie per la produzione di energia elettrica e di energia termica venduta.
- 3.2.2.5. Importazioni (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)

- 3.2.2.6. Esportazioni (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)
Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 3.2.1.
- 3.2.2.7. Bunkeraggi marittimi internazionali (non pertinente per petrolio greggio e LGN)
- 3.2.2.8. Trasferimenti da un prodotto all'altro
- 3.2.2.9. Prodotti trasferiti (non pertinente per petrolio greggio e LGN)
- 3.2.2.10. Variazione delle scorte (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)
Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.
- 3.2.2.11. Forniture interne lorde osservate
Forniture osservate di prodotti petroliferi finiti da fonti primarie (ad esempio, raffinerie, impianti di miscelazione ecc.) sul mercato interno.
- 3.2.2.11.1. Trasporti aerei internazionali (pertinente solo per benzina avio, jet fuel di tipo benzina, carboturbo di origine biologica e carboturbo di origine non biologica)
- 3.2.2.11.2. Impianti di produzione di energia dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
- 3.2.2.11.3. Trasporti stradali (pertinente solo per GPL)
- 3.2.2.11.4. Navigazione interna e trasporti ferroviari (pertinente solo per biodiesel e gasolio di origine non biologica)
- 3.2.2.12. Industria petrolchimica
- 3.2.2.13. Restituzioni alle raffinerie (non pertinente per petrolio greggio e LGN)
- 3.2.3. IMPORTAZIONI PER ORIGINE — ESPORTAZIONI PER DESTINAZIONE
Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 3.2.1.
- 3.2.4. LIVELLI DELLE GIACENZE
Le seguenti giacenze iniziali e finali vanno dichiarate per tutti i prodotti energetici compresi gli additivi/ossigenati, ma escluso il gas di raffineria.
- 3.2.4.1. Scorte sul territorio nazionale
Scorte detenute in serbatoi di raffinerie, terminali per rinfuse, chiatte e navi cisterna di cabotaggio (se il porto di partenza e di destinazione sono nello stesso paese), navi cisterna in un porto di uno Stato membro (se il loro carico deve essere sbarcato in tale porto), scorte di condotte e bunkeraggi per la navigazione interna. Sono esclusi i quantitativi di petrolio contenuti negli oleodotti, nei carri cisterna ferroviari, nelle autocisterne, nelle navi marittime, nelle stazioni di servizio e nei serbatoi dei punti di vendita al dettaglio, nonché destinati a provviste di bordo e a bunkeraggi per la navigazione marittima.
- 3.2.4.2. Scorte detenute per altri paesi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali
Scorte appartenenti a un altro paese detenute sul territorio nazionale, l'accesso alle quali è garantito da un accordo tra i relativi governi.
- 3.2.4.3. Scorte con destinazione estera conosciuta
Scorte non incluse nella rubrica 3.2.4.2 detenute sul territorio nazionale, appartenenti e destinate a un altro paese. Tali scorte possono trovarsi all'interno o all'esterno di zone franche.
- 3.2.4.4. Altre scorte detenute in zone franche
Sono comprese le scorte non incluse nelle rubriche 3.2.4.2 o 3.2.4.3, a prescindere che siano state sdoganate o meno.

- 3.2.4.5. Scorte detenute dai principali consumatori
Sono incluse le scorte assoggettate al controllo dello Stato. In tale definizione non sono comprese le altre scorte dei consumatori.
- 3.2.4.6. Scorte a bordo di navi marittime in arrivo, in porto o ormeggiate
Scorte a prescindere che siano state sdoganate o meno. Sono escluse le scorte a bordo di navi in alto mare.
È incluso il petrolio delle navi cisterna di cabotaggio se il porto di partenza e di destinazione sono entrambi nello stesso paese. Nel caso di navi in arrivo che scaricano in più porti vanno registrati solo i quantitativi da scaricare nel paese dichiarante.
- 3.2.4.7. Scorte detenute dalle amministrazioni pubbliche sul territorio nazionale
Sono incluse le scorte non militari detenute sul territorio nazionale dalle amministrazioni pubbliche, di proprietà dello Stato o da esso controllate, che sono detenute esclusivamente al fine di fronteggiare situazioni di emergenza.
Sono escluse le scorte detenute da imprese petrolifere o compagnie elettriche statali, nonché le scorte detenute direttamente da imprese petrolifere per conto dello Stato.
- 3.2.4.8. Scorte detenute dagli organismi tenuti a costituire scorte di riserva sul territorio nazionale
Scorte detenute da società pubbliche e private istituite per costituire scorte di riserva esclusivamente al fine di fronteggiare situazioni di emergenza.
Sono escluse le scorte obbligatorie detenute da società private.
- 3.2.4.9. Tutte le altre scorte detenute sul territorio nazionale
Tutte le altre scorte che ottemperano alle condizioni descritte nella precedente rubrica 3.2.4.1.
- 3.2.4.10. Scorte detenute all'estero nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali
Scorte appartenenti al paese dichiarante detenute in un altro paese, l'accesso alle quali è garantito da un accordo tra i relativi governi.
- 3.2.4.10.1. Di cui: scorte statali
- 3.2.4.10.2. Di cui: scorte degli organismi tenuti a costituire scorte di riserva
- 3.2.4.10.3. Di cui: altre scorte
- 3.2.4.11. Scorte detenute all'estero destinate all'importazione
Scorte non comprese nella rubrica 3.2.4.10 che appartengono al paese dichiarante e che sono detenute in un altro paese in attesa di essere importate nel paese dichiarante.
- 3.2.4.12. Altre scorte in zone franche
Altre scorte sul territorio nazionale non incluse nelle precedenti rubriche.
- 3.2.4.13. Quantitativi contenuti negli oleodotti
Petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) contenuto negli oleodotti, necessario per mantenere il flusso nelle condotte.
Va dichiarata inoltre la disaggregazione per paese dei quantitativi per:
- 3.2.4.13.1. giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi ufficiali, secondo il beneficiario,
- 3.2.4.13.2. giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi ufficiali sulla base di diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte («ticket»), secondo il beneficiario,
- 3.2.4.13.3. giacenze finali con destinazione straniera conosciuta, secondo il beneficiario,
- 3.2.4.13.4. giacenze finali detenute all'estero nel quadro di accordi ufficiali, secondo l'ubicazione,
- 3.2.4.13.5. giacenze finali detenute all'estero nel quadro di accordi ufficiali sulla base di diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte («ticket»), secondo l'ubicazione,

3.2.4.13.6. giacenze finali detenute all'estero destinate all'importazione nel paese dichiarante, secondo l'ubicazione.

Per «giacenze iniziali» si intendono le scorte alla data dell'ultimo giorno del mese che precede quello di riferimento. Per «giacenze finali» si intendono le scorte alla data dell'ultimo giorno del mese di riferimento.

3.3. **Unità di misura**

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate).

3.4. **Termine per la trasmissione dei dati**

Entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.

3.5. **Precisazioni geografiche**

A fini esclusivamente statistici valgono le precisazioni di cui all'allegato A, capitolo 1, con la seguente specifica eccezione: la Svizzera include il Liechtenstein.

4. **GAS NATURALE**

4.1. **Prodotti energetici pertinenti**

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del gas naturale.

4.2. **Elenco di aggregati**

Per il gas naturale devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

4.2.1. **Produzione interna**

Tutta la produzione secca destinabile alla vendita all'interno delle frontiere nazionali, inclusa la produzione offshore. La produzione è misurata previa purificazione ed estrazione di liquidi di gas naturale e di zolfo. Sono escluse le perdite di estrazione e le quantità reintrodotte, bruciate o rilasciate nell'atmosfera. Sono inclusi i quantitativi utilizzati nell'ambito dell'industria del gas naturale, nella fase di estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento.

4.2.2. **Importazioni (entrate)**

4.2.3. **Esportazioni (uscite)**

Nota per importazioni e esportazioni: vanno registrati tutti i volumi di gas che hanno fisicamente attraversato le frontiere nazionali del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento. Sono compresi i quantitativi che hanno transitato nel paese; i volumi in transito vanno inclusi come importazione e come esportazione. Le importazioni di gas naturale liquefatto devono riferirsi soltanto all'equivalente secco destinabile alla vendita, compresi i quantitativi destinati all'autoconsumo nel processo di rigassificazione. I quantitativi destinati all'autoconsumo durante la rigassificazione vanno registrati alla rubrica «Autoconsumi e perdite dell'industria del gas naturale» (cfr. 4.2.11). I gas liquidi (ad esempio GPL) estratti durante il processo di rigassificazione di GNL importati vanno registrati alla rubrica «Altri idrocarburi» — «Provenienti da altre fonti», di cui al capitolo 3 del presente allegato (PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI).

4.2.4. **Variazione delle scorte**

Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

4.2.5. **Forniture interne lorde osservate**

Questa rubrica rappresenta le forniture di gas destinato alla vendita sul mercato interno, compreso il gas utilizzato dall'industria del gas a fini di riscaldamento o per il funzionamento delle proprie apparecchiature (consumi per l'estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento). Vanno incluse anche le perdite di distribuzione e di trasmissione.

4.2.6. **Livelli delle giacenze iniziali detenute sul territorio nazionale**

4.2.8. **Livelli delle giacenze finali detenute sul territorio nazionale**

4.2.9. **Livelli delle giacenze iniziali detenute all'estero**

- 4.2.10. Livelli delle giacenze finali detenute all'estero
Nota per i livelli delle giacenze: è compreso il gas naturale conservato in stato gassoso e in stato liquido.
- 4.2.11. Autoconsumi e perdite dell'industria del gas naturale
Quantitativi utilizzati dall'industria del gas a fini di riscaldamento o per il funzionamento delle proprie apparecchiature (consumi per l'estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento). Sono incluse le perdite di distribuzione e di trasmissione.
- 4.2.12. Importazioni (entrate) per origine e esportazioni (uscite) per destinazione
Vanno registrate le importazioni (entrate) per paese di origine e le esportazioni (uscite) per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 4.2.3. Le importazioni e le esportazioni vanno dichiarate soltanto per il paese limitrofo o per il paese con la connessione diretta alla condotta o, nel caso del GNL, per il paese in cui il gas è stato caricato sulla nave per il trasporto.
- 4.2.13. Forniture alla generazione di energia
- 4.3. **Unità di misura**
Le quantità vanno dichiarate in due unità:
- 4.3.1. quantità fisica, in milioni di m³ (milioni di metri cubi) alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa;
- 4.3.2. contenuto di energia, ossia in TJ (terajoule) sulla base del potere calorifico superiore.
- 4.4. **Termine per la trasmissione dei dati**
Entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.
-

ALLEGATO D

STATISTICHE MENSILI A BREVE TERMINE

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile a breve termine di dati statistici e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

L'allegato A fornisce delucidazioni sui termini non spiegati nel presente allegato.

A tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

- a) Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un mese civile.
- b) Frequenza: i dati vanno dichiarati su base mensile.
- c) Formato di trasmissione: il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.
- d) Metodo di trasmissione: i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.

1. **IMPORTAZIONI E OFFERTA DI PETROLIO GREGGIO**

1.1. **Prodotti energetici pertinenti**

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del petrolio greggio.

1.2. **Definizioni**

1.2.1. Importazioni

Le importazioni comprendono ogni quantitativo di petrolio greggio che entra nel territorio doganale dello Stato membro o proviene da un altro Stato membro per scopi diversi dal transito. Deve essere incluso il petrolio greggio usato per l'accumulo di scorte.

Va escluso dalle importazioni il petrolio estratto dal fondale marino su cui uno Stato membro esercita diritti esclusivi per scopi di sfruttamento e che entra nel territorio doganale della Comunità.

1.2.2. Offerta

L'offerta comprende il petrolio greggio importato e il petrolio greggio prodotto nello Stato membro durante il periodo di riferimento. È esclusa la fornitura di petrolio greggio da scorte accumulate in precedenza.

1.2.3. Prezzo cif

Il prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) comprende il prezzo fob (franco a bordo), ossia il prezzo effettivamente fatturato al porto/luogo di carico, con l'aggiunta del costo di trasporto, dell'importo delle assicurazioni e degli oneri legati alle operazioni di trasferimento del petrolio greggio.

Il prezzo cif del petrolio greggio prodotto in uno Stato membro deve essere calcolato franco porto di scarico o franco frontiera, cioè a partire dal momento in cui il petrolio greggio rientra nella giurisdizione doganale del paese importatore.

1.2.4. Densità API

La densità API è una misura del peso/leggerezza del petrolio greggio rispetto all'acqua. La densità API deve essere registrata rispetto alla densità relativa (DR) secondo la seguente formula: $API = (141,5 \div DR) - 131,5$

1.3. **Elenco di aggregati**

1.3.1. Per le importazioni di petrolio greggio devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco, ripartiti per tipo e zona geografica di produzione:

1.3.1.1. designazione del petrolio greggio

1.3.1.2. densità API media

1.3.1.3. tenore di zolfo medio

- 1.3.1.4. volume totale importato
 - 1.3.1.5. prezzo cif totale
 - 1.3.1.6. numero di enti dichiaranti.
 - 1.3.2. Per l'offerta di petrolio greggio devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco:
 - 1.3.2.1. volume fornito
 - 1.3.2.2. media ponderata del prezzo cif
 - 1.4. **Unità di misura**
 - bbl (barile) per 2.3.1.4. e 2.3.2.1.
 - kt (chilotonnellate) per 2.3.2.1.
 - % (percentuale) per 2.3.1.3.
 - ° (gradi) per 2.3.1.2.
 - \$ (dollaro USA) al barile per 2.3.1.5. e 2.3.2.2.
 - \$ (dollaro USA) alla tonnellata per 2.3.2.2.
 - 1.5. **Disposizioni applicabili**
 1. Periodo di riferimento:
un mese civile.
 2. Frequenza:
mensile.
 3. Termine per la trasmissione dei dati:
entro un mese civile dal termine del mese di riferimento.
 4. Formato di trasmissione:
il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.
 5. Metodo di trasmissione:
i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.»
-

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/133 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2022

che autorizza la Francia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dalla Commissione il 12 aprile 2021 e il 20 settembre 2021 la Francia ha chiesto l'autorizzazione d'introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») per poter imporre la fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio francese. L'obbligo riguarda le fatture emesse nelle operazioni tra soggetti passivi. L'autorizzazione è stata chiesta per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
- (2) La Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Francia agli altri Stati membri con lettere del 29 settembre 2021. Con lettera del 30 settembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.
- (3) La Francia sostiene che l'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica apporterà vantaggi nella lotta contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'obbligo di emettere fatture elettroniche, insieme alla trasmissione di dati supplementari sulle operazioni, consentirà all'amministrazione fiscale di verificare in tempo reale se l'IVA dichiarata e riscossa e le fatture emesse e ricevute sono coerenti, migliorando la capacità dell'amministrazione stessa di prevenire e contrastare le frodi IVA. Aumenterà inoltre la conoscenza in tempo reale dell'attività delle imprese, consentendo di mantenere la politica economica il più vicino possibile alla realtà economica.
- (4) La Francia ritiene che l'obbligo di emettere fatture elettroniche incentivi l'adempimento spontaneo alla legislazione fiscale. Con l'obbligo di emettere fatture elettroniche s'introdurrà la precompilazione della dichiarazione IVA, che semplificherà le procedure in materia. La fatturazione elettronica offrirà altri vantaggi ai soggetti passivi, quali la riduzione dei tempi di pagamento, delle spese di stampa e postali, dei costi e dei ritardi nel trattamento dei dati di fatturazione e dei costi di archiviazione. I risparmi e i vantaggi che i soggetti passivi otterranno grazie alla fatturazione elettronica compenseranno in larga misura l'investimento iniziale che dovranno sostenere per adeguare i loro sistemi.
- (5) Data l'estensione dell'ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l'impatto sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi. La Francia, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe pertanto presentare alla Commissione una relazione che contenga la valutazione dell'efficacia della misura nella lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e nella semplificazione della riscossione dell'imposta.
- (6) La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del soggetto passivo di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di acquisti intracomunitari.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (7) La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.
- (8) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e sarà attuata gradualmente. A partire dal 2024 l'obbligo di ricevere fatture elettroniche si applicherà a tutti i soggetti passivi. L'obbligo di emettere fatture elettroniche si applicherà nel 2024 alle grandi imprese, nel 2025 alle imprese con 250 – 4 999 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di EUR, nel 2026 alle piccole e medie imprese, compresi i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (9) La deroga non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Francia è autorizzata ad accettare le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio francese sotto forma di documenti o messaggi soltanto se detti documenti o messaggi sono trasferiti in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Francia è autorizzata a disporre che il ricorso dei soggetti passivi stabiliti nel territorio francese alle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo di un destinatario stabilito nel territorio francese.

Articolo 3

La Francia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di deroga di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
3. La Francia, se ritiene necessario prorogare le misure speciali di deroga di cui agli articoli 1 e 2, presenta alla Commissione, insieme alla domanda di proroga, una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini sia della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA che della semplificazione della riscossione dell'imposta. La relazione valuta l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e i costi amministrativi facenti capo a essi.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per il Consiglio
Il president
C. BEAUNE

DECISIONE (UE) 2022/134 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 19 gennaio 2022****che stabilisce norme comuni sulla trasmissione da parte della Banca centrale europea di informazioni di vigilanza ad autorità e organi al fine di assolvere i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (BCE/2022/2)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea dispone che l'Unione e gli Stati membri si rispettino e si assistano reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati e l'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo trattato prevede che le istituzioni dell'Unione attuino tra loro una leale cooperazione. L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la Banca centrale europea (BCE) cooperi con altre autorità ed organi nazionali e dell'Unione.
- 2) Affinché la BCE si conformi all'articolo 3 e assolva i compiti attribuiti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013, è necessario che trasmetta informazioni di vigilanza che essa detiene ad autorità ed organi nazionali, dell'Unione e internazionali.
- 3) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, al fine di assolvere i compiti attribuiti da tale regolamento e nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente diritto dell'Unione, può scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione nei casi in cui il pertinente diritto dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere tale divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.
- 4) Inoltre, sussistono circostanze in cui la BCE trasmette informazioni di vigilanza ad autorità e organi in virtù di un obbligo previsto dal diritto dell'Unione. Ad esempio, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le autorità competenti sono tenute, su richiesta dell'Autorità bancaria europea (ABE), a trasmettere all'ABE tutte le informazioni ritenute pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all'ABE di monitorare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione.
- 5) La trasmissione di informazioni di vigilanza ad autorità e organi presuppone una valutazione dell'adeguatezza di tale trasmissione correlata all'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
- 6) Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la trasmissione di informazioni di vigilanza che la BCE detiene ad autorità e organi che possono essere integrate da protocolli di intesa o da altre forme di strumenti bilaterali o multilaterali riguardanti tale trasmissione conclusi dalla BCE con tali autorità o organi.
- 7) Le norme comuni stabilite nella presente decisione dovrebbero fare salve le disposizioni di altri strumenti che stabiliscono norme specifiche in materia di trasmissione di particolari categorie di informazioni di vigilanza ad autorità e organi. È il caso, ad esempio, dei protocolli di intesa, in cui la BCE esercita la propria discrezionalità politica e si impegna a trasmettere informazioni a specifiche autorità o organi riceventi. Inoltre, le norme comuni

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

stabilite nella presente decisione non dovrebbero applicarsi alla trasmissione di informazioni di vigilanza soggette a regimi giuridici diversi, tra cui la comunicazione di informazioni ad autorità nazionali responsabili delle indagini penali, commissioni parlamentari di inchiesta e revisori statali. Tuttavia, l'ambito di applicazione della presente decisione può comprendere altresì la trasmissione di dati personali.

- 8) La presente decisione e gli altri strumenti che stabiliscono specifiche norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza comportano una discrezionalità politica. Pertanto, esse dovrebbero essere adottate in base alla procedura di non obiezione prevista dall'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
- 9) Le norme stabilite nella presente decisione e in qualsiasi altro strumento in materia di categorie particolari di trasmissione di informazioni di vigilanza dovrebbero essere applicate dal personale responsabile di tale trasmissione, come deciso dal Comitato esecutivo. Ai sensi dell'articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è responsabile degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea ⁽³⁾ dispongono che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell'articolo 13 *quaterdecies*.1 della decisione BCE/2004/2, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.
- 10) La presente decisione non pregiudica le norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad altre autorità e organi o detenute dalle autorità nazionali competenti nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013. La trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad autorità e organi che non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione deve essere approvata ai sensi del processo decisionale opportuno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione stabilisce norme comuni in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad autorità e organi secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2.
2. La presente decisione fa salve le norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad altre autorità e organi o detenute dalle autorità nazionali competenti nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «informazioni di vigilanza» si intendono le informazioni riservate in possesso della BCE, la cui trasmissione alle autorità e agli organi presuppone una valutazione, correlata all'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013, con riguardo all'adeguatezza di tale trasmissione;
- 2) per «autorità e organi» si intendono le autorità e organi nazionali, dell'Unione e internazionali, ad eccezione delle autorità nazionali competenti secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, come individuate nell'allegato alla presente decisione;
- 3) per «decisione di attribuzione di compiti» si intende una decisione con cui il Comitato esecutivo attribuisce all'agente che autorizza la trasmissione il compito di applicare le norme stabilite nella presente decisione e/o, a seconda dei casi, le norme specifiche previste in strumenti applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza;

⁽³⁾ Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

- 4) per «autorizzazione alla trasmissione» si intende l'autorizzazione a trasmettere informazioni di vigilanza ad autorità e organi rilasciata da un agente che autorizza la trasmissione in applicazione della presente decisione e/o, a seconda dei casi, degli strumenti che stabiliscono norme specifiche applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza, ai sensi di una decisione di attribuzione di compiti.

Articolo 3

Norme comuni sulla trasmissione di informazioni di vigilanza

1. La BCE trasmette informazioni di vigilanza ad autorità e organi se:
 - a) la normativa applicabile autorizza la trasmissione di tali informazioni di vigilanza a tali autorità e organi e le condizioni stabilite per tale autorizzazione sono soddisfatte;
 - b) le informazioni di vigilanza sono adeguate, pertinenti e non eccedono l'ambito dei compiti di tali autorità e organi competenti; e
 - c) non sussistono ragioni preminenti per rifiutare di comunicare tali informazioni di vigilanza relative alla necessità di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza del Meccanismo di vigilanza unico, in particolare compromettendo l'assolvimento dei suoi compiti.
2. Qualora risulti che sussistano ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), il Consiglio direttivo decide in merito alla trasmissione delle informazioni di vigilanza, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Le norme comuni stabilite al paragrafo 1 fanno salva qualsiasi norma specifica di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Strumenti che stabiliscono norme specifiche

La presente decisione non pregiudica altri strumenti che stabiliscono norme specifiche o complementari per particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza ad autorità e organi.

Articolo 5

Autorizzazione alla trasmissione

Gli agenti che autorizzano la trasmissione sono responsabili dell'approvazione della trasmissione di informazioni di vigilanza da parte della BCE e applicano al riguardo le norme stabilite nella presente decisione e/o, a seconda dei casi, eventuali norme specifiche stabilite negli strumenti di cui all'articolo 4, ai sensi di una decisione di attribuzione di compiti.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 gennaio 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO

Autorità o organo destinatario	Descrizione e base giuridica
Commissione europea	Articolo 32 del regolamento sull'MVU ⁽¹⁾
Autorità bancaria europea (ABE), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Comitato europeo per il rischio sistemico	Articolo 53, paragrafo 2, della CRD ⁽²⁾ in combinato disposto con l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento sull'ABE ⁽³⁾ o l'articolo 80 del CRR ⁽⁴⁾ , l'articolo 15 del regolamento sul CERS ⁽⁵⁾ Articolo 9 bis del regolamento sull'ABE
Autorità di vigilanza prudenziale nazionali nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo (SEE) riguardo alle procedure relative alla partecipazione qualificata e di autorizzazione o altre procedure di cui alla pertinente legislazione	Articolo 56 e articoli 16, paragrafo 3, 24, paragrafo 2 e 50, paragrafo 4, della CRD e le disposizioni equivalenti del diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 26 e 60 della direttiva Solvibilità II ⁽⁶⁾ e gli articoli 11 e 84 della direttiva MiFID ⁽⁷⁾
Autorità nazionali competenti e di risoluzione che partecipano al collegio di vigilanza prudenziale ai sensi della CRD o a dispositivi di cui alla direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FICOD) o a gruppi di gestione delle crisi Questa categoria comprende lo scambio di informazioni all'interno dei collegi di vigilanza prudenziali ai sensi della CRD e della FICOD e all'interno di gruppi di gestione delle crisi nonché gli aggiornamenti annuali non discrezionali e la cessazione di accordi scritti di coordinamento e di cooperazione, di accordi di coordinamento ai sensi della FICOD e di accordi di cooperazione per i gruppi di gestione delle crisi	Articolo 116 della CRD per gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione; Articolo 11 della direttiva sui conglomerati finanziari (FICOD) ⁽⁸⁾ per gli accordi di conglomerato finanziario; Articoli 90, 97 e 98 della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) ⁽⁹⁾ per accordi di cooperazione relativi ai gruppi di gestione delle crisi; Articoli 88 e 90 della BRRD per gli accordi scritti del collegio di risoluzione.
Autorità facenti parte di un collegio contro il riciclaggio di denaro (AML) o di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT)	Articolo 117, paragrafo 5, della CRD (per le autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e le unità di informazione finanziaria e le condizioni di partecipazione stipulate per gli specifici collegi in ambito AML/CFT). Per lo scambio di informazioni con altri tipi di autorità facenti parte del collegio, la base giuridica potrebbe essere diversa (nota: i collegi in ambito AML/CFT sono regolati dagli orientamenti congiunti in materia di cooperazione e scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ tra le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e finanziari e le altre parti; la BCE non è destinataria di tali orientamenti).
Autorità di vigilanza in ambito AML/CFT che hanno firmato l'Accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 57 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 (di seguito «l'Accordo AML»)	Articolo 117, paragrafo 5, della CRD, articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'Accordo AML
Autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e le unità di informazione finanziaria degli Stati membri	Articolo 117, paragrafo 5, della CRD e gli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15) ⁽¹¹⁾

Autorità di mercato nazionali nell'Unione e nel SEE	Articolo 56 della CRD
Autorità di vigilanza assicurativa nazionali nell'Unione e nel SEE	Articolo 56 della CRD
Sistemi di garanzia dei depositi, sistemi di tutela contrattuale o istituzionale, autorità garanti della concorrenza	Articolo 56 della CRD o la normativa nazionale che richiede un parere dell'autorità di vigilanza prudenziale
Autorità nazionali di risoluzione nell'Unione e nel SEE	Articolo 56 della CRD
Autorità di vigilanza macroprudenziali nazionali per i compiti che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 5 del regolamento sull'MVU	Articolo 56 della CRD
Collegio sindacale di enti significativi	Articolo 56, lettera f, della CRD Orientamenti dell'ABE sulla comunicazione tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti creditizi (EBA/GL/2016/05) ⁽¹²⁾
Autorità nazionali responsabili per la vigilanza di mercati finanziari se designate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, in connessione all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ (autorità responsabili dell'applicazione dei principi contabili)	Articolo 56 della CRD
Autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari (autorità responsabili dell'applicazione dei principi di revisione)	Articolo 57 della CRD
Autorità nazionali responsabili della sorveglianza degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento di istituzioni o in altre procedure analoghe	Articolo 57 della CRD
Autorità nazionali responsabili della sorveglianza di schemi di tutela contrattuale o istituzionale come previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR	Articolo 57 della CRD
Autorità o organi nazionali giuridicamente responsabili dell'individuazione e delle indagini relative alle violazioni del diritto societario	Articolo 57 della CRD
Autorità nazionali responsabili della sorveglianza dei sistemi di pagamento	Articolo 58 della CRD
Organismi internazionali (il Fondo monetario internazionale, la Banca Mondiale, la Banca dei regolamenti internazionali, il Comitato per la stabilità finanziaria)	Articolo 58 bis della CRD, ad eccezione della condivisione di dati (come ad esempio i moduli delle norme tecniche di attuazione) per gli stress test

Autorità di vigilanza prudenziale in paesi terzi	Articolo 55 della CRD Scambio di informazioni in conformità con gli accordi (protocolli d'intesa, memoranda of understanding, MoU), accordi scritti di coordinamento e cooperazione (written coordination and cooperation arrangements, WCCA) accordi di cooperazione transfrontaliera specifici per istituzione (institution-specific cross-border cooperation agreements, CoAg) predisposti da gruppi di gestione delle crisi (crisis management groups, CMG), accordi scritti di risoluzione (resolution written arrangements, WA ecc.) o accordi ad hoc
Autorità nazionali di mercato, nel settore assicurativo o analoghe in paesi terzi	Articolo 55 della CRD e accordi applicabili (MoU, WCCA, CoAg, WA di risoluzione ecc.) o accordi ad hoc
Autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e unità di informazione finanziaria in paesi terzi	Articolo 55 della CRD e, se del caso, MoU o altri accordi di cooperazione
Autorità di risoluzione in paesi terzi	Articolo 55 della CRD, articoli 97 e 98 della BRRD, in connessione con gli accordi applicabili

(¹) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(²) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) in combinato disposto con i regolamenti di esecuzione dell'UE.

(³) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(⁴) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(⁵) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(⁶) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(⁷) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(⁸) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(⁹) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(¹⁰) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(¹¹) Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.

(¹²) Disponibile sul sito Internet dell'ABE.

(¹³) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

RETTIFICHE

Retifica del regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 3 del 6 gennaio 2022)

Pagina 142, nell'allegato, il punto 3B001.f deve leggersi come segue:

«f. apparecchiature di litografia, come segue:

1. apparecchiature di allineamento e di esposizione a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner) per il trattamento delle fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 193 nm; o
 - b. in grado di produrre un tracciato in cui la 'dimensione dell'elemento di risoluzione minimo' (ERM) è uguale o inferiore a 45 nm;

Nota tecnica:

La 'dimensione dell'elemento di risoluzione minimo' (ERM) è calcolata con la formula seguente:

$$ERM = \frac{\text{lunghezza d'onda della sorgente luminosa di esposizione in nm} \times (\text{fattore } K)}{\text{apertura numerica}}$$

dove il fattore $K = 0,35$

2. apparecchiature di impressione litografica in grado di produrre elementi uguali o inferiori a 45 nm;

Nota: 3B001.f.2. comprende:

- dispositivi di stampa a microcontatto
 - dispositivi di termopressione
 - dispositivi litografici per nanostampa
 - dispositivi di impressione litografica Step and Flash (S-FIL).
3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o
 2. non utilizzato;
 3. errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;
 4. apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fascio elettronico focalizzato deflesso; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o
 2. errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT